

Da dove **quaderno**

4

Nelle mani altrui



Tortura viene da *torquere* Mauro Palma

Presenza:

I cimiteri dei vivi Filippo Turati, **La question** Henri Alleg

Persistenza:

Una volta in Asti Tre sentenze, **Ancora in Italia** Antonio Marchesi
Molte estati a Guantánamo Marina Lalatta Costerbosa, **Missing** Armando Spataro
Il Phd Alessandra Ballerini, **Armi letali** Cécile Allegra

Prevenzione:

Una diversa arma Jean-Jacques Gautier, **La pioggia prima che cada** Alessandro Albano
UN prevention Audrey Olivier Muralt, **Council of Europe prevention** Mykola Gnatovskyy
Le ragioni di un "sì" Patrizio Gonnella
Un bilancio Stefania Amato e Michele Passione

Da dove
quaderno

4

credits

Collana:

Da dove

Volume 4:

Nelle mani altrui

A cura di

**Alessandro Albano, Daniela de Robert
e Mauro Palma**

Con la collaborazione di

Raffaele De Filippo

Si ringrazia l'editore Einaudi per l'autorizzazione a pubblicare i testi di Henri Alleg e Jean-Paul Sartre usciti con il titolo *La tortura* nel 1958.

Si ringrazia *Le Monde* per l'autorizzazione a pubblicare il testo di Cécile Allegra "Le viol come arme de guerre", uscito il 2 novembre 2017.

Nella copertina,
dettaglio di M. Gothart Nithart
(**Matthias Grünewald**),
Altare di Isenheim (1512 ca.),
Museo di Unterlinden, Colmar.

Si ringraziano per i contributi alla realizzazione del presente volume Antonella Dionisi, Tiziana Fortuna e Alba Frasca.

ISBN 9788894577389

Grafica

Fondazione "Vincere Insieme"

Stampa

STAMPERIA ROMANA SRL

Nelle mani
altrui

Indice

Tortura viene da <i>torquere</i> , Mauro Palma	9
Presenza	
I cimiteri dei vivi, <i>Filippo Turati</i>	30
La question, <i>Henri Alleg</i>	50
Persistenza	
Una volta in Asti, <i>Tre sentenze</i>	110
Ancora in Italia, <i>Antonio Marchesi</i>	134
Molte estati a Guantánamo, <i>Marina Lalatta Costerbosa</i>	145
Missing, <i>Armando Spataro</i>	168
Il Phd, <i>Alessandra Ballerini</i>	226
Armi letali, <i>Cécile Allegra</i>	250
Prevenzione	
Una diversa arma, <i>Jean-Jacques Gautier</i>	268
La pioggia prima che cada, <i>Alessandro Albano</i>	278
UN prevention, <i>Audrey Olivier Muralt</i>	302
Council of Europe prevention, <i>Mykola Gnatovskyy</i>	311
Le ragioni di un "sì", <i>Patrizio Gonnella</i>	330
Un bilancio, <i>Stefania Amato e Michele Passione</i>	344

Mantenere viva la memoria attraverso il recupero e la diffusione di discorsi e scritti che hanno rappresentato tappe decisive nell'affermazione dei diritti umani è l'obiettivo della collana Da dove del Garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà personale.


Nell'attuale fase storica, in cui alcuni valori come quelli dell'uguaglianza tra persone e popoli, dell'inclusione, della solidarietà e dell'antifascismo vacillano e in cui il linguaggio dell'esclusione e dell'odio trova nel discorso pubblico uno spazio che non aveva mai avuto, il Garante nazionale sceglie di proporre o riproporre testi o discorsi su alcuni temi centrali nell'ambito dei diritti delle persone private della libertà. Testi o discorsi, che hanno segnato tappe significative nella battaglia per l'affermazione dei diritti, e che con la loro pubblicazione si vogliono restituire alla memoria.

La democrazia, la libertà, i diritti non sono conquistati una volta per tutte. Essi rappresentano un patrimonio da tutelare, rafforzare e consegnare alle generazioni future. È dunque in questa prospettiva che si pone Da dove, per ricordare le battaglie fatte e vinte, ma anche la strada ancora da percorrere per continuare la marcia per l'affermazione, il consolidamento e il progresso dei diritti delle persone.

Il quarto volume è sulla tortura, reato entrato nel Codice penale italiano solo nel 2017. Suddiviso in tre parti – Presenza, Persistenza e Prevenzione –, nella prima il libro ripropone alcuni testi del secolo scorso che hanno disvelato la *Presenza* della tortura in Europa, come il pamphlet di Henri Alleg sull'uso di tali pratiche nel conflitto franco-algerino e il discorso di Filippo Turati alla Camera dei deputati; nella seconda prende atto della *Persistenza* del problema in Italia, negli Stati Uniti, in Egitto e in Libia, con documenti giudiziari e contributi di protagonisti e studiosi; nella terza dà conto della *Prevenzione* come arma messa in campo in ambito nazionale e sovranazionale per impedire, mediante l'azione di appositi Organismi di vigilanza, che la tortura si verifichi e proponendo una analisi e un bilancio della legge sulla tortura in Italia a cinque anni dalla sua approvazione.

Tortura viene da *torquere*

Mauro Palma



Tortura viene da torquere

Mauro Palma¹

Lui

Seduto silenzioso davanti a noi. Difficile tirargli fuori qualche parola senza che sia preso da un'emozione che richiama la difficoltà a ripercorrere certi eventi. Arrossisce quando parla, per un senso di pudore che è evidente in tutti coloro che, avendo vissuto un'esperienza lacerante quale è la tortura, avvertono la necessità di ripercorrerla per aiutare chi indaga, ma non possono farlo senza riaprire in sé stessi una profonda ferita; senza rivivere il tutto quasi come un denudarsi di fronte all'interlocutore e mostrare la propria debolezza. Ha poco più di venti anni e un'esperienza politica acerba, fatta di una mescolanza tra la ricerca del proprio sé sociale, l'adesione ad alcuni principi e valori che gli determinano l'urgenza di agire e la volontà di non utilizzare vecchi linguaggi e vecchie forme politiche, ma di sperimentare ciò che la contemporaneità tecnologica può

1. Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale dal 2016; Presidente del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa (2007-2011), suo Primo Vicepresidente (2006-2007) e suo membro (2000-2011); Presidente del Consiglio europeo per la cooperazione nell'esecuzione penale (2013-2015) e suo Vicepresidente (2012-2013); Fondatore dell'Associazione "Antigone".

offrire come supporto all'azione. Per questo non ha organizzato manifestazioni di piazza, ma ha coordinato con alcuni amici una radio, ha un proprio sito e le sue forme espressive sono più flashmob che dazebao. Del resto, è da poco uscito da una scuola d'arte dove ha appreso la potenza delle forme comunicative più nuove soprattutto nel mondo giovanile, stanco di antichi rituali.

Con questo approccio ha dato il supporto ad alcuni moti di piazza ed è stato arrestato proprio perché l'autorità indaga su tali moti, ipotizzando che siano stati organizzati da parte di gruppi armati. Non interessa il fondamento dell'accusa; interessa il metodo di pressione di un anello debole terminale per risalire alla rete organizzativa. La pressione è stata la tortura.

Noi

La nostra delegazione è dall'altra parte della scrivania: dall'altra parte, nonostante ognuno cerchi di dare tranquillità all'interlocutore e di fargli percepire che non esiste una barriera tra noi e lui. Siamo una delegazione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (di seguito, Cpt) in visita in uno dei 47 Stati che hanno da tempo ratificato la Convenzione che ha dato vita al Comitato assegnandogli poteri di accesso molto ampi, sia alle persone che alla relativa documentazione, non tanto per indagare singoli casi, quanto per capire come essi possano essere indicativi di criticità strutturali, legislative e culturali, o comunque di pratiche in cui la tortura e i trattamenti offensivi della dignità della persona privata della libertà possano annidarsi o essere tollerati.

La delegazione vuole capire come mai tante dichiarazioni firmate nella fase subito successiva all'arresto, con una mera difesa d'ufficio (che peraltro non può parlare con la persona arrestata finché questa non abbia rilasciato

tale dichiarazione), vengano sistematicamente rigettate dall'interessato in sede di processo. Risulta per giunta l'affermazione, da parte dell'interessato, che quelle dichiarazioni sono state rilasciate in situazione di assoluta pressione psicologica, di paura quando non di tortura fisica.

In questo, come in altri casi, coordinando la delegazione, cerco di mettere i colleghi con minore esperienza in guardia rispetto a due rischi: il primo è quello di accettare una ricostruzione dei fatti lineare e ben definita che spesso è frutto di una ricomposizione mentale troppo perfetta e poco corrispondente a quel turbamento che assale chi richiama alla mente una profonda sofferenza effettivamente subita; il secondo è quello di puntare soltanto alla efficacia dell'indagine, all'assunzione di elementi probanti di cui chiedere ragione alle autorità nei successivi colloqui o nella redazione del Rapporto sulla visita, senza considerare che se si riapre una ferita in una persona bisogna anche dedicare tempo e attenzione per suturarla senza lasciarla aperta in una situazione di maggiore angoscia. Sono due accorgimenti non secondari per chi indaga sul campo non soltanto le deficienze di un sistema normativo e le pratiche inconfessabili del potere statale ai diversi livelli, ma anche la sofferenza subita dal singolo.

Il contesto

Più volte le organizzazioni non governative hanno sollecitato il Comitato a indagare sui rischi intrinseci a un sistema che permette, nei confronti di chi è sospettato di reati gravi connessi al terrorismo, un periodo di indagini sostanzialmente nelle mani della polizia, senza accesso all'avvocato e all'autorità giudiziaria responsabile dell'indagine. L'ordinamento del paese che stiamo visitando prevede infatti che il giudice possa autorizzare un periodo di cinque giorni, rinnovabile una volta, in cui la persona diviene "opaca" a chicchessia: è tenuta in apposite celle,

è sottoposta a interrogatori senza difesa, non ha possibilità di essere visitata da alcuno, se non da un medico legale che risponde al giudice stesso e che a lui riporta quotidianamente le condizioni del detenuto. Il giudice può chiedere, qualora da tali rapporti del medico emerga la necessità, di vedere il detenuto: la pratica nella pluriennale applicazione di tale procedura indica però che ciò di fatto non avviene. Generalmente, allo scadere dei cinque giorni il detenuto firma una dichiarazione e da allora può vedere un avvocato ed è trasferito nelle normali celle dove sono alloggiate le persone tratte in arresto, con le usuali garanzie procedurali. Se non rilascia la dichiarazione, il giudice può anche autorizzare un ulteriore periodo di cinque giorni: ma nessun dubbio che tutti preferiscano dichiarare qualsiasi cosa dopo la prima esperienza.

Che tale sistema offra possibilità di violazioni è nelle cose, così come che offra la possibilità di denunce di maltrattamenti costruite al fine di confutare la genuinità della dichiarazione rilasciata: in sintesi un sistema opaco, che sembra essere un residuo di antiche pratiche e che torna in auge nel contemporaneo mondo dell'enfasi del prevalere della ragione politica sulla ragione giuridica.

[...]

Il racconto

Per un giovane attivista di una radio che interseca linguaggi musicali e impegno politico antisistema, l'arrivo della polizia di prima mattina è in parte la concretizzazione di qualcosa di cui quotidianamente si discute e di cui ora improvvisamente si diviene protagonisti, in parte l'addentrarsi in un mondo narrato ma non effettivamente conosciuto, di cui ci si sente teoricamente esperti e concretamente impreparati.

Così egli racconta il suo arresto, vissuto con un po' di

adrenalinica attesa e qualche iniziale spavalderia. I giorni della detenzione 'opaca' e gli interrogatori vengono per un bel tratto del suo interloquire con noi tenuti a parte e siamo noi a dover forzare per sapere. Qui, infatti, la spavalderia lascia il posto al disagio, alla reticenza di chi parlando ripercorre l'umiliazione. Con questo narrare a frasi spezzate, egli racconta che durante i vari interrogatori è stato tenuto spogliato dalla cintura in giù, costretto a fare continui piegamenti alto-basso, con la testa racchiusa in un sacchetto di plastica. Ognuno di questi elementi, che costituiscono l'immagine di un interrogatorio avvenuto in un moderno Stato europeo nella prima decade del XXI secolo, ha di per sé una valenza emotiva significativa: il denudamento che rende indifesi, oltre a essere un elemento allusivo; i piegamenti che rendono inetti, incapaci di riflessione e concentrazione per la fatica fisica; la plastica che rende desiderosi solo di sopravvivere, mentre avanza la sensazione del soffocamento. Ognuno di questi elementi viene riportato in modo tale che a lui sembra di ritornare a quel momento, a quella situazione, a quella ulteriore richiesta. E l'emozione vince. Le lacrime però aggiungono in lui ancora altro disagio nel raccontarsi a noi estranei, provenienti da altri paesi e contesti, perché evidenziano la sua incapacità di resistere.

Qui però occorre valutare, con domande specifiche del nostro medico legale, l'attendibilità del racconto attraverso la rilevazione di alcuni sintomi. Non riporterò in questa mia nota gli aspetti angosciosi di tale necessaria indagine. Ne ricordo solo uno, per la sua significatività nel contesto della nostra riflessione sulla tortura: via via che i piegamenti proseguono e che l'aria nel sacchetto di plastica diminuisce, diventa sempre più difficile respirare e la plastica stessa aderisce a ogni superficie e cavità del volto per poi staccarsi nell'espiazione, provocando dolore. L'aderire al palato, ai bulbi oculari e il successivo distaccarsi della

plastica determina quasi la tendenza della persona a non respirare cosicché la sensazione di soffocamento si trasforma in auto-soffocamento. Si aggiunge così il proprio dolore al dolore già inflitto. Dai molti elementi raccolti, oltre che da quelli di riscontro ricercati e trovati nel fascicolo personale, abbiamo ritenuto credibile quanto riportato dal ragazzo e che configurasse un trattamento ben definibile come tortura.

Ho voluto iniziare questo testo riprendendo un mio intervento del 2016² che faceva riferimento a un caso che avevo seguito come Presidente del Comitato per la prevenzione della tortura (Cpt) del Consiglio d'Europa. Un caso emblematico della difficoltà e della delicatezza del compito di far emergere episodi di questo genere a cui una persona sia stata sottoposta, perché il raccontarli comporta sempre rivivere quella violenza, quel dolore e quell'umiliazione, sempre insita in tali situazioni.

Difficile catalogare quella tortura perché in parte si configurava come tortura giuridica volta cioè a rafforzare una presunta indagine attraverso i nomi e i possibili partecipanti alla stessa associazione o di altri a essa vicini. In parte era però tortura politica perché una sua finalità implicita era inviare un messaggio di non tolleranza di forme di supporto anche culturale ai movimenti eversivi contro cui lo Stato aveva messo in campo la propria azione. Un ambiente culturale che ne poteva costituire un terreno di potenziale espansione e che doveva essere intimorito attraverso messaggi forti.

Tortura politica e tortura giuridica spesso si mescolano nell'affrontare in termini inequivoci il presunto nemico a cui si rivolge.

2. M. Palma, "La tortura nel nostro contesto," in A. Prosperi e A. di Martino (a cura di), *Tortura. Un seminario.*, edizione della Normale, Pisa 2017. Atti del seminario tenuto il 7 e 8 ottobre 2015 presso la Scuola Normale superiore e la Scuola superiore Sant'Anna, pp. 17-32.

Perché da un lato vuole avere una valenza di conferma dell'investigazione, pur sapendo che non potrà essere esibita in giudizio, dall'altro ha sempre la forma di affermazione della capacità di annientamento da parte del potere. Nei Paesi dell'America latina è forse stata prevalente la dimensione dell'affermazione politica di un sistema diffuso di tortura che ha fatto delle sparizioni lo strumento cardine per un duplice messaggio: verso le persone stesse quali vittime dirette e verso familiari e amici quali destinatari di un inequivoco messaggio e quindi vittime secondarie. In altri contesti, per esempio negli interrogatori nella base di Guantánamo, la dimensione politica, sempre comunque presente, ha lasciato molto spazio a quella della coazione per assumere informazioni. In fondo, anche in Italia nelle torture inflitte alle persone delle organizzazioni armate fermate nella vicenda del sequestro Dozier su cui indagò Vittorio Borracetti – e che nei racconti di oggi, a distanza di 40 anni, sono volutamente diminuite ma sostanzialmente non negate – la dimensione non si limitava alla ricerca di informazione sull'organizzazione, perché si estendeva alla espressione dell'assoluto dominio da parte statale rispetto al nemico catturato. Un comportamento agito che si negava, però, in ambito istituzionale.

Tortura politica e tortura giuridica hanno trovato un'espansione comune nei primi anni di questo millennio, ruotando attorno al concetto di 'nemico' – interno o esterno – da combattere con ogni mezzo in quanto presuntivamente in grado, per il suo stesso esistere, di mettere in crisi il sistema ordinamentale riconosciuto e i paradigmi su cui esso si fonda.

Questa individuazione della categoria della 'irriducibile inimicizia' non è appartenuta soltanto alla logica dei provvedimenti statunitensi³ adottati all'indomani dei tragici eventi del 11 settembre 2001; o di quelli che li hanno bene imitati nel Regno

3. *Usa Patriot Act*, acronimo di *Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001*, la legge federale statunitense controfirmata dal presidente George W. Bush il 26 ottobre 2001.

Unito con l'*Anti-terrorism, Crime and Security Act* per il quale le autorità britanniche hanno chiesto e ottenuto di derogare dagli obblighi della Convenzione europea dei diritti umani⁴. Si era nutrita, infatti, di uno sviluppo già avvenuto anche al di qua dell'Atlantico e in altri Paesi⁵.

La repressione dei movimenti che, con linguaggio anche inedito, si erano andati sviluppando prima oltreoceano (Seattle, Washington, Québec City) e poi in Europa (Praga, Nizza, Napoli, Göteborg) è stata nel segno della lotta al nemico: i movimenti sono stati visti – e fatti percepire alle forze dell'ordine – non solo come antagonisti di un modello di sviluppo, ma come potenziali aggressori, per il solo stesso esistere, della normalità socialmente diffusa, timorosa della diversità e forte nella difesa del proprio modello individualistico proprietario. Gli operatori di Polizia sono stati sempre più portati ad auto-identificarsi con tale presunta normalità e a confrontarsi con i movimenti non sul mero piano della tutela dell'ordine in occasione di una manifestazione di piazza, ma come difensori di un proprio sistema esistenziale rispetto a potenziali aggressori. Di qui la violenza nel reprimere: una violenza che altrimenti non si comprende sul piano dell'azione del singolo perché non è finalizzata alla difesa di un possibile obiettivo e alla dispersione di un'aggregazione potenzialmente pericolosa, ma assume la caratteristica di affermazione della predominanza territoriale e di annientamento dell'altro. Un singolo agente che spacca volontariamente le dita, distanziandole, a un giovane già fermato, così come è stato accertato che sia avvenuto nella struttura detentiva di Bolzaneto a Genova nel 2001⁶ può avere solo questa lettura.

4. Si ricorda che la Convenzione europea dei diritti umani stabilisce all'articolo 15 comma 2 la non derogabilità, anche in caso di stati di emergenza, degli articoli 2, 3, 4 §1 e 7.

5. Cfr. la sentenza della Corte suprema israeliana *Issa Ali Batat et al. v. The General Security Service et al.* del 6 settembre 1999 sulla facoltà dei servizi di sicurezza di fare uso della forza nel corso di interrogatori.

6. Corte d'appello di Genova, Sentenza 5 marzo 2010 (dep. 15 aprile 2011).

Le violenze al San Sebastiano di Sassari nel 2000, alla caserma Raniero di Napoli nel 2001, a Genova sempre nel 2001 e le immagini delle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere rappresentano una sequenza di eventi distanti ma non dissimili, che, - se è vero che hanno comunque una differenza di sistematicità rispetto alle torture mostrate dai media nei luoghi di Abu Ghraib o di altri conflitti espliciti - evidenziano però come la logica della inimicizia irriducibile possa annidarsi anche in situazioni non belliche. Soprattutto, quando è sostenuta da un decadere del linguaggio che trasforma la difficoltà in impossibilità, la complessità in inaccettabilità, la differenza in segregazione.

Il linguaggio ha un ruolo centrale rispetto ai comportamenti innominabili. La tortura non è mai nominata, sempre negata, bandita sin dall'inizio in ogni convenzione internazionale, sempre occultamente praticata fino a emergere improvvisamente nelle pagine web e nei video dei telegiornali che raccontano il comportamento in altri luoghi di Stati formalmente democratici nel proprio luogo. Le immagini hanno avuto la prevalenza sulle parole e a quel punto è diventato inutile ricorrere a eufemismi quali «interrogatori con l'uso crescente della forza fisica». Da realizzare, peraltro, spesso in paesi non «nella *white list* per il rispetto dei diritti umani», talvolta in qualche isola del Pacifico, o dove le detenzioni sono spesso «segrete»⁷ o meglio «*incommunicade*»⁸. Perfino la pratica del '*waterboarding*' non è stata inserita nel 2008 dal Presidente degli Stati Uniti tra le pratiche proibite negli interrogatori, perché qualificabili come tortura, in nome della sua presunta efficacia, con l'esito di definirla implicitamente come una 'tecnica di interrogatorio'.

Così anche alcuni intellettuali, pur provenienti da scuole di

7. Cfr. in proposito il Rapporto A/HRC/13/42 del 19 febbraio 2010 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e la Relazione di C. Fava e D. Marty su *Detenzioni segrete e trasferimenti illegali di prigionieri da parte di Stati membri del Consiglio d'Europa* (Parlamento europeo, Discussioni, 26 settembre 2007).

8. Articolo 520-bis in relazione all'articolo 384-bis del Codice di procedura penale spagnolo.

pensiero democratico⁹ si sono prodigati nello spiegare che se non si riesce a estirpare una pratica è forse meglio regolarla, affinché non vada al di là di confini più o meno limitati e implicitamente accettabili. Quasi una applicazione alla tortura del concetto di 'modica quantità'. Altri hanno pensato che quel divieto assoluto fissato in atti vincolanti sul piano internazionale, quale l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani (Cedu) o l'uguale articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, andasse mitigato attraverso il bilanciamento con il pericolo che uno Stato può trovarsi ad affrontare, in particolare dovendo fronteggiare il terrorismo internazionale – e qui il pensiero va alla richiesta a suo tempo avanzata dal ministro dell'Interno del Regno Unito, Charles Clarke, insieme a pochi altri governi europei tra cui – ahinoi – anche quello italiano di allora¹⁰. Un atteggiamento fortunatamente superato negli ultimi anni, ma nei primi anni Duemila il linguaggio si era arricchito anche di altri eufemismi volti a rassicurare. Tra tutti vale la pena citare la locuzione «garanzie diplomatiche», spesso utilizzata per permettere il trasferimento di un detenuto in un paese dove si ricorre con frequenza alla tortura nell'intento di carpire informazioni, assicurandosi però che esista un impegno di tale paese a preservare la persona da trasferire dal rischio potenziale di subire questo trattamento. Gli Stati spesso si accontentano di tale preventiva rassicurazione.

In realtà, si tratta di un semplice scambio di lettere d'intenti da parte di uno Stato che vuole trasferire una persona verso un altro Stato e chiede a quest'ultimo garanzie affinché la persona

9. A. Dershowitz, *Why Terrorism Works*, New Haven-London, Yale University Press, 2002 (trad. it. di C. Corradi, *Terrorismo*, Roma, Carocci 2003).

10. Charles Clarke, *Home Secretary* del Regno Unito, dichiara al Parlamento europeo, nella sessione del 7 settembre 2005: «Il nostro sforzo per la tutela dei diritti umani deve riconoscere la verità che tutti noi dobbiamo accettare, che il diritto a essere protetti dalla tortura e dai maltrattamenti deve essere considerato di pari passo con il diritto a essere protetti dalle morti e dalle distruzioni causate da un terrorismo indiscriminato, a volte causato, istigato o fomentato da cittadini di paesi esterni all'Europa. Questo è un difficile bilanciamento e richiede che tutti noi politici ci interroghiamo su dove i nostri cittadini si attendano venga tracciata la linea di demarcazione».

trasferita non sia sottoposta a tortura o a trattamenti inumani. Non si tratta certamente di uno strumento giuridicamente vincolante, né lo Stato destinatario sarà chiamato a rispondere in concreto della eventuale successiva inosservanza di quanto garantito. La storia dell'applicazione delle garanzie diplomatiche riporta, infatti, almeno un noto caso di trasferimento dalla Svezia verso l'Egitto svolto sulla base di assicurazioni che sono state poi totalmente contraddette¹¹. Del resto, la tendenza dell'Egitto a mettere in atto pratiche di tortura è stata negli anni confermata dai casi – entrambi del 2003 – delle sparizioni, delle detenzioni segrete e delle successive riapparizioni di Khaled El-Masri, cittadino tedesco di origini libanesi¹² e di Abu Omar (Hassan Mustafa Osama Nasr), cittadino egiziano rapito a Milano¹³. E più recentemente, dal caso di Giulio Regeni.

Inoltre, come ha ricordato nel passato l'ex *Rapporteur* delle Nazioni Unite contro la tortura Manfred Nowak, le garanzie diplomatiche, proprio attraverso la richiesta di tutela per il singolo trasferito, confermano di fatto l'esistenza nello Stato di destinazione di abusi verso le persone private della libertà, finendo così per avallare e perpetuare tale situazione. L'Italia nei primi anni Duemila è stata condannata per violazione dell'articolo 3 della Cedu, proprio per essersi accontentata di garanzie particolarmente deboli da parte della Tunisia verso cui ha trasferito alcuni detenuti¹⁴.

11. Si tratta del trasferimento verso l'Egitto di Mohamed al-Zery e Ahmed Agiza, effettuato dalla Svezia, nel dicembre 2001, sulla base, appunto, di garanzie fornite dal governo egiziano. Nel rapporto delle autorità svedesi sulla visita effettuata per valutare il rispetto delle garanzie fornite, si legge «gli sono stati posti elettrodi nelle parti sensibili del corpo a più riprese, sotto sorveglianza di un medico».

12. Corte Edu, Sentenza *El-Masri contro The Former Yugoslav Republic of Macedonia* del 13 dicembre 2012.

13. Il relativo processo avviato dalla Procura di Milano, dopo un faticoso andamento che ha condotto al pronunciamento della Corte costituzionale circa la legittimità del segreto di Stato sollevato dal governo italiano, si è concluso il 24 febbraio 2014 con il recepimento di tale sentenza e la conseguente assoluzione dei responsabili italiani dei servizi di *intelligence*. Parallelamente, la condanna degli attori statunitensi ha visto la successiva concessione di tre grazie. Si veda in proposito pp. 152 ss. del presente volume: A. Spataro, *Missing*.

14. Tra le altre, si vedano le sentenze *Saadi contro Italia* del 28 febbraio 2008, *Ben Khemais contro Italia* del 24 febbraio 2009, *O. contro Italia* del 24 marzo 2009 e *Sellem contro Italia* del 5 maggio 2009.

Tuttavia, laddove il linguaggio verbale con i suoi eufemismi non è stato in grado di dare conto degli eventi e delle pratiche, è intervenuto il linguaggio delle immagini. Sono state le immagini – nelle loro diverse forme, dalle fotografie ai video – trasmesse tramite i cellulari a rendere note a tutti delle pratiche inconfessabili che pure venivano e vengono messe in atto in questi anni. Da ultimo, le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e poco prima le notizie dei segni visibili di ferite, percosse e torture sul corpo del giovane Giulio Regeni, ritrovato morto nella strada che collega Il Cairo ad Alessandria. Ancora una volta la tortura è entrata nella normalità della cronaca, nei reportage televisivi, quasi fosse divenuta una quotidianità possibile. L'immagine ha così ricostruito il vocabolario della tortura.

Immagini un tempo tenute celate alla vista dei più, raccontati narrati con sofferenza dalle vittime e solo dopo un attento sostegno, pratiche inconfessabili sempre negate dalle autorità responsabili, sono divenuti nel breve volgere dei primi anni del nuovo secolo immagini quasi abituali, narrazioni riportate spesso con dovizia di terribili dettagli, pratiche rivendicate come inevitabili, seppure in casi estremi, da coloro che ipotizzano un impossibile bilanciamento tra l'assolutezza dei diritti umani e le esigenze di un'irraggiungibile totale sicurezza, soprattutto nel contesto della lotta al terrorismo internazionale.

Il contesto è certamente il fattore decisivo della persistenza di tali pratiche. Ma, come già detto, il contesto non è solo quello degli eventi bellici, come forse si potrebbe supporre interpretando talune immagini e fotogrammi di conflitti recenti o tuttora in corso¹⁵. No, il contesto è piuttosto quello dell'aver stabilito una irriducibile negazione dell'altro: uno specchio negativo che proietta attraverso l'immagine del fermato o del detenuto tutto ciò che colui che lo detiene vuole abbattere.

15. La circolazione di un considerevole numero di immagini di trattamenti degradanti e di pratiche di tortura fisica e psicologica all'interno del carcere di Abu Ghraib in Iraq è avvenuta nei primi mesi del 2006. Gli abusi si riferiscono a episodi avvenuti negli ultimi mesi (prevalentemente da settembre a dicembre) del 2003.

Per questo il custode vuole annientarlo con un'umiliazione che degradi la sua umanità per sentirsi non più aggredito dalla sua stessa esistenza.

Che maltrattamenti e torture siano ben vive anche nel nostro mondo 'democratico' non è del resto cosa nuova per chi ha compiti di indagine e ispezione nei luoghi opachi della privazione della libertà: nelle celle delle Polizie, nei primi interrogatori dopo l'arresto, nelle carceri, nei luoghi di detenzione degli immigrati irregolari. Ovviamente, non si tratta di un comportamento ordinario – sarebbe un errore non vedere l'evoluzione che ha avuto in Europa la cultura delle Forze dell'ordine – ma di un comportamento pronto a manifestarsi quando la situazione evolve verso un rapporto totalizzante di inimicizia nei confronti di singoli, gruppi, minoranze.

Di fronte a questa massima violazione è stato necessario predisporre sempre nuovi strumenti sia di indagine e punizione, ma soprattutto di prevenzione.

Proprio quest'ultima affermazione ci riporta all'evoluzione dell'esperienza europea avviata con la Convenzione del 1950. Perché negli anni l'esperienza della Corte di Strasburgo ha mostrato la necessità di rafforzare gli strumenti di protezione delle persone private della libertà. E ciò per almeno tre ordini di motivi. In primo luogo, perché il sistema del ricorso individuale è stato ed è scarsamente praticato da chi è privato della libertà, poiché questi tende a non denunciare i maltrattamenti subito o per timore di possibili ritorsioni, o per scarsa informazione o anche perché non dispone di un'adeguata assistenza legale. In secondo luogo, in casi di maltrattamenti o torture è essenziale intervenire nell'immediatezza dei fatti e non dopo un lungo periodo di tempo. Infine, per evitare il loro riproporsi, è necessario intervenire con un'azione di costante osservazione e monitoraggio delle istituzioni detentive, individuando i loro elementi di disfunzione e crisi e i possibili motivi di conflitto per rimuoverne le cause ancor prima che la situazione evolva negativamente.

Per questo negli anni Ottanta si è integrato il sistema di controllo e tutela con un ulteriore organismo di natura non giurisdizionale, ma di carattere preventivo volto a evitare l'insorgere stesso di situazioni di maltrattamento o tortura. Un organismo in grado di agire in proprio, anche in assenza di denuncia del singolo e di tenere sotto costante osservazione tutti luoghi di privazione della libertà da parte di un'autorità pubblica. È quel Comitato di prevenzione della tortura, nella cui attività si è sviluppata, tra le tante altre, l'esperienza inizialmente riportata.

Tale Comitato si fonda sulla Convenzione per la prevenzione della tortura e dei trattamenti e delle pene inumani e degradanti, centrata sull'articolo 3 della Corte europea dei diritti umani e finalizzata proprio a garantire l'effettiva absolutezza del divieto in esso contenuto. Aperta alla firma il 27 novembre 1987 è stata ratificata da tutti gli Stati che aderiscono al Consiglio d'Europa.

Il Comitato visita gli Stati aderenti, sia periodicamente che con visite *'ad hoc'*, decise quando richiesto da una particolare situazione di criticità e ha illimitato accesso a persone e informazioni.

Visita i luoghi delle diverse forme di privazione della libertà. Un modello, questo, ripreso a livello delle Nazioni Unite con il *Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura (Opcat)* e con l'istituzione in questo contesto dei *Meccanismi nazionali di prevenzione*. Nel caso italiano, con l'introduzione dell'Autorità di garanzia che ho l'onore di presiedere.

Il Comitato, così come gli altri Organi che ho menzionato, non ha natura giurisdizionale, non emette sentenze, ma elabora un Rapporto che invia alle autorità nazionali, in cui elenca carenze, violazioni e formula raccomandazioni; successivamente, vigila sulla attuazione di quanto raccomandato, attraverso un dialogo continuo con le autorità. Non si interviene, quindi, dopo che la violazione è avvenuta per sanzionare lo Stato re-

sponsabile, bensì in fase preventiva per fornire indicazioni sul piano legislativo, regolativo e operativo, al fine di rimuovere le situazioni a rischio di violazione dei diritti fondamentali di chi è privato della libertà personale. Se le parole-chiave che sintetizzano l'azione della Corte Edu sono *denuncia individuale, giurisdizione, sussidiarietà, intervento ex post e sentenza*, quelle riferite all'azione del Cpt sono invece *iniziativa propria, valutazione complessiva, prevenzione, intervento ex ante e raccomandazione*.

Corte e Cpt hanno, quindi, ruoli diversi, ma complementari per quanto attiene i diritti delle persone private della libertà, nonché la prevenzione e la repressione di possibili maltrattamenti e torture: costituiscono un duplice sistema di controllo e tutela – uno *reattivo*, l'altro *preventivo* – per affrontare le sfide di questo inizio di secolo – dalle nuove emergenze, in particolare la lotta contro il terrorismo internazionale, all'estendersi delle forme private della libertà, all'aumento numerico delle persone detenute e alla loro crescente debolezza sociale.

Analogo è il rapporto tra il *Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà*, istituito in Italia, e la magistratura, sia inquirente che di sorveglianza.

Nel produrre le proprie Raccomandazioni, secondo criteri di omogeneità, queste strutture preventive applicano criteri progressivamente definiti attraverso la continua elaborazione di propri standard, spesso molto dettagliati e ben più vincolanti di altri prodotti dai diversi organismi internazionali. Si costruisce così una tutela riassumibile in un sistema di *soft law* che affianca lo strumento reattivo e giurisdizionale definibile in termini di *hard law*.

La parola tortura dopo l'esperienza della sua inimitabilità nel contesto italiano è finalmente approdata nel Codice penale nel 2017.

Gli Stati – tutti – stentano a sanzionare adeguatamente gli epi-

sodi di tortura, pur inserendola nei crimini contro l'umanità¹⁶ e prevedendo la sua proibizione come *ius cogens*, universalmente inderogabile nel diritto internazionale. Alcuni non fissano un reato specifico nel proprio Codice penale, sostenendo di perseguire le condotte che configurano il reato di tortura, così come definito dall'articolo 1 della Convenzione del 1984, con la previsione nel codice di altri reati (arresto illegale, indebita privazione di libertà, abuso di autorità contro arrestati o detenuti, perquisizione e ispezione personale arbitrarie, lesioni, percosse, violenza privata ecc.): le pene per tali reati, non proporzionate alla gravità della tortura, e la loro rapida prescrizione rendono poco credibile tale argomentazione. L'Italia è stata a lungo tra questi e solo recentemente, seppure con una formulazione non esente da alcune ambiguità, ha introdotto una specifica fattispecie nel proprio Codice penale.

Altri, pur prevedendo il reato nel proprio codice anche con una formulazione corrispondente a quella dell'articolo 1 – è questo il caso, per esempio, della Spagna – vedono di fatto disapplicata tale previsione, poiché alla contestazione del reato di tortura non si ricorre neppure in situazioni dove i fatti accertati ne configurano le caratteristiche: il timore è sempre quello dell'eventuale discredito delle forze dell'ordine e di fatto si finisce col non inviare un messaggio chiaro su ciò che è avvenuto, sulla sua assoluta gravità sia dal punto di vista professionale che penale. Pochi sono gli esempi nel panorama europeo di una chiara espressione di volontà di perseguire forme gravi di esercizio illecito della forza, di maltrattamenti e di aggressione alla dignità delle persone private della libertà.

L'articolo 613-*bis* che l'Italia ha faticosamente introdotto nel Codice penale ha una formulazione non corrispondente alla definizione della Convenzione delle Nazioni Unite, per più aspetti. Innanzitutto – e questo è a mio parere l'aspetto grave – l'uso

16. Così viene connotata dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, 17 luglio 1998.

del plurale: le «violenze o minacce gravi» costituiscono l'aspetto materiale del reato e mentre può essere accettabile il plurale delle minacce, certamente non lo è quello delle violenze. Una violenza singola compiuta nei confronti di una persona privata della libertà della cui incolumità, proprio da parte di chi detenendola ne ha la responsabilità, deve essere considerata, se di gravità significativa, di per sé tortura, senza bisogno di alcuna reiterazione. Tanto più quando il reato è compiuto da un elemento di una realtà collettiva quale è un "corpo" di persone che agiscono con mandato pubblico, quale è, per esempio, una unità di polizia: la responsabilità penale è personale ed è semplice in questi casi che nessun singolo di tale unità abbia reiterato la violenza anche se si è accertato che essa è stata collettivamente compiuta. La seconda incongruenza riguarda la tortura psicologica per la cui valutazione il testo richiede una «verifica» del trauma psichico sofferto: richiesta assolutamente inesigibile, come ben sa chi ha avuto esperienza di accertamento di tortura psicologica in persone che l'hanno subita: un'esperienza traumatica, vissuta con terrore, pudore e difficile verbalizzazione; tutti parametri che rendono ben difficile la «verificabilità».

Infine – terzo aspetto – la previsione di un reato generico e non tipizzato in quanto commesso da pubblico ufficiale o da persona incaricata di pubblico servizio: ipotesi, queste, che tuttavia prevedono un aggravamento della sanzione. Quest'ultima carenza è, a mio parere, particolarmente rilevante sul piano simbolico e sul significato implicito del non cogliere la necessità di segnali culturali forti da inviare a chi agisce con mandato della collettività; ma lo è meno sul piano dell'efficacia applicativa della norma. Al contrario, gli altri due aspetti precedentemente indicati possono aprire delle inconsistenze sul piano dell'effettiva applicazione della norma.

Tuttavia, così come ho avuto occasione di esprimere istituzionalmente durante il percorso parlamentare della norma che

si andava adottando, credo che la previsione nel codice di un reato specifico che sanzioni tali comportamenti, sia un passo avanti. E che il compito sia ora di utilizzare nel modo estensivo e costituzionalmente orientato la norma introdotta: la delusione per un testo non pienamente rispondente a quanto richiesto dalla definizione internazionalmente condivisa di «tortura» non può essere premessa per la non contestazione di tale reato da parte delle Procure nei casi in cui tali comportamenti emergano. Al contrario, occorre agire, soprattutto sul piano culturale, perché si ricorra estensivamente alla contestazione di tale nuova fattispecie qualora si manifestino comportamenti inaccettabili di violenza rispetto a persone ristrette, così come è accaduto a volte nel passato e presumibilmente potrà avvenire anche in futuro.

Ben sapendo, però, che le norme non bastano. Che occorre agire sul piano del mutamento delle culture che ancora sono presenti in settori delle forze dell'ordine. Per questo è essenziale che allo schema repressivo – su cui occorre insistere per combattere la persistente generalizzata impunità – si affianchi con forza lo schema preventivo. Proprio sugli strumenti per un'efficace prevenzione hanno sempre più investito in anni recenti le istituzioni sovranazionali.

Presenza

I cimiteri dei vivi

Filippo Turati

La question

Henri Alleg



I cimiteri dei vivi

Filippo Turati

Il 18 marzo 1904 Filippo Turati pronuncia alla Camera dei deputati un discorso sulla condizione del sistema carcerario italiano: una denuncia sullo stato delle carceri, definite «i cimiteri dei vivi», «l'esplicazione della vendetta sociale nella forma più atroce che si sia mai avuta», «un sistema di tortura la più raffinata». Vi si parla di «lesa umanità».

Il suo discorso, pubblicato successivamente proprio con il titolo "I cimiteri dei vivi", sarà ripreso nell'editoriale del numero di marzo 1949 della rivista Il ponte diretta da Piero Calamandrei intitolato "Bisogna aver visto".

I cimiteri dei vivi è stato un punto di riferimento per la formulazione dell'articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Turati.

Turati. Ho preferito chiedere la parola sui capitoli anziché nella discussione generale, per impormi la massima brevità e per tenermi sul terreno delle osservazioni pratiche e concrete.

Questo delle carceri è uno dei rami più importanti dell'Amministrazione dell'interno; sotto l'aspetto finanziario esso assorbe, da solo, circa trenta milioni, ossia quasi la metà dell'intero bilancio. Malgrado questo, la relazione della Commissione ha

passato completamente sotto silenzio questa materia, che pure non riguarda soltanto i cinquanta o sessantamila abitanti permanenti delle carceri, i cento e più mila che vi passano ogni anno e i milioni di loro congiunti e cointeressati, ma che tocca di rimbalzo i più alti interessi della sicurezza, della moralità, della ricchezza nazionale.

Materia, oltracciò, quasi del tutto sconosciuta; tratto tratto, qualche caso sanguinoso, l'episodio di un Frezzi, o di un d'Angelo, apre una breccia, proietta un raggio sinistro nel buio delle case dei morti del nostro Paese. Allora l'opinione pubblica si scuote per un momento, qualche deputato interroga, il ministro dell'interno risponde che provvederà, e i sepolcri tornano a chiudersi ermeticamente finché qualche nuova tragedia non li dissuggelli.

Fu appunto in una di coteste tragiche recenti occasioni, che, senza la minima ombra di ostilità politica, facendo anzi aperta dichiarazione che ogni ostilità era lontanissima dall'animo mio, domandai, a nome anche dei miei amici di questa parte della Camera, che si indicasse un'inchiesta parlamentare sulle carceri. Ma l'onorevole presidente del Consiglio, che era anche allora ministro dell'interno, partendo da un criterio che non posso approvare – quello cioè di ravvisare nelle inchieste parlamentari, non già, come nei paesi classici del regime costituzionale, come ad esempio in Inghilterra, un prezioso contributo che i poteri legislativi recano al Governo nelle ricerche sui vari argomenti che interessano il Paese, bensì un atto di sfiducia verso il Ministero – l'onorevole ministro dell'interno si oppose energicamente alla mia domanda.

È vero che egli ha poi nominata una Commissione per la riforma del regolamento carcerario. La Commissione, di cui non ricordo i componenti, certamente sarà composta di persone altamente rispettabili; ma essa esiste da molto tempo e mi sembra abbia fatto suo quello che dicono essere il precetto migliore per le donne oneste: il non far parlare punto di sé. Per

effetto dei suoi lavori, il ministro dell'interno ha modificato alcuni articoli disciplinari del regolamento, stabilendo alcune garanzie maggiori per l'applicazione della camicia di forza; ma di ben altro hanno bisogno le nostre carceri, che della modificazione di qualche articolo di regolamento. Se volete una Commissione efficace in questa materia, non la dovete comporre di consiglieri di Stato o di eccellenti burocratici, pieni di esperienza legislativa e regolamentare, ma dovete cercare delle forze vive, degli apostoli veri, che abbiano il coraggio di squarciare i veli, di mettere a nudo tutte le vergogne del nostro sistema carcerario. Ma se i vostri commissari siedono a tavolino a ponzare riforme teoriche, se non entrano nelle carceri a trattenerci coi detenuti, a vivere la loro vita, se, come mi dice, interrompendomi, l'onorevole Cabrini, se – nessuno di essi, com'è probabile, essendo vissuto mai nelle carceri – essi le giudicano dalle apparenze esteriori; io dichiaro che il loro lavoro sarà assolutamente inutile, e non sarà che un inganno che noi facciamo a noi stessi, che facciamo al Paese.

Regolamento lettera morta

L'attuale regolamento, opera del Beltrani-Scalia, potrà essere utilmente corretto e modificato, ma esso contiene anche del buono, e, se fosse applicato, non mancherebbe di utili effetti. Esso infatti si fonda essenzialmente su due concetti antitetici: da un lato l'intenzione, un po' ascetica se vogliamo, di atterrire e deprimere il condannato, di fargli sentire la potenza enorme dello Stato vindice, di obbligarlo a piegarsi su di sé e a rabbrivire delle sue colpe; questo è il lato innegabilmente feroce, ma, secondo l'intenzione dell'autore, provvidamente feroce del regolamento; ma di contro a questo, che è il lato dell'ombra, vi è anche il lato della luce; vi è cioè, nel regolamento medesimo, tutta una serie di precetti, di istituti, intesi poi a confortare il condannato, ad elevarlo a mano a mano, preparandolo ad uscire dal sepolcro in condizioni fisiche, intellettuali e morali

che lo rendano capace di affrontare e superare le lotte della vita nelle vie della rettitudine: Senonché, come è molto più facile rinchiudere un condannato, spaventarlo, brutalizzarlo, che non educarlo e farne un uomo nuovo: come la ferocia non richiede né intelligenza, né fatica, né mezzi pecuniari, mentre l'educazione esige tutte queste cose; è avvenuto che, del regolamento carcerario, tutta la parte brutale, quella in cui sopravvive lo spirito della vendetta sociale contro il disgraziato che è nelle carceri, è larghissimamente applicata; tutta la parte, invece, che rispecchia il dovere dello Stato di provvedere alla redenzione del colpevole, guarentendo al tempo stesso la sicurezza pubblica contro le recidive, tutto questo è lasciato completamente da parte, è rimasto lettera morta.

È dunque perfettamente inutile che voi aggiuniate altre lettere morte alle lettere morte del regolamento attuale.

Il mistero dei penitenziari

Il commendatore Doria, al quale l'onorevole preopinante fece testé degli elogi – elogi ai quali posso anche in molta parte associarmi per le buone intenzioni che egli esprime – chiude la introduzione, con la quale dedica all'onorevole Giolitti la sua relazione statistica testé pubblicata, affermando che l'amministrazione carceraria in Italia non è affatto biasimata, né sospettata, e ne trae un argomento d'orgoglio per l'amministrazione medesima. Or io mi permetto di avere un'opinione molto diversa. L'amministrazione carceraria non è sospettata, unicamente perché non è conosciuta, perché nessuno ne sa nulla, perché non vi è comunicazione alcuna tra il nostro mondo e quei cimiteri di vivi che sono le carceri. Provatevi a vivere là dentro [Eh! eh! Interruzioni – Ilarità] e poi sappiatemi dire se tutto non vi è da riformare, a cominciare da quegli agenti di custodia dei quali tracciava testé una rapida fisiologia l'onorevole Capece-Minutolo.

È un mondo misterioso, ignorato da tutti, a cominciare dal ministro dell'interno, e lo dico a suo onore, perché, se non fosse ignoto anche a lui, egli, che al postutto, per quanto ministro dell'interno, è un galantuomo e un galantuomo intelligente [*Ilarità - Commenti*], non avrebbe indugiato un minuto ad iniziare sul serio una radicale riforma.

Io dissi una volta in questa Camera che, per diventare ministro dell'interno, mi pareva una condizione indispensabili quella di aver passati alcuni anni in galera [*Oh! oh! - Ilarità*]. Ed allora, siccome in quest'aula si amano le barzellette, mi fu risposto che io posavo la mia candidatura a quel posto. No, non si trattava di questo. Io posavo semplicemente davanti alla Camera un problema che impegna l'onore di un Paese che voglia essere civile.

La verità è che, all'infuori di qualche condannato politico, che ebbe la fortuna, proprio la fortuna, di essere mescolato con i condannati comuni, non vi è nessuno che con conoscenza di causa vi parlerà dell'interno delle carceri. Gli altri, o la loro voce è troppo fioca per arrivare fin quassù, oppure, e specialmente i più rispettabili fra essi, desiderano soprattutto di dimenticare e di far dimenticare il triste tempo passato tra quelle mura.

La vendetta sociale

Ma ciò non toglie che io debba dire alla Camera che le carceri italiane, nel loro complesso, sono la maggior vergogna del nostro Paese. Esse rappresentano l'esplicazione della vendetta sociale nella forma forse più atroce che si abbia mai avuta: noi crediamo di aver abolita la tortura, e i nostri reclusori sono essi stessi un sistema di tortura la più raffinata; noi ci vantiamo di aver cancellato la pena di morte dal codice penale comune, e la pena di morte che ammanniscono a goccia a goccia le nostre galere è meno pietosa di quella che era data per mano del carnefice; noi ci gonfiamo le gote a parlare di emenda dei colpevo-

li, e le nostre carceri sono fabbriche di delinquenti o scuole di perfezionamento dei malfattori. E per ottenere siffatti risultati noi prodighiamo ogni anno 30 milioni!

Ah! non bisogna giudicare le nostre carceri dalle carceri giudiziarie, che sono un po' meno sconosciute perché nei loro atrii bazzicano gli avvocati quando vanno a colloquio coi giudicabili. Le carceri giudiziarie sono luoghi di delizia, sono paradisi terrestri, in confronto delle vere case di pena, che albergano la grande maggioranza, forse i quattro quinti dei condannati.

Come si entra e quel che si diventa nei penitenziari

Già, l'edificio del nostro sistema punitivo lo si può indovinare fin dal vestibolo. Quando un arrestato è condotto nelle camere di sicurezza delle nostre Questure, egli comincia a trovare quasi sempre un locale in contravvenzione con tutti i regolamenti di igiene stabiliti dai Municipi e dal Governo. Sui tavolacci egli incontra tutta l'arca di Noè, tutte le razze di cimici, di pidocchi e di altre anche peggiori bestiole, troppo poco parlamentari perch' io possa qui farne l'elenco [*Si ride*]. E questa è l'anticamera della giustizia punitiva: dico della giustizia punitiva, non quale appare dallo scenario esteriore dei Tribunali, ma quale e realmente nella sua terribile esplicazione concreta, quale pesa realmente sugli sciagurati che vi incappano per 20, per 30 anni, per tutta la vita di un uomo.

Poi, quando il condannato è «consegnato», come una cosa, al reclusorio, egli viene perquisito, gli vengono rasi la barba e i capelli, viene spogliato de' suoi abiti e gli è infilata quella indecente livrea multicolore, che lo assimila a tutti gli altri condannati, che è come l'oltraggio supremo che noi vogliamo recare a un caduto, a uno sventurato, e forse, chi sa in quanti casi! a un innocente condannato per errore, per renderlo repugnante agli altri e a se stesso...

[*Interruzioni*].

Sì... il condannato è vestito di quella infame divisa che lo rende, ripeto, oggetto di ludibrio e di ripugnanza a chiunque lo vede; gli si toglie il nome e il cognome, ogni segno della sua individualità, e sul camiciotto gli è cucito un numero, col quale ormai sarà sempre chiamato, come ad ammonirlo che egli ha cessato di essere una persona, un individuo, un essere umano.

Oh! la proprietà del nome di famiglia! Quale legge umana o divina ha mai permesso di espropriarne un nostro simile? Oh! se invece di chiamarvi, o ministro, l'onorevole Giolitti Giovanni, se invece di sentirvi chiamare col vostro nome, onorevoli colleghi, col nome ereditato dagli avi, col nome che suonò sulle labbra della madre, vi avvenisse, nell'androne di un carcere, di sentirvi chiamare otto settantanove o dieci quarantatré, voi avreste, da questo solo fatto, dal tuffo di sangue che vi rifluirebbe nel cuore, come una rivelazione sintetica di tutta la barbarie dei nostri sistemi punitivi.

Io ricordo, e forse altri ricorderà, l'ultimo capitolo di uno dei più profondi romanzi di Edmondo de Goncourt, la *Fille Elisa*, dove una povera prostituta, una rejetta dal mondo, condannata alla reclusione, inebetita dalla vita del reclusorio, dopo essere stata un numero per non so quanti anni, un giorno, entrata in agonia, al momento di lasciare insieme la galera e la vita, alfine da un'anima pietosa si sente chiamare anche una volta col suo nome di Elisa, che aveva quasi dimenticato: e basta quel richiamo alla sua umanità per inondarle di dolcezza il momento supremo...

Ebbene, no: noi non abbiamo il diritto di infliggere ad esseri umani cosiffatte torture. La società, che si difende, può impadronirsi di noi, può rinchiuderci, può separarci da tutto ciò che rende tollerabile o cara la vita; ma non può, ma non ha diritto, di sopprimere in noi la dignità, la fierezza, la personalità morale, non ha diritto di deturparci, non ha diritto di far di noi delle cose, senza volontà, senza fisionomia, senza nome.

La morte morale – Corrispondenza e colloqui Segregazione e silenzio

Il regolamento carcerario vuole che i direttori tengano vivi i sentimenti affettuosi dei condannati verso le rispettive famiglie; ma lo stesso regolamento fa poi quanto è possibile per spegnere cotesti sentimenti, quando ai condannati vieta di scrivere lettere alle famiglie se non due volte o quattro volte all'anno secondo i casi, e vieta altresì di avere colloqui con esse se non a intervalli ugualmente lunghi, e sempre, s'intende, sotto la vigilanza idiota delle guardie, che impediscono ogni discorso, che si riferisca alla vita del carcere o alla vita che si agita fuori, e che esca dalla banalità del semplice saluto e delle notizie di famiglia. La corrispondenza è castrata, è violata da una specie di rabbia poliziesca, senza discernimento e senza scopo, comune a quasi tutti i direttori di carcere; i colloqui, rarissimi, resi inaccessibili anzi alla gran maggioranza pel fatto che i condannati, a bella posta, si mandano da un capo all'altro dell'Italia, dove le famiglie povere non li possono raggiungere mai, sono la cosa più triste che si possa immaginare; si tengono in presenza degli agenti, a traverso una inferriata, spesso anche una doppia inferriata, dove se un figlio tenta di baciare la madre, che non vide da diversi anni, un aguzzino si slancia ad impedirlo. Torquemada non avrebbe immaginato nulla di somigliante!

Non parlo della segregazione cellulare. Fortunatamente lo Stato italiano fu troppo spiantato per effettuarla nella misura stabilita dal Codice. Dissi già che, al confronto, è pietosa la pena di morte. Ma voglio toccare dell'obbligo del silenzio, che è generale e continuo per tutte le nostre case di pena, dall'eragastolo al reclusorio, al carcere giudiziario, e che è, esso pure, una forma, e la peggiore, di segregazione dalla vita. Ma a chi mai – mi domando – che avesse viscere umane, potè balenare alla mente di assoggettare un proprio simile al silenzio per dieci, per venti anni, per tutta la vita? Riflettete bene, o signori, misurate la enormità di questa condanna. E si tratta, nel più

dei casi, di persone che dovrebbero, un dì o l'altro, tornare nella società, e dovrebbero tornarvi rinnovate, rinvigorite, capaci di vivere di nuovo e di vivere meglio. Per prepararle a vivere meglio, si comincia ad abolire in esse l'esercizio, l'espressione, la formulazione di qualunque pensiero.

Il detenuto deve dimenticare la propria voce: deve diventare un muto per atrofia. Perché, anche quando sia interrogato dai superiori – cosa che avviene ben di rado – egli, dice il regolamento, risponderà a voce bassa. La nostra voce, la voce normale, è effato del nostro spirito, della nostra persona: ma la persona, lo spirito del detenuto debbono essere uccisi. Il silenzio eterno, assoluto; e non solo il silenzio attivo, ma anche il silenzio passivo. Non soltanto non si deve dir nulla; non si deve nulla sentire. Ogni notizia dal di fuori è severamente intercettata. Il condannato, quale che sia il delitto commesso o supposto, quali che siano la sua educazione e i suoi bisogni morali, supplicherà invano di ricevere un qualunque giornale: i giornali sono banditi dalle carceri come cosa peccaminosa, e non solo pei detenuti, ma anche per le guardie: i giornali rappresenterebbero un po' di vita intellettuale, un po' di moto e di luce al cervello, che il carcere deve ottenebrare. Ond'è che là dentro il bisogno insoddisfatto di sapere qualche cosa del mondo diventa uno spasimo, una frenesia [*Commenti*]. Scusate se vi reco dei dettagli poco puliti, ma che mi sembrano eloquenti come note sintomatiche della condizione di cose che descrivo. In galera noi eravamo felici quando, essendoci permesso di entrare in una latrina, fuori per un istante dall'occhio del guardiano, ci capitava la fortuna di trovare qualche pezzo di giornale sporco di sterco, che nascondevamo gelosamente, nelle tasche no – poiché il detenuto non ha tasche – ma sotto gli abiti, sperando che sfuggisse alle perquisizioni che ci si facevano più volte al giorno sulla persona.

Direttori, medici, cappellani, agenti di custodia

E chi si piglia cura dei detenuti nel vostro sistema carcerario? Il direttore – è il regolamento che parla – dovrebbe visitarli spesso, dovrebbe accordar loro udienze quando la richiedono, dovrebbe studiarne il carattere per conoscerli a fondo, per educarli e migliorarli, per assegnar loro i punti di merito, e a suo tempo proporli pel passaggio alle case intermedie, per la liberazione condizionale o per la grazia. Ma il direttore non fa nulla di tutto questo: esso non è che un impiegato amministrativo, che non esce quasi mai dal suo stambugio, e non fa che comunicare cogli impiegati o col direttore generale delle carceri Ah! sì; le udienze qualche volta si accordano, perché il regolamento esplicitamente lo impone: i detenuti, messi in fila, ad uno ad uno, passano davanti a una grata, d'onde è loro concesso di dire una parola, rapidamente, ad un uomo, che non li conosce, che non risponde, che segna qualche cosa sopra un registro e li licenzia. Questo è il meccanismo delle cosiddette udienze, le quali indubbiamente servono a qualche cosa, servono in fine d'ogni anno a farne la statistica!

V'è il dottore e v'è il cappellano, che dovrebbero coadiuvare il direttore nello studio e nella selezione dei condannati. Ma il dottore non può parlare con un detenuto senza che una guardia lo accompagni e lo vigili, tenendolo in una condizione di sospetto che lo umilia e gli impedisce di esercitare qualunque azione confortatrice. Non parlo delle infermerie, quasi tutte ugualmente in condizioni deplorable. Quando a me è capitato di sentirmi male e di chiedere di essere mandato all'infermeria, ho trovato dei dottori pietosi che mi hanno detto: Dio vi guardi dall'andare all'infermeria! rischiereste di creparvi; meglio cento volte essere rinchiusi nella cella.

Il cappellano! Vi parrà strano che io debba venir qui a dir bene dei preti; ma, se voi foste gittati in un'isola perduta nell'Oceano o in un deserto di sabbia e incontraste un essere umano, fosse pure un prete od un monaco, probabilmente non vi ricor-

dereste di essere massoni o anticlericali o razionalisti, e benedireste quell'incontro come un dono del cielo.

Il cappellano dunque dovrebbe essere un conforto pei carcerati, e ven'è che fanno il possibile per esserlo: ma anche l'opera loro è intralciata, è isterilita dal rigore dei regolamenti, dal dominio assoluto degli aguzzini, i quali, nelle Carceri, sono i veri e soli padroni.

I direttori carcerari non esistono pei detenuti e ne ho già detto il perché: esistono in loro vece quei tali agenti di custodia, a 28 lire al mese, di cui parlava l'onorevole Capece, e fra i quali vi è quasi sempre un preferito, un uomo di fiducia del direttore, al quale è concesso di «libito far licito in sua legge» e che ha in piena balia la sorte dei ricoverati. Se l'agente di custodia è un uomo onesto, che tiene al regolamento e alla disciplina, la sorte dei detenuti diventa più che mai intollerabile; se l'agente è disonesto e suscettibile di essere corrotto, allora qualche volta ai detenuti è concesso di respirare. Perché soltanto gli agenti corrotti lasciano respirare i detenuti, e fortunatamente i vostri agenti di custodia sono quasi tutti corruttibili. Potrei raccontarvene delle belle, a questo proposito, desunte dalla mia esperienza personale, ma preferisco tacermi perché manca ancora qualche mese, credo, al decorso dei 5 anni per la prescrizione penale [*Si ride*].

Vi parlavo dei cappellani! Ebbene, è recente il fatto di Milano. Alle carceri giudiziarie di Milano v'era fino a ieri, l'onorevole Giolitti deve saperlo, un eccellente sacerdote, don Enrico Riva, un uomo verso il quale parecchi di noi conservano una grande riconoscenza personale per la sua rettitudine e per la sua bontà. E bene, costui ebbe l'imprudenza di denunciare le sevizie che una guardia di fiducia commetteva sopra i detenuti della infermeria. Tanto bastò perché, in seguito a una inchiesta segreta, di cui nulla è trapelato fuori, quel brav'uomo venisse destituito dalla sua funzione. È vero che più tardi venne trasferita anche la guardia, forse per mostrare che si usa una certa giustizia distributiva! A Milano però nessuno è persuaso da co-

testa giustizia di Salomone: tutti sono convinti che del marcio, e grave, ci doveva essere e che voi, sotto l'abito talare, avete sacrificato un galantuomo.

Ciò che non si fa per la redenzione dei condannati

Ho detto che il regolamento, se venisse applicato interamente, avrebbe anche del buono. Esso istituisce una Commissione di sorveglianza per ogni carcere, che dovrebbe interessarsi del morale dei detenuti; prescrive anche delle Commissioni visitatrici, in cui entrano il parroco locale e alcuni rispettabili cittadini eletti dal Governo. Il guaio è che tutto ciò rimane sulla carta. Domandate a un detenuto se ha mai visto la faccia di uno di cotesti supposti visitatori. No, nelle carceri italiane non entra nessuno che non sia ammanettato e condotto dai carabinieri!

Anche i patronati per i liberati dal carcere dovrebbero, secondo il regolamento, entrare nelle case di pena, occuparsi dei condannati, massime nel periodo che precede la scadenza della pena, conoscerli, studiarli, avviarli alla vita libera, preparare loro la possibilità di trovare un'occupazione, ecc. ecc. Ma anche tutto questo non funziona; non funziona, o funziona pochissimo, persino a Milano, dove il preside del patronato è il nostro collega ministro della giustizia, il quale; nei tempi del suo idealismo giovanile, coltivò la generosa illusione di creare, in questo campo, un'istituzione vitale. Quanto al Governo, esso se ne disinteressa.

Infatti nel vostro bilancio avete stabilito 13,000 lire per i patronati, una cifra che rasenta il sarcasmo.

Avete la liberazione condizionale, avete le proposte di grazia, che dovrebbero dipendere dall'iniziativa dei direttori e dei Consigli di sorveglianza e dovrebbero stimolare la riabilitazione dei condannati. Ma in qual modo questi istituti potranno funzionare, se i detenuti non sono conosciuti se non dagli agenti di custodia?

E le biblioteche? e le scuole? e le conferenze? Tutte queste cose sono prescritte nel regolamento. Dove le trovate? Quali risultati danno? Nessuno, assolutamente.

Ecco perché io domando al ministro dell'interno qual è il suo programma carcerario, anzi gli domando se egli ha un programma carcerario.

60 mila cittadini fuori di ogni legge!

Nel regolamento è anche riservata ai detenuti la facoltà del reclamo contro i soprusi eventuali.

Ma, l'ho già detto altra volta alla Camera, metto pegno che mai nessun detenuto, che non sia un imbecille, ha presentato reclamo contro un abuso. Anzi ci dovrebbe essere una certa cassetta chiusa a chiave (che in realtà non c'è, come tutte le cose buone del regolamento!), la quale dovrebbe circolare nelle celle una volta la settimana, per ricevere le denunce scritte. Eppure, ripeto, nessuno che abbia due dita di cervello si prevarrà di questo diritto. Non solo, come dice il mio vicino, perché è ben difficile a un detenuto ottenere un foglio di carta e l'occorrente per scrivere; ma soprattutto perché il detenuto ha, e giustamente, una paura maledetta; perché sa che, nella miglior ipotesi, il Ministero manderà forse un ispettore, il quale verrà, parlerà col direttore e col capoguardia, poi se ne andrà immediatamente col più prossimo treno, perché, quando ha preso la diaria, lo scopo sociale è raggiunto [*Si ride*], ma il capoguardia, l'aguzzino, l'agente di custodia, quelli non se ne vanno e gli faranno scontare nella cella di rigore e magari coi ferri l'audace tentativo ch'egli ha fatto di mettere in luce l'abuso che nel carcere si compie. E così abbiamo una popolazione di 50 o 60 mila cittadini messi fuori d'ogni legge, fuori d'ogni controllo, abbandonata, indifesa, a qualunque soperchieria.

Io ho visto una circolare che l'onorevole Giolitti ha diramata testé per mettere un po' d'ordine nelle carceri circondariali;

egli stesso riconoscendo che ivi regna generalmente l'anarchia, come confessa, almeno per le carceri mandamentali, il commendator Doria nel suo ultimo rendiconto statistico. Sono facile profeta assicurandolo che anche questa circolare rimarrà una grida spagnuola.

Ancora l'agente di custodia

Né potrebbe essere altrimenti finché il vero padrone del carcere e sempre l'agente di custodia, quale voi lo reclutate e lo mantenete.

Costui intanto (non lo dico per fare del regionalismo, ma è una triste constatazione) è un meridionale quasi sempre, perché è solo nelle regioni dove manca ogni industria che si può trovare chi sia disposto ad assumersi questo disagiato, antipatico, odioso mestiere; è un analfabeta o presso a poco, è soprattutto un irritato contro tutto e tutti, perché la sua vita è la vita del detenuto (le guardie non possono uscire che due ore ogni due giorni), e, come i detenuti, egli vive in un ambiente di diffidenza e di sospetto, continuamente spiato, punito, angariato, ond'è che il suo odio lo sfoga sul carcerato, il solo che non possa reagire. Bene spesso l'agente di custodia fugge dal carcere (Fuggono anche i detenuti qualche volta, ma troppo di rado, e vorrei che le evasioni fossero ben più numerose: me lo augurerei di cuore!) [*Commenti*]... Sicuro; non potendo tollerare quella vita, le guardie fuggono dal carcere, e stanno assenti cinque giorni, perché allora c'è un articolo di regolamento che commina la destituzione, e così possono sottrarsi alla ferma che li incatena [*Commenti*].

Vitto, aria, luce, mangerie – Belve rinchiuso

E non parlo di tante altre miserie: del vitto, per esempio, insufficiente e malsano, perché voi: li affamate i detenuti e li nutrite come cani; come cani di povera gente, si capisce bene, non come cani di signori!

Non parlo del passeggio, la cosiddetta «aria» imposta anch'essa dal regolamento per un'ora al giorno, che si prende in quegli orrendi cortiletti dei reclusorii, che sembrano pozzi: e non v'è nulla di più lugubre di quelle file taciturne di condannati, vestiti da arlecchino, perquisiti all'entrata e all'uscita del cortiletto, che girano di continuo, a passo uguale, rasente le mura, a distanza di alcuni metri l'uno dall'altro, senza poter dire una parola, senza potersi fermare se non col permesso dell'aguzzino, come povere giumente cieche che girino la ruota di una macina da mulino...

Non parlo del lavoro, che ci dovrebbe essere e non c'è; non parlo delle mangerie, che avvengono più o meno in tutte le carceri del Regno, ad opera degli appaltatori, e non di essi soltanto, confessate, in segreto, dagli agenti, dai capi-guardia, dagli scrivaneli, da tutta quella schiera sinistra di gente che si muove in quelle case di obbrobrio e di dolore. Case non di correzione, ma di corruzione, perché sottratte al pubblico controllo, perché vi mancano l'aria e la luce, questi disinfettanti necessari d'ogni cosa umana.

E così non avete delle carceri, avete degli ammazzatoi.

Ho già detto che la scuola non esiste, che le biblioteche è come se non esistessero. Basti dire che i detenuti si tengono al buio nelle sole ore in cui potrebbero leggere. È noto che nelle celle dei reclusorii non vi sono vetri ai finestrini, ma delle sucide tele giallognole che non lasciano passare la luce. Non dimenticherò mai l'impressione di tristezza e di orrore che provavo nel reclusorio sentendo, per lunghe ore, nelle sere d'inverno, dal momento del ritorno dai laboratori alla squilla che prescrive il riposo, il passo monotono, cadenzato, in tutte le celle, dei detenuti, che camminavano sue giù, per quei due metri di spazio, come belve rinchiuso, al buio più perfetto, senza poter gettare l'occhio su un libro che li distraesse da quell'orrore di sepolcro, senza un mobile, senza un sedile su cui sostare, perché i panchetti di legno possono servire come strumento di rivolta e

perciò li avevano aboliti. Se i detenuti hanno un libro, un ricordo, un oggetto caro della famiglia, che l'invidio spionaggio dei guardiani non abbia loro tolto, sono costretti a porlo accanto al vaso da notte, sotto al lettuccio, perché non hanno altro luogo dove si possano riporre le cose che sono care al cuore dei detenuti... perché i detenuti l'hanno anch'essi un cuore; è soltanto l'amministrazione che non lo ha!

A tutto ciò dovrete pensare. Il primato che ha l'Italia nella delinquenza è figlio anche di cotesto sistema che abbrutisce, che martoria, che fa uscire dal carcere della gente inebetita e incapace alla vita, piena di sdegno e di rancore contro di noi che viviamo all'aria libera, contro di voi che dovrete tutelarla e non la tutelate.

All'uscita! – I patronati

Ma all'uscita dal carcere vi è il patronato per i liberati! L'onorevole Giolitti ieri, rispondendo all'onorevole Socci, disse che i patronati sono opere di beneficenza e che lo Stato non può avere per essi che una funzione integratrice.

Strano ragionamento davvero! Capireste voi un ginecologo o una levatrice i quali dicessero che il loro compito consiste nell'assistere la madre sino al momento del parto, non un minuto più in là? Ma sono i postumi, ma è la febbre puerperale il pericolo più grave. Similmente, e quando il detenuto esce per la prima volta all'aria libera, quando è preso dall'ubriachezza di quest'aria che non respirava più da tanti anni, e si trova circondato da visi arcigni e sospettosi, è allora il momento della crisi, è allora che bisogna aiutarlo.

Voi non fate nulla di tutto ciò, voi gettate i vostri detenuti in mezzo alla via perché ridivengano ladri da condannare, assassini da torturare di nuovo.

Io parlavo, uno di questi giorni, con una signora americana

molto colta, Miss Bartlett, membro attivo della Howard Association di Londra. Essa mi raccontava i miracoli che questa associazione fa all'estero, e non nella sola Inghilterra, ma in America, in India, in Australia, persino nel Marocco, per migliorare il trattamento dei detenuti e aiutarli quando escono di prigione. E, dovendo essa rimanere in Roma per ragioni di salute, ed essendo stata raccomandata dall'ambasciatore americano al commendatore Doria che le diede il permesso di visitare qualche carcere, mi chiedeva se le sarebbe possibile di fondare in Italia delle filiali attive della filantropica istituzione londinese. Pur troppo, ed arrossivo di essere italiano, ho dovuto tarpare le ali alle sue generose speranze. «Non v'illudete, ho dovuto dirle, voi non siete in un paese civile; le nostre carceri sono chiuse da una muraglia della Cina: vi hanno dato per cortesia il permesso di entrare a vedere qualche carcere, ma non vedrete altro che delle mura». Infatti, pel regolamento carcerario, anche i deputati han facoltà di visitare le carceri, come l'hanno il vescovo della diocesi ed altri personaggi più o meno ufficiali; ma di visitare che cosa? le pareti, gli androni, i cortili, non ciò che vibra e palpita e soffre di umano nei reclusorii. Vi incontriamo il sorriso del direttore che ci fa molti salamelecchi, le grinte delle guardie che cercano di parere meno cattive quando ci vedono; ma se vogliamo informarci, sapere, interrogare i detenuti, assolutamente no! Ciò non è permesso, di regola, neanche agli scienziati per ragione di studio, neanche ai filantropi per ragioni di pietà. Figurarsi poi a una donna! Una donna in un carcere di maschi, condannati alla castità nelle celle o alla sodomia nei cameroni! Vade retro Satana!

Statistiche carcerarie

Questi sono i criterii della nostra amministrazione carceraria. E questo grosso resoconto statistico del commendator Doria li rispecchia perfettamente.

Voi avete qui 700 o 800 pagine irte di cifre, che saranno co-

state allo Stato parecchie migliaia di lire, e che forse nessuno leggerà mai; voi vi imparate quanto spende il Governo per le carceri, quanti detenuti sono entrati e quanti sono usciti, qual è la loro età, la loro condizione, quante infrazioni disciplinari hanno commesso, quanto rende (e non rende niente) il lavoro carcerario, e via via, tutto ciò che è meccanicismo, tutto ciò che può allinearsi in colonne di numeri. Ma dell'anima del sistema carcerario, dell'uomo che vi abita dentro e vi dolora, dell'opera sociale dello Stato, delle conseguenze morali della pena, di tutto ciò che vorremmo sapere, che interesserebbe sapere, *nec verbum quidem*.

Delle scuole, per esempio, che ci dovrebbero essere nelle case di pena, non trovo neppure un accenno. Lavoro pregevole, paziente, diligente, ma che – non per colpa del compilatore – non rivela nulla allo spirito. Sì, esso è lo specchio fedele della nostra amministrazione carceraria: una cosa senza anima, un sepolcro, e un sepolcro, ripeto, dove tutto infracidisce

I riformatori per i minorenni

Ed ora una parola sui riformatori dei minorenni.

Ogni anno i procuratori del Re, nei discorsi inaugurali, ci dicono con parole di sonante eloquenza, il profondo dolore che essi sentono sotto la toga, per la crescente delinquenza dei minorenni, di questa piaga che minaccia il Paese.

Ebbene, i vostri riformatori, che dovrebbero porvi riparo, che cosa sono se non un quissimile delle carceri che abbiamo descritte? Intanto non ce n'è a sufficienza, e forse è un bene, perché quelli che non ci sono almeno non fanno del male. Certo è che, quando v'è un discolo da ricoverare, se non interviene un deputato influente, possibilmente d'opposizione (allora ottiene più facilmente) [*Si ride*], che scriva all'onorevole Giolitti o all'onorevole Di Sant'Onofrio, ci possono essere cento decreti del Tribuna-

le, ma può aspettare degli anni, nessun ricovero si apre.

E, quanto a quelli che ci sono, come non si capisce che i riformatorii degli adolescenti dovrebbero essere essenzialmente degli educatori? Come mettete dei ragazzi di 12, 14, 16 anni in mano di quei brutali agenti carcerarii, che vengono dalle galere, dove hanno trattato soltanto con le belve umane e sono diventati belve essi stessi? Ma perché non ci mettete dei direttori e dei medici che siano specialisti e psichiatri, che sappiano essere i medici e gli psicologi di questa infanzia spesso più abbandonata che non traviata, talora buttata là dall'egoismo paterno, che scarica volentieri sullo Stato i propri doveri?

Che ne fate di quel riformatorio di Forlì, in cui mandate i discoli che presumete peggiori, per chiuderli in celle di isolamento, senza alcuna cura né morale né fisica, senza alcuna educazione ed alcun conforto? Che sperate dall'opera di quei maestri che pagate più avaramente dei maestri rurali e a cui affidate centinaia di allievi in una volta? E lo sapete che i riformatorii privati – che albergano il massimo numero di questi fanciulli – sono istituti di speculazione, assai più che di correzione?

Instauratio ab imis!

Ebbene, anche tutto questo converrebbe riformare *ab imis fundamentis*. È un dovere sacro per qualunque Governo di avere, in queste condizioni, un programma carcerario, di schiudere le porte e le finestre su tutto questo putridume: voi osservavate ieri, onorevole Giolitti, rispondendo al collega Sichel, che neppure i socialisti hanno il rimedio per tutti i mali che denunciano. È vero, se intendete che non abbiamo in tasca ricette miracolose, il che sarebbe la perfetta Dulcamara; ma le grandi direttive delle riforme ben le possiamo indicare, e a voi spetta di seguirle. No, non è punto necessario che il nostro Paese abbia il privilegio della delinquenza più intensa e più feroce: più istruzione nelle masse e un po' più di giustizia sociale, e questo

primato noi lo faremmo sparire. E non è scritto in alcun libro del destino che le nostre carceri, i nostri riformatori debbano esser dei luoghi di tortura e dei semenzai di criminalità. Qui basterebbe fortemente volere.

I nostri figli, ne ho la convinzione, ricordando l'attuale sistema carcerario italiano, lo considereranno con quello stesso senso di orrore, con cui noi guardiamo, quando andiamo a Castel Sant'Angelo, il carcere di Beatrice Cenci e le altre segrete del medio evo; perché, in fondo, se l'apparenza esteriore è migliorata, la sostanza è sempre a quel livello. Essi rabbriviranno di quel che oggi, forse, fa sorridere voi. È perciò ch'io non so rinunciare, ogni qual volta l'occasione mi si offre, a pagare il mio debito all'esperienza che ho fatta ed ai miei miseri compagni e vicini di cella, denunciando le infamie delle carceri italiane.

[Approvazioni a sinistra].

La question

Henri Alleg

Con uno scritto di Jean-Paul Sartre

Henri Alleg, pseudonimo di Henri Salem, è il direttore del quotidiano Alger Républicain, vicino al Partito comunista e sostenitore delle istanze anticolonialiste e nazionaliste algerine, dichiarato illegale nel settembre del 1955 dalle Autorità francesi proprio per la sua linea politica. Nel 1956 Alleg entra in clandestinità e continua a scrivere articoli di stampo indipendentista. Il 12 giugno 1957 è arrestato con l'accusa di aver messo in discussione l'Autorità nazionale. Per un mese è detenuto a El-Biar e sistematicamente torturato. Successivamente trasferito nella prigione civile di Algeri, scrive le memorie dei giorni a El-Biar e le fa uscire clandestinamente.

Pubblicate da Édition de Minuit con il titolo La question, in due settimane vende oltre sessantamila copie, poi il libro viene sequestrato per ordine del Giudice istruttore presso il Tribunale delle Forze armate di Parigi. Ma il velo sulle torture praticate dalla Francia durante la guerra d'Algeria è ormai squarciato. La question continua a circolare clandestinamente e il commento di Jean Paul Sartre al libro, pubblicato il 7 luglio 1958 su L'Express, ne diviene l'introduzione all'edizione inglese.

Qui di seguito il testo di Alleg e l'introduzione di Sartre.

Saggio introduttivo

Jean-Paul Sartre

Nel 1943, in via Lauriston, erano dei francesi a gridare d'angoscia e di dolore. La Francia intera li udiva. L'esito della guerra non era certo, e non si voleva neppure pensare al futuro; ma una sola cosa ci pareva comunque impossibile: che si sarebbero fatti urlare altri uomini, un giorno, in nostro nome.

Ma *impossibile* non è francese: nel 1958, ad Algeri, si tortura abitualmente, sistematicamente; tutti lo fanno, da Lacoste ai contadini dell'Aveyron. Nessuno ne parla, o quasi: fili di voce si estinguono nel silenzio. La Francia non era più muta di oggi sotto l'occupazione; ma aveva almeno la scusa di essere imbagliata. All'estero, il caso nostro è già giudicato: la Francia continua a degradarsi: dal '39 secondo alcuni, dal 1918 secondo altri. Io non credo però così facilmente alla degradazione di un popolo; credo ai suoi marasmi e alle sue ottusità. Durante la guerra, quando la radio inglese o la stampa clandestina ci parlavano dei massacri di Ouradour, guardavamo i soldati tedeschi che passeggiavano per le vie con aria innocua, e ci capitava di osservare fra noi:

«Eppure sono uomini che ci rassomigliano: come possono fare quello che fanno?» Eravamo fieri di noi, perché riuscivamo a non capirli.

Oggi sappiamo che non c'è nulla da comprendere; tutto si è compiuto insensibilmente, con abbandoni impercettibili; quando abbiamo levato il capo, abbiamo visto nella specchio un volto sconosciuto, odioso: il nostro.

Atterriti dallo stupore, i francesi scoprono questa evidenza terribile: se niente vale a proteggere una nazione contro sé stessa – né il suo passato, né le sue fedeltà, né le sue proprie leggi, – se bastano quindici anni per cambiare le vittime in carnefici,

allora chi decide è l'occasione; basta l'occasione a trasformare la vittima in carnefice: qualsiasi uomo, in qualsiasi momento.

Felici quelli che sono morti senza aver mai dovuto domandarsi: «Se mi strappano le unghie, parlerò?». Ma più felici quelli che non sono stati costretti, usciti appena dall'infanzia, a porsi l'*altra* domanda: «Se i miei amici, i miei compagni d'armi, i miei capi strappano le unghie a un nemico dinanzi ai miei occhi, che cosa farò?».

Che fanno di loro stessi questi giovani messi con le spalle al muro dalle circostanze? Essi indovinano che qualsiasi decisione possano prendere qui, sembrerà loro astratta e vuota al momento decisivo; che tutto il loro essere sarà rimesso in gioco da situazioni imprevedibili; e che le loro decisioni per la Francia, per sé stessi, dovranno prenderle laggiù, da soli. Essi partono. E altri ritornano, dopa aver sperimentato la propria impotenza, serbando nella maggior parte dei casi un silenzio pieno di rancore. Nasce la paura: la paura degli altri e di sé stessi, e dilaga in ogni ambiente. La vittima e il boia si confondono nella nostra stessa immagine. Poiché, nei casi estremi, l'unica maniera di rifiutare una delle due parti consiste nell'accettare l'altra.

Una tale scelta non si impone – almeno non ancora – ai francesi in Francia. Ma proprio questa indeterminatezza ci pesa: noi siamo la ferita e il coltello: l'orrore di questo e il terrore di quella si bilanciano e si rafforzano reciprocamente. I ricordi riaffiorano. Quindici anni or sono i migliori della Resistenza avevano paura di non resistere alla sofferenza, più che della sofferenza stessa. Essi dicevano: «Quando tace, la vittima salva ogni cosa; ma quando parla, nessuno ha diritto di giudicarla, neppure colui che non ha parlato: essa s'accoppia col suo carnefice, diventa la sua femmina, e questa coppia allacciata sprofonda nella notte dell'abiezione». L'abiezione ritorna. A El-Biar, essa ritorna ogni notte. In Francia essa è la fuligine dei

nostri cuori. Ecco, una propaganda sussurrata insinua appunto che «tutti parlano»; e così la tortura si giustifica con l'umana ignoranza: ciascuno di noi essendo un traditore potenziale, il boia che è in ciascuno di noi trova giustificazione. Tanto più che la gloria della Francia lo esige, come voci suadenti insinuano ogni giorno. Un buon patriota non può avere che buona coscienza. Solo un disfattista può averla cattiva.

Allora, lo sbigottimento diviene disperazione: se il patriottismo deve precipitarci nell'abiezione, se nessuna sorveglianza, mai, ha impedito alle nazioni e all'umanità tutta di perdersi in una follia disumana, allora, a che scopo tormentarci per divenire o per rimanere degli uomini? Essere disumani è la nostra verità. Ma se di vero non c'è altro che il terrore, terrorizzare o essere terrorizzati, a che scopo vivere e restare patrioti?

Questi pensieri sono stati seminati in noi con la violenza. Nella loro oscurità e nella loro falsità, discendono tutti da questa premessa: che l'uomo è inumano. Il loro obiettivo e convincerci della nostra impotenza, e ci riusciranno, finché non li guarderemo in faccia. Ma bisogna che all'estero si sappia che il nostro silenzio non significa consenso. Esso deriva da angosce provocate, esasperate, sapientemente dirette. Lo sapevo da tempo, ma aspettavo la prova decisiva.

Essa è venuta.

Quindici giorni fa, presso le Éditions de Minuit, usciva un libro: *La tortura*. Il suo autore, Henri Alleg, tuttora detenuto in una prigione di Algeri, racconta senza commenti inutili, con precisione ammirevole, gli «interrogatori» che ha subito. I carnefici, come gli avevano promesso, lo hanno «curato»: «telefono da campo», supplizio dell'acqua come al tempo della Brinvilliers, ma coi perfezionamenti tecnici del tempo nostro, supplizio del fuoco, della sete, eccetera. È un libro che sconsigliamo alle anime tenere. La prima edizione, ventimila copie, è esaurita; e

malgrado si sia provveduto in tutta fretta a una ristampa, non si riesce a soddisfare la richiesta del pubblico. Ci sono librai che ne vendono da cinquanta a centocinquanta copie al giorno.

Finora, solo qualche richiamato alle armi e soprattutto qualche sacerdote avevano osato portare testimonianze. Avevano vissuto in mezzo ai torturatori, loro e nostri fratelli. Delle vittime, per lo più, non conoscevano che le urla, le ferite, le sofferenze; additavano i segni del sadismo su brandelli di carne. Ma che cosa ci distingueva da quei sadici? Nulla, dal momento che tacevamo. La nostra indignazione poteva anche parerci sincera: ma avremmo saputo provarla vivendo laggiù, o non ci saremmo piuttosto abbandonati a una cupa rassegnazione, a un universale disgusto? Per mio conto, leggevo talvolta per dovere e magari pubblicavo, ma detestandomi, quei racconti, che ci mettevano spietatamente in causa, e che non ci lasciavano speranza.

Con *La tortura*, tutto cambia. Alleg ci risparmia vergogna e disperazione, perché è una vittima e ha “vinto” la tortura. C’è un certo sinistro umorismo, in questo rovesciamento di posizioni; lo hanno martirizzato in nome nostro, e noi, grazie a lui, ritroviamo un poco della nostra fierezza: siamo fieri che sia un francese. I lettori si incarnano in lui con passione, l’accompagnano sino al passo estremo della sofferenza. Con lui, soli e nudi, lottano e resistono. Sarebbero questi lettori, saremmo noi capaci *davvero* di tanto? Questo è un altro affare. Quello che conta, è che la vittima ci libera facendoci scoprire, come lo scopre lei stessa, che abbiamo la possibilità e il dovere di tutto sopportare.

Eravamo come affascinati dalla vertigine dell’inumano, ma basta un uomo duro e ostinato – ostinato nel suo mestiere d’uomo – a strapparci all’incantesimo: la «tortura» non è nulla di inumano; è solo un crimine ignobile e lurido, commesso da uomini contro altri uomini, e che altri uomini ancora possono e debbono reprimere. L’inumano non esiste, se non negli incubi generati dalla paura. Basta il calmo coraggio di una vittima, la

sua modestia, la sua lucidità, per liberarci dalla mistificazione. Alleg ha strappato la tortura alla notte che la ricopriva; avviciniamoci, guardiamola alla luce.

Questi carnefici, prima di tutto, che cosa sono? Dei sadici? Degli arcangeli irritati? Dei signori della guerra con i loro terrificanti capricci? A creder loro, sarebbero una mescolanza di tutto questo. Ma Alleg, appunto, non li crede. Quel che risulta da quanto egli ci riferisce è che essi vorrebbero convincere sé stessi e convincere la vittima di una loro piena sovranità: ora come superuomini che tengono dei semplici uomini in loro potere, ora come uomini forti e severi, incaricati di addomesticare la bestia più oscena, più feroce e più vile che ci sia, la bestia umana. S'indovina che non fanno tuttavia scelte sottili: l'essenziale è far sentire al prigioniero che non è della loro razza: lo si spoglia, lo si imbavaglia, lo si beffeggia. Intanto, dei soldati vanno e vengono, pronunciando insulti e minacce con una disinvoltura che vorrebbe apparire terribile.

Ma Alleg, nudo, tremante di freddo, legato a una tavola ancor nera e viscida di vecchi vomiti, riduce tutte queste manovre alla loro miserabile verità: sono commedie recitate da imbecilli. Commedia, la violenza fascista delle loro parole, e il giuramento di «buttare all'aria la Repubblica». Commedia, il discorso dell'aiutante di campo del generale M., che termina con queste parole: «Non vi resta più che suicidarvi». Commedie grossolane, sempre quelle, che ricominciano senza convinzione ogni notte, per ogni prigioniero, e che poi si smettono per mancanza di tempo. Perché questi orribili lavoratori sono sovraccarichi di lavoro e di fatica: i prigionieri fanno la coda davanti alla tavola del supplizio, si legano, si slegano, si portano in giro le vittime da una camera di tortura all'altra. A guardare con gli occhi di Alleg questo immondo alveare ci si accorge che gli stessi torturatori sono soverchiati da ciò che fanno.

Certo, sanno anche atteggiarsi alla calma, bere birra, tranquilli

e distesi, accanto a un corpo martirizzato, e poi d'un tratto balzano in piedi, corrono dappertutto, bestemmiano e urlano di rabbia: dei nevrotici che sarebbero delle vittime eccellenti, e alla prima sferzata confesserebbero.

Malvagi, rabbiosi, certo. Sadici? No, nemmeno sadici: hanno troppa fretta. È quel che li salva, del resto: resistono grazie alla velocità acquistata; debbono correre senza requie o crollare.

Eppure, amano il lavoro ben fatto; se lo giudicano necessario, spingono la coscienza professionale fino ad uccidere. Ed ecco quel che colpisce, nella narrazione di Alleg: dietro questi chirurghi squallidi e sgomenti senti una inflessibilità che li supera, loro e i loro capi.

Sarebbe troppa fortuna, se questi delitti fossero l'opera di un pugno di pazzi. In verità è la tortura, che fa i carnefici. Dopo tutto, questi soldati non si erano arruolati in un corpo scelto per martirizzare il nemico vinto.

Alleg, in pochi tratti, ci descrive quelli che ha conosciuto, e questo basta a segnare le tappe della metamorfosi.

Ci sono i più giovani, sbigottiti, incapaci di resistere, che mormorano «è orribile» quando la loro torcia illumina un suppliziato. E poi ci sono i sotto-boia, che non mettono ancora mano alla tortura, ma sostengono e trasportano i prigionieri, alcuni già induriti e altri no, ma tutti già presi nell'ingranaggio e tutti imperdonabili.

C'è un biondino del Nord con un viso così simpatico, che può parlare delle sedute di tortura che Alleg ha subito, «come di una partita di cui si ricorda con piacere, e che non prova disagio a congratularsi con la vittima come farebbe con un campione ciclista». Qualche giorno dopo, Alleg lo ritroverà congestionato, sfigurato dall'odio, mentre percuote, su per una scala, un musulmano. E poi ci sono gli specialisti, i duri che fanno tutto il lavoro, che si compiacciono ai soprassalti delle scosse

elettriche, ma che non sopportano le grida. E infine, ci sono i pazzi che corrono intorno come foglie morte nel turbine della loro propria violenza.

Nessuno di questi uomini ha una vita sua, nessuno resterà quello che è: non sono che i momenti di una trasformazione inesorabile. Tra i migliori e i peggiori v'è una sola differenza: i primi sono reclute, i secondi veterani. Tutti finiranno per andarsene e, se la guerra continua, altri li sostituiranno: biondini del Nord o piccoli bruni del Mezzogiorno, che faranno lo stesso tirocinio o ritroveranno la stessa violenza con lo stesso nervosismo.

In quest'affare gli individui non contano; una specie di odio errante e anonimo, un odio radicale dell'uomo s'accanisce a un tempo sui carnefici e sulle vittime per degradarli insieme, gli uni mediante gli altri. Quest'odio è la tortura eretta a sistema, creatrice dei suoi stessi strumenti.

Quando questo vien detto, sia pur timidamente, sui banchi dell'Assemblea, la canea si scatena, e urla: «È un insulto all'esercito». Ma una volta per tutte, questi cani ringhiosi ci dicano: che c'entra l'esercito? *Nell'esercito* ci sono dei torturatori, senza dubbio. La commissione d'inchiesta, nel suo rapporto pur indulgente, non lo ha nascosto. Ma questo non vuol dire che sia *l'esercito* a torturare.

Che insensatezza! Forse che i civili non conoscono il metodo? Basta lasciar fare alla polizia di Algeri. E poi ci vuole un capo-carnefice, l'Assemblea intera l'ha designata: non è il generale S., e neppure il generale E., e neppure il generale M., di cui tuttavia Alleg fa il nome: è Lacoste, l'uomo dai pieni poteri. Tutto si fa attraverso di lui e con lui, a Bona come a Orano: tutti gli uomini che sono morti di sofferenze e di orrore nell'immobile di El-Biar, nella villa S., sono morti per sua volontà. Non sono io che lo dico: sono i deputati, è il governo. E del resto la cancrena si estende, ha traversato il mare. Si è sparsa anche la voce che si pratica la tortura in certe prigioni civili del «ter-

ritorio metropolitano»: non so se sia fondata, ma dev'essere stata raccolta anche dai poteri pubblici, visto che il procuratore, al processo di Ben Soddok, ha domandato solennemente all'accusato se avesse subito sevizie. Beninteso, la risposta era conosciuta in anticipo.

No, la tortura non è né civile né militare né specificamente francese: è come una sifilide che devasta l'intera epoca. All'Est come all'Ovest ci sono carnefici. Non è passato tanto tempo da quando Farkas torturava gli ungheresi. I polacchi non nascondono che la loro polizia, prima di Poznan, torturava anch'essa volentieri; e su ciò che accadeva in Urss al tempo di Stalin abbiamo la testimonianza irrecusabile del rapporto Krusciov. Ieri si «interrogavano» così, nelle prigioni di Nasser, degli uomini politici che poi sono stati, con qualche cicatrice, elevati a cariche eminenti. L'elenco potrebbe continuare. Oggi, comunque, è il momento di Cipro e dell'Algeria; e Hitler, insomma, non era che un precursore.

Sconfessata – a volte, del resto, senza molta energia – ma sistematicamente applicata dietro la facciata della legalità democratica, la tortura può definirsi un'istituzione semiclandestina. Ha forse le stesse cause dappertutto? No, probabilmente. E poi poco importa: qui non si tratta di giudicare il nostro tempo; si tratta di guardare in faccia le cose nostre per cercar di capire che cosa e successo *a noi*, a noi francesi.

Sapete quel che si dice a volte per giustificare i carnefici: bisogna pur ridursi a torturare un uomo se dalla sua confessione possono dipendere centinaia di vite umane. È un bell'espedito da Tartuffe. Alleg, come Audin, non era un terrorista. Tanto è vero che è stato accusato di «attentato alla sicurezza dello Stato e di ricostituzione di una lega sciolta».

Era per salvare delle vite umane che gli si bruciavano i capezzoli e i peli del pube? No, si voleva soltanto estorcergli l'indirizzo

dell'amico che lo aveva ospitato. Se avesse parlato, si sarebbe messo un comunista di più sottochiave: ecco tutto.

E poi si arresta a casaccio: qualsiasi musulmano è «interrogabile» a piacere: la maggior parte dei torturati non dicono nulla perché non hanno nulla da dire, a meno che non acconsentano, per non soffrire di più, a fare una falsa testimonianza o accusarsi gratuitamente di un delitto rimasto impunito, del quale diventa comodo accusarli. In quanto a quelli che potrebbero parlare, si sa bene che tacciono. Tutti, o quasi tutti. Né Audin, né Alleg, né Guerroudji hanno disserrato i denti. «Ha comunque guadagnato una notte per dar tempo ai suoi amici di tagliare la corda», constata uno dei carnefici dopo il primo interrogatorio di Alleg. E un ufficiale, qualche giorno più tardi: «Da dieci o da quindici anni sanno che se vengono presi non devono dire nulla. Non c'è niente da fare per togliere loro quest'idea dalla testa».

Forse volevano parlare soltanto dei comunisti; ma credono forse che i combattenti dell'Aln (l'Armata di Liberazione Nazionale) siano di un'altra tempra? Queste violenze non rendono: gli stessi tedeschi, nel 1944, avevano finito per convincersene; costano vite umane, e non ne salvano.

L'argomento, tuttavia, non è del tutto falso, e comunque ci illumina sulla funzione della tortura, istituzione clandestina o semiclandestina indissolubilmente legata alla clandestinità della resistenza o dell'opposizione.

In Algeria, il nostro esercito è schierato in tutto il territorio. Abbiamo per noi il numero, il denaro, le armi. Gli insorti non hanno nulla, salvo la fiducia e l'appoggio di una gran parte della popolazione. Siamo stati noi, nostro malgrado, a dare a questa guerra popolare attentati nelle città, imboscate nelle campagne; il Fln non ha scelto lui questa forma di attività, fa quello che può e basta. Il rapporto fra le sue forze e le nostre lo costringe ad attaccarci di sorpresa: invisibili, inafferrabili, inattese, devono colpire e scomparire, per non essere stermi-

nate. Di qui il nostro malessere: lottiamo contro un avversario segreto, una mano lancia una bomba in una strada, una fucilata ferisce un nostro soldato, si accorre: non c'è più nessuno. Più tardi, nei dintorni, si troveranno dei musulmani che non hanno visto niente. Tutto è legato: la guerra popolare, guerra dei poveri contro i ricchi, è caratterizzata dallo stretto vincolo delle unità insurrezionali con la popolazione. Per l'esercito regolare e i poteri civili, questo nugolo di miserabili diventa il nemico quotidiano, innumerevole. Le truppe d'occupazione si preoccupano del mutismo che esse stesse hanno generato. Si indovina una inafferrabile volontà di silenzio, un segreto circolare, onnipresente. I ricchi si sentono braccati in mezzo ai poveri che tacciono. Imbarazzate dalla loro stessa potenza, le «forze dell'ordine» non possono opporre nulla alle guerriglie, se non i rastrellamenti e le spedizioni punitive, nulla da opporre al terrorismo, se non il terrore. Qualche cosa è nascosto: in qualsiasi luogo e da tutti. Bisogna *farli parlare*.

La tortura è una vana furia, nata dalla paura: si vuole strappare a *una* bocca, in mezzo alle grida e ai rigurgiti di sangue, il segreto di *tutti*. Inutile violenza: che la vittima parli o che muoia sotto le torture, l'innumerevole segreto è altrove, sempre altrove, fuori di portata. Il carnefice si trasforma in Sisifo. Se applica la *question* dovrà sempre ricominciare.

Ma nemmeno questi silenzi, queste paure, questi pericoli sempre invisibili e sempre presenti possono giustificare completamente l'accanimento dei carnefici, la loro volontà di ridurre all'abiezione le loro vittime, questo odio dell'uomo, infine, che si è impadronito di loro senza il loro consenso e li ha plasmati.

Uccidersi a vicenda, è la regola; ci si è sempre battuti per interessi collettivi e particolaristici. Ma nella tortura, questo strano *match*, la posta sembra essere totale: è per il titolo di uomo che il carnefice si misura col torturato, e tutto si svolge come

se i due non potessero appartenere insieme alla specie umana. Scopo dell'interrogatorio non è soltanto quello di costringere un uomo a parlare, a tradire: bisogna che la vittima si autoqualifichi bestia umana attraverso le sue grida e la sua sottomissione: agli occhi di tutti e davanti a sé stessa. Bisogna che il suo tradimento la spezzi e la tolga definitivamente di mezzo. Colui che cede all'interrogatorio, non soltanto è stato costretto a parlare, ma gli è stato imposto per sempre uno *status*: quello del sotto-uomo.

Questa radicalizzazione della posta è uno dei caratteri del nostro tempo. In nessuna epoca la volontà di essere liberi è stata più cosciente e più forte: in nessuna epoca l'oppressione è stata più violenta e meglio armata.

In Algeria le contraddizioni sono irriducibili: ognuno dei gruppi in conflitto esige l'esclusione radicale dell'altro. Abbiamo preso tutto ai musulmani e poi abbiamo proibito loro persino l'uso della loro lingua. Memmi, lo scrittore algerino, ha dimostrato come la colonizzazione si realizza attraverso l'annullamento dei colonizzati. Essi non possedevano più nulla, *non erano più nessuno*: abbiamo liquidato la loro civiltà rifiutando loro la nostra. Avevano chiesto l'integrazione, l'assimilazione e noi abbiamo risposto di no: grazie a quale miracolo si potrebbe mantenere il supersfruttamento coloniale se i colonizzati dovessero godere degli stessi diritti dei coloni? Sotto-alimentati, incolti, miserabili, il sistema li respingeva spietatamente ai confini del Sahara, ai limiti dell'umano; sotto la spinta demografica il loro tenore di vita si abbassava di anno in anno. Quando la disperazione li ha indotti alla rivolta, questi sotto-uomini non avevano altra scelta che morire o tentare di affermare la loro umanità contro di noi: hanno respinto i nostri valori, la nostra cultura, le nostre pretese superiorità, e in blocco hanno rivendicato il titolo di uomini e rifiutato la nazionalità francese.

Questa ribellione non si limitava a contestare il potere dei co-

loni. Essi hanno capito che era in causa la loro stessa esistenza. Per la maggior parte degli europei d'Algeria ci sono due verità complementari e inseparabili: i coloni sono degli uomini per diritto divino, gli indigeni sono una sottospecie di uomini. È la traduzione mitica di un fatto preciso, poiché la ricchezza degli uni poggia sulla miseria degli altri.

Così lo sfruttamento mette lo sfruttatore alla dipendenza dello sfruttato. E, su un altro piano, questa dipendenza è il nocciolo del razzismo, è la sua contraddizione profonda e la sua acida maledizione: esser uomo, per l'europeo di Algeri, vuol dire, *innanzitutto*, essere superiore al musulmano.

Ma se il musulmano si afferma a sua volta come un uomo, come l'eguale del colono? Ebbene il colono è leso nel suo essere, si sente diminuito, svalutato: l'accesso dei *bougnoules*¹⁷ alla condizione d'uomini gli ripugna non soltanto perché ne vede le conseguenze economiche ma perché gli annunzia il suo decadimento *personale*. Nella sua rabbia il colono sogna il genocidio. Ma è una pura utopia. Egli lo sa, conosce la propria dipendenza. Che cosa farebbe senza un sottoproletariato indigeno, senza una manodopera in eccesso, senza la disoccupazione cronica che gli permette di imporre i salari? E poi, se i musulmani sono già degli uomini, tutto è perduto, non c'è nemmeno più bisogno di sterminarli. No: la cosa più urgente, se c'è ancora tempo, è di umiliarli, di stroncare l'orgoglio nel loro cuore, di abbassarli al livello della bestia. Si lascerà vivere il corpo ma si ucciderà lo spirito. Domare, addomesticare, castigare, ecco le parole che ossessionano il colono. Non c'è posto in Algeria per due specie umane. Tra l'una e l'altra bisogna scegliere.

Beninteso, non intendo dire che gli europei di Algeri abbiano inventato la tortura, e nemmeno che abbiano incitato le autorità civili e militari a praticarla. Al contrario: la tortura si è imposta da sé, è diventata una pratica prima ancora che ci

17. Uno dei vari termini spregiativi usati dai coloni francesi per definire gli arabi.

se ne accorgesse. Ma l'odio per l'uomo che vi si manifesta, è l'espressione del razzismo. Poiché è proprio l'uomo che si vuol distruggere, con tutte le sue doti di uomo, il coraggio, la volontà, l'intelligenza, la fedeltà, quelle stesse doti che il colono rivendica per sé. Ma se l'europeo trascende sino a detestare la sua propria immagine, vuol dire che essa è rispecchiata da un arabo.

Così, di queste due coppie indissolubilmente legate, il colono e il colonizzato, il carnefice e la sua vittima, la seconda è un'emanazione della prima. I carnefici non sono coloni, né i coloni sono carnefici. Questi ultimi sono spesso giovanotti che vengono dalla Francia e hanno passato vent'anni della loro vita senza mai preoccuparsi del problema algerino. Ma laggiù l'odio è un campo di forze magnetiche che li ha attraversati, corrosi e asserviti.

La calma lucidità di Alleg ci permette di comprendere tutto ciò. Quand'anche non ci desse altro, bisognerebbe essergliene profondamente grati. Ma in realtà egli ha fatto molto di più incutendo rispetto ai suoi carnefici ha fatto trionfare l'umanesimo delle vittime e dei colonizzati contro le violenze senza misura di certi militari, contro il razzismo dei coloni. E la parola «vittime» non vale qui a suscitare non so quale lacrimoso pietismo: in mezzo ai piccoli *caid*, fieri della loro giovinezza, della loro forza, del loro numero, Alleg è il solo «duro», il solo veramente forte. Noi possiamo dire che ha pagato il prezzo più alto per il semplice diritto di rimanere un uomo fra gli uomini. Ma egli non vi pensa neppure. È per questo che tanto ci commuove questa semplice frase alla fine di un paragrafo:

«Mi sentii tutt'a un tratto fiero e contento di non aver ceduto. Ero convinto che avrei resistito ancora se avessero ricominciato, che mi sarei battuto fino in fondo, che non avrei facilitato il loro compito suicidandomi».

Sì, un duro, che finisce per far paura agli arcangeli dell'ira.

Almeno in alcune delle loro parole, si intuisce che essi presentano e cercano di scongiurare una vaga e scandalosa rivelazione: quando è la vittima che trionfa, addio sovranità, addio diritto divino. Le ali degli arcangeli si fermano e i carnefici si chiedono perplessi: ma io saprei resistere se mi torturassero? Il fatto è che, al momento della vittoria, un sistema di valori si è sostituito all'altro. Per poco gli stessi carnefici non sono presi dalla vertigine. Ma no: hanno la testa vuota, il lavoro li abbrutisce e credono appena a ciò che fanno.

Perché poi, del resto, turbare la coscienza dei carnefici? Se qualcuno di loro muovesse obiezione, i loro capi lo sostituirebbero: ne troverebbero dieci per uno perduto. La testimonianza di Alleg infatti — ed è forse il suo maggior merito — dissipa completamente le nostre illusioni: non basta punire o rieducare alcuni individui. La guerra d'Algeria non può essere umanizzata. La tortura si è imposta da sé: è stata suggerita dalle circostanze, chiamata dall'odio razzista. In certa misura, come abbiamo visto, essa si trova al centro stesso del conflitto e forse ne esprime la verità più profonda. Se vogliamo mettere fine a queste immonde e lugubri crudeltà, salvare la Francia dalla vergogna e gli algerini dall'inferno, abbiamo un sol mezzo, sempre lo stesso, il solo che abbiamo mai avuto, il solo che avremo mai: aprire i negoziati, fare la pace.

La question

Henri Alleg

«Attaccando i francesi corrotti, io difendo la Francia».

Romain Rolland, *Jean Christophe*.

In questa immensa prigione sovraffollata, dove ogni cella accoglie un dolore, parlare di sé e quasi indecente. Al pianterreno c'è la «divisione» dei condannati a morte. Sono ottanta, le caviglie incatenate, che attendono la grazia o l'esecuzione. Tutti viviamo sul loro ritmo. Non c'è detenuto che non si rivolti la sera sul suo pagliericcio al pensiero che l'alba può essere fatale, che non si addormenti senza la speranza che non succeda nulla. Eppure, è dal loro «braccio» che salgono ogni giorno i canti proibiti, i magnifici canti che nascono sempre dal cuore dei popoli in lotta per la loro libertà.

I torturati? Da molto tempo la parola ci è divenuta familiare, sono rari qui coloro che sono scampati alla tortura. A quelli che arrivano, a coloro cui si può rivolgere la parola, si chiede subito: «Da quanto tempo arrestato? Torturato? I parà¹⁸ o i poliziotti?» Il mio caso è eccezionale solo per l'eco che ha sollevato, ma non è affatto unico. Ciò che io ho detto nella mia deposizione, ciò che dirò qui, illustra con un solo esempio una pratica normale di questa guerra atroce e sanguinosa.

Sono passati ormai tre mesi dal giorno del mio arresto.

Ho incontrato durante questo periodo tanti dolori e tante umiliazioni che non oserei più parlare di queste giornate e di queste notti di supplizi se non sapessi che il mio discorso può

18. I paracadutisti.

essere utile, che far conoscere la verità è altresì un modo di agevolare l'armistizio e la pace. Per notti intere, durante un mese, ho sentito urlare i torturati, e le loro grida si sono incise per sempre nella mia memoria. Ho visto prigionieri gettati a colpi di manganello da un piano all'altro, resi ebeti dalla tortura e dalle percosse, che non sapevano più far altro se non mormorare in arabo le prime parole di una vecchia preghiera.

E ho saputo, in seguito, altre cose. Mi hanno detto della «scomparsa» del mio amico Maurice Audin, arrestato ventiquattr'ore prima di me e torturato dalla stessa squadra che poi mi «prese in consegna». Scomparso, come lo sceicco Tebessi, presidente della associazione degli Ulema, come il dottor Cherif Zabar e tanti altri. A Lodi ho rivisto il mio amico de Milly, impiegato all'ospedale psichiatrico di Blida, anch'egli torturato dai parà, ma con una tecnica nuova: venne denudato e legato a una sedia di metallo nella quale passava la corrente elettrica; porta ancora, su tutte e due le gambe, le profonde cicatrici delle scottature. Nei corridoi della prigione ho riconosciuto in un «nuovo arrivato» Mohamed Sefta, *adel* della Mahakma di Algeri (la giustizia musulmana). «Quarantatré giorni nelle mani dei paracadutisti. Scusami, mi fa ancora male parlare; mi hanno bruciato la lingua», e mi fa vedere la lingua a brandelli. Ne ho visti altri: un giovane commerciante della Casbah, Bualem Bahmed, nel furgone cellulare che ci portava al tribunale militare, mi fece vedere i polpacci coperti di lunghe cicatrici. «Sono stati i parà, con un coltello: avevo dato ospitalità a un membro del Fln».

Dall'altra parte del muro, nel braccio femminile, ci sono delle ragazze di cui nessuno ha parlato: Djamila Bouhired, Elyette Loup, Nassima Hablal, Melika Khene, Lucie Coscas, Colette Gregoire e tante altre: denudate, picchiate, insultate da torturatori sadici, hanno subito anch'esse il supplizio dell'acqua e dell'elettricità. Tutti qui conoscono il martirio di Annick Castel, violentata da un paracadutista e che, credendosi incinta, non pensò più che a morire.

Tutto ciò, io lo so, l'ho visto, l'ho sentito. Ma chi dirà il resto?

È agli «scomparsi» e a quelli che, certi della loro causa, attendono la morte senza paura, è a quanti hanno conosciuto i carnefici e non li hanno temuti, è a tutti coloro che, di fronte all'odio e alla tortura, rispondono con la fiducia nella pace che non può tardare e nell'amicizia dei nostri due popoli, che bisogna pensare leggendo la mia storia; giacché potrebbe essere quella di ciascuno di loro.



Erano le quattro pomeridiane quando il tenente dei paracadutisti Cha..., accompagnato da uno dei suoi uomini e da un poliziotto, arrivò da Audin per prendermi in consegna. La vigilia di quel mercoledì 12 giugno, il mio amico Maurice Audin, assistente alla Facoltà di Scienze di Algeri, era stato arrestato in casa sua e la polizia vi aveva lasciato un ispettore. Fu costui che mi aprì la porta allorquando caddi nel tranello. Avevo tentato, inutilmente, di scappare, ma il poliziotto, rivoltella in pugno, m'aveva raggiunto al primo piano ed eravamo risaliti insieme nell'alloggio. Nervosissimo, l'ispettore, sempre tenendomi d'occhio, aveva telefonato al centro dei paracadutisti per chiedere rinforzi.

Dal momento in cui il tenente entrò nella stanza, compresi ciò che mi attendeva. Tagliato da un enorme berretto, il suo viso, piccolo, rasato accuratamente, triangolare, sorrideva. – Colpo eccellente – disse, scandendo le sillabe, – si tratta di Henri Alleg, l'ex direttore di «*Alger républicain*» –. Poi, rivolgendosi a me

– Chi vi ospita?

– Non ve lo dirò mai!

Un sorriso, un'alzata di spalle, poi, con tono di sicurezza: – Vi prepareremo un piccolo interrogatorio tra poco, che vi basterà. Vi assicuro che parlerete. Mettetegli le manette.

Tenuto per il braccio dal paracadutista, discesi le scale fino

alla strada. La macchina del tenente, una Aronde, ci aspettava dall'altro lato della via. Mi fecero prender posto sul sedile posteriore. Il paracadutista mi stava a lato: la canna del suo mitra mi premeva le costole: – Ci sono buoni proiettili qui dentro, per voi, se fate il fesso.

Filavamo verso la città alta. Dopo una breve sosta davanti a una villa (senza dubbio un comando dei parà) dove entrò il solo Cha..., continuammo a salire verso Chateauneuf lungo il boulevard Clemenceau. Finalmente la macchina si fermò vicino alla piazza di El-Biar, davanti a una grande casa in costruzione.

Traversai un cortile ingombro di jeep e di camion militari e arrivai dinanzi alla casa. Salii le scale. Cha... mi precedeva, il paracadutista veniva dietro. Qua e là spuntavano dalla muratura i ferri del cemento armato: la scala non aveva ringhiere; dai soffitti grigi pendevano i fili di un impianto elettrico messo su alla meno peggio.

Da un piano all'altro c'era un andirivieni incessante di paracadutisti, che salivano e scendevano, sospingendo dei prigionieri musulmani coi vestiti a brandelli, la barba di parecchi giorni; tutto questo in un alto fragore di stivaloni, di risate, di volgarità e di insulti. Mi trovavo nel «centro di accertamento del sotto-rione della Buzareah». Avrei saputo ben presto come si effettuava questo «accertamento».

Entrai, dietro a Cha..., in una stanza, molto grande, del terzo, oppure del quarto piano: evidentemente, il «soggiorno» del futuro appartamento. Alcune tavole smontabili; al muro, le fotografie di sospetti ricercati dalla polizia; un telefono da campagna: l'arredamento era tutto qui. Vicino alla finestra, un tenente. Seppi in seguito che si chiamava Ir... Un pezzo d'uomo, con un corpaccione smisurato rispetto al capo, piccolissimo, dagli occhi cisposi, e alla vocetta acuta che ne usciva, una voce un po' melata e cantilenante, da chierichetto vizioso.

– Vi offriamo una possibilità – disse Cha..., rivolto a me. – Ecco matita e carta, ci scriverete dove abitate, chi vi ha ospitato durante la vostra clandestinità, chi sono le persone che avete incontrato, le attività da voi svolte.

Il tono restava corretto. Mi avevano tolto le manette. Ripetei per i due tenenti ciò che avevo detto a Cha... durante il viaggio in macchina: – Sono passato alla clandestinità per sfuggire all'arresto, poiché sapevo di essere oggetto di una misura di internamento. Mi occupavo e mi occupo ancora degli interessi del mio giornale. In proposito, ho incontrato a Parigi Guy Mollet e Gérard Jacquet. Non ho nulla da dirvi di più. Non scriverò nulla e non contate su di me per denunciare coloro che hanno avuto il coraggio di ospitarmi.

Sempre sorridenti e sicuri di sé, i due tenenti si consultarono con un'occhiata.

– Credo sia inutile perdere del tempo, – disse Cha...; Ir ... assenti. Del resto, era questa anche la mia opinione: se dovevo essere torturato, presto o tardi che differenza c'era? Era meglio, anzi, affrontare il peggio subito.

Cha... andò al telefono: – Preparate una squadra: è per un pezzo grosso. Dite a Lo... di salire –. Pochi istanti dopo, Lo... entrava. Venticinque anni, piccolo, scuro di pelle, il naso camuso, i capelli lucidi di brillantina, la fronte bassa. Mi si avvicinò e disse sorridendo: – Ah! È lui il cliente? Seguitemi –. Scesi d'un piano, entrai questa volta in una stanza più piccola, a sinistra del corridoio: la cucina del futuro appartamento. Un acquaio, un fornello di ghisa, sormontati da una cappa ancora priva di vetri: soltanto l'ossatura metallica era stata collocata. In fondo, una porta-finestra mascherata con dei ritagli di cartone che oscuravano la stanza.

– Spogliatevi, – disse Lo... e, visto che io non obbedivo, – se non volete, vi si costringerà.

Mentre mi spogliavo, diversi paracadutisti andavano e venivano

intorno a me e nel corridoio, curiosi di conoscere il «cliente» di Lo... Uno di essi, un biondino con l'accento di Parigi, infilò la testa nel pannello privo di vetro della porta: – Ma guarda, è un francese! Ha preferito i *ratons*¹⁹ a noi? Servilo per bene, Lo..., mi raccomando!

Lo... stava ora sistemando un asse nero, sporco, umido, imbrattato dei vomiti lasciati dagli altri clienti.

– Forza, allungatevi lì sopra! – Mi distesi sull'asse. Lo..., con l'aiuto di un altro, mi assicurò i polsi e le caviglie con cinghie di cuoio infisse nel legno. Vedevo Lo... in piedi sopra di me, le gambe divaricate, un piede a ognuno dei lati dell'asse, mani sulle anche, nell'atteggiamento di un conquistatore. Mi fissava, minaccioso, cercando d'intimidirmi come avevano fatto i suoi superiori.

– Sentite, – disse, con accento algerino, – il tenente vi dà il tempo di riflettere. Però, dopo, parlerete. Quando becchiamo un bianco, lo *lavoriamo* meglio degli arabi. Tutti parlano. E dovrete cantare tutto, non soltanto un pezzo di verità: tutto!

Intanto, intorno a me i paracadutisti facevano dello spirito:

– Come mai i tuoi compagni non vengono a liberarti?

– Guarda, che cosa fa quello steso là sopra? Della *relaxation*?

Un altro, più arcigno: – Non bisognerebbe perdere tempo con dei tipi così. Io li farei fuori subito.

Dalla finestra giungeva una corrente d'aria gelida. Nudo, sull'asse umido, cominciai a tremare di freddo. Allora Lo..., con un sorriso: – Avete paura? Volete parlare?

– No, non è paura, è il freddo.

– Fate lo spaccone, eh! Vi passerà la voglia. In capo a un quarto d'ora parlerete.

19. Altro termine spregiativo per definire gli arabi.

Restai là, in mezzo ai parà che scherzavano e mi insultavano, senza rispondere, sforzandomi di mantenermi il più calmo possibile. Vidi ad un tratto entrare nella stanza Cha..., Ir... e un capitano. Alto, elegante e silenzioso, le labbra strette, una lunga cicatrice sulla guancia: il capitano De...

– Allora, avete riflettuto? – Era Cha... che mi rivolgeva la domanda.

– Non ho cambiato idea.

– Va bene, se lo sarà voluto, – e, rivolgendosi questa volta agli altri, aggiunse: –. È meglio andare nella stanza vicina, c'è la luce, si lavorerà meglio.

Quattro paracadutisti presero l'asse su cui giacevo, mi trasportarono di peso nella stanza accanto, dirimpetto alla cucina, e mi posarono sul cemento. Gli ufficiali si sistemarono intorno a me, seduti su degli zaini portati dai loro soldati. – Ah! – disse Cha..., sempre certo del buon esito dell'interrogatorio, – mi ci vuole della carta e un cartone o qualcosa di duro per poterci scrivere –. Qualcuno gli tese una tavoletta che egli poso accanto a sé. Poi, prendendo un magnete dalle mani di Lo..., lo alzò all'altezza dei miei occhi e mi disse, rigirando questo apparecchio già cento volte descritto dai torturati: – Lo conosci, non è vero? Ne hai sentito parlare? Hai persino scritto degli articoli su questo coso!

– Non potete impiegare questi metodi, – risposi. – Ve ne accorgete. Se mi dovete contestare qualche reato, consegnatemi nelle mani della giustizia: avete ventiquattr'ore di tempo per questo. E non datemi del tu.

Questa frase fu accolta da uno scoppio di risa.

Sapevo bene che simili proteste non servivano a nulla, e che in quelle circostanze, invocare il rispetto della legalità davanti a quei bruti era ridicolo; ma volevo fargli vedere che non mi avevano intimorito.

– Avanti, - disse Cha...

Un paracadutista mi si sedette sul petto: molto bruno, il labbro superiore che risaliva a triangolo verso il naso, un largo sorriso di bambino che sta per fare una burla... Dovevo in seguito riconoscerlo nell'ufficio del giudice durante un confronto. Era il sergente Ja ... Un altro paracadutista (di Orano, a giudicare dall'accento) stava alla mia sinistra, un terzo ai piedi, gli ufficiali attorno. Nella stanza sostavano altri uomini, senza un compito preciso, ma desiderosi d'assistere allo spettacolo.



Ja..., sempre sorridendo, mi agitò dinanzi agli occhi le pinze cui erano fissati gli elettrodi. Piccole pinze di acciaio brillante, lunghe e dentellate. Pinze «coccodrilli», dicono gli operai delle linee telefoniche che le adoperano. Me ne fisso una al lobo dell'orecchio destro, l'altra a un dito della mano destra.

Improvvisamente sobbalzai e urlai a squarciagola. Cha... mi aveva cacciato in corpo la prima scarica elettrica. Vicino all'orecchio era scoccata una lunga scintilla. Sentii il cuore balzarmi nel petto. Mi torcevo urlando e mi irrigidivo sino a ferirmi, mentre le scosse trasmesse da Cha..., magnete in mano, si succedevano senza soste. Con il loro stesso ritmo Cha... scandiva una sola domanda, martellando le sillabe: – Dove sei stato ospitato?

Tra due scosse girai il viso verso di lui per dirgli: – Ve ne pentirete! – Furioso, Cha... girò a fondo il reostato del magnete: – Ogni volta che mi farai la morale ti risponderò così! – Mentre io continuavo a gridare, Cha... disse a Ja...: – Dio quanto ciancia, questo! Mettetegli un bavaglio! – Arrotolando la mia camicia, Ja... me la ficcò in bocca e il supplizio riprese. Io stringevo con tutte le forze il tessuto tra i denti, fino a provarne una sorta di sollievo.

Bruscamente, sentii come il morso selvaggio di una belva che mi strappasse la carne brano a brano. Con lo stesso sorriso, sopra dime, Ja... m'aveva applicato la pinza al sesso. Le scosse

che mi giungevano erano così forti che i lacci coi quali mi avevano legato le caviglie si staccarono. Ci fu una breve interruzione per rimettere le cose a posto. Poi continuarono.

Dopo un po', il tenente prese il posto di Ja... Aveva sguarnito un filo della pinza e me lo faceva scorrere sul petto. Ero tutto sconvolto da scosse nervose sempre più violente, e la seduta non accennava a finire. Mi avevano asperso d'acqua per aumentare l'intensità della corrente e, tra una scossa e l'altra, avevo il tempo di tremare di freddo. Intorno a me, seduti sugli zaini, Cha... e amici scolavano bottiglie di birra. Mordevo il bavaglio per tentar di attenuare il crampo che mi straziava da capo a piedi, ma invano.

Finalmente smisero. – Avanti, staccatelo! – La prima seduta era finita.

Mi alzai barcollando, rimisi i pantaloni e la giacca. Ir... stava di fronte a me. La mia cravatta era rimasta sul tavolo. La prese, me l'annodò come una corda al collo e, tra le risate generali, mi trascinò come avrebbe trascinato un cane, dietro a sé, fino a un ufficio vicino.

– Dunque, – mi disse, – non ti è bastato? Non ti molleremo. In ginocchio! – Mi schiaffeggiava a mano aperta. Caddi in ginocchio, ma ero incapace di restare in equilibrio. Oscillavo, ora a destra, ora a sinistra: i colpi di Ir... ristabilivano l'equilibrio, oppure mi sbattevano a terra: – Allora, ti sei deciso a parlare? Sei finito, capisci? Sei già morto!

– Portate Audin, – disse Cha ..., – è nell'altra casa -. Ir... continuava a colpirmi, mentre l'altro, seduto sul tavolo, assisteva allo spettacolo. Gli occhiali mi erano schizzati via da parecchio. La miopia aumentava ulteriormente l'impressione di un'atmosfera irrealistica, da incubo, che avvertivo, e contro cui mi sforzavo di lottare nel timore di veder crollare la mia volontà.

– Avanti, Audin, ditegli ciò che l'aspetta. Risparmiategli gli orrori di ieri sera -. Era Cha... che parlava. Ir... mi alzò la testa.

Sopra di me scorsi il viso tumefatto e livido del mio amico Audin che mi guardava, mentre io barcollavo, in ginocchio. – Forza, diteglielo, – disse Cha...

– È duro, Henri, – disse Audin. Lo portarono subito via.

Bruscamente, Ir... mi rimise in piedi. Era fuori di sé. La faccenda durava già troppo. – Ascolta, porco! Sei fottuto! Devi parlare! Capisci? Parlerai! – Teneva la faccia vicinissima alla mia, mi toccava quasi, e intanto urlava: – Parlerai! Tutti debbono parlare, qui! Abbiamo fatto la guerra in Indocina, noi, ci è servita per conoscervi bene. Qui c'è la Gestapo! La conosci, la Gestapo? – Poi, con un tono ironico: – Hai scritto degli articoli sulle torture, eh, porco. Ebbene, ora siamo noi che le facciamo su di te -. Sentii dietro di me le risate della squadra dei torturatori. Ir... mi martellava il viso di schiaffi e il ventre di ginocchiate. – Ciò che si fa qui, – continuava a dire, – lo ripeteremo in Francia. Il tuo Duclos e il tuo Mitterand, li concheremo come conciamo te, e la tua puttana di Repubblica, la butteremo all'aria! Parlerai, te l'assicuro -. Sul tavolo c'era un pezzo di legno. Lo prese e se ne servì per colpirmi. Ogni botta mi intontiva di più, ma al tempo stesso mi rafforzava nella mia decisione: non cedere a questi bruti che si vantavano di emulare la Gestapo.

– Va bene, – disse Cha..., – lo avrai voluto tu! Ti consegneremo alle *belve* -. Le *belve* erano i tipi che io già conoscevo, ma che stavano per illustrarmi ancora più ampiamente il loro talento.

Ir... mi trascinò verso la prima stanza, quella in cui si trovavano l'asse e il magnete. Ebbi il tempo di scorgere un musulmano nudo che stavano sollevando a forza di calci e cacciando nel corridoio. Mentre Ir..., Cha... e gli altri si occupavano di me, il resto della squadra aveva continuato il *lavoro* con l'asse e il magnete disponibili. Avevano «interrogato» un sospetto, per non perder tempo.

Lo... mi fissò di nuovo all'asse. Un'altra seduta di supplizio

elettrico cominciava. Nelle mani del torturatore vidi questa volta un apparecchio più grosso e avvertii nel dolore una differenza qualitativa. Ai morsi acuti e rapidi che parevano lacerare il corpo, succedeva ora un dolore più fondo, che penetrava in tutti i muscoli e li torceva più a lungo. Ero tutto contratto nelle cinghie, serravo le mascelle sul bavaglio e tenevo gli occhi chiusi. Quando si fermarono, continuavo a essere scosso da un tremito nervoso.

– Sai nuotare? – disse Lo... chino su di me. – Te lo insegneremo. Avanti, al rubinetto!

Sollevando l'asse sul quale ero disteso, mi trasportarono nella cucina. Là, appoggiarono sull'acquaio l'estremità del legno dove si trovava la mia testa. Due o tre paracadutisti reggevano l'altro capo dell'asse. La cucina era appena rischiarata da una fioca luce che veniva dal corridoio. Nella penombra, distinsi Ir..., Cha... e il capitano De..., che evidentemente aveva assunto la direzione delle operazioni. Al rubinetto lucido che mi pendeva sul viso Lo... fissò un tubo di gomma. Mi avvolse la testa in uno straccio, mentre De... gli diceva: – Mettetegli una zeppa in bocca –. Attraverso il tessuto Lo... mi stringeva il naso, cercava di cacciarmi un pezzo di legno tra le labbra, perché io non potessi chiudere la bocca o sputare il tubo.

Quando l'operazione fu compiuta mi disse: – Se ti decidi a parlare, non avrai che da muovere le dita –. E aprì il rubinetto. Lo straccio si imbibiva rapidamente. L'acqua colava dappertutto: in bocca, nel naso, su tutto il viso. Per qualche istante riuscii ancora ad aspirare un po' d'aria. Cercai, contraendo la gola, di assorbire il minimo di acqua e di resistere all'asfissia trattenendo il più a lungo possibile l'aria nei polmoni. Ma non si trattò che di qualche istante. Avevo l'impressione d'annegare e un'angoscia terribile, l'angoscia stessa della morte, mi prese. Mio malgrado, tutti i muscoli del corpo si torcevano inutilmente per sottrarmi all'asfissia. Mio malgrado, le dita delle mani si agitarono follemente. – Ci siamo! S'è deciso a parlare, – disse qualcuno.

Il rubinetto fu chiuso. Mi tolsero il tubo di bocca. Respirai. Nell'ombra vedevo i tenenti e il capitano, la sigaretta tra le labbra, colpire a turno il mio ventre per farmi rigettare l'acqua assorbita. Ubriacato dall'aria che respiravo avvertivo appena i colpi. – Dunque? – Restai muto. – S'è preso gioco di noi! Cacciategli di nuovo la testa sotto!

Questa volta, chiusi i pugni sino a conficcarmi le unghie nelle palme delle mani. Ero deciso a non muovere più le dita. Tanto valeva morire asfissiato. Temevo il rinnovarsi di quel momento terribile in cui mi ero sentito sprofondare nell'incoscienza, mentre al tempo stesso il mio corpo si dibatteva con tutte le forze per non morire. Non mossi più le dita. Ma, a tre riprese, conobbi ancora quell'angoscia insopportabile. In *extremis*, mi lasciarono di nuovo respirare e mi fecero rigettare l'acqua.

La terza volta svenni.

Aprando gli occhi, mi ci volle qualche secondo per ritrovare il contatto con la realtà. Ero disteso per terra, slegato, e nudo, in mezzo ai paracadutisti. Vidi Cha... chino su di me. – Ci siamo, – disse agli altri, – rinviene –. Rivolgendosi a me: – Sai, c'è mancato poco che restassi secco. Non credere di poter sempre svenire. Alzati! – Mi misero in piedi. Vacillavo, mi aggrappai all'uniforme di uno dei miei carnefici, sempre sul punto di accasciarmi. Con schiaffi e pedate mi buttavano come una palla dall'uno all'altro. Accennai un gesto di difesa. – Ha ancora i riflessi pronti, questo porco, – disse qualcuno.

– E ora, che cosa ne facciamo? – disse un altro. Tra le risate sentii proporre: – Lo arrostitiamo. – Giusto, non ho mai visto arrostitire uno –. Era Cha... col tono di chi sia curioso di provare una nuova esperienza ...

Mi spinsero nella cucina e là mi allungarono sul fornello e l'acquaio. Lo... mi cinse le caviglie con uno straccio bagnato, poi le fissò con una corda. Tutti insieme, quindi, mi sollevarono

per agganciarmi, con la testa in giù, alla sbarra di ferro della cappa che stava sopra l'acquario. Solo le dita toccavano il pavimento. Si divertirono per qualche minuto a sbatacchiarmi dall'uno all'altro come un sacco pieno di sabbia. Vidi Lo... che accendeva una torcia di carta all'altezza dei miei occhi. Si rialzò e improvvisamente sentii la fiamma sul sesso e sulle gambe: i peli presero fuoco sfrigolando. Mi rizzai con un colpo di reni così violento che urtai Lo... Questi ricominciò una volta, due, poi passò a bruciarmi la punta di una mammella.

Ormai non reagivo più sufficientemente e gli ufficiali s'allontanarono. Restavano al mio fianco soltanto Lo... e un altro. Di tanto in tanto, riprendevano a colpirmi o mi schiacciavano coi loro stivali la punta delle dita, quasi a rammentarmi la loro presenza. Tenevo gli occhi aperti, sforzandomi di sorvegliarli per non essere sorpreso dai loro colpi, e, nei momenti di pausa, cercavo di pensare a qualcos'altro che non fossero le mie caviglie martorate dalla corda.

Finalmente, dal corridoio, due stivali si diressero verso la mia faccia. Vidi il viso capovolto di Cha... che mi fissava, chino su di me: – Allora, ti decidi a parlare? Non hai cambiato idea? – Lo guardai senza rispondere. – Staccatelo –. Lo... slegò la corda che mi teneva appeso alla sbarra, mentre l'altro mi tirava per le braccia. Precipitai sul cemento. – Alzati! – Da solo non ci riuscivo. Sorretto dalle due parti, sentii le piante dei piedi così gonfie che avevo l'impressione di aver le gambe immerse in una nuvola. Infilai giacca e pantaloni e rotolai fino in fondo alle scale.

Là un altro parà mi rimise in piedi e mi spinse con la schiena contro il muro, sostenendomi con le due mani. Tremavo per il freddo, per l'esaurimento nervoso, battevo i denti. Il compagno di Lo... – quello che si era «occupato» di me in cucina – era giunto sul pianerottolo. – Cammina! – disse. Mi spinse avanti e con un calcio mi gettò a terra. – Non vedi che è *groggy*, – disse

l'altro, con un accento di francese della madrepatria, – lascialo in pace! – Erano le prime parole umane che sentivo. – Tipi come questo, bisognerebbe farli fuori subito, – rispose il mio aguzzino. Le gambe non mi reggevano più, e per non cadere dovetti appoggiarmi con le palme e con la fronte al muro del corridoio. Quello mi fece mettere le mani dietro la schiena e mi legò i polsi con una cordicella sottile, poi mi gettò nella mia cella.

Strisciando sulle ginocchia raggiunsi un pagliericcio contro il muro. Cercai di sdraiarmi sul ventre, ma il giaciglio aveva come una cornice di filo spinato. Sentii ridere dietro la porta: – L'ho messo col pagliericcio a filo spinato –. Era sempre la stessa voce. Qualcun altro rispose: – Sì, ma intanto ha guadagnato una notte per dare ai suoi compagni il tempo di filare.

La cordicella mi affondava nella carne, le mani mi facevano male e la posizione in cui ero costretto a tenere le braccia mi spezzava le spalle. Presi a sfregare i polpastrelli contro il cemento ruvido per farli sanguinare e alleviare così, almeno in parte, la pressione che mi gonfiava le mani, ma non vi riuscii.

Da una lucerna, vicino al soffitto, vedevo la notte impallidire. Mi giunse il canto di un gallo e calcolai che ufficiali e soldati, stanchi della nottata, non sarebbero tornati prima delle nove almeno; dovevo dunque sfruttare al massimo tutte quelle ore per recuperare le forze prima del prossimo «interrogatorio». Appoggiandomi ora su una spalla, ora sull'altra, cercai di rilasciarmi, ma il mio corpo rifiutava di calmarsi. Ero scosso da un tremito continuo e non potei trovare un attimo di riposo. Picchiai col piede contro la porta più e più volte. Finalmente qualcuno venne. – Cosa vuoi? – Volevo andare alle latrine. – Pisciami addosso, – mi risposero dall'altra parte.

Spuntava il giorno quando un paracadutista, quello stesso che aveva giudicata eccessiva la brutalità del suo compagno, apparve e mi disse: – Alzati, si sloggia –. M'aiuto ad alzarmi e mi sostenne mentre salivamo le scale.

Si giunse su un'immensa terrazza. Il sole splendeva già alto e al di là della casa si scorgeva tutto il quartiere di El-Biar. Dalle descrizioni che ne avevo letto mi resi conto improvvisamente che mi trovavo nella stessa casa dei paracadutisti nella quale Ali Boumendjel, avvocato alla Corte d'Appello di Algeri, aveva trovato la morte. Da questa stessa terrazza i torturatori dicevano che si fosse gettato per «suicidarsi». Scendemmo da un'altra scala, in una parte nuova della casa, poi il mio custode mi rinchiuso in una stanzetta oscura. Era una cella minuscola, quasi un ripostiglio, in cui la luce del giorno non filtrava mai. Solo una stretta lucerna, posta molto in alto, che dava su una bocca d'aerazione, mandava un po' di luce. Strisciai come potevo verso un angolo per appoggiarvi la schiena e trovare un sollievo alle spalle straziate dai crampi.

Presto l'andirivieni nel corridoio divenne più intenso: la casa si animava e io mi preparai a veder tornare i miei carnefici. Ma, questa volta, Ir ... venne solo. Mi prese per le spalle per aiutarmi a rimettermi in piedi e mi condusse sul pianerottolo. – Eccolo qui, maggiore, – disse. Davanti a me si trovava un maggiore dei paracadutisti in uniforme mimetizzata e berretto blu: un uomo lungo e dinoccolato, magrissimo. Con un'aria ironica, gentile, mi disse: – Siete giornalista? Allora dovete capire che noi vogliamo delle informazioni. Bisognerà che ce le diate –. Aveva voluto semplicemente conoscermi: fui presto ricondotto nel ripostiglio. Non restai solo molto tempo, poiché Ir... tosto riapparve. Questa volta era accompagnato da Cha... e da un soldato che teneva in mano il magnete. Dalla porta aperta mi guardavano: – Sei sempre deciso a non parlare? Bada che noi andremo fino in fondo –. Mi trovavo addossato al muro dirimpetto alla porta. Loro erano entrati, avevano acceso la luce e s'erano sistemati in semicerchio davanti a me.

– Mi ci vuole un bavaglio, – disse Cha... Cacciò le mani in uno zaino che si trovava nella stanza e ne cavò un cencio sporco.

– Lascia andare, – disse Ir..., – può gridare finché vuole, siamo tre piani sottoterra.

– È sgradevole lo stesso, – disse Cha...

Mi tolsero i pantaloni, abbassarono lo slip e mi fissarono gli elettrodi agli inguini. Cominciarono a girare la manovella del magnete. Ormai non gridavo che all'inizio della scossa e a ogni nuova immissione di corrente; i miei movimenti erano assai meno violenti che durante le prime sedute. Se lo aspettavano, del resto, giacché non avevano ritenuto necessario legarmi all'asse. Mentre il supplizio proseguiva, sentivo una radio urlare canzonette di moda. Senza dubbio, la musica veniva da una mensa o da una stanza di ricreazione vicina. Essa copriva largamente le mie grida ed erano questi accorgimenti che Ir ... chiamava «tre piani sottoterra». La seduta si prolungava e io mi sentivo mancare le forze. Continuavo a cadere, ora a destra, ora a sinistra. Uno dei due tenenti staccava allora una pinza e mi colpiva il viso fino a che non mi fossi rialzato. – C'è da credere, – disse Cha ..., – che gli piaccia -. A un certo punto si consultarono e decisero che avevo bisogno di «recuperare», – Lasciagli i fili attaccati, – disse Ir..., – tanto, tra poco si ricomincia -. E uscirono lasciandomi le pinze nella carne.

Mi addormentai di colpo e quando li rividi, ebbi l'impressione che fosse trascorso un solo istante. Dal momento del loro ritorno, perdetti ogni nozione del tempo.

Ir... entrò per primo nella stanza e mi allungò una pedata dicendomi: – Seduto! – Non mi mossi. Mi sorresse e mi addossò contro il muro. Un istante dopo mi torcevo di nuovo sotto l'effetto della corrente. Sentivo che questa resistenza li rendeva di minuto in minuto più brutali e nervosi.

– Ora glielo cacciamo in bocca, – disse Ir... – Apri la bocca, – mi ordinò. Per costringermi a obbedire mi chiuse le narici e, nell'istante in cui aprivo la bocca per respirare, vi infilò il filo scoperto, fino in fondo al palato, mentre Cha... azionava Il magnete. Sentivo l'intensità della corrente aumentare e, nella stessa misura, la gola, le mascelle, tutti i muscoli del viso, persino le palpebre, contrarsi in uno spasimo sempre più doloroso.

Era Cha ..., ora, che teneva il filo. – Lascia pure, – disse Ir..., – ci resta da solo –. Infatti, le mascelle erano saldate all'elettrodo dalla corrente e mi era impossibile aprire la bocca, per quanti sforzi facessi. Negli occhi, sotto le palpebre serrate, mi giungevano immagini di fuoco, di segni geometrici luminosi, e mi pareva di sentire i bulbi staccarsi dalle orbite come se fossero spinti fuori dall'interno del corpo. La corrente aveva raggiunto il suo limite massimo d'intensità, come il mio dolore. Si manteneva costante, e pensai che più di così non potevano farmi soffrire. Ma intesi Ir ... dire a colui che azionava il magnete: – A piccoli colpi: prima rallenta, poi riparti ... – Sentii l'intensità diminuire, i crampi decrescere e, di nuovo, non appena si azionava il magnete, la corrente dilaniarmi. Per sfuggire a quelle brusche cadute e a quelle folgoranti riprese verso la punta massima del supplizio, mi misi con tutte le forze a sbattere la testa contro il pavimento, e ogni colpo mi dava un certo sollievo. Ir... mi sussurrava all'orecchio: – Non cercare di accopparti, non ci arriverai mai.

Infine, si fermarono. Davanti agli occhi mi balenavano ancora punti e linee di luce e nelle orecchie mi risuonava il rumore d'un trapano di dentista.

In capo a qualche minuto, riuscii a distinguere tre figure umane davanti a me. –Dunque? – disse Cha... Restai muto.

– Dio buono! – disse Ir..., e mi diede un violento manrovescio.
– Ascolta, – disse Cha..., più calmo. – A cosa serve questa resistenza? Se non parli acciufferemo tua moglie. Credi che riuscirà a resistere anche lei? – Ir..., a sua volta, si chinò su di me: – Credi che i tuoi bambini siano al sicuro solo perché si trovano in Francia? Li faremo venire qui quando vorremo.

In questo incubo, non riuscivo più a distinguere le minacce gravi e serie dal ricatto gratuito. Però sapevo che erano capacissimi di torturare Gilberte, come l'avevano fatto con Gabrielle Gimenez,

Blanche Moine, Elyette Loup altre giovani donne. Appresi in seguito che avevano perfino torturato la signora Touri (la moglie di un noto attore di Radio Algeri) dinanzi al marito, per ottenere che lui parlasse. Temevo che essi indovinassero l'angoscia che stava invadendomi al pensiero che effettivamente potessero mandare a effetto le loro minacce, e intesi, quasi con sollievo, uno di loro dire: – Se ne infischia, se ne infischia di tutto!

Mi lasciarono, ma l'idea che Gilberte potesse a sua volta, in qualsiasi istante, venire legata all'asse dei supplizi, non mi abbandonava.

Cha... ritornò un po' più tardi con un altro parà. Riattaccarono col magnete, poi uscirono. Avevo ora l'impressione che andassero e venissero continuamente per non lasciarmi che pochi istanti di calma per «recuperare». Rivedo Cha... portare il filo del magnete sul mio petto, scandendo continuamente la stessa vecchia domanda: – Dove hai passato la notte precedente al tuo arresto? – Mi misero sotto gli occhi la foto di un dirigente del Partito, ricercato: – Dove si trova? – Guardai Cha..., che questa volta era in compagnia di Ir... Si era messo in borghese, molto elegante. Poiché io mi schiarivo la gola, fece un passo indietro: – Attenzione, – disse, – sta per sputare.

– Che te ne importa? – disse l'altro.

– Non mi piace, non è igienico.

Aveva fretta, aveva paura di sporcarsi. Si rizzò in piedi e si preparò a uscire. Pensai che stava per recarsi a qualche festa e quindi ne arguii che un'altra giornata, almeno, era trascorsa dal mio arresto. E fui improvvisamente felice al pensiero che i bruti non mi avevano vinto.

Ir... partì anche lui, ma non restai a lungo solo. Nella cella scura gettarono un musulmano. La porta, apertasi per un istante, lasciò passare un raggio di luce. Intravidi la sua sagoma: era giovane, correttamente vestito: aveva le manette ai polsi. Avanzò

a tastonì e si pose al mio fianco. Di tanto in tanto ero scosso da tremìti convulsi e sobbalzavo gemendo, quasi che la tortura dell'elettricit  stesse continuando. Egli mi sentì rabbrivire e mi sistemò la giacca in modo che mi coprisse le spalle diacce. Mi sostenne affinché potessi mettermi in ginocchio e orinare contro il muro, poi m'aiutò a distendermi. – Riposati, fratello, riposati, – mi disse. Presi la decisione di dirgli: «Io sono Alleg, l'ex direttore di «*Alger r publicain*»; se riuscirai a uscire di qua, di' che sono morto in questa casa». Ma per parlare dovevo fare uno sforzo e non ne ebbi il tempo. La porta si aprì bruscamente e sentii qualcuno gridare, ancora dal corridoio: – Pourquoi l'han-no cacciato qui, quest'altro? – Lo condussero via.

Un po' pi  tardi la porta si aprì di nuovo. Due paracadutisti entrarono. Una lampada tascabile mi illuminò il viso. Mi aspettavo delle percosse, invece non mi toccarono. Cercavo invano di distinguere chi fossero, ma sentii soltanto una voce, giovane, dire: È orribile, non è vero? – E l'altro rispondere: – SÌ, è terribile –. E ripartirono.

Infine, si accese bruscamente la luce. Erano due uomini della squadra di Ir... – Non ha ancora cantato? – Non ti preoccupare, parlerà tra cinque minuti. – Ah! – disse il secondo, – hai raccontato il tuo sistema al tenente? – SÌ –. Capii che stavo per essere sottoposto a nuovi supplizi.

Ir... apparve dietro loro. Si chinò su di me, mi sollevò e mi addossò al muro. Si sbottonò la giacca e si installò dinanzi a me; le sue gambe mantenevano le mie divaricate al suolo. Tirò fuori dalla tasca una scatola di fiammiferi, ne accese uno e molto lentamente mi passò la fiamma dinanzi agli occhi per vedere se la seguivo e se avevo paura. Poi, sempre con dei fiammiferi, si mise a bruciarmi un capezzolo, poi l'altro. – Prova tu! – Stava rivolgendosi a uno dei suoi uomini. Costui diede fuoco a torce di carta già preparate e mi applicò la fiamma alla pianta dei piedi. Non mi mossi e non mandai pi  un solo grido: ero divenuto del tutto insensibile e, mentre Ir... mi bruciava, riuscivo

a guardarlo senza batter ciglio. Furibondo, egli mi colpiva al basso ventre e urlava: – Sei spacciato. Spacciato. Capisci? Ti decidi a parlare, sì o no? Vorresti che ti finissi subito? E invece non è finito. Sai che cos'è la sete? Creperai di sete.

La corrente mi aveva seccato la lingua, le labbra, la gola, raspose e rigide come pezzi di legno. Ir... sapeva bene che il supplizio elettrico provoca una sete intollerabile. Aveva lasciato cadere i fiammiferi e nella mano teneva un bicchiere e un recipiente di zinco. – Son due giorni che non hai bevuto. Ne hai ancora quattro prima di morire di sete. Sono lunghi, sai, quattro giorni! Arriverai al punto di leccare il tuo piscio -. Dinanzi ai miei occhi o vicino all'orecchio faceva colare nel bicchiere un filo d'acqua e ripeteva: – Se parli bevi ... Se parli bevi -. Col bordo del bicchiere mi apriva le labbra. Dentro non aveva lasciato che un dito di liquido e vedevo l'acqua fresca agitarsi sul fondo, ma non potevo raggiungerne neppure una goccia. Vicinissimo al mio volto, Ir... rideva dei miei sforzi inutili e spossanti. – Dite ai ragazzi di venire a vedere il supplizio di Tantalo, – disse tra le risate. Nel vano della porta apparvero altri paracadutisti, e malgrado lo stato in cui ero, mi dibattei, alzai la testa e mi rifiutai di guardare l'acqua per non offrire la mia sofferenza in spettacolo ai bruti.

– Ah! Ma noi non siamo così vigliacchi. Ti daremo da bere lo stesso -. E mi portò alle labbra il bicchiere colmo d'acqua. Rimasi esitante un momento; allora, chiudendomi il naso e buttandomi la testa indietro, egli mi versò il contenuto del bicchiere in bocca: era acqua atrocemente salata.

Seguì una nuova pausa, di ore o di minuti; poi comparve il capitano De... C'erano con lui Lo..., Ir... e il paracadutista alto che aveva partecipato alle sedute del mercoledì. Mi addossarono al muro e Lo... mi attaccò le pinze all'orecchio e al dito. Susultavo a ogni scossa, ma senza gridare: ero ormai insensibile quanto un automa. De... gli fece cenno di smettere.

Seduto su uno zaino, alla mia stessa altezza, fumava e parlava

con voce pacata e bassa, che contrastava col tono degli altri, con quelle urla che ancora mi rintonavano nelle orecchie. Discorreva di argomenti apparentemente privi di importanza ed estranei alle domande con le quali mi avevano martellato la testa fin dal primo momento. Fra le altre cose, mi chiese se fossero molti i giornali aderenti alla Federazione della Stampa. Gli avrei certamente risposto, ma riuscivo a stento a muovere le labbra secche e indurite, e dalla bocca non mi usciva che un soffio roco. Stavo penosamente cercando di articolare qualche titolo, allorché egli soggiunse, come se la domanda derivasse direttamente dalle altre: – E Audin, è un buon compagno, vero? – Fu come un segnale d'allarme: compresi che, di parola in parola, insensibilmente, voleva portarmi a parlare di ciò che lo interessava. Nello stato di abbruttimento in cui le percosse e le torture mi avevano ridotto, una sola idea restava ancora chiara per me: non dire nulla, non aiutarli in nessun modo. Non aprii più bocca.

Immediatamente De... perse la calma: si alzò in piedi e cominciò a schiaffeggiarmi a braccio teso. La mia testa sbatacchiava da destra a sinistra al ritmo dei ceffoni, ma ero ormai diventato insensibile, al punto che non chiudevo neppure gli occhi quando la sua mano si abbatteva su di me. Finalmente smise e chiese che portassero dell'acqua. – Abbiamo già provato anche questo, capitano, – disse Ir... Tuttavia, l'altro prese ugualmente il bidone e il bicchiere che gli porgevano. Come già aveva fatto il tenente poco prima, anch'egli si mise a versare l'acqua da un recipiente all'altro, mi avvicinò il bicchiere alle labbra senza che io avessi modo di toccarlo, e poi, scoraggiato dalla mia mancanza di reazioni, giacché non tentavo neppure di bere, tornò a posarlo per terra. Mi afflosciai su un fianco. Cadendo, rovesciai il bicchiere. – Bisognerà asciugare, – disse Ir..., – altrimenti potrebbe leccare l'acqua.

De ... si fece da parte e Ir..., dandogli il cambio, cominciò a urlare con la sua vocetta acuta, chino su di me: – Sei spacciato. È la tua ultima occasione. L'ultima occasione. Per questo è venuto il

capitano –. Un paracadutista, che era entrato insieme a Lo..., se ne stava in un angolo, accoccolato sui talloni. Aveva sfoderato la rivoltella e in silenzio l'andava ostentatamente esaminando come per controllare se tutto fosse a posto; poi se la posò sulla coscia come se aspettasse un ordine. Nel frattempo, Lo... mi aveva di nuovo applicato le pinze e s'era rimesso ad azionare il magnete, ma senza convinzione. Sobbalzavo a ogni scossa; ma intanto ero tutto allarmato da un'altra cosa. Mi pareva di distinguere sul pavimento, contro il muro, un'enorme pinza avvolta in striscioline di carta, e cercavo di immaginare quali nuovi supplizi mi attendessero. Pensai che con quello strumento mi avrebbero forse strappato le unghie: e subito mi accorsi, con stupore, che la cosa non mi spaventava affatto, e anzi, quasi fui rincuorato dall'idea che le mie mani avevano soltanto dieci unghie. Quando ebbero spento la luce e chiuso la porta, strisciai verso il muro e constatai che la pinza era in realtà un tubo dell'impianto idraulico che sporgeva dal cemento.

Mi riusciva sempre più difficile ragionare senza che la febbre mi trasportasse fuori dalla realtà, ma mi rendevo conto che non potevano, ormai, andar oltre questo limite. Mi tornavano in mente brani di conversazioni udite molto tempo prima: «L'organismo non può resistere indefinitamente: viene il momento in cui il cuore cede». Così appunto era morto il nostro giovane compagno Djegri, due mesi prima, in una cella della Villa S...., quartier generale dei «berretti verdi» del capitano Fau...

Dopo una lunga pausa la porta tornò ad aprirsi ed entrarono Ir... e due ufficiali che non avevo ancora visto. Nella penombra, uno di loro si accoccolò davanti a me e mi mise una mano sulla spalla, come per ispirarmi confidenza: – Sono l'aiutante di campo del generale M.... – Si trattava del tenente Ma... – Mi dispiace di vedervi in questo stato. Avete trentasei anni: siete ancora giovane per morire –. Si volse agli altri due e li pregò di uscire. – È con me che vuol parlare, – spiegò. Quando la porta si chiuse ci trovammo uno di fronte all'altro:

– Avete paura che si venga a sapere che avete parlato? Nessuno lo saprà e noi vi prenderemo sotto la nostra protezione. Raccontatemi tutto quel che sapete, e io vi faccio trasportare immediatamente all’infermeria. Tra otto giorni sarete di nuovo in Francia, con vostra moglie, vi do la nostra parola. Altrimenti, dovrete scomparire.

Aspettava una risposta. Gli diedi l’unica che mi venne in mente:
– Tanto peggio!

– Avete dei bambini, – riprese lui, – potrei forse andarli a trovare. Dovrò dirgli che ho conosciuto il loro papà? Andiamo! Non volete parlare? Se mi lasciate andar via così, torneranno quegli altri. E non smetteranno.

Restai in silenzio. Egli si alzò, ma prima di uscire soggiunse: – Non vi resta più che il suicidio.

Lo sentii scambiare qualche parola con gli altri che aspettavano nel corridoio: – Da dieci anni, da quindici, si son ficcati in testa che, se mai si fanno prendere, non devono parlare: e non c’è niente da fare per smuoverli di lì.

Capivo di essere arrivato alla fine di una tappa: pochi istanti dopo, infatti, entrarono due paracadutisti. Mi slegarono le mani, mi aiutarono a rimettermi in piedi e mi accompagnarono, sempre sorreggendomi, fino alla terrazza. Ogni due o tre scalini si fermavano per consentirmi di riprender fiato. Passando, altri parà, che incrociammo sulla scala o sui pianerottoli, facevano gli spiritosi: – Lo dovete proprio portare? Non può camminare sulle sue gambe? – S’è preso una razione di dodici ore filate, – rispose una delle mie guide come per scusarsi. Finalmente ridiscendemmo nell’altro edificio.



Venni condotto in una cella, in fondo a un corridoio, a sinistra: era una stanza da bagno non ancora arredata. Uno dei paracadutisti mi prese per le gambe, l’altro sotto le ascelle, e mi deposero su un pagliericcio gettato contro il muro. Li sentii

discutere per qualche istante se fosse o meno il caso di mettermi le manette. – Non può neanche muoversi, non val la pena –. L'altro non era d'accordo: – Rischiamo di dovercene pentire –. Infine, mi incatenarono i polsi, non più sulla schiena, questa volta, ma sul davanti. Ne trassi un sollievo straordinario.

Da un'alta lucerna quadrettata di filo spinato, sulla parete destra, le luci della città gettavano nella stanza un fioco chiarore. Era notte. Dal soffitto erano colate sui muri di cemento grezzo delle sbavature di stucco, e la febbre mi faceva riconoscere in esse delle forme vive, che, appena intraviste, tornavano subito a confondersi. Benché fossi esausto, non riuscii a prendere sonno: ero scosso da tremiti nervosi, e continui bagliori mi stancavano gli occhi indolenziti. Nel corridoio parlavano di me: – Gli darai da bere ogni ora, ma poco, solo qualche sorso, altrimenti crepa.

Uno dei paracadutisti che mi avevano accompagnato, un ragazzo, entrò con una coperta che stese su di me. Mi diede da bere; pochissimo, ma non sentivo più la sete. – Non t'interessa la proposta del generale M...? – disse. La sua voce non era ostile. – Perché non vuoi parlare? Non vuoi tradire i tuoi compagni? Bisogna essere coraggiosi per resistere così –. Gli chiesi che giorno fosse: era venerdì sera, e avevano cominciato a torturarmi il mercoledì.

Dal corridoio veniva un rumore incessante di passi e di richiami, interrotto di tanto in tanto dalla voce stridula di Ir... che dava degli ordini. Poi, di colpo, udii delle urla terribili, vicinissime, senza dubbio nella stanza di fronte. Stavano torturando qualcuno. Una donna. E mi parve di riconoscere la voce di Gilberte. Solo qualche giorno dopo venni a sapere che m'ero sbagliato.

Le torture continuarono fino all'alba, o quasi. Attraverso le pareti, mi giungevano le grida e i gemiti, soffocati dal bavaglio, le imprecazioni e le botte. Ben presto seppi che non si trattava di una notte eccezionale, ma della normale *routine* della casa. Le urla di dolore rientravano nell'ordine dei rumori familiari del

«centro di accertamento», e nessuno dei paracadutisti vi prestava più la minima attenzione; ma credo che non vi sia stato un solo prigioniero che non abbia pianto, come me, di sdegno e di umiliazione sentendo per la prima volta le grida dei suppliziati.

Ero in uno stato di semi-incoscienza. Il vero sonno venne soltanto al mattino, e mi svegliai molto tardi, quando il paracadutista della sera prima mi portò una minestra calda: il primo pasto che facevo dal mercoledì. Ne ingollai a fatica qualche cucchiata: avevo ancora le labbra, la lingua, e il palato irritati dalle scottature dei fili elettrici. Le altre piaghe, le bruciate agli inguini, al petto, alle dita, s'erano infettate. Il paracadutista mi tolse le manette e mi avvidi che non potevo più muovere la sinistra, insensibile e paralizzata. La spalla destra era tutta indolenzita e non mi permetteva di alzare il braccio.

Rividi i miei carnefici nel pomeriggio. Pareva quasi che si fossero dati convegno nella mia cella. C'erano tutti: soldati, ufficiali, e due individui in borghese (certamente della Dst) che non avevo mai visto prima. Si misero a conversare tra loro come se io non fossi presente.

- Allora non vuol parlare? – disse uno dei due in borghese.
- Abbiamo tutto il tempo, – disse il maggiore, – in principio fanno tutti così: ci metteremo un mese, due mesi o tre mesi, ma alla fine parlerà.
- È della stessa stoffa di Akkache o di Elyette Loup, – fece l'altro. – È questo che vuole: essere un «eroe» avere una lapide piccola così sopra un muro, tra qualche centinaio d'anni –. Tutti risero della battuta.

Voltandosi verso di me, constatò sorridendo: – T'hanno conciato bene.

- Colpa sua, – disse Cha...

– Se ne infischia di tutto, – disse Ir..., – di sua moglie, dei suoi bambini; preferisce il Partito.

Aveva posato il suo stivale su di me, come su un capo di selvaggina; poi soggiunse, come se la cosa gli tornasse improvvisamente alla memoria: – Lo sai che i tuoi bambini arrivano stasera in aereo? Gli potrebbe capitare una disgrazia –. Si avviarono tutti verso la porta, ma De... e Cha..., accortisi che esitavo a prendere sul serio questo ricatto, si trattennero sulla soglia:

– Ma davvero non te ne importa niente dei tuoi bambini? – disse il tenente. Rimasero per qualche istante in silenzio e Cha... concluse:

–Va bene, allora creperai.

–Si saprà come sono morto, – gli dissi.

–No, nessuno ne saprà niente.

–Sì, – ribattei, – tutto si viene a sapere. Sempre.

Ritornò l'indomani, domenica, insieme a Ir..., ma solo per un momento. Sorridevano tutti e due. – Non hai cambiato idea, – disse Cha... – Allora passerai altri guai. Abbiamo dei sistemi scientifici, – e sottolineò l'aggettivo, – per farti parlare.

Quando furono usciti bussai alla porta e chiesi di poter uscire. Sorretto da un paracadutista andai fino alla cucina appoggiandomi al muro, e mi passai un po' d'acqua sul volto. Mentre tornavo a coricarmi, un altro paracadutista – l'europeo nativo dell'Algeria che faceva parte della squadra di Lo...– cacciò la testa nella porta socchiusa e mi domandò, in tono sfottente: – Allora, va meglio? – Sì, – gli risposi sullo stesso tono, – tra poco potrete ricominciare –. Speravo che chiacchierasse un po' e mi lasciasse indovinare ciò che mi stavano preparando, e in che cosa consistessero i nuovi sistemi «scientifici». Ma rispose soltanto, rabbiosamente: – Proprio così, non è mica finita, ti strapperemo la lingua.



Era lunedì mattina quando Ir... mi svegliò. Due paracadutisti mi aiutarono a sollevarmi, e scendemmo tutti e quattro. L'infermeria stava al piano di sotto: una stanza molto grande e luminosa: alcuni lettini da campo e un tavolo su cui s'ammucchiavano le medicine in gran disordine. Per il momento nella stanza c'era solo un capitano medico che sembrava attendere il mio arrivo. Era abbastanza giovane, magro, aveva una barba nera e mal rasata, l'uniforme spiegazzata. Con accento meridionale mi disse, a mo' di saluto:

– Avete paura?

– No.

– Non vi picchierò e vi prometto di non farvi male.

Mi allungarono su un lettino da campo. Chino su di me, il medico misurò la mia pressione e mi auscultò con lo stetoscopio. – Non c'è male. Appena un po' nervoso, – disse a Ir... Mi metteva a disagio il fatto che avesse scoperto la mia emozione attraverso i battiti accelerati del cuore. Quei preparativi stavano a confermare ciò che io temevo. Essi intendevano sperimentare su di me il «siero della verità». Erano questi i sistemi «scientifici» di cui Cha... mi aveva parlato.

Dalla vigilia, mi sforzavo di raccogliere tutti i ricordi che possedevo, da letture casuali dei giornali, sugli effetti del Penthotal. «Se la volontà del soggetto è abbastanza forte, non lo si può costringere a dire ciò che egli non vuole». M'era rimasta in mente questa conclusione, e la ripetevo a me stesso per mantenere la calma e la fiducia. Non sarebbe servito a nulla dibattermi: mi avrebbero legato al lettino, ed era più prudente conservare ogni energia per resistere quant'era possibile alla droga.

Attendemmo un po' l'infermiere o assistente medico che fosse. Tornava senza dubbio da una operazione di guerra o da una perlustrazione, poiché era in tenuta di campagna. Dovette sbarazzarsi del mitra e dell'equipaggiamento prima di ascoltare le

spiegazioni del medico: – Prima, cinque centimetri cubi soltanto, perché ci sono corpi che non resistono –. Pensava all'intolleranza di certi organismi ai narcotici, ma, in quel momento, io credetti intendesse riferirsi alla resistenza psicologica e decisi di dar loro l'impressione che io non «resistevo». Era – pensavo – il miglior modo di assorbire la dose minima del siero.

Tremavo dal freddo e dal nervosismo: ero a torso nudo, giacché non mi avevano reso la camicia che qualcuno aveva dovuto trovare di suo gradimento. Uno dei paracadutisti mi gettò una coperta e l'infermiere si avvicinò. Mi prese il braccio destro, fece ingrossare la vena con un nastro di gomma e vi introdusse l'ago. Sotto la coperta, feci scivolare la mano sinistra, rigida e insensibile, nella tasca dei calzoni e la premetti contro la coscia attraverso la stoffa, costringendomi a pensare che, finché avessi sentito quel contatto, mi sarei ricordato che non si trattava di un sogno e sarei rimasto in guardia. L'infermiere schiacciava la siringa molto lentamente e il liquido doveva penetrarmi nel sangue adagio, goccia a goccia.

– Contate lentamente, – mi disse il dottore. – Coraggio!

Contavo: uno, due, tre, fino a dieci, e mi arrestai come se fossi già addormentato. Alla base della nuca avvertivo come un intorpidimento ghiacciato che saliva al cervello e mi spingeva verso l'incoscienza. – Undici, dodici, tredici, – disse il dottore per saggiarmi; – continuate –. Ripresi con lui: – Quattordici, quindici, sedici... – Saltai volontariamente due o tre numeri, ripresi a diciannove, venti e ventuno, e tacqui. Lo intesi dire: – L'altro braccio, ora –. Sotto la coperta spostai lentamente la mano destra per metterla nella tasca, sempre con l'idea che, fino a che le mie unghie avessero pizzicato la carne, sarei stato bene ancorato alla realtà. Ma, malgrado tutti i miei sforzi, mi addormentai...

Il dottore mi schiaffeggiava lentamente le guance. Quasi sussurrando, con una voce che voleva essere amichevole, diceva: – Henri! Henri! sono Marcel; stai bene? – Aprii gli occhi. Lentamente, con sforzo, riprendevo coscienza di quel che accadeva.

La stanza era semibuia, avevano chiuso le imposte. Intorno a me, seduti su alti lettini, paracadutisti e ufficiali – sia quelli che conoscevo, sia altri, indubbiamente chiamati ad assistere all’istruttivo esperimento – ascoltavano in silenzio. Vidi che il dottore aveva un foglio di carta in mano e compresi che in esso era trascritta la lista delle domande che doveva rivolgermi.

Con il tono familiare di chi incontra un vecchio amico, il medico cominciò col chiedermi: – Hai lavorato molto tempo a «*Alger républicain*»? – La domanda era innocua: senza dubbio cercava di mettermi a mio agio. Mi ascoltai rispondere con straordinaria volubilità: diedi dei particolari sulle difficoltà di stampa di un giornale, poi passai a descrivere l’organizzazione di una redazione. Era come se fossi ubriaco, come se qualcun altro parlasse al posto mio. Conservavo però abbastanza coscienza per rammentare che mi trovavo tra le mani dei carnefici e che essi cercavano di farmi denunciare i miei compagni.

Ma eravamo soltanto alle premesse. Il dottore sussurrava all’assistente: – Andiamo bene, state a vedere. È così che bisogna fare –. M’interruppe nel bel mezzo delle mie chiacchierate e mi disse a voce bassa: – Henri, mi hanno detto di rivolgermi a te per vedere X. Come debbo fare? – Sotto quella vernice «amichevole», era tuttavia una domanda che mi avevano rivolto venti volte mentre mi torturavano. Mille immagini si presentarono alla mia mente annebbiata: mi trovavo nella via, in un appartamento, in una piazza, e sempre in compagnia di quel «Marcel» che mi perseguitava e mi importunava con le sue domande. Con un grande sforzo, sollevando le palpebre, riuscivo a riprender piede nella realtà per riaffondare subito in quello stato di semi-incoscienza. Il medico mi scosse leggermente perché gli rispondessi:

- Dov’è X? – e cominciò tra noi una specie di dialogo di pazzi.
- Mi stupisco, – gli risposi, – che ti abbiano detto di rivolgermi a me. Io non so assolutamente dove si trovi.

- Quando ha bisogno di vederti, come fa?
- Non ha mai bisogno di vedermi, io non ho mai nulla a che fare con lui.
- D'accordo, ma se volesse vederti, come farebbe?
- Mi lascerebbe di certo un biglietto nella cassetta della posta; ma non ve n'è ragione.

Mi dibattevo in quella conversazione viscida, conservando, nonostante la droga, sufficiente coscienza per resistere agli aguzzini.

- Ascolta, – riprese il medico: – io ho una fotografia da consegnare a X. Bisogna assolutamente che lo veda. Se tu riesci a pescarlo, puoi mettermi in contatto con lui?
- Non posso prometterti nulla, – gli dissi; – mi stupirebbe che mi desse un appuntamento.
- Va bene, ma se per caso venisse, dove ti posso trovare?
- Dove abiti? – gli chiesi.
- Al numero 26 di via Michelet, terzo piano a destra. Chiederai di Marcel.
- Bene, – gli dissi, – mi ricorderò dell'indirizzo.
- Eh no, così non va: io ti do il mio indirizzo, ma tu mi devi dare il tuo, devi aver fiducia.
- Allora, – soggiunsi io, – se vuoi, possiamo darci appuntamento tra quindici giorni, all'uscita del Parco Galland, alle sei pomeridiane. Adesso me ne vado. Non mi piace trattenermi per strada.
- Abiti nei pressi del Parco Galland? Dammi l'indirizzo preciso, – disse ancora il medico.

Ero sfinito e volevo che la piantasse.

- Mi hai scocciato! Arrivederci.

– Arrivederci, – mi rispose lui.

Attese un istante, per accertarsi che fossi addormentato e lo sentii subito dopo sussurrare a qualcuno vicino a me: – Non ne caveremo nulla di più. Poi sentii che si alzavano tutti e se ne andavano, come alla fine di uno spettacolo. Passando, uno di loro accese la luce, e di colpo tornai completamente in me. Erano vicino alla porta, alcuni già fuori, altri, tra cui Ir... e Cha..., ancora nella stanza, gli occhi su di me. Gridai verso di loro con tutte le forze: – Tornate pure col vostro magnete, vi aspetto: non ho paura di voi –. Il medico stava uscendo anche lui: fece segno ai due di non rispondere. Prima di lasciare la stanza disse all'infermiere: – Si troverà un po' a terra, adesso, probabilmente; dategli delle compresse.

Prima che i due parà che mi avevano portato in infermeria mi riprendessero in consegna, l'infermiere mi medicò le piaghe e ricoprì le scottature dell'inguine e del petto con delle garze adesive. Infine, mi aiutarono a tornare in cella. Là giunti, uno di essi, togliendosi di tasca due compresse, mi disse: – Butta giù queste! – Le presi, le feci scivolare sotto la lingua, bevvi un sorso d'acqua e gli dissi: – Ecco fatto! – E le risputai non appena la porta si chiuse. Si trattava senza dubbio di semplici compresse di aspirina, ma non riuscivo più a pensare in modo coerente e provavo un acuto senso di diffidenza verso tutto e tutti. Sentivo di non essere più nel mio stato normale: il cuore, le tempie, avevano un battito febbrile. Avevo appuntamento con «Marcel». Questa creazione del Penthotal prendeva una consistenza reale. Ero riuscito a non rispondere alle sue domande; come mi sarei sbarazzato di lui la prossima volta? Capivo di essere in delirio. Mi schiaffeggiavi, mi pizzicavi, per esser certo che si trattava soltanto di un sogno. Ma non appena avevo ripreso piede nella realtà tornavo ad abbandonarmi ai terrori che la droga suscitava in me.

– Avanti, si sloggia –. Erano i miei due sorveglianti dell'infermeria. Doveva essere ormai tardi, forse le undici di sera, e,

mentre salivamo verso la terrazza, mi venne il sospetto che stessero per «suicidarmi». Nello stato in cui mi trovavo, quella prospettiva non mi emozionava: «Non ho parlato sotto le torture, sono riuscito a stare zitto anche col siero della verità, ora mi finiscono». Senonché ridiscendemmo nell'altra casa e mi aprirono la porta di una cella (il ripostiglio) che già avevo abitato. Vi avevano messo ordine, installato un lettino da campo e un pagliericcio.

Quando se ne andarono, le stesse idee, svanite per un istante, mi assalirono di nuovo. Mi domandavo se per caso non stessi diventando pazzo. Se continuavano a drogarmi, sarei stato ancora capace di resistere come la prima volta? E se il Penthotal mi faceva dire ciò che non volevo, evidentemente non era servito a nulla reggere alle torture.

La porta della cella sulla destra era aperta e un rotolo di filo di rame vi era posato accanto. Dall'abbaino aperto spuntava il gancio di chiusura. Potevo legarvi un pezzo del filo, salire sul lettino e quindi cacciarlo indietro con una pedata. Così, sarei rimasto appeso. Pure mi ribellai all'idea del suicidio. Avrebbero creduto, dopo la mia morte, che fosse stata la paura delle torture a spingermi a quel gesto estremo. Mi domandavo inoltre se certe opportunità non mi fossero state offerte a bella posta, e la frase dell'aiutante di campo di M... mi tornava alla mente: «Non vi resta che il suicidio». Nell'istante in cui decidevo di non uccidermi e in cui riflettevo che, se dovevo morire, tanto valeva cadere sotto i colpi dei paracadutisti, mi venne il dubbio che fosse la paura della morte vicina a farmi trovare questi «argomenti». Morire per morire, non era meglio finirla subito e senza pericolo di «aiutare i carnefici»? Cercai di ragionare con tutta la calma che potevo raccogliere e giunsi alla conclusione che, in ogni caso, non mi avrebbero «rimesso sotto» prima dell'indomani mattina, che avevo dunque il tempo di uccidermi più tardi se la misura mi fosse sembrata necessaria. Mi rendevo conto altresì di non essere in condizioni normali e che il riposo

mi avrebbe consentito una riflessione più serena.

M'addormentai, e dormii fino al mattino. La notte aveva scacciato, con la febbre, anche i terrori del giorno prima. Mi sentivo improvvisamente fiero e felice di non aver ceduto. Ero convinto che avrei resistito anche se ricominciavano. Volevo battermi fino alla fine. Non avrei fatto il loro gioco, suicidandomi come essi volevano.



Verso la metà del pomeriggio, mi spostarono nell'altra casa, nella prima cella che mi aveva ospitato, ma non vi restai a lungo. Durante la serata rifeci la strada che mi conduceva nel «ripostiglio» in cui passai un'altra notte. Brani di conversazione colti nel corridoio mi fornirono la spiegazione di questi ordini e contrordini: aspettavano la visita di una commissione (non so quale)²⁰ e volevano impedire che essa mi vedesse. Perciò mi nascondevano nella seconda casa, che in teoria non dipendeva dal «centro di accertamento» e serviva soltanto come dormitorio e mensa per i paracadutisti.

Stavo meglio ed ero ormai in grado di alzarmi e reggermi in piedi. Sentivo dal diverso contegno dei paracadutisti nei miei confronti che essi avevano apprezzato, da buoni «sportivi», la mia resistenza. Il paracadutista grande e grosso della squadra di Lo... aveva cambiato tono anche lui. Entrò un mattino nella cella per dirmi:

- Siete già stato torturato durante la Resistenza?
- No, è la prima volta, – gli risposi.
- Bravo, – disse il paracadutista, da intenditore, – siete in gamba.

In serata un altro, che non conoscevo, entrò. Era un biondino dall'accento del Nord: uno di leva. Mi disse, con un largo

20. Si trattava della *Commission de Sauvegarde* rappresentata dal generale Zeller.

sorriso: – Sapete, ho assistito a tutto. Mio padre m’ha parlato dei comunisti al tempo della Resistenza. Muoiono, ma non parlano. È una bella cosa! – Guardai questo giovane dal viso simpatico, che poteva parlare delle sedute di tortura che avevo subito come se si fosse trattato di un *match* di cui aveva un ricordo piacevole, e che veniva a rallegrarsi con me, quasi fossi un campione ciclista. Qualche giorno appresso lo vidi di nuovo, congestionato, stravolto dalla collera, picchiare per le scale un arabo che scendeva i gradini non abbastanza alla svelta: questo «centro» non era soltanto un luogo di tortura per gli algerini, ma una scuola di perversione per i giovani francesi.

Un paracadutista, per lo meno, debbo aggiungere, non era d’accordo. Era un ragazzo, un contadino. Aprì la porta della cella, verso le sette di una sera, mentre il corridoio era deserto. Aveva in mano una borsa di provviste: ciliege, cioccolato, pane, sigarette. Me l’offrì e, porgendomela, aggiunse: – Ecco, prendete. Scusatemi, ma qui non si può parlare –. E mi strinse la mano con forza, in fretta, prima di chiudere dietro di sé la porta. Ma Ir..., probabilmente, aveva dato, dopo l’episodio, ordini più severi, sicché non vidi più nessuno.

Mi condussero all’infermeria nei giorni che seguirono. Vi ritornai la prima volta col cuore in gola. Temevo nuove iniezioni di Penthotal, invece si trattava soltanto di curare le piaghe infette delle ferite. Mi fecero iniezioni di penicillina e mi cambiarono ripetutamente le bende. Dal fatto che mi curassero sapevo che non potevo arguire molto. In ogni caso, avevano interesse a curarmi. Se volevano torturarmi di nuovo, bisognava infatti che io non fossi troppo debole. Se, viceversa, decidevano di fucilarmi avevano bisogno di consegnare, esclusi i segni «normali» dei proiettili, un cadavere *pulito* in caso di autopsia. Via via che i giorni passavano, la speranza che l’opinione pubblica, messa in allarme, riuscisse a strapparmi alle loro unghie cresceva in me, sebbene contemporaneamente fossi convinto che essi avrebbero preferito affrontare lo scandalo della mia

morte a quello delle rivelazioni che avrei potuto fare, da vivo. Certamente avevano pesato il pro e il contro, poiché uno dei paracadutisti m'aveva detto con ironia, ancora quando io giacevo incapace di alzarmi: – È un peccato, avresti potuto raccontarne di cose, di che fare un grosso libro!

Tentarono ancora, tuttavia, di interrogarmi. Dapprima Cha..., De... e un terzo, sconosciuto. Mi condussero in un ufficio dello stesso piano, mi sedetti di fronte a loro e mi rivolsero per la centesima volta la stessa domanda, ma educatamente.

– Dove avete passato la notte precedente l'arresto?

– Ho già risposto a questa domanda quando mi avete torturato, e la mia risposta è che non vi dirò nulla.

Sorrisero ma non insistettero, poi De... mi disse:

– Il vostro appartamento è affittato a nome vostro? Potete rispondere a questa domanda: se non lo fate, ce lo dirà la portinaia. Come vedete è una cosa di scarsa importanza.

– Chiedetelo alla portinaia, se ci tenete; io non vi darò nessuna informazione.

Il colloquio era durato appena due o tre minuti, e Cha...mi riaccompagno alla cella.

Qualche giorno più tardi, ricevetti la visita del tenente Ma ..., l'aiutante di campo del generale M.... Cominciò col dirmi, senz'ombra di ironia, che era lieto di vedere le mie condizioni di salute migliorate. Poi, parlando molto volubilmente, mi fornì un «condensato» del pensiero politico degli ufficiali della «pacificazione»: Noi non partiremo, era il *leit-motiv* del suo discorso. La miseria degli algerini? Non bisogna poi esagerare. Egli, ad esempio, conosceva un «indigeno» che guadagnava 80 000 franchi al mese. Il «colonialismo»? Una parola inventata dai

disfattisti. Sì, certo, vi erano state delle ingiustizie, ma ora era finito. Le torture? Oh Dio, la guerra non si fa mica con i seminaristi. La guerra, del resto, sarebbe finita da tempo, ma i comunisti, i liberali, la stampa «sentimentale» montavano l'opinione pubblica contro i parà, e impedivano loro di «lavorare». Io non avevo nessuna voglia di intavolare una conversazione del genere: gli dissi soltanto che ero lieto che la Francia avesse altri rappresentanti e altri titoli a suo vanto; poi m'accontentai di ribattere ironicamente a ciascuno di questi luoghi comuni colonialisti.

Giunse finalmente a parlarmi dell'oggetto della sua visita. Era latore di una nuova proposta: non mi chiedeva più di rispondere alle domande che m'avevano ripetutamente posto, ma soltanto di gettar giù per iscritto il mio pensiero sulla situazione presente e sull'avvenire dell'Algeria. Con questo, sarei stato messo in libertà. Beninteso, rifiutai.

– Perché? – mi disse il tenente. – Avete forse paura che qualcuno se ne serva contro di voi?

– Anzitutto, sì, – gli dissi io. – D'altra parte, non ho intenzione di collaborare con voi. Se vi interessa sapere ciò che i miei amici ed io pensiamo del problema algerino, sfogliate la collezione di «*Alger républicain*». L'avete di certo, dal momento che il vostro giornale «*Le Bled*» è installato nei nostri locali.

Non insistette, e, passando ad altro argomento, mi disse a bruciapelo: – A proposito, ho ricevuto la visita di vostra moglie e di un avvocato. M'hanno domandato se eravate in vita. Ho risposto che eravate *ancora* vivo –. Poi soggiunse: – È un vero peccato. Voi suscite in me un sentimento di simpatia e di ammirazione. Vi voglio stringere la mano, visto che forse non vi rivedrò più. Finito il suo «numero», se ne uscì.

Il giorno prima di trasferirmi a Lodi, un mese dopo il mio arresto, mi condussero in un ufficio del piano sottostante. Un capitano dei parà – berretto verde della Legione Straniera – mi stava

aspettando: capelli a spazzola, faccia a lama di coltello attraversata da un lungo sfregio, labbra sottili e crudeli, occhi chiari e sporgenti. Mi sedetti davanti a lui e nello stesso istante egli si alzò: mi colpì in piena faccia, scaraventandomi a terra e facendomi schizzare dal naso gli occhiali, che mi erano stati restituiti: – Smettila con quell'aria insolente che hai sul muso, – disse.

Lo... era entrato e si teneva in piedi accanto alla finestra. La presenza di quello «specialista» mi fece pensare che la tortura doveva esser vicina. Ma il capitano tornò a sedersi proprio mentre io mi rialzavo.

– Vuoi una sigaretta? – mi disse, cambiando improvvisamente tattica.

– No, non fumo e pretendo che mi si dia del voi.

Non si trattava soltanto di ribattere colpo per colpo, ma anche di sapere dove volesse arrivare: torture o invece colloquio di tipo «amichevole»? A seconda della sua reazione – se mi avesse di nuovo schiaffeggiato o se invece avesse tenuto conto della mia osservazione – avrei capito che cosa mi attendeva. Mi rispose che la cosa non aveva nessuna importanza e prese a darmi del voi. Gli chiesi se potevo raccogliere i miei occhiali: egli pensò che lo volessi fare per meglio ricordare la sua faccia: – Guardatemi pure, sono il capitano Fau...; sapete, il famoso capitano delle SS. Ne avete sentito parlare? – Ero in presenza di Fau ..., capo dei seviziatori della Villa S..., particolarmente noto per la sua ferocia.

Il capitano era evidentemente pentito di essersi lasciato trasportare dall'odio. Cercò di parlarmi con calma, e, per dissipare la prima impressione, fece portare due bottiglie di birra. Bevevo adagio, sorvegliandolo con la coda dell'occhio, nel timore che con un nuovo manrovescio mi rompesse la bottiglia sui denti.

– Dovete avere un bel fascicolo a mio carico, no? Che farete di me, se le cose cambiano? ... Ma io non ho paura di correre dei rischi.

Poi, s'ingolfò senz'altro in una dissertazione sugli scrittori, sui pittori comunisti o liberali, e sugli intellettuali in generale. Le sue parole rivelavano una totale ignoranza e un tale odio che le varie espressioni del suo volto mobilissimo erano altrettante smorfie. Io lo lasciai parlare, interrompendolo di quando in quando al solo scopo di guadagnare tempo e ridurre così la durata delle torture, se mai dovevano seguire al colloquio.

Mi aveva rivolto le solite domande, ma senza insistere. Poi era tornato all'«alta politica». Andava su e giù per la stanza, come impazzito, e ogni tanto si avvicinava a me per gridarmi una frase in faccia. Si augurava che la guerra si estendesse alla Tunisia e al Marocco. Rimpiangeva che la spedizione di Suez non avesse dato luogo a una conflagrazione generale: – Speravo che un sottomarino americano affondasse una nave francese. Ci sarebbe stata la guerra con l'America: così almeno tutto sarebbe stato più chiaro! – Io non lo contraddicevo, ma come si fa con un malato che non bisogna eccitare ancora di più. Varie volte fu sul punto di colpirmi, ma si trattenne e a un certo punto gridò: – Voi non volete parlare? Sapete che io faccio parlare i prigionieri mettendogli un coltello alla gola, di notte? Vi ripescherò, state tranquillo.

Non c'è dubbio che pensavano tutti quanti di «ripescarmi» quando decisero di trasferirmi al campo di Lodi, «riserva» dalla quale i «sospetti» vengono estratti allorché se ne presenta la necessità.



Ma prima di quell'ultimo interrogatorio e di quel trasferimento che nulla lasciava prevedere, fui in grado, durante un mese intero, di osservare come procedeva la macchina delle torture. Dalla mia cella vedevo, attraverso il buco della serratura, il corridoio, il pianerottolo e qualche gradino della scala. La porta era sottile, e mi giungevano i rumori delle stanze contigue.

Durante il giorno c'era un viavai incessante per la scala e il cor-

ridoio: i paracadutisti passavano, a volte soli, a volte sospingendo brutalmente i «sospetti», inebetiti. A ogni piano – ciò lo seppi in seguito – li ammucchiavano a quindici o venti per stanza. I prigionieri dormivano sul pavimento di cemento, oppure si dividevano un pagliericcio in tre o quattro. Vivevano nell'oscurità assoluta, le imposte restavano chiuse affinché nulla trape-lassse nelle case vicine. Per giorni e giorni, per settimane, a volte per due mesi, attendevano là un interrogatorio, il trasferimento al campo o alla prigione, oppure il cosiddetto «tentativo di evasione», vale a dire una raffica di mitra nella schiena.

Due volte al giorno, alle due e alle otto di sera (quando non se ne scordavano), ci portavano delle gallette militari – cinque il mattino e cinque la sera – di rado del pane e qualche cucchiata d'una zuppa fatta con tutti i rifiuti del pasto dei signori. Vi trovai un giorno un mozzicone di sigaretta, un altro un'etichetta e noccioli di frutta sputati.

Avevano incaricato un arabo di questa distribuzione. Ex fuciliere dell'esercito francese, era poi passato con gli insorti ed era stato preso prigioniero durante un combattimento. In cambio della vita, aveva accettato di servire i paracadutisti. Si chiamava Boula..., ma questi, per sfotterlo, avevano trasformato il suo nome in Pour-la-France. Gli avevano messo in testa un berretto blu e l'avevano dotato di uno sfollagente, del quale si serviva ogni tanto per farsi apprezzare dai suoi padroni. Questo rifiuto umano era disprezzato da tutti: dai paracadutisti quanto dai prigionieri.

Era però durante la notte che il centro della tortura viveva la sua vera vita. Sentivo i preparativi delle spedizioni punitive: dal corridoio mi giungevano i rumori delle armi, degli stivali, degli ordini di Ir... Poi, attraverso la lucerna, mi giungevano altri rumori. Nel cortile mettevano in moto jeep e camion e partivano. Il silenzio durava un'ora o due, fin quando rientravano, le macchine cariche di «persone sospette» arrestate nel corso dell'operazione. Li vedevo, come in un lampo, quando passavano nel

mio campo visivo: scala, pianerottolo, corridoio. Erano giovani, soprattutto. I parà avevano lasciato loro appena il tempo di vestirsi; alcuni avevano ancora indosso il pigiama, altri erano in pantofole o a piedi nudi. A volte, c'erano anche delle donne. Esse venivano imprigionate nell'ala destra dello stabile.

La casa si riempiva di grida, di insulti, di risate enormi e crudeli. Ir... cominciava l'interrogatorio di un arabo. Gli gridava: – Recita la tua preghiera davanti a me –. Immaginavo nella stanza vicina un uomo umiliato fino in fondo all'anima costretto a prosternarsi in preghiera davanti al tenente torturatore. Poi, improvvisamente, le prime grida dei suppliziati bucarono la notte. Il vero lavoro di Ir..., di Lo... e degli altri aveva inizio.

Una notte, al piano di sopra, torturarono un uomo: un arabo, di una certa età, a giudicare dal timbro della voce. Fra le grida terribili che la tortura gli strappava, lo sentivo proclamare, esausto: – Viva la Francia! Viva la Francia! – Certamente credeva, così, di ingraziarsi i carnefici. Ma gli altri continuavano a torturarlo e le loro risa risuonavano per tutta la casa.

Quando non partivano in missione, Ir... e i suoi lavoravano sui «sospetti» già arrestati. Verso la mezzanotte o l'una del mattino, una porta delle camere-celle si apriva fragorosamente e la voce d'un paracadutista urlava: – In piedi, banda di porci! – Ne chiamava fuori uno, due, tre. Coloro che erano stati chiamati sapevano a che cosa andavano incontro. Succedeva, così, un lungo silenzio, tanto che il paracadutista era ogni volta costretto a ripetere i nomi. Ciò non mancava di mandarlo in bestia: – Ma guarda che cretini! Non siete capaci di rispondere presente? Allora, i «chiamati» s'alzavano e io sentivo i colpi che li raggiungevano, il paracadutista che li spingeva a pedate davanti a sé.

Una notte Ir... lanciò i suoi uomini d'un sol colpo all'assalto di tutte le stanze. Sfollagente in pugno, si buttarono nei «dormitori». – In piedi! – La porta della cella aperta violentemente sbatté contro il muro e io ricevetti un calcio nelle reni:

– In piedi! – Mi alzai, ma Ir... passando nel corridoio mi vide e disse: – No, lui no, – e chiuse egli stesso la porta. Mi ricorcai sul pagliericcio mentre un enorme fracasso di stivali, di botte, di lamenti angosciati, invadeva la casa.

La mattina e la sera, quando Boula ... apriva la porta per passarmi i «pasti», o quando andavo a lavarmi, mi capitava d'incrociare, nel corridoio, prigionieri arabi che raggiungevano la loro cella individuale, o quella «collettiva». Certuni mi conoscevano, m'avevano visto durante le manifestazioni organizzate dal giornale: altri sapevano appena il mio nome. Ero ancora a torso nudo, con le cicatrici dei colpi ricevuti, il petto e le mani fasciati di bende. Capivano quindi che io, come loro, ero stato torturato, e mi salutavano al passaggio: — Coraggio, fratello! — E nei loro occhi leggevo una solidarietà, un'amicizia, una fiducia così totali che mi sentivo fiero, proprio perché ero un europeo, di aver scelto il mio posto al loro fianco.



Vissi così, per tutto il mese, con il pensiero della morte vicina. Forse sarebbe stato per la sera stessa, forse per l'indomani, all'alba. Dormivo ancora agitato da incubi e da scosse nervose che mi svegliavano di soprassalto.

Non fui sorpreso quando, una sera, Cha... entrò nella cella. Dovevano essere pressappoco le dieci. Ero in piedi, vicino alla lucerna, e riuscivo a scorgere il boulevard Clemenceau sul quale transitavano rare automobili. Egli mi disse soltanto: – Preparatevi, non andremo lontano.

Indossai la giacca sporca e gualcita. Nel corridoio, sentii che diceva: – Fate alzare anche Audin e Hadjadi, li prenderemo. Uno per uno –. Già dieci volte avevo fatto il bilancio di una vita che credevo conclusa. Eppure, ancora una volta, pensai a Gilberte, a coloro che amavo, al loro atroce dolore. Ma ero esaltato dalla battaglia che avevo impegnato senza cedere, dal pensiero che andavo alla morte come mi ero sempre augurato,

fedele al mio ideale, ai miei compagni di lotta.

Nel cortile una macchina partì, s'allontanò. Un momento dopo, dalle parti della villa degli Uliveti, si udì una lunga raffica di mitragliatore. Pensai: «Audin».

Attesi sotto la finestra per respirare più a lungo che potevo l'aria della notte e intravedere le luci della città. Ma i minuti, le ore passarono e Cha... non tornò.



Ho concluso la descrizione delle torture. Mai ho scritto con altrettanta pena. Forse tutto ciò che mi è successo è ancora troppo fresco nella mia memoria. Eppure, scrivo con il pensiero che, passato per me, questo incubo è vissuto da altri nello stesso istante in cui io stendo queste note e che lo sarà fintantoché non avrà fine questa odiosa guerra. Era necessario che dicessi tutto ciò che so. È un compito che io debbo assolvere, dinanzi a Audin «scomparso», a tutti coloro che vengono umiliati e torturati; a tutti coloro che continuano la lotta con coraggio. Lo devo – questo impegno – a quanti, ogni giorno, muoiono per la libertà del loro paese. Ho scritto queste righe quattro mesi dopo che i parà mi avevano condotto nella cella n. 72 dal carcere giudiziario di Algeri.

Appena qualche giorno fa, il sangue di tre giovani algerini si è aggiunto, nel cortile della prigione, a quello di Fernand Yveton. L'anima dell'Algeria vibrava, per l'immenso grido di dolore che salì da tutte le celle, quando il boia venne a cercare i condannati. L'anima dell'Algeria vibrava nel silenzio assoluto, solenne, che lo seguì. Pioveva, e le gocce si posavano luccicanti nel buio sulle sbarre della cella. Tutti gli sportelli erano stati chiusi dalle guardie, eppure sentimmo, prima che lo si portasse via, uno dei condannati gridare: «Tahia El Djezair! Viva l'Algeria!». E, a una voce sola, certo nel momento in cui il primo dei tre saliva sul patibolo, sorse dalla prigione delle donne la canzone

dei combattenti algerini:

*Dalle nostre montagne
la voce degli uomini liberi
si è levata:
essa invoca l'indipendenza
della patria.
Io ti do tutto ciò che amo,
ti do la mia vita,
o patria mia, o patria mia.*

Tutto ciò che ho descritto qui, dovevo dirlo, per i francesi che vorranno leggermi. Bisogna che essi sappiano che gli algerini non confondono i loro aguzzini con il grande popolo francese, accanto al quale hanno molto appreso e la cui amicizia è loro così cara.

Bisogna, tuttavia, che i francesi sappiano ciò che si consuma qui, *in loro nome*.

Novembre 1957



Persistenza

Una volta in Asti

Tre sentenze

Ancora in Italia

Antonio Marchesi

Molte estati a Guantánamo

Marina Lalatta Costerbosa

Missing

Armando Spataro

Il Phd

Alessandra Ballerini

Armi letali

Cécile Allegra

Una volta in Asti

Tre sentenze

Qui di seguito le tre sentenze che hanno segnato il caso di tortura nel carcere di Asti del 2004.

Quella di primo grado del 2012 che riconosce la gravità dei fatti ma che, in mancanza del reato di tortura nel Codice penale italiano, non può che far ricorso ad altre inadeguate tipologie di reato. L'esito sarà la prescrizione.

La seconda, della Corte di cassazione, conferma di fatto la ricostruzione del Tribunale piemontese e dichiara inammissibile il ricorso.

La terza, della Corte europea dei diritti umani del 2017, riconosce che quegli stessi fatti violano il divieto di tortura sancito dall'articolo 3 della Cedu.

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott. Riccardo Crucioi alla pubblica udienza del 30.1.2012 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

- 1) B.C., nato a (*omissis*), eletto domicilio in (*omissis*), presso il difensore Avv. S.F. del foro di Cassino.
 Libero-contumace.
 Difeso di fiducia dall'Avv. S.F. del foro di Roma.
- 2) D.D., nato a (*omissis*), eletto domicilio in (*omissis*).
 Libero-presente (anche alla lettura).
 Difeso di fiducia dall'Avv. A.P. del foro di Asti.
- 3) S.M., nato a (*omissis*), residente a (*omissis*), ivi domiciliato. Libero-presente (anche alla lettura).
 Difeso di fiducia dall'Avv. A.P. del foro di Asti.
- 4) D.A., nato a (*omissis*), residente a (*omissis*), ivi domiciliato. Libero-presente (anche alla lettura).
 Difeso di fiducia dall'Avv. A.M. del foro di Asti.
- 5) S.G., nato a (*omissis*), residente a (*omissis*), ivi domiciliato. Libero-presente (assente alla lettura del decreto).
 Difeso di fiducia dall'Avv. A.P. del foro di Asti.

Parti civili costituite:

- 1) R.C., assistito e difeso dall'Avv. M.C. del foro di Asti;
- 2) C.A., assistito e difeso dall'Avv. A.G. del foro di Torino, sostituito dall'Avv. M.C. del foro di Asti con delega;
- 3) Associazione Antigone, assistita e difesa dall'Avv. S.F., sostituita dall'Avv. M.C. del foro di Asti con delega.

IMPUTATI

B.C., D.D., S.M.

[con B.A., P.M. e M.A.G., separatamente giudicati]

A) per il reato di cui agli artt. 110, 572, 61 n. 9 c.p., perché in concorso tra loro, nella loro qualità di agenti della Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Asti e abusando dei poteri inerenti detta funzione, maltrattavano il detenuto R.C., affidato alla loro vigilanza e custodia in quanto ristretto in regime di detenzione carceraria, sottoponendolo a un tormentoso e vessatorio regime di vita all'interno della struttura carceraria; in particolare:

- poiché era intervenuto, in data 10.12.2004, in una lite verificatasi tra il detenuto C.A. e un assistente di Polizia penitenziaria, il detenuto R.C. veniva spogliato completamente e condotto in una cella della sezione "isolamento" del carcere, priva di vetri alle finestre (che venivano chiuse solo dopo circa un mese con del cellophane), di materasso per il letto, di lavandino e di sedie o sgabelli, ove veniva lasciato per circa due mesi, di cui i primi due giorni completamente nudo, razionandogli il cibo e fornendogli unicamente pane e acqua;

- durante il periodo di detenzione nella suddetta cella di isolamento, picchiavano il detenuto R.C. ripetutamente e anche più volte al giorno, con calci, pugni e schiaffi in tutto il corpo, fino a cagionargli lesioni personali (tra cui

quelle refertate in data 16.12.2004: frattura dell'ottava costa sinistra, ecchimosi diffuse all'emilato sinistro in sede toracico addominale) da cui derivava una malattia giudicata guaribile in venti giorni e in un'occasione, agendo materialmente B.C., veniva strappato con le mani al detenuto R.C. il "codino" che questi si era fatto ai capelli.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso dei poteri derivanti dalla loro funzione di agenti in servizio presso il Corpo di Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Asti.

In Asti, nel mese di dicembre 2004.

B.C., D.B., D.D., A.S.

[con B.P., P.G., C.A., P.M. e P.N., separatamente giudicati]

B) per il reato di cui agli artt. 110, 572, 61 n. 9 c.p., perché in concorso tra loro, nella qualità di agenti della Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Asti e abusando dei poteri inerenti detta funzione, maltrattavano il detenuto C.A., affidato alla loro vigilanza e custodia in quanto ristretto in regime di detenzione carceraria, sottoponendolo a un tormentoso e vessatorio regime di vita all'interno della struttura carceraria; in particolare:

- poiché aveva dato origine, in data 10.12.2004, a una lite con un agente di Polizia penitenziaria, il detenuto C.A. veniva spogliato completamente e condotto in una cella della sezione "isolamento" del carcere, priva di vetri alle finestre, di lavandino, con un letto privo di materasso, lenzuola e coperte, ove lo tenevano per circa venti giorni, completamente nudo, razionandogli il cibo (nella prima settimana gli fornivano unicamente scarse quantità di pane e acqua), privandolo dell'acqua corrente in bagno, impedendogli di dormire e insultandolo con vari epiteti tra cui "pezzo di merda";

- durante il periodo di detenzione nella suddetta cella di isolamento, lo picchiavano quotidianamente, e anche più volte al giorno, con calci, pugni e schiaffi in tutto il corpo, schiacciandogli anche la testa con i piedi.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso dei poteri derivanti dalla loro funzione di agenti in servizio presso il Corpo di Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Asti.

In Asti, tra il mese di dicembre 2004 e il febbraio 2005.

[omissis]

8. L'esistenza degli atteggiamenti violenti, delle condizioni disumane delle celle, delle privazioni del cibo e del sonno.

Dal dibattito emergono alcuni dementi che possono essere ritenuti provati al di là di ogni ragionevole dubbio. In particolare, non può essere negato che nel carcere di Asti sono state poste in essere "misure eccezionali" volte a intimorire i detenuti più violenti. Tali misure servivano - in uno - a "punire" i detenuti aggressivi e quelli in generale poco inclini al rispetto delle regole dell'istituto e a "dimostrare" a tutti gli altri carcerati che chi non rispettava le regole era destinato a subire pesanti ripercussioni.

Le misure eccezionali sono state ben descritte da F.A.: si trattava di inserire il detenuto in un determinato reparto dell'istituto, che per la sua posizione nell'edificio e per le particolari cautele legate al suo regime consentiva di agire in violazione delle regole imposte senza che potessero essere frapposti impedimenti da altri detenuti o da personale ligo al proprio dovere istituzionale. Tale reparto era, ovviamente, quello destinato all'"isolamento".

Come è detto, si può (e si deve) affermare con certezza che alcuni membri della Polizia penitenziaria hanno con-

sapevolmente e scientemente posto in essere vessazioni ripetute verso alcuni detenuti. Con pari certezza si può affermare che tali vessazioni consistevano principalmente in violenze fisiche: i detenuti venivano malmenati da più persone che entravano nelle celle soprattutto di notte e, approfittando del proprio numero e della situazione di minorata resistenza del detenuto (se non altro intontito dal sonno), perpetravano atti di violenza sul carcerato. A tali violenze si aggiungevano privazioni del sonno (i detenuti venivano picchiati soprattutto di notte), del cibo (ai detenuti non veniva servito il pasto caldo), dell'acqua e dei servizi.

Si può affermare anche con certezza che alcune celle del carcere di Asti erano inadeguate ad accogliere un detenuto. È fuori di dubbio che in alcune celle era presente solo il letto e una turca: mancavano comodini, stipetti, lavabi, w.c., specchi e anche vetri alle finestre. Deve però essere osservato che le celle si trovavano spesso in quelle condizioni perché erano gli stessi detenuti a spaccare tutto ciò che trovavano. Alcuni testi non hanno in effetti avuto alcun problema ad affermare di aver essi stessi spaccato vetri, lavandini e w.c.

Inoltre, la stessa tipologia di persone che veniva posta nelle celle di isolamento spesso consigliava di eliminare tutto ciò che non fosse strettamente necessario alla sopravvivenza: i vetri, i comodini, altri oggetti asportabili potevano infatti essere usati per gesti di autolesionismo o per aggredire i dipendenti dell'amministrazione.

Non deve dunque stupire la presenza di tali celle, né può essere impedito alla direzione del carcere o comunque all'amministrazione penitenziaria di porre in essere quanto in suo potere per preservare l'incolumità dei dipendenti e dei detenuti.

Se è dunque congruo l'utilizzo di celle con vetri anti sfon-

damento o con plexiglass al posto del vetro, con “turche” al posto del w.c. e private di suppellettili “pericolose” è, invece, del tutto scorretto e disumano l’uso di celle “lisce” prive di materassi, di vetri e di caloriferi nel mese di dicembre.

Con ciò si vuole dire che anche a persone violente e pericolose, per sé e per gli altri, deve essere garantito un luogo di detenzione che (sebbene sprovvisto di comfort) non sia in condizioni indecenti e inumane. Privare il detenuto di riscaldamento, esporlo al freddo pungente delle campagne astigiane nel mese di dicembre, lasciarlo senza acqua e cibo per giorni interi, privarlo della possibilità di lavarsi, ebbene, tutto ciò e contrario ad ogni e qualunque regolamento oltre che ad ogni senso di umanità.

Se poi i detenuti spaccano con abitudine le celle e tutto ciò che in esse è contenuto (ad esempio nel giro di ispezione svolto nel reparto in esame è stata vista una cella appena rotta da un detenuto: non erano presenti vetri, calorifero, comodino, sedie, ma solo un letto con un materasso, una turca e un piccolo lavandino) è dovere dell’amministrazione e del direttore sostituire al più presto ciò che è stato rotto impedendo a chicchessia di farvi soggiornare un detenuto.

Insomma è provato che:

nel corso del 2004 e nel 2005 nel carcere di Asti era esistente una prassi generalizzata di maltrattamenti posti in essere verso i detenuti più problematici;

due di essi, R.C. e C.A., hanno subito non solo singole vessazioni, ma una vera e propria tortura, durata per più giorni e posta in essere in modo scientifico e sistematico; R.C. è stato picchiato dal 10 al 16 dicembre; C.A. dal 10 al 29 dicembre;

era possibile per gli agenti porre in essere tali compor-

tamenti poiché si era creato un sistema di connivenza con molti agenti della Polizia penitenziaria e anche con molti dirigenti; coloro che non erano d'accordo venivano isolati o comunque additati come infami o (per usare un eufemismo) scocciatori. Prova ne è soprattutto il contenuto dell'intercettazione ambientale che ben delinea il comportamento degli agenti, del resto già narrato da F.A. in modo esauriente.

Riprendendo alcune osservazioni spese dalle difese in sede di discussione è poi possibile procedere a confutare alcune delle argomentazioni che hanno condotto i difensori a chiedere l'assoluzione per tutti gli imputati.

In particolare, il fatto che D.A. sia stato distaccato al gruppo cinofilo proprio nel periodo in esame nulla muta nella descrizione sopra indicata. Da un lato, D.A. è stato in servizio proprio in isolamento nel periodo in esame, dall'altro, il reparto cinofili è posto proprio vicino alla caserma e dunque in prossimità dell'ingresso al carcere vero e proprio; come si è avuto modo di osservare, lo spirito di cameratismo, la gravità dei fatti commessi da C.A. e R.C., lo spirito di rivalsa e di vera e propria vendetta di gran parte degli agenti, le stesse condizioni della sorveglianza notturna nel carcere, nonché l'evidente carisma degli imputati, che erano adusi a compiere le spedizioni verso i detenuti per conto anche di altri soggetti (volessero o meno delegare tali incombenzi) hanno consentito a D.A. di agire liberamente, benché distaccato. Si vedrà comunque che l'imputato non era tra quelli più "assidui".

Le dichiarazioni di P.M. sono riferite sia a C.A. che a R.C. e dunque non risulta alcuna contraddizione: è stato C.A. ad essere picchiato davanti alla stanza del comandante C.T.; è stato R.C. il detenuto al quale B.C. ha strappato il codino offrendolo come dono a D.S. Che, poi, P.M. sia poco credibile perché – quale ausiliario – era addet-

to a funzioni esterne, è un'illusione della difesa: P.M., in quanto amico di B.C., aveva avuto addirittura ingresso in isolamento e di certo la sua presenza davanti alla stanza di C.T. non era un'anomalia.

Un'anomalia è invece la completa assenza di riferimenti al "suicidio" di C.A. nel registro dei medici interni del carcere, i quali, formalmente, avevano l'obbligo di segnare ogni cosa riguardante i detenuti posti in isolamento. In realtà non segnavano neanche l'avvenuto tentato suicidio di un detenuto. Tale elemento è assai significativo per evidenziare la profonda differenza esistente tra l'atteggiamento dovuto e doveroso in forza di norme (se non altro regolamentari) e quello tenuto in realtà dai dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria.

Per quanto attiene, poi, al riconoscimento di S.G. corre davvero l'obbligo di osservare che il comportamento dei testi d'accusa è stato particolarmente significativo. Non già per smentire l'impianto accusatorio, ma per corroborarlo.

T.S., che aveva riconosciuto S.G. in fotografia, nel vederlo in aula afferma che l'imputato non aveva posto in essere i comportamenti di cui al capo di imputazione. Se avesse inteso calunniare uno degli imputati avrebbe certo tenuto un comportamento ben diverso. S.G. viene invece riconosciuto da C.A., il quale, si noti, è stato picchiato (in ipotesi di accusa) anche oltre il periodo di dicembre 2004. È allora ben possibile che singoli e isolati episodi di violenza si siano ripetuti anche nel gennaio del 2005 come del resto riferito da T.S. e – sebbene in modo larvato – da P.M. e F.A.

Ecco allora che S.G., tornato in servizio, ben può aver colpito in qualche occasione C.A. che, ovviamente, lo ha accomunato agli altri autori dei pestaggi. Simili considerazioni valgono per F.A. È ben vero che il teste non era

presente in carcere nel mese di dicembre: infatti, *er bugia* (così chiamato dai colleghi, a dar credito agli imputati) non ha riferito fatti visti direttamente, ma solo episodi appresi *de relato*. Nessuna affermazione calunniosa, dunque, ma solo riferimenti a narrazioni effettuate da altre persone.

Per quanto attiene, poi, alle dichiarazioni di L.D. in merito al rifiuto del cibo da parte di R.C. in data 15.12, si osserva che sarebbe stato davvero singolare un comportamento diverso da parte di R.C. Il detenuto, che per rispettare il “codice di onore” in pronto soccorso afferma addirittura di essere caduto dalle scale per giustificare la frattura alle costole, avrebbe dovuto dire – davanti a B.C., *l’anima nera*, quello peggiore di tutti – che non gli era stato dato il cibo! Insomma, anche in questo caso l’episodio narrato da L.D. riscontra ancora una volta le affermazioni della persona offesa: B.C. non aveva dato il cibo a R.C., il quale, interrogato da L.D. (esterno ai fatti), mente per ossequiare il codice vigente in carcere e compiacere B.C. e rifiuta il cibo.

Quanto poi alla presenza di numerosi controlli all’interno del carcere di Asti, si osserva che, da un lato, era presente una palese connivenza tra colleghi (si pensi non solo al macabro “regalo” che B.C. ha inteso fare a D.S., ma anche alle affermazioni di P.L., a quelle di F.A., nonché all’ovvio cameratismo che si instaura in un ambiente pericoloso come quello in esame), dall’altro, era sufficiente eludere, soprattutto di notte, controlli relativamente blandi e comunque era possibile accedere all’isolamento attraverso due corridoi, uno solo dei quali presidiato da uffici. Si pensi ad esempio a P.M. (una delle poche persone che è davvero apparso al di là di ogni sospetto e che non è stato toccato da una prova a carico, né è stato chiamato in causa se non dal disprezzo che accompagna il dipendente ligio al dovere da parte di coloro che infrangono

le regole): l'ispettore è stato in servizio per quasi tutto il periodo in esame. Ciononostante R.C. ha subito l'infrazione delle costole; C.A. è entrato in isolamento con i lacci delle scarpe; gli agenti hanno picchiato R.C. davanti alla porta del comandante C.T. (ed e anche per questo che P.M. si è visto costretto a saltare le vie gerarchiche e a parlare direttamente con il direttore); P.M. è entrato con B.C. in isolamento, ecc. È ovvio quindi che gli imputati e coloro che volevano accedere all'isolamento per divertirsi con R.C. (per usare parole del teste) sapevano benissimo in quali momenti agire: o al cambio turno, o al momento della chiamata in mensa, o nei turni di servizio di colleghi compiacenti.

Insomma, la situazione eccezionale venutasi a creare con l'aggressione a D.V ha di certo creato la giusta motivazione anche in quelli che P.L. descriveva come pavidì e che, se non proprio spinti a far uscire la carogna e ad aggredire in prima persona R.C. e C.A., hanno di certo lasciato carta bianca a coloro che già in altre occasioni si erano presi l'incarico di vendicare i colleghi aggrediti e di ristabilire l'ordine. Non solo per vendicare i torti subiti, ma anche per educare la restante popolazione carceraria.

[...]

10. La qualificazione giuridica dei fatti per le posizioni di S.M. e B.C.

I fatti in esame potrebbero essere agevolmente qualificati come "tortura". Per usare le parole della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti, approvata dall'Assemblea generale il 10 dicembre 1984 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498, il crimine della tortura è definibile come «qualsiasi atto mediante il quale sono *intenzionalmente inflitti a una persona dolore o sofferenze fisiche o mentali, con l'intenzione*

di ottenere dalla persona stessa o da un terzo una confessione o un'informazione, *di punirla per un atto che lei o un'altra persona ha commesso o è sospettata di aver commesso*, di intimorire o costringere la persona o un terzo, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi altra forma di discriminazione, *qualora tale dolore o sofferenza siano inflitte da un pubblico ufficiale* o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito».

La Repubblica Italiana non ha mai dato attuazione a tale Convenzione. In data 4.1.2010, la Camera aveva approvato un disegno di legge volto all'introduzione dell'art. 613 c.p., prevedendo la pena della reclusione per colui che pone in essere i comportamenti descritti dalla Convenzione citata (si noti che la descrizione della fattispecie era esattamente uguale a quella indicata nel testo dell'articolo 1 della Convenzione). Nel successivo giugno 2010, il Senato non ha approvato la legge. Pertanto non è stata data esecuzione alla Convenzione del 1984 violando così il disposto dell'art. 4 di tale Convenzione (che prevede l'obbligo giuridico internazionale di adeguare la normativa interna), né sono state ascoltate le numerose istanze (sia interne che internazionali) che da tempo chiedono l'introduzione del reato di tortura nella nostra legislazione. Le suddette istanze (reiterate anche dal Consiglio dei diritti umani dell'ONU nel 2010) non hanno trovato alcuna soddisfazione e, allo stato, in Italia non è prevista alcuna fattispecie penale che punisca coloro che pongono in essere i comportamenti che (universalmente) costituiscono il concetto di "tortura".

Le uniche norme che astrattamente possono essere utilizzate per punire segmenti del comportamento tenuto dai torturatori, senza ovviamente colpire il complesso degli atti, senza tutelare il più ampio bene giuridico, né

punire adeguatamente il notevole disvalore anche sociale del fatto, restano i delitti previsti e puniti dagli artt. 582, 608 e (forse) 572 cp unitamente all'aggravante di cui all'art. 61 n. 9.

Nel prendere atto dello stato attuale della legislazione, non resta che valutare se i comportamenti sopra descritti possono essere inquadrati nella fattispecie di "maltrattamenti aggravati" di cui al capo di imputazione. In caso di risposta negativa non resterebbe che prendere atto della esistenza unicamente delle altre due fattispecie (eventualmente in concorso tra loro) e della inevitabile maturazione della prescrizione (si è infatti in presenza di pene inferiori a cinque anni di reclusione e la formulazione dell'art. 157 c.p. più favorevole ai rei e senz'altro quella anteriore alla l. 5.12.2005 n. 251, poiché il termine di prescrizione intermedio e di cinque anni, certamente decorso prima del primo atto interruttivo).

[...]

CORTE DI CASSAZIONE

Sezione VI penale

Sentenza 27 luglio 2012, n. 30780

Pres. Cortese – est. Ippolito

Ritenuto in fatto

1. C.B. e M.S., furono tratti a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 110, 572, 61 n. 9 cod. pen., perché, in concorso tra loro, in qualità di agenti della polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Asti, e abusando dei poteri inerenti alla loro funzione, maltrattavano il detenuto C.R., affidato alla loro vigilanza e custodia in quanto ristretto in regime di detenzione carceraria, sottoponendolo a un tormentoso e vessatorio regime di vita all'interno della struttura carceraria: in particolare spogliavano completamente il R. e lo rinchiudevano in una cella senza vetri alle finestre (chiuso soltanto dopo circa un mese con cellophane), priva di materasso per il letto, di lavandino e di sedie o sgabelli, ove veniva lasciato (i primi giorni completamente nudo) per circa due mesi, razionandogli il cibo e fornendogli unicamente pane e acqua; durante tale periodo picchiavano il R. ripetutamente ed anche più volte al giorno, con calci, pugni e schiaffi per tutto il corpo, fino a cagionargli lesioni personali (tra cui la frattura dell'ottava costola sinistra, ecchimosi diffuse in sede toracico-addominale di sinistra) da cui derivò una malattia giudicata guaribile in 20 giorni; in un'occasione il B. strappò con le mani il "codino" che il detenuto si era fatto ai capelli.

Analoga contestazione veniva mossa al B. (in concorso con altri) con riferimento al detenuto A.C.

2. Con sentenza pronunciata il 30 gennaio 2012, il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei due imputati per estinzione del delitto di cui all'art. 608 c.p., così riqualificato il reato di cui all'art. 572 c.p. contestato nel capo di imputazione, a seguito del decorso del termine per prescrizione.

2.1. All'esito di una meticolosa e approfondita istruttoria di cui è dato analitico conto nella sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto provato "al di là di ogni ragionevole dubbio" che:

- nel carcere di Asti era stata instaurata una prassi di maltrattamenti dei detenuti più "problematici";
- due di essi, R. e C., subirono non solo singole vessazioni, ma una vera e propria tortura, durata per più giorni e posta in essere in modo scientifico e sistematico;
- B. e S. parteciparono con certezza a tutte o quasi tutte le vessazioni (fisiche, psicologiche e materiali).

2.2. Passando alla qualificazione giuridica, osserva il Tribunale, che «i fatti in esame potrebbero essere agevolmente qualificati come 'tortura'», se l'Italia non avesse omesso di dare attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, pur ratificata dal nostro Paese con L. 3 novembre 1988, n. 498.

In mancanza di tale fattispecie delittuosa, il Tribunale ha escluso che le condotte sopra indicate possano configurare il reato di cui all'art. 572 c.p., ritenendo che le stesse debbano essere ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 608 c.p.

3. Ha impugnato la sentenza, con ricorso immediato per cassazione, il Pubblico Ministero, il quale chiede l'annullamento della sentenza, deduce la nullità per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione

alla riqualificazione del fatto in abuso di autorità contro arrestati o detenuti.

4. Nell'interesse di C.B. la difesa ha depositato memoria con cui rileva che l'imputato, contumacia durante il giudizio, non ha ricevuto notifica dell'avviso del deposito dell'estratto della sentenza di cui all'art. 548.3 c.p.p., e deduce, ex art. 606.1 lett. c) cod. proc. pen., "una violazione di legge che, qualora non rilevata e sanata, potrà, sicuramente, invalidare la successiva pronuncia di questa Corte".

Considerato in diritto

1. Va preliminarmente esaminata la deduzione della difesa, secondo cui la mancata notifica all'imputato dell'estratto contumaciale preclude la possibilità di procedere, da parte di questa Corte, alla trattazione del ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 608 c.p., così qualificato il fatto originariamente contestato come delitto previsto dall'art. 572 c.p.

L'eccezione è infondata.

Va certamente riconfermato il principio affermato dalle Sezioni Unite e invocato dal difensore di uno degli imputati, secondo cui, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione di sentenza contumaciale, la notificazione all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto di sentenza non può essere sostituita da alcun altro atto, pur se quest'ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali (Cass. Sez. U, n. 35402/2003, Rv. 225362).

Ciò, tuttavia, non rileva nel presente procedimento, in cui la Corte è chiamata a decidere sul ricorso presentato dal pubblico ministero, giacché in nessun modo la decisione su di esso può compromettere il diritto dell'imputato a impugnare la sentenza di condanna, quando sarà a lui formalmente notificata.

Se persino l'impugnazione proposta dal difensore non preclude il diritto dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento, a essere restituito nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale (v. Corte cost. sent. n. 317 del 2009, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, c.p.p.), a maggior ragione non può essere preclusiva di tale diritto la decisione sull'impugnazione presentata dal Pubblico Ministero.

D'altro canto, la mancata proposizione del ricorso dell'imputato non può costituire ostacolo alla trattazione dell'impugnazione ritualmente presentata dal pubblico ministero.

Se l'imputato avesse avuto interesse all'esame congiunto del ricorso del P.M. e del suo (eventuale) ricorso, ben avrebbe potuto presentare la sua impugnazione, avendo comunque avuto conoscenza, attraverso la notificazione dell'impugnazione del Pubblico Ministero, dell'esistenza della sentenza del Tribunale di Asti, emessa nel procedimento penale a suo carico.

2. Passando dunque all'esame del ricorso, osserva il Collegio che la penetrante critica svolta dal Pubblico Ministero alla conclusione cui è pervenuto il Tribunale in ordine alla qualificazione del fatto va condivisa, senza però che possano essere accolte le richieste di annullamento della sentenza impugnata.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che anche le pratiche persecutorie realizzate fuori dello stretto ambito familiare possono integrare il delitto di maltrattamenti all'interno di comunità in cui il rapporto tra agente e parte offesa assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizio-

ne di supremazia, connotata dall'esercizio di un potere direttivo o disciplinare tale da rendere ipotizzabile una condizione di soggezione, anche solo psicologica (Cass. n. 26594/2009, Rv. 244457; n. 685/2011, Rv. 249186; n. 43100/2011, Rv. 251368).

Nel caso in esame si è in presenza di una posizione di supremazia formale e sostanziale nei confronti del soggetto passivo, con forme e modalità tali da assimilarne i caratteri a quelli propri di un rapporto di natura para-familiare.

Come annota lo stesso Tribunale, negli ambienti carcerari si possono ben manifestare le condotte integranti il reato di cui all'art. 572 c.p., giacché in essi si realizzano relazioni intense e abituali, essendo la permanenza del detenuto costante e obbligata, e si consolidano consuetudini di vita tra soggetti che entrano a contatto con costanza e con modalità predeterminate, in un rapporto per definizione di soggezione del detenuto nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione penitenziaria.

Da ciò discende che la realizzazione di una pluralità di condotte violente, vessatorie, umilianti e denigranti da parte di appartenenti alla polizia penitenziaria ai danni di detenuti in ambiente carcerario integra l'elemento materiale del reato di cui all'art. 572 c.p. (il quale contempla espressamente il caso del maltrattamento di persona sottoposta all'autorità dell'agente o a lui affidata per ragione di vigilanza o custodia), allorquando le condotte realizzate sono espressione di una pratica reiterata e sistematica.

2.1. Il Tribunale ha però escluso la sussistenza per mancanza dell'elemento soggettivo, sebbene – secondo pacifica giurisprudenza – ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti sia sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di sottoporre

la vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che ne avviliscono la personalità (Cass. n. 27048/2008, Rv. 240879; n. 39927/2005, Rv. 233478; Sez. 6, n. 4933/2004, Rv. 229514; n. 11476/1997, Rv. 209218).

Il Tribunale ha ritenuto che, “nel caso in esame gli agenti avevano come fine primario quello di instaurare un sistema di sopraffazione e di vessazioni non tanto per svilire la personalità di R. e C., quanto per punirli e per dare un segnale forte e chiaro a tutti gli altri detenuti” e ha perciò dubitato dell’esistenza dell’elemento soggettivo del delitto di maltrattamenti.

In conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi l’irrilevanza, ai fini della sussistenza del dolo generico, delle predette finalità, come in generale degli scopi o dei moventi o delle intenzioni dell’agente autore delle condotte illecite (Cass. n. 1067/1991, Rv. 186275; n. 6979/1981, Rv. 149782; n. 39927/2005, Rv. 233478), va pertanto, escluso il dubbio, paventato nella sentenza impugnata, che ritenere il reato di maltrattamenti nel caso in esame costituisca una “operazione ermeneutica indubbiamente estensiva e dunque in *malam partem* verso l’imputato”.

Ha, perciò, errato il Tribunale nel ritenere che i comportamenti descritti nel capo d’imputazione siano “esattamente quelli descritti dall’art. 608 cp “concludendo per l’integrazione di tale reato, sia pur prescritto e ritenendo che tale norma si porrebbe in rapporto di specialità rispetto all’art. 572 cp 2.2. Non può, poi, ritenersi – come si sostiene nella sentenza impugnata – che l’art. 608 c.p. sia norma speciale rispetto alla fattispecie di maltrattamenti, in quanto punisce non solo singoli atteggiamenti vessatori, ma anche comportamenti tenuti in modo abi-

tuale, ancorando tale ragionamento al fatto che la dizione normativa dell'art. 608 cp fa riferimento alla sottoposizione a "misure di rigore" e non già a singole condotte violente.

Il reato di cui all'art. 608 c.p. è di carattere istantaneo e se l'adozione di "misure di rigore non consentite dalla legge" viene reiterata sarà eventualmente applicabile l'art. 81 cpv. cod. pen.

Il delitto istantaneo di "abuso di autorità contro arrestati o detenuti" (art. 608 cp) è speciale rispetto a quello, parimenti istantaneo, di abuso di mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.), non già rispetto al reato di maltrattamenti previsto dall'art. 572 cp, il quale sanziona comportamenti abituali caratterizzati da una serie indeterminata di atti di vessazione e umiliazione che manifestano l'esistenza di una direzione di volontà di cui i singoli episodi (d'ingiurie, percosse, lesioni etc.), da valutare unitariamente, costituiscono l'espressione e in cui il dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagiata in sommo grado e per quanto possibile penosa la vita della parte offesa.

Ne consegue la possibilità di concorso tra il delitto di cui all'art. 572 c.p. e quello di cui all'art. 608 cp (come del reato di lesioni personali gravi), in presenza di accertata protrazione delle condotte per un periodo di tempo significativo (come accaduto ai danni dei due detenuti R. e C. ristretti in regime d'isolamento per più giorni) integrando a tutti gli effetti i connotati dell'abitualità che caratterizza il reato di maltrattamenti.

3. Ciò premesso, non può essere accolta la richiesta di annullamento della sentenza, in quanto – secondo la condivisibile conclusione del Procuratore generale d'udienza – il ricorso è inammissibile per mancanza d'interesse,

essendo stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte che l'interesse all'esatta applicazione della legge non è sufficiente a legittimare l'impugnazione da parte del P.M. quando egli non abbia la possibilità di conseguire un risultato utile e favorevole in concreto.

Nel caso in esame, infatti, anche il reato di maltrattamenti è prescritto. E questa Corte ha ritenuto inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato determinata dalla prescrizione se, indipendentemente dalla correttezza di tale decisione, la prescrizione sia comunque da ritenersi maturata in riferimento al successivo sviluppo avuto dal processo (Cass. Sez. 5, n. 43983/2009, Rv. 245100).

In ogni caso, è stata condivisibilmente ritenuta l'inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso per cassazione proposto dal P.M. avverso una sentenza di non luogo a procedere, emessa a norma dell'art. 425, comma terzo cod. proc. pen., qualora si denunci, al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto sostanziale o processuale, senza indicare come da tale rettificazione possa derivare per l'impugnante un risultato praticamente e concretamente favorevole (Cass. n. 12722/2009, Rv. 243242). E, nel ricorso in esame, non c'è alcun cenno al persistere di qualsiasi interesse del Pubblico Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

FIRST SECTION

CASE OF CIRINO AND RENNE v. ITALY
(Applications nos. 2539/13 and 4705/13)

JUDGMENT
STRASBOURG
26 October 2017

FINAL
26/01/2018

[...]

III. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 3 OF THE CONVENTION IN ITS SUBSTANTIVE ASPECT

64. The applicants submitted that during their detention in the Asti Correctional facility in December 2004, they had suffered acts of violence and ill-treatment which they considered as amounting to torture. They relied on Article 3 of the Convention, which provides:

“No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.”

A. Admissibility

65. The Court notes that this complaint is not manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention. It further notes that it is not inadmissible on any other grounds. It must therefore be declared admissible.

[...]

(iii) Conclusion

86. In view of the above, the Court is persuaded that the treat-

ment to which the applicants were subjected attained the level of severity required to bring the impugned conduct within the scope of Article 3, and that it amounted to torture.

87. There has accordingly been a violation of Article 3 of the Convention in its substantive aspect.

IV. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 3 OF THE CONVENTION IN ITS PROCEDURAL ASPECT

88. The applicants complained that they had suffered a further violation of Article 3 in that the penalty imposed on those responsible for the acts of which they were complaining had been inadequate owing, in particular, to the time-barring in the course of the criminal proceedings. They emphasised that by failing to introduce the offence of torture into the Italian legal framework and to provide for an appropriate penalty for that offence, the State had failed to take the necessary steps to prevent the ill-treatment which they had suffered.

89. As regards the alleged shortcomings in the investigation deriving, in particular, from the absence of an offence of torture in the Italian legal system, the applicants also relied on Article 13 of the Convention, alone and in conjunction with Article 3. However, the Court considers that it should examine the issue of the lack of an effective investigation into the alleged ill-treatment solely under the procedural limb of Article 3 of the Convention.

[...]

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

1. *Decides* to join the applications;
2. *Declares* the applications admissible;
3. *Holds* that there has been a violation of Article 3 of the Convention in its substantive aspect in that the applicants have been subjected to torture;

4. *Holds* that there has been a violation of Article 3 of the Convention in its procedural aspect;

5. *Holds*

(a) that the respondent State is to pay each of the applicants, within three months from the date on which the judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, the following amounts:

(i) EUR 80,000 (eighty thousand euros), plus any tax that may be chargeable, in respect of non-pecuniary damage;

(ii) EUR 8,000 (eight thousand euros), plus any tax that may be chargeable to the applicants, in respect of costs and expenses;

(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;

6. *Dismisses* the remainder of the applicants' claim for just satisfaction.

Done in English, and notified in writing on 26 October 2017, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Abel Campos
Registrar

Linós-Alexandre Sicilianos
President

Ancora in Italia

Antonio Marchesi²¹

Il ripudio della tortura

C'era un tempo, non molti secoli fa, in cui la tortura veniva praticata alla luce del sole. Oltre che moralmente accettata, era giuridicamente lecita – anzi, parte integrante della procedura penale, che la disciplinava in quanto mezzo di formazione della prova. Quando Cesare Beccaria diede alle stampe *Dei delitti e delle pene* si proponeva, fra le altre cose, l'*abolizione* della tortura nel senso della sua cancellazione dalle leggi, così come oggi ci si propone l'*abolizione* della pena di morte; non aveva in mente l'*eliminazione* in concreto di una pratica che fosse *già ripudiata*, come si propone, invece, l'azione contro la tortura odierna.

A distanza di qualche secolo, l'*abolizione* della tortura, nel senso chiarito sopra, è un fatto compiuto. Il proposito di Beccaria si è realizzato. I tentativi di giustificarne l'uso, sia pure in situazioni eccezionali – mi riferisco all'ipotesi che la tortura sia chiamata con il suo nome e non sia nascosta dietro altre espressioni meno inaccettabili – sono piuttosto rari (e – sia consentito dirlo – più appannaggio di intellettuali in vena di

21. Professore Associato di Diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Teramo. È membro della sezione italiana di *Amnesty International* dal 1977 e ne è stato Presidente dal 1990 al 1994 e dal 2013 al 2019.

provocazioni che oggetto di programmi politici). Dal diritto internazionale la tortura è vietata e lo è in modo assoluto, senza possibilità alcuna di derogare in circostanze speciali. Il fatto che gli Stati siano nella sostanziale impossibilità di ammettere la tortura – al punto che, se accusati di averla praticata, negano a oltranza – è abbastanza evidente e non richiede, ad avviso di chi scrive, conferme ulteriori. In quanto tale, la tortura è diventata un tabù.

Ciò detto, il cammino che ha portato all'abolizione – al ripudio, se si vuole – della tortura non ne ha comportato l'eliminazione nella prassi ma, semmai, lo spostamento in un cono d'ombra. La tortura esiste ancora, non è un retaggio del passato ma una pratica diffusa, tenuta per quanto possibile nascosta. E nascosta gli apparati statali vorrebbero che rimanesse, per poterne – dal momento che è giuridicamente vietata e moralmente inaccettabile – negare l'esistenza.

La negazione della tortura

Negare la tortura è dunque l'imperativo degli apparati statali che tuttora la praticano. A bene vedere, però, negare può significare diverse cose. Può significare negare i fatti, dopo averli più o meno efficacemente occultati. «Non è mai successo», «le accuse che ci muovete sono false»: è questa la reazione tipica delle istituzioni statali a fronte delle denunce di organizzazioni per i diritti umani.

Negare può significare ammettere i fatti – quando proprio non è possibile fare diversamente – ma negare la propria responsabilità: la tortura, secondo una tesi difensiva ben nota, non sarebbe da attribuire allo Stato ma, eventualmente, a poche 'mele marce', ad alcuni responsabili individuali soltanto. Di solito questa posizione va di pari passo con la minimizzazione dell'accaduto: «sono casi isolati, incidenti di percorso» – si sostiene – mentre la prassi generale, conforme alle indicazioni

delle alte sfere, sarebbe pienamente rispettosa della dignità e dell'integrità delle persone.

Negare può significare anche negare che i fatti di cui si discute costituiscano tortura. Oltre a minimizzare quanto avvenuto, si offre una lettura restrittiva della nozione stessa di tortura, in maniera tale che i fatti non vi rientrino. Di fronte all'evoluzione del fenomeno, al mutamento delle tecniche, al ricorso a modalità sempre più sofisticate, ci si sforza di accreditare una nozione arcaica di tortura, che guarda al suo modo di essere secoli fa. Le forme della tortura contemporanea, non certo meno lesive dell'integrità della persona, vengono invece etichettate nella prassi degli Stati – nelle dichiarazioni, ma anche nelle norme e nelle sentenze – facendo ricorso a espressioni eufemistiche che ne fraindono la natura e ne sminuiscono la portata: «meri abusi», «interrogatori rafforzati», «stratagemmi», «trattamenti fisici robusti». Così facendo, il divieto, anche se assoluto, finisce per essere aggirato.

Negare la tortura, infine, oltre a negare fatti specifici, può significare rimuovere il problema in generale: sostenere che si tratta di una questione meramente ipotetica, di un problema astratto, che non è utile porsi. Tracce di questo atteggiamento sono rinvenibili nelle affermazioni di coloro che, di fronte agli sforzi di introdurre una fattispecie specifica di tortura nel Codice penale italiano, hanno sostenuto la tesi – abbastanza sorprendente – che ciò non fosse necessario perché il fenomeno, nel nostro Paese, non sarebbe esistito.

Di fronte alla negazione della tortura nelle sue molteplici declinazioni, s'impone una reazione che sarà diversa a seconda della declinazione considerata. Alla negazione dei fatti si risponde facendo ricerca, al fine di documentare in modo preciso e circostanziato gli episodi di tortura. Alla negazione della responsabilità si risponde ricostruendo puntualmente le catene di comando (e facendo in ogni caso valere gli obblighi internazionali degli Stati che non comprendono – è bene sottolineare

arlo – soltanto l’obbligo di astenersi dal tenere, attraverso i propri organi, la condotta vietata ma altresì quello di prevenire la tortura e di punire gli individui responsabili). Alla negazione che certi episodi possano qualificarsi come tortura si risponde promuovendo in sede normativa e giudiziaria, a livello internazionale e interno, definizioni e modi d’intendere la tortura che rispecchino l’essenza del fenomeno nel mondo contemporaneo. Alla rimozione complessiva del problema si risponde in tutti questi modi insieme.

La definizione della tortura

Il problema della nozione di tortura accolta rappresenta uno snodo fondamentale della questione della cui importanza si era ben consapevoli quando, tra gli anni Settanta e Ottanta dello scorso secolo, in seno alle Nazioni Unite venne promossa l’adozione di una convenzione internazionale in materia. Obiettivo di quella convenzione – oltre alla migliore specificazione degli obblighi di prevenzione e punizione della tortura posti in capo agli Stati – è infatti proprio quello di mettere nero su bianco una nozione valida per tutti. L’idea, in altre parole, è di evitare che il divieto assoluto e generale di tortura, la cui esistenza già all’epoca era fuori discussione, sia aggirato attraverso una lettura restrittiva del proprio oggetto.

La definizione di cui all’articolo 1 della *Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti* del 1984 è piuttosto articolata. Dopo avere indicato che per tortura s’intende un’inflizione intenzionale di grave sofferenza fisica o mentale, si formula un elenco piuttosto ampio, e comunque meramente esemplificativo, di scopi della tortura; si limita, quindi, il fenomeno all’ipotesi in cui vi sia un coinvolgimento, fosse pure nella forma del consenso o della mera acquiescenza, dell’apparato statale, escludendo dal proprio ambito la tortura esclusivamente privata; si stabilisce, infine, che non è tortura la sofferenza che discende dall’applicazione

di una «sanzione legittima» (ma sarebbe meglio, a nostro avviso, tradurre l'espressione «*lawful sanction*» della versione autentica inglese con «sanzione lecita»). Quest'ultimo elemento della definizione convenzionale, il più problematico, comporta che restino fuori «sanzioni legittime» quali la pena di morte o certe punizioni corporali ancora in vigore negli ordinamenti di alcuni Stati.

Fuoriesce dall'economia di questo scritto un'analisi puntuale di tale definizione che, a nostro avviso, non essendo perfetta è nondimeno accettabile (e in ogni caso la migliore che si potesse ottenere nel contesto dato). La sua importanza risiede soprattutto nel fatto che essa fissa una nozione *minima* di tortura, alla quale sono riferiti gli obblighi che la stessa Convenzione – ma anche, secondo molti, il diritto internazionale generale – impongono nella materia. Ciò significa che sono compatibili con il rispetto della Convenzione norme interne o contenute in accordi stipulati su base regionale che prevedano definizioni di portata più ampia, ma non norme che accolgano nozioni più circoscritte.

Fra le definizioni di portata più ampia vi è senza dubbio quella che emerge dalla giurisprudenza della *Corte europea dei diritti umani* (non essendovi, in ambito europeo, una definizione normativa della tortura). La pena di morte – per fare un esempio soltanto – è da tempo considerata dai giudici di Strasburgo una violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea: ciò implica, tra le altre cose, che gli Stati parti non possano estradare una persona verso uno Stato in cui questa corra il rischio di essere condannata a quella pena. A parte ciò, la giurisprudenza europea si caratterizza, rispetto all'impostazione della Convenzione delle Nazioni Unite, per il suo approfondimento non soltanto della nozione di «tortura», ma anche di quelle di «trattamento inumano» e di «trattamento degradante», a cui trovano applicazione tutti gli obblighi che discendono dall'articolo 3 (a differenza di quanto avviene nella Convenzione delle Nazioni

Unite che limita la portata della maggior parte degli obblighi che impone alla sola ipotesi della tortura in senso stretto, così come definita nell'articolo 1).

La discussione sulla definizione di tortura si è arricchita, per così dire, di un capitolo italiano. La questione si è infatti posta al centro del dibattito parlamentare relativo all'introduzione di un reato di tortura, tanto che proprio il mancato accordo sulla definizione della nuova fattispecie ha impedito, per un tempo lunghissimo, a quel progetto di andare a buon fine. All'ipotesi di adottare una definizione modellata su quella internazionale la quale, non specificando la tipologia di atto in cui la tortura consiste ma, piuttosto, gli effetti che questa produce, si avvicina alla figura penalistica del «reato di evento», si sono opposti coloro che ritenevano necessaria un'indicazione più puntuale del tipo di azione contemplata, insistendo in sostanza per la previsione di un «reato di condotta». Gli emendamenti presentati al fine di precisare il tipo di condotta in cui consiste la tortura (l'aver agito «con violenza e minacce» o «con violenza e minacce gravi» o «con violenza e minacce gravi e reiterate») sono sembrate spesso, però, restringere la definizione più di quanto non sia consentito dalla Convenzione del 1984.

Ancora più paralizzante è stato il conflitto, più ideologico che giuridico, fra fautori della tortura come «reato proprio» e sostenitori della sua previsione quale «reato comune». Una parte dello schieramento politico, argomentando che la tortura è per sua natura un abuso di potere, optava per la prima ipotesi; lo schieramento contrapposto, proponendosi di evitare qualsivoglia forma di 'criminalizzazione' delle Forze di Polizia, preferiva l'opzione del reato comune.

La punizione della tortura

Altro obiettivo, altrettanto importante, della Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite è, come ho accennato, quello

di specificare meglio il contenuto degli obblighi internazionali in materia. Fra questi spiccano in particolare gli obblighi di punizione. Le disposizioni che li contemplano hanno l'effetto di considerare la tortura alla stregua di un crimine internazionale e si propongono di mettere in atto misure per contrastare la diffusa impunità di chi di tortura si è macchiato.

Gli obblighi in questione sono di prevedere la tortura come reato, di punirla con sanzioni penali adeguate alla sua gravità e di stabilire criteri di giurisdizione penale ampi (comprensivi, oltre che del criterio territoriale, del criterio della nazionalità dell'accusato e di quello cosiddetto universale, fondato sulla mera presenza dell'accusato sul territorio statale, a prescindere da qualunque eventuale collegamento specifico fra Stato e crimine). Sono, inoltre, obblighi di estradizione e di cooperazione giudiziaria internazionale, di riparazione nei confronti delle vittime e altri ancora. Obblighi in buona parte analoghi – mi riferisco in particolare all'obbligo di punire con pene adeguate e a quello di riparazione del danno – sono ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo che interpreta e applica l'articolo 3 della Convenzione europea.

Anche la questione degli obblighi di punizione della tortura ha un capitolo italiano. Almeno fino al 2017, anno nel quale è stato introdotto nell'ordinamento il reato di tortura, il nostro Paese non ha rispettato, o ha rispettato solo in parte, tali obblighi. Per questa ragione è stato destinatario di ripetute sollecitazioni da parte degli organi del sistema delle Nazioni Unite. E per lo stesso motivo è stato più volte condannato dalla Corte di Strasburgo: soprattutto – anche se non soltanto – per i cosiddetti fatti di Genova del 2001, oggetto di ben quattro diverse sentenze di accertamento di violazione dell'articolo 3 (le sentenze *Cestaro* e *Bartesaghi Gallo* relative alla vicenda

della scuola Diaz²², le sentenze *Blair* e *Azzolina* relative a quella della caserma di Bolzaneto²³). In occasione di quei fatti, a essere violato non è stato soltanto – si fa per dire – l’obbligo sostanziale di astenersi dalla pratica della tortura (visti i numerosi atti di tortura compiuti dagli appartenenti alle Forze di Polizia durante i giorni del G8) ma anche l’obbligo procedurale di accertare e sanzionare e, più in generale, di rispondere in maniera adeguata di fronte al verificarsi di episodi di tortura. Cosa che lo Stato italiano non ha fatto.

Le ragioni che hanno impedito al nostro Paese, a fronte di quella che da molti è stata descritta come una vera e propria sospensione dello stato di diritto, di dare una risposta conforme a quanto la Convenzione europea (e la Convenzione delle Nazioni Unite) impongono, sono, a ben vedere, di due tipi. Da una parte, vi è chi non ha *voluto* rispondere; dall’altra, chi lo avrebbe fatto ma non ha *potuto*. Non hanno *voluto* rispondere coloro che hanno messo in atto la reazione tipica degli apparati statali colti in fallo di cui ci siamo occupati in precedenza: ovvero la negazione della tortura nella forma dell’occultamento dei fatti e delle responsabilità (mettendo peraltro in atto una serie di depistaggi). In costoro è scattato – dispiace doverlo dire – un meccanismo di difesa corporativa, espressione di una più ampia cultura dell’impunità. Non hanno, invece, *potuto* dare una risposta adeguata i magistrati, inquirenti e giudicanti, incaricati dei numerosi processi che sono seguiti ai “fatti di Genova”. Tali processi si sono protratti per oltre un decennio e ci hanno consegnato una ricostruzione puntuale dei fatti. Non hanno invece portato alla punizione dei colpevoli dal momento che molti degli agenti coinvolti non sono stati individuati e gli

22. Corte europea dei diritti umani, Sentenza del 22 giugno 2017, *Caso Bartesaghi Gallo e altri contro Italia* e Sentenza del 7 aprile 2015, *Caso Cestaro contro Italia*.

23. Corte europea dei diritti umani, Sentenza del 26 gennaio 2018, *Caso Blair contro Italia* e Sentenza del 26 ottobre 2017, *Caso Azzolina e altri contro Italia*.

altri – gli agenti e i funzionari che è stato possibile, invece, identificare – hanno evitato la condanna per intervenuta prescrizione del reato.

L'uno e l'altro ostacolo al lavoro dei magistrati dipendevano all'epoca, e in parte dipendono ancora, da cause strutturali, ovvero da difetti dell'ordinamento giuridico che solo il Parlamento ha il potere di correggere. Il primo è costituito (tuttora) dalla mancata previsione di un sistema di identificazione degli agenti di Polizia impegnati in operazione di tutela dell'ordine pubblico. Gli autori degli atti di tortura commessi nella scuola Diaz indossavano caschi sui quali non era apposto alcun codice di riconoscimento (e molti di loro avevano il volto coperto). Non è stato perciò possibile stabilire con certezza chi fossero.

Il secondo ostacolo, ben noto, era costituito dall'assenza, all'epoca dei processi, di una fattispecie specifica di tortura che fosse punibile con pene adeguate alla sua gravità. Ciò ha di fatto costretto i magistrati a imputare per reati generici, punibili con pene lievi. La durata dei processi, oggettivamente complessi e svoltisi nei tre gradi di giudizio, ha richiesto tempo, facendo sì che, prima che si arrivasse a sentenza, quei reati fossero prescritti. Nessuno, dunque, alla fine, per una ragione o per l'altra, è stato punito.

Continua

L'articolo 46 della *Convenzione europea* impone agli Stati parti un obbligo di «conformarsi» alle sentenze della Corte. Ciò comporta che, in capo all'Italia, s'imponga un obbligo – “secondario” in quanto derivante dalla violazione di un obbligo “primario” – di rimuovere i due impedimenti richiamati sopra che sono all'origine della violazione strutturale dell'articolo 3 (oltre all'obbligo di versare alle vittime l'indennizzo monetario fissato dalla Corte). Il nostro Paese ha rispettato l'articolo 46? Nel fare il punto sulla questione occorre distinguere, ancora

una volta, fra le due diverse questioni del reato e dei codici identificativi.

Per quanto riguarda la prima, nell'estate del 2017 il Parlamento ha finalmente approvato una legge – la n. 110 – che introduce il reato specifico di tortura. Molto è stato scritto in proposito e non è nostra intenzione riprendere in questa sede la discussione sui vari aspetti della definizione accolta. Ci limitiamo a fare due osservazioni generali. La prima è che quella definizione, frutto di un compromesso, è contorta, a tratti oscura, e che alcuni passaggi sono formulati in maniera tale da ingenerare il sospetto che sia più restrittiva sia di quella di cui all'articolo 1 della *Convenzione contro la tortura sia, a fortiori*, di quella accolta nella giurisprudenza europea. La seconda osservazione è che quei difetti non sono, con ogni probabilità, irrimediabili: le prime ordinanze della Corte di cassazione in materia promuovono un'interpretazione «convenzionalmente orientata» della norma, che permette di riavvicinarla alle corrispondenti regole internazionali, ridimensionandone i principali difetti specifici (mentre la sua oscurità, inevitabilmente, rimane tale). L'introduzione del reato di tortura rimane in ogni caso, ad avviso di chi scrive, un importante colpo assestato alla cultura della rimozione, su cui ci siamo soffermati in apertura, dal momento che permette di affrontare il fenomeno per quello che è, senza mistificazioni, chiamandolo con il suo nome, anche eventualmente nelle aule dei tribunali. Anche il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, il cui compito è di vigilare sull'esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo, nel prendere atto dell'introduzione nel codice penale italiano del nuovo articolo 613 *bis*, sembra giungere alla conclusione che l'Italia, sotto questo profilo, abbia correttamente adempiuto all'obbligo di attuare le sentenze sui "fatti di Genova".

Sull'altro aspetto, quello dei codici identificativi, le cose stanno diversamente. Il tema è oggetto di una campagna di *Amnesty International* e in Parlamento sono state presentate alcune

proposte di legge. Peraltro, sia pure con riferimento a contesti diversi, come quello della gestione della sicurezza in carcere o nel quadro di operazioni di rimpatrio forzato, il problema della identificabilità dei singoli agenti è stato oggetto di raccomandazioni rivolte alle autorità competenti dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale²⁴. Il Governo, da parte sua, facendo riferimento all'avvio del dibattito parlamentare, ha potuto rassicurare, anche se solo temporaneamente, il Comitato dei Ministri. Nessun progresso reale però c'è stato. Per questo motivo il *dossier* relativo all'attuazione delle sentenze *Cestaro*, *Bartesaghi Gallo*, *Blair* e *Azzolina* contro Italia rimane, a distanza ormai di diversi anni, ancora aperto. Sarebbe davvero il caso che il Legislatore fosse più consapevole dell'importanza della questione e che si muovesse con il senso di urgenza che essa richiede. Si tratta, in fondo, di fare i conti con il proprio passato e di potere, di conseguenza, guardare con fiducia al futuro, nella ragionevole aspettativa che quel passato non si ripeterà.

24. Raccomandazione del Garante nazionale alla Ministra della giustizia sulle perquisizioni negli Istituti penitenziari, 3 agosto 2021: <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/fea9de4f98e533cb98332df08dc486af.pdf>

Mauro Palma, *Presentazione della sesta Relazione al Parlamento*, Senato della Repubblica 20 giugno 2022: <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/171a211645e80ffcff1ac9120ee07f75.pdf>

Molte estati a Guantánamo

Marina Lalatta Costerbosa²⁵

PEDRO ...E forse so più io di lei che lei di me.

CAPITANO Non mi dire!

PEDRO E invece le dico. Nel suo tentativo di tirarmi fuori quel che so e quel che non so, non si rende conto di mostrarsi per quel che è.

CAPITANO E come sono?

PEDRO Bah...

CAPITANO Mi pare d'averti chiesto come sono.

PEDRO Sì, lo so. Ma mi sembra assurdo. Mi sbatte dentro, mi fa massacrare, e pretende anche che le faccia da psicologo.

No, proprio no!

CAPITANO In fondo me lo immagino come sono.

PEDRO Allora io sono d'accordo con la sua autodiagnosi.

CAPITANO E se m'immaginassi nobile e degno!

PEDRO La sa una cosa? Non può vendere fumo a sé stesso.

Non può immaginarsi nobile e degno.

Mario Benedetti²⁶

La svolta dell'11 settembre

25. Ordinaria di Filosofia del diritto nel Dipartimento di Filosofia e Comunicazione. Gli Ambiti di ricerca a cui si è dedicata sono il diritto, nelle sue espressioni più paradossali, come il nazismo e la tortura, le questioni di bioetica e la violenza sui bambini. Tra gli altri, ha pubblicato *Il silenzio della tortura. Contro un crimine estremo*, DeriveApprodi, Roma 2016 e, con M. La Torre, *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, il Mulino, Bologna 2013.

26. M. Benedetti, *Pedro e il capitano*, a cura di F. Lippi, Biblioteca Franco Serantini, Pisa 1995, pp. 29-30.

Nominare oggi Guantánamo porta la nostra mente a immagini, a fotografie di uomini in tuta arancione, inginocchiati e incappucciati, in fila al sole cocente, dietro il filo spinato («*the Wire*») senza all'apparenza un perché, una ragione (e invece persino il colore arancione indica qualcosa: l'indisponibilità a collaborare). Oppure ci ricorda uno scatto in modo particolare, per esempio quello in cui l'obiettivo si concentra su un solo uomo col capo coperto, costretto a ingoiare acqua quasi a soffocarne, sino allo svenimento. Guantánamo l'abbiamo vista in fotografia, e le immagini fotografiche – come notava nel 1938 Virginia Woolf – «non costituiscono dimostrazioni razionali, sono soltanto grossolane dichiarazioni di fatto dirette ai nostri occhi; ma gli occhi sono collegati con il cervello, e il cervello con il sistema nervoso. I messaggi che questo invia attraversano come un lampo tutti i ricordi del passato e tutte le sensazioni del presente. Ed ecco [...] le sensazioni che proviamo sono identiche; sono violente»²⁷. Non sono dunque immagini inerti; esse possono attivare sentimenti, idee, azioni. In questo senso quelle di Guantánamo, quelle della prigione “estrema” di Guantánamo documentano, esibiscono, lo scandalo di una brutalità che anche istintivamente siamo portati a espungere dal nostro immaginario di cittadini democratici. Essa invece esiste oggi, mentre stiamo scrivendo, nella parte meridionale dell'isola di Cuba, nella zona di «Radio Range», base navale americana, presente nei caraibi per via di una vecchia concessione di usufrutto risalente all'inizio del Novecento²⁸.

Le rappresentazioni figurate di vittime di violenza, al tempo stesso però – come ha osservato Susan Sontag commentando il testo di Woolf – sono anche «una specie di retorica. Esse reiterano. Esse semplificano. Esse agitano. Esse creano l'illusione

27. V. Woolf, *Le tre ghinee*, introduzione di L. Muraro, Feltrinelli, Milano 1979, pp. 30-31.

28. Su Guantánamo Bay si rinvia alla testimonianza diretta dell'inviato Carlo Bonini, raccontata in *Guantánamo. Usa, viaggio nella prigione del terrore*, Einaudi, Torino 2004.

del consenso»; e allora occorre essere cauti, non bisogna dare per scontato che esse conducano a stigmatizzare la violenza che ha prodotto la realtà ritratta, a «ripudiare la guerra»²⁹. Del resto, sono vent'anni che Guantánamo esiste come istituzione detentiva presso la base americana cubana. Allo scandalo delle testimonianze persino fotografiche non ha fatto seguito la chiusura di una prigione che ha negli anni trattenuto e vessato più di ottocento persone; lì trasferite con metodi extra-giudiziali e "speciali" (attraverso la pratica delle «consegne straordinarie», le *extraordinary renditions*), allo scopo di sottoporle a misure detentive finalizzate a interrogatori, in quanto sospettate di avere rapporti a diversi livelli con gruppi terroristici riconducibili ad Al-Qaeda o comunque al regime afgano. Se riflettiamo anche solo su questa sequenza di circostanze ipotetiche e di eccezioni alla norma, comprendiamo il concentrato di discrezionalità, di abusi e di violazioni dei diritti umani che tale istituzione incarna. Eppure, perdura: dopo venti anni, ancora alcune decine di persone sono rinchiusi sull'isola caraibica.

Perché? E perché Guantánamo è nata, insieme purtroppo ad altri luoghi di orrore come la famigerata prigione irachena di Abu Ghraib?

Cominciamo dalla seconda domanda, riavvolgiamo il nastro di un racconto che ha inizio con la strage dell'11 settembre 2001: i quattro attentati terroristici compiuti per via aerea contro il *World Trade Center* di New York e il Pentagono; attacchi che provocarono il crollo delle *Twin Towers*, di una facciata del Ministero della Difesa e la morte di quasi 3mila persone (oltre ai 6mila feriti).

Grande lo shock e immane la tragedia, globale il trauma, il dolore, e diffusa la paura: il terrore di fronte a una reale minaccia

29. S. Sontag, *Regarding the Pain of Others*, Penguin Books, London 2004, p. 7.

terroristica pubblica, ma anche individuale, vissuta privatamente ogni giorno, nelle stazioni, negli aeroporti, nei centri commerciali, nelle piazze o nei luoghi di culto; un timore sordo per la propria vita e per quella dei propri figli, dei propri cari, diventa per moltissimi un compagno di vita. Tutto questo è accaduto, tutto questo è così serio e grave, da non poter essere usato, strumentalizzato, per giustificare offese all'umanità e al rispetto di quei diritti di cui essa ha bisogno per vivere nelle nostre società.

La reazione del Governo statunitense fu immediata e a prima vista comprensibile, in un certo senso, tradizionale: al cospetto di un'emergenza per la sicurezza pubblica di tale portata, di fronte a una imminente minaccia per l'incolumità dei cittadini americani e non solo, non fu difficile da giustificare la sospensione dei vincoli e delle procedure legali che avrebbero rallentato o ostacolato altrimenti la protezione del Paese. Al cospetto del Congresso, George W. Bush non propose, ma dichiarò lo stato di emergenza e, da lì in avanti, decise una *escalation* vertiginosa di deroghe alle forme di garanzia dei diritti fondamentali, costituzionalmente stabilite. Dopo il suo famoso discorso al Congresso, pronunciato il 20 settembre del 2001, nel quale dichiarava guerra «preventiva» al terrorismo, si passò all'approvazione di diversi provvedimenti eccezionali. Innanzitutto, il *Patriot Act* del 26 ottobre 2001, il *Patriot Improvement and Reauthorization Act* del marzo 2006 (in sostanza una normalizzazione dello stato di emergenza dichiarato cinque anni prima), il *Military Commission Act* del 17 ottobre 2006 (una legge che in buona misura sanciva la linea preventiva e bellica come forma di lotta al terrorismo). Quest'ultimo intervento normativo istituiva «Commissioni Militari» *ad hoc* per l'individuazione di «combattenti nemici illegali», attraverso interrogatori «rafforzati» e la rimessa in discussione del dettato della sentenza della Corte suprema americana nel caso *Hamdan v. Rumsfeld*, la quale evidenziava come anche lo stato di guerra non possa considerarsi svincolato dai limiti legali

stabiliti, non possa rappresentare un «assegno in bianco» per l'esecutivo, un lasciapassare del *Commander-in-Chief*, cioè del Presidente.

Con il primo atto presidenziale eravamo strettamente a ridosso della strage, erano trascorsi solo 45 giorni. Ma poi i giorni passarono, e i mesi e gli anni. Azioni vennero poste in essere, istituzioni repressive create, attività segrete di *intelligence* potenziate e rafforzate (con *enhanced interrogation techniques*), memoriali predisposti e discorsi pronunciati o pubblicati a legittimazione delle decisioni politiche e militari del Governo. E così quel primo gesto, sempre e comunque grave, della sospensione delle garanzie costituzionali caratterizzato, a ben vedere, già dall'anomalia rappresentata dalla sua esclusiva natura presidenziale (non parlamentare), cominciò ad assumere via via connotati allarmanti per una democrazia.

Per riferirsi al solo caso di Guantánamo Bay, nel *Detainee Treatment Act* (Dta), approvato dal Congresso nel 2005, sulla base di un precedente giudiziario, il caso *Ex parte Quirin* della Corte suprema risalente agli anni del nazismo (rispondente quindi a una *ratio* capovolta), si stabiliva che «nessuna corte, nessuna giustizia, nessun giudice» avrebbe avuto la giurisdizione per verificare l'applicazione dell'*habeas corpus* nei confronti di uno straniero detenuto nella Baia cubana dal Dipartimento della difesa³⁰. Disposizione che a sua volta era stata voluta per contrastare una precedente pronuncia della Corte suprema nel caso *Rasul et al. v. Bush, President of the United States, et al.*, del 28 giugno 2004, nelle cui motivazioni si riconosceva espressamente il diritto dei detenuti di Guantánamo all'accertamento per via giudiziale della propria condizione presso la Corte federale del Distretto di Columbia.

Nella costruzione della trama teorico-giuridica e interpretativa

30. Title X, sec. 1005. Per un approfondimento C. Bonini, *Guantánamo. Usa, viaggio nella prigione del terrore*, cit., pp. 70-71.

del *Detainee Treatment Act* cominciava già ad affiorare l'attività di giuristi come John Yoo (docente di diritto costituzionale all'Università di Berkeley) e John Bybee, entrambi scelti allora quali consulenti del Ministero della giustizia³¹. Secondo il parere del professor Yoo, espresso nel *memorandum* del 28 dicembre 2001, l'alto rango giuridico nel quale si colloca il caso considerato fa sì «che una corte distrettuale federale non sia adeguata per esercitare la propria giurisdizione relativa all'*habeas corpus* di un detenuto di Guantánamo Bay, Cuba»³². Presa di posizione questa alla quale si aggiunge l'approdo paradossale dell'interpretazione offerta, per esempio, in merito all'incolumità fisica dei detenuti: si giunge cioè ad argomentare a favore della pratica del *forced-feeding* (dell'alimentazione forzata), capovolgendone il segno: da vessazione disumana a tutela salvavita, posta in essere, in verità, per contrastare il moltiplicarsi di scioperi della fame da parte dei prigionieri di Guantánamo.

Negli anni, qualche segno di timido disallineamento vi è stato. Nella più recente decisione della Corte suprema, *Boumediene v. Bush, President of the United States, et al.*, del 12 giugno 2008, le prerogative dell'*habeas corpus* vengono riaffermate anche in capo agli stranieri «*enemy combatants*» detenuti nel campo Delta di Guantánamo. A fronte dell'inadeguatezza e della strutturale inefficacia dell'attività giudiziaria esercitata da Commis-

31. Sull'etica professionale dei giuristi si veda il V capitolo dal titolo emblematico: "The Torture Lawyers of Washington" del libro di David Luban, *Legal Ethics and Human Dignity*, Cambridge University Press, Washington DC 2007, pp. 162-206.

32. *Memorandum from Patrick F. Philbin and John C. Yoo, Deputy Assistant Attorney Generals, to William J. Haynes II, General Counsel, Department of Defense*, 28 dicembre 2001, ora riprodotto (come alcuni altri documenti coevi) in *The Torture Papers. The Road to Abu Ghraib*, a cura di K. J. Greenberg, J. L. Dratel, Cambridge University Press, Cambridge 2005, p. 29. Evidenziamo la rilevanza, in questo contesto, anche del documento siglato da John Yoo: *Memorandum for William J. Haynes II, General Counsel of the Department of Defense*, avente per oggetto "Military Interrogation of Alien Unlawful Combatants Held Outside of the United States", del 14 marzo 2003.

sioni militari speciali con sede nel Pink Palace di Guantánamo³³, anche ai detenuti, a seguito di quella sentenza, è stato riconosciuto il diritto di ricorrere in appello in un tribunale statunitense in opposizione alla propria detenzione, sulla base della legittima pretesa del rispetto delle protezioni procedurali e sostanziali dell'*habeas corpus*. La libertà e la sicurezza si stringono in un rapporto biunivoco: «la sicurezza – si legge nel testo – sussiste, anche, grazie alla fedeltà ai primi principi di libertà. In cima a questi si trovano la libertà dall'arresto arbitrario e illegale e la libertà personale che è garantita dal rispetto della separazione dei poteri. È da questi principi che l'autorità giudiziale ottiene sostegno nel considerare le richieste di rispetto dell'*habeas corpus*»³⁴. «I Padri costituenti decisero che l'*habeas corpus*, un diritto di primaria importanza, deve essere una parte del diritto»³⁵. Eppure, anche in questo caso, al cospetto cioè di una sentenza salutata dalla voce autorevole di Ronald Dworkin come «*the most important Supreme Court decision in recent years*»³⁶, appare evidente la provvisorietà del cambio di rotta accennato, troviamo infatti pure qui traccia evidente del decisionismo della dottrina giuridica dei due mandati presidenziali di G.W. Bush. A spiccare, in senso regressivo, la posizione dissenziente del giudice Antonino Scalia il quale sottolinea con forza la supremazia non solo del Congresso ma anche del Presidente in caso di dubbia costituzionalità di una norma giuridica, e ciò *a fortiori* in momenti di emergenza, quando dunque la giurisprudenza deve cedere il passo al decisore politico ed esecutivo.

33. Cfr. C. Bonini, *Guantánamo. Usa, viaggio nella prigione del terrore*, cit., pp. 81 ss. Segnaliamo che in appendice al testo sono stati pubblicati i documenti relativi all'istituzione e alla procedura processuale di queste «Commissioni militari» (pp. 151-226).

34. https://scholar.google.com/scholar_case?case=913322981351483444&q=Boumedienev.+Bush,+President+of+the+United+States&hl=en&as_sdt=2006.

35. R. Dworkin, *Why It Was a Great Victory*, in «The New York Review of Books», 14 agosto 2008, pp. 18 ss.

36. Ivi, p. 1.

Lo stesso disincanto si fa avanti poi se si considera la conferma del *Patriot Act* nel gennaio del 2010 da parte dell'allora Presidente democratico Barak Obama: la conferma della sua normalizzazione dopo nove anni e nonostante un'altra importante pronuncia, questa volta della Corte distrettuale di New York, la quale nel 2007, per bocca del giudice Vincent Marrero, aveva dichiarato incostituzionali alcune sue parti a causa della legalizzazione di diverse violazioni dei diritti fondamentali.

A valle di questa sintetica ricostruzione, avanziamo una breve analisi che ci conduca sino a oggi.

La guerra preventiva al terrorismo come contraddizione

È noto come nella storia la guerra abbia rappresentato un'occasione di trasformazione delle categorie giuridiche, tanto da favorire la teorizzazione di un diritto specifico per giustificare una guerra (*ius ad bellum*) come pure, nell'ambito di conflitti bellici legittimi, il riconoscimento di groziana memoria di regole di condotta che definiscono il perimetro del lecito in guerra (*ius in bello*).

Al potere che possiede la guerra, sul terreno giuridico-politico e su quello dell'*idem sentire* diffuso in società, si fa ricorso per caratterizzare e giustificare la reazione statunitense agli attacchi del 2001³⁷. La tesi affermata con forza è che il mondo in generale, e gli Stati Uniti in particolare, sono stati e sono vittima di un attacco della massima violenza, riconducibile alla categoria della guerra. Una guerra di nuovo tipo, ma non per questo meno pericolosa e minacciosa: è una guerra contro il terrorismo che deve poter essere anche una guerra preventiva.

37. Per lo sviluppo del tema rimandiamo a A. Burgio, *Guerra. Scenari della nuova «grande trasformazione»*, DeriveApprodi, Roma 2004.

In premessa va osservato che definire la lotta al terrorismo come “guerra” è una scelta, non casuale, risponde a delle ragioni precise. Si decide di riconoscere nella situazione di conflitto considerata i connotati della guerra, si reputa quindi adeguata per descriverlo una categoria nota e, per il diritto consuetudinario internazionale, condivisa. Secondo l’ordinamento internazionale riconosciuto, “guerra” è un concetto che individua uno scontro tra forze armate di due o più Stati, al termine del quale le potenze vincitrici stabiliscono le condizioni della pace³⁸. A sostegno dell’opzione della guerra quale nozione adeguata a descrivere questo conflitto, è stato evidenziato come dietro ai gruppi terroristici vi siano “Stati canaglia”; per quanto riguarda i sospettati terroristi reclusi a Guantánamo, lo Stato afgano in mano ai Talebani. Da questa prima mossa discende la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza e la relativa sospensione temporanea delle garanzie costituzionali, inoltre, come previsto dall’articolo 2 sezione II della Costituzione americana, di vedere il Presidente attivo nel ruolo di *Commander-in-Chief* (Comandante in Capo dell’esercito, della marina e delle milizie degli Stati membri). Tale mossa, tuttavia, viene compiuta insieme alla contestuale distorsione della funzione di comando delle forze armate, poiché esso non comporterebbe l’estromissione del Congresso dai passaggi decisionali (come stabilito dalla Carta costituzionale all’articolo 1, sezione VIII cc. 11-16) né l’incondizionata e illimitata sospensione delle garanzie dell’*habeas corpus*. Inoltre, a esso si associa una forzatura interpretativa che introduce l’idea della novità di tale forma di guerra, la quale porta con sé nuove tattiche belliche, in un certo senso, riconducibili all’autoritaria e antiggiuridica teoria del partigiano di infausta eco schmittiana.

La novità di questa guerra forza l’argomentazione legittimante

38. Cfr. H. McCoubrey, N. D. White, *International Law and Armed Conflict*, Aldershot, Dartmouth 1992.

a sostegno dell'operato governativo nelle sue diverse espressioni e ramificazioni, si tratta infatti di una *war on terror* ubiqua e infinita per definizione, e, sempre per definizione, necessariamente anche preventiva, proprio in ragione di quel *continuum* di minaccia e di onnipresenza assicurato dalla "presenza" di un ineffabile e sfuggente nemico. La torsione semantica per questa via arriva poi sino alla contraddizione, sino all'evidente negazione dello stesso significato basilico della guerra: non siamo più al cospetto di Stati riconoscibili come tali. Sulla scorta di questa argomentazione, apparentemente coerente ma in realtà fallace, gli avversari non sono soldati nemici e, se catturati, prigionieri di guerra, bensì – secondo la nuova categoria introdotta per l'occasione – nemici combattenti illegali. L'Afghanistan non vale più ora come Stato, e quindi i terroristi non sono suoi cittadini, ovvero non possono essere considerati soldati combattenti, bensì solo nemici illegali combattenti³⁹.

Questa seconda mossa, all'apparenza retorica e innocua, in verità diventa, sul piano delle condotte d'azione, un macigno per il rispetto del diritto umanitario. Un nemico bellico tratto in arresto è un prigioniero di guerra, ha dei diritti, tutele giuridiche, resta tale solo per il tempo del conflitto bellico in corso, come prescritto dalla III Convenzione di Ginevra del 1949, la quale tutela ampi diritti e sottrae alla violenza di interrogatori forzati e di torture (all'articolo 44) i soldati catturati. Ma se il nemico preso non è un soldato di uno Stato avversario, non è un prigioniero di guerra, allora le sue tutele giuridiche e morali si sciolgono come neve al sole, l'*habeas corpus* può essergli negato.

Proviamo a ricapitolare. Da un lato si afferma che la lotta al terrorismo è una guerra (contro Stati che coprono, foraggiano e alimentano terroristi), sì da poter accedere alle deroghe allo

39. Memorandum di Alberto Gonzales del 25 gennaio 2002 dal titolo: *Decision Re Application of the Geneva Convention on Prisoners of War to the Conflict with Al Qaeda and the Taliban*.

Stato di diritto previste dalla dichiarazione dell'emergenza e avere mani libere sull'*habeas corpus* dei coinvolti. Dall'altro si nega che lo sia, si sostiene che i terroristi non siano soldati di uno Stato nemico, ma combattenti illegali senza appartenenza giuridica e politica, dunque criminali, nemici combattenti; allo scopo di non avere, nei loro confronti, alcun vincolo dettato dal diritto di Ginevra e dal diritto americano. È una guerra (senza confini di tempo e di spazio), ma non è una guerra (con soldati e prigionieri tutelati dallo *ius in bello*): è una guerra, ma non è una guerra al tempo stesso. Siamo al cospetto di una contraddizione palese, la quale rivela tutto il portato ideologico della reazione statunitense e tutto il portato giuridico-politico della sua attuazione.

Va notato come, sempre di nuovo, ci si trovi al cospetto di una dinamica legittimante che si regge sull'ambiguità intrinseca di concetti che, come tali, non possono che avere natura interpretativa. Concetti come diritto, dignità, vita umana, guerra ecc. hanno natura interpretativa, ma questo non implica relativizzarne il significato in modo assoluto, come avverrebbe se li si giudicasse concetti «criteriali»⁴⁰, piuttosto significa pretendere rispetto a essi chiarezza e trasparenza nel significato che si intende attribuire loro e non, al contrario, fare come se essi fossero di per sé perspicui e univoci semanticamente. Se assumo il termine "guerra", per ciò che esso significa in una data epoca e in una cultura giuridica condivisa, e lo leggo trasfigurandone gli elementi di fondo che lo caratterizzano, gioco su un'ambiguità per ragioni politiche e strategiche, per trarne vantaggio sul terreno sia internazionale, in senso geopolitico ed economico, sia nazionale, in termini di consenso e di rafforzamento del potere.

40. Facciamo nostra qui la tesi di Ronald Dworkin secondo la quale vi sono concetti meramente «criteriali», ossia fondati sull'accordo attorno a una definizione «che fissa i criteri per l'applicazione corretta del termine» (come nel caso, per esempio, del concetto di "celibe"); ma pure concetti «interpretativi» i quali, anche in uno scenario controverso, si mantengono ancorati a un nocciolo condiviso minimale, alla comune tacita sottoscrizione generale (cfr. R. Dworkin, *Justice in Robe* (2006); trad. it., *La giustizia in toga*, Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 12, 243-244).

Le torture. Ridefinire per legittimare

A conferma della nostra lettura proviamo a far valere il racconto dal quale siamo partiti: l'alterna vicenda giudiziaria e politica che ha accompagnato la storia dei campi di detenzione di Guantánamo: del primo, il Camp X-Ray, l'unico a essere stato chiuso nell'aprile del 2002; il Camp Delta, quello destinato a essere il campo più operativo; il Camp Iguana, istituito inizialmente per la reclusione dei minori (persino sotto i sedici anni di età). Il Camp Delta e il Camp Iguana sono oggi aperti con 39 detenuti ancora rinchiusi, nonostante la reiterata richiesta di scarcerazione rivolta da *Amnesty International* al Presidente in carica Joe Biden. Su questo sfondo, e sempre in risposta all'attacco terroristico alle Torri gemelle e al Pentagono, scegliamo di richiamare l'attenzione pure su un'altra strategia ridefinitoria e liberticida, connessa alla prima già trattata riguardante la definizione e l'impiego della categoria della guerra. Stiamo pensando alla contestuale riapertura negli Stati Uniti, e poi a macchia d'olio nel dibattito internazionale, della questione della tortura e della sua compatibilità con società democratiche.

La tesi è che il crollo delle Torri gemelle abbia esposto a seri rischi anche la stabilità dello Stato di diritto, l'intangibilità del suo cuore normativo: il rispetto dell'*habeas corpus*, in violazione del dettato delle Convenzioni di Ginevra, di dichiarazioni e patti o convenzioni internazionali (a cominciare dalla Dichiarazione dell'Onu del 1948 per la difesa dei diritti dell'uomo) e dei dettami costituzionali degli Stati democratici. A motivare tale tesi l'evidenza degli abusi sui sospettati di terrorismo e, in modo specifico, la reintroduzione delle pratiche di tortura.

La reazione Usa ha proceduto contestualmente su entrambi i piani: con la sostituzione della categoria dei nemici combattenti al posto della categoria dei prigionieri di guerra (nonostante si sia dichiarata la *war on terror* per avvalersi di quella maggiore libertà d'intervento che la condizione di guerra consente), da una parte, e con la ridefinizione della tortura, dall'altra, si

da escludere dalla sua sfera di competenza molto di ciò che si dovrebbe invece intendere con tortura, allargando i margini di ammissibilità delle attività e delle tecniche di interrogatorio. È una strategia questa che potremmo ritenere persino tristemente tradizionale. Nella storia delle pratiche giudiziarie (e politiche) di tortura, il sottrarre numerosi tipi di supplizio, magari quelli meno visibilmente violenti, meno sanguinari, più sottili e psicologici, ma ovviamente non per questo meno distruttivi, è accaduto spesso, persino in età moderna nel pieno della lunga stagione di persecuzione delle streghe; quella caccia e quei roghi che si resero possibili per tre secoli con il vasto consenso della gente comune, grazie proprio – come riuscì a cogliere Gustav Radbruch nel capitolo sui processi alle streghe della sua *Geschichte des Verbrechens*⁴¹ – all’impiego della tortura.

In questa attività di ridefinizione e di conseguente elusione del divieto internazionale di tortura, dopo l’11 settembre 2001, si è impegnata con costante zelo l’amministrazione statunitense di George W. Bush, coadiuvato da giuristi come i già ricordati Yoo e Bybee, estensori di memoriali contenenti una nuova mappatura dei metodi di interrogatorio legali, rivisitati alla luce della contestuale ridefinizione della tortura, in risposta alla richiesta di una reinterpretazione di questi vincoli costituzionali, a loro indirizzata dal Segretario del Dipartimento di Giustizia, Alberto R. Gonzales. Su questo sfondo si comprende perché la tortura venga ora da Yoo descritta ufficialmente (anche se al momento della sua stesura i vari memoriali vennero coperti da segreto di Stato) come una pratica che arreca enorme dolore, accompagnata dalla «specifica intenzione di infliggere dolore o sofferenze gravi»⁴², per cui, perché sia ef-

41. G. Radbruch, *Geschichte des Verbrechens. Versuch einer historischen Kriminologie* (1931), in Id., *Gesamtausgabe*, a cura di A. Kaufmann, vol. 11: “*Strafrechtsgeschichte*”, a cura di U. Neumann, C.F. Müller Verlag, Heidelberg 2001, p. 140.

42. *Letter from John Yoo, Deputy Assistant Attorney General, to Alberto Gonzales*, 1 agosto 2002; inoltre J. Yoo, *The Powers of War and Peace*, University of Chicago Press, Chicago 2005, p. IX. Si veda anche dello stesso autore *War by Other Means*, Atlantic Press, New York 2006.

fettivamente tortura, «l'inflizione di tale dolore deve essere lo specifico obiettivo del pubblico ufficiale»⁴³. Inoltre, per quanto attiene alla sofferenza psicologica grave, pure ricompresa nella fattispecie della tortura, il giurista di Berkeley puntualizza con accorta determinazione e chirurgica precisione che «essa deve essere prolungata e risultare la conseguenza di almeno una di queste quattro azioni: 1) l'inflizione intenzionale o la minaccia di dolore o sofferenze fisiche gravi; 2) la somministrazione di sostanze volte ad alterare processi mentali e affini, con un dosaggio che riveli lo scopo di distruggere in modo radicale i sensi o la personalità; 3) la minaccia di morte imminente; 4) la minaccia, riguardante un'altra persona, di morte imminente, di dolore o sofferenze fisiche gravi oppure della somministrazione di sostanze volte ad alterare processi mentali e affini, con un dosaggio che riveli lo scopo di distruggere in modo radicale i sensi o la personalità»⁴⁴.

Come è palese, simili condizioni offrono un ampio, anzi, un illimitato margine di manovra e ritorcono la definizione di tortura del 1984 contro le intenzioni stesse degli estensori della Convenzione. Yoo può in conclusione sintetizzare che «questa interpretazione fissa due cose. Primo, si rende cristallino che l'intenzione richiesta per la tortura è una intenzione specifica [...] Secondo, essa aggiunge forma e sostanza a un concetto altrimenti amorfo qual è quello di pena o sofferenza mentale. Per questa via, tale interpretazione assicura che la tortura mentale sia seriamente comparabile a quella fisica»⁴⁵.

La sofferenza cagionata da un trattamento qualificabile come "tortura" deve corrispondere al dolore che si accompagna a una lesione fisica grave, come per esempio la perdita delle funzionalità di un organo del corpo, il danneggiamento di una

43. *Ibidem*.

44. Cfr. <http://www1.umn.edu/humanrts/usdocs/tortres.html>.

45. Letter from John Yoo, Deputy Assistant Attorney General, to Alberto Gonzales, 1 agosto 2002.

funzione vitale, o persino la morte. «La sofferenza psichica per raggiungere il livello di tortura deve essere equivalente per intensità alla sofferenza che accompagna serie offese fisiche, come la lesione di organi, o l'alterazione di funzioni corporee, e persino la morte»⁴⁶. Tutto ciò che rimane al di sotto di questa soglia – si pensi per esempio allo stupro – non può secondo Yoo e Bybee rientrare nella fattispecie di tortura.

Mediante una lettura estensiva della riserva apposta da Bush padre alla ratifica della Convenzione sulla Tortura del 1984, Yoo inoltre sembra introdurre qui la vecchia dottrina del “doppio effetto”, per cui ciò che conta nelle pratiche di tortura sarebbe l'intenzione specifica («*specific intent*») di torturare. Di conseguenza, si darebbe tortura soltanto là dove l'inflizione di una grave sofferenza risultasse il fine diretto della condotta violenta considerata. Se la sofferenza non fosse oggetto di un'intenzione specifica e si presentasse come effetto collaterale dell'esito principale perseguito, non saremmo più in presenza del crimine di tortura⁴⁷. Ed ecco che allora, basterebbe sostenere e mostrare le proprie “buone” intenzioni, la propria buona fede, per evitare di esporsi all'accusa di aver commesso atti di tortura. «L'intenzione specifica può essere negata mostrando la buona fede. Così, se un individuo sottovaluta le suddette azioni e non le considera pene o sofferenze mentali gravi, bensì le compie in buona fede credendo che quegli atti non avrebbero provocato un danno prolungato nei prigionieri, egli non avrebbe agito con l'intenzione specifica di praticare tortura»⁴⁸. Evidente con ciò a questo punto la fallacia di siffatta definizione. Se l'impiego tradizionale dichiarato di interrogatori con tortura è ottenere informazioni, se il reperimento di informazioni è lo scopo di queste violenze, allora, proprio ciò

46. *Memorandum for Alberto R. Gonzales Counsel to the President*, 1 agosto 2002.

47. *Letter from John Yoo, Deputy Assistant Attorney General, to Alberto Gonzales*, 1 agosto 2002.

48. *Letter from John Yoo, Deputy Assistant Attorney General, to John Rizzo, Acting General Counsel, Central Intelligence Agency*, 13 luglio 2002.

che si adduce come motivazione per l'impiego della tortura è ciò che, se presente, rende la tortura non più tortura, declassandola a *enhancement* dell'interrogatorio; tutto ciò in violazione del primo articolo della Convenzione contro la Tortura adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 e ratificata, tra gli altri paesi, anche dagli Stati Uniti. In effetti, Yoo pare interessato solo al rispetto del diritto interno, alla conferma della validità dell'articolo 2340A della legge federale contro la tortura, del *Federal Anti-Torture Statute*⁴⁹. Non-dimeno, anche questo articolo – ci spiega – entrerebbe in rotta di collisione con la Costituzione se venisse inteso come una limitazione ai poteri del Presidente quale capo supremo delle operazioni militari. «Anche se un metodo di interrogatorio viola la Sezione 2340A, lo statuto diverrebbe incostituzionale se ostacolasse il potere costituzionale del Presidente di condurre una campagna militare. In quanto Comandante in Capo, il Presidente ha l'autorità costituzionale di ordinare interrogatori di nemici combattenti per ricavare informazioni strategiche concernenti i piani militari nemici»⁵⁰. I terroristi – si sottolinea – non sono combattenti regolari e le convenzioni di Ginevra non sono vincolanti, né un provvedimento del Congresso potrebbe ridurre i poteri eccezionali del Presidente in tempo di guerra. Come sappiamo, la lotta contro il terrorismo è vista qui come una guerra vera e propria, anche se inedita: una *war on terror*. In siffatta costellazione, l'equilibrio dei poteri pubblici – secondo Yoo – deve inclinarsi a favore del potere esecutivo. «Il Congresso non ha la facoltà di limitare il potere del Comandante supremo». «Il Congresso non può indicare al Presidente come esercitare il proprio giudizio in qualità di Comandante in Capo». «Se il Presidente davvero decidesse per il ricorso a interrogatori rafforzati, in circostanze eccezionali, e ciò in conflitto con le norme del Congresso [...] tali norme risulterebbero

49. 18 USC § 2340-2340A.

50. *Memorandum for Alberto R. Gonzales Counsel to the President*, 1 agosto 2002, cit., p. 142.

incostituzionali»⁵¹. Bybee sottolinea *ad adiuvandum* che qualora i funzionari venissero chiamati a impiegare tecniche estreme per gli interrogatori, potrebbero addurre a propria discolta il fatto che «essi stavano seguendo i poteri di Comandante in Capo propri del Presidente». L'immunità del Presidente rispetto ai vincoli del diritto umanitario internazionale, alla Costituzione e alle leggi del Congresso, si estende anche a coloro che hanno eseguito gli ordini superiori del Presidente. Si ritiene di poter leggere tra le righe dell'articolo 2 della Costituzione statunitense (che attribuisce al Presidente il comando supremo delle operazioni militari) una clausola che gli consentirebbe di dichiarare lo stato di eccezione a suo insindacabile giudizio e una concessione di pieni poteri nel caso egli ritenga di trovarsi dinanzi a tale situazione di pericolo. Eppure, tutto questo nel dettato di quell'articolo non compare⁵². «La clausola del Comandante in Capo conferisce all'autorità del Presidente tutti quei poteri che non sono stati delegati espressamente dalla Costituzione al Congresso»⁵³; ma all'articolo 1 tale delega compare. In aggiunta, John Yoo non circoscrive le condizioni alla luce delle quali il Presidente può decretare lo stato di guerra, rendendo quindi sempre disponibile tale opzione e la connessa assunzione operativa del ruolo di «Comandante in Capo»⁵⁴.

A tornare utile di nuovo è dunque il tema al quale ci siamo richiamati in apertura: la dichiarazione secondo la quale si tratterebbe di una situazione di emergenza, di una vera e propria guerra, con tutto quello che a questa affermazione si intende far seguire. La stessa situazione di guerra, tuttavia, cessa di sortire i propri effetti quando essa, invece che condurre alla sospensione delle ga-

51. <http://www.pbs.org/wbgh/pages/frontline/torture/interviews/yoo.html>, p. 16.

52. «*The President shall be Commander in Chief of the Army and Navy of the United States, and of the Militia of the several States when called into the actual Service of the United States*», questo il comma della seconda sezione dell'articolo 2 coinvolto nell'argomentazione.

53. J. Yoo, *Transferring Terrorists*, in «*Notre Dame Law Review*», 79, 2004, p. 1198.

54. Cfr. D. Luban, *The Defense of Torture*, in «*The New York Review of Books*», 54, 15 marzo 2007, p. 38.

ranzie e delle procedure istituzionali, comporterebbe il rispetto delle tutele dei prigionieri e dei civili, secondo quanto stabilito, in modo più forte ed estensivo rispetto ai trattati precedenti, nel 1949, dalla III e dalla IV Convenzione di Ginevra.

Effetti e riflessi sulla cultura giuridica e politica

A sostegno della stessa strategia argomentativa connessa alla ridefinizione della tortura (si badi, non certo l'unico dispositivo discorsivo presentato all'opinione pubblica mondiale per riabilitare la *quaestio* in risposta all'attacco alle *Twin Towers*) possono essere ricondotte le tesi di numerosi giuristi, storici, sociologi, filosofi, alcune già orientate in tal senso ancor prima della "nuova guerra" americana al terrorismo, altre subito pronte per essere rese note in una prospettiva legittimante le decisioni presidenziali e per animare un intenso, tuttora prolifico, dibattito di livello mondiale⁵⁵. Una tesi simile a quella dei due giuristi del Presidente poco sopra ricordati è adottata per esempio da Winfried Brugger, per il quale le disposizioni giuridiche positive che proibiscono l'uso della tortura sono «troppo astratte». La tortura va definita, a suo avviso, senza ignorare il torturato, ciò che ha fatto o i crimini in cui è coinvolto, la sua pericolosità, le sue responsabilità, la sua disponibilità o meno a collaborare con la giustizia; e senza ignorare le motivazioni e le intenzioni del torturatore. Assumendo questa prospettiva alcuni ritengono si debba preferibilmente parlare di «tortura

55. Sul dibattito intorno alla tesi della rilegittimazione della tortura ricordiamo almeno: *The Torture Debate in America*, a cura di K. J. Greenberg, Cambridge University Press, Cambridge 2005; J. Waldron, *Torture and Positive Law. Jurisprudence for the White House*, in «Columbia Law Review», 105, 2005; *Torture: Moral Absolutes and Ambiguities*, a cura di B. Clucas, G. Johnstone, T. Ward, Nomos, Baden-Baden 2009; M. La Torre, M. Lalatta Costerbosa, *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, il Mulino, Bologna 2013; M. Kramer, *Torture and Moral Integrity. A Philosophical Enquiry*, Oxford University Press, Oxford 2014; D. Luban, *Torture, Power and Law*, Cambridge University Press, Washington DC 2014.

di salvezza»⁵⁶, «tortura tra virgolette»⁵⁷, «*human torture*»⁵⁸, «cooperazione violentemente imposta per la salvezza di vite umane»⁵⁹, «interrogatorio coattivo e forzoso»⁶⁰ o, infine, come una pratica sottoposta a «mandato giudiziale»⁶¹.

Questa ricostruzione potrebbe apparire una lettura a posteriori squisitamente dottrinale, in verità essa trova conferme anche nei documenti, secretati in un primo momento e poi via via in parte resi pubblici durante la Presidenza Obama; come pure in sentenze della Corte suprema di volta in volta di fatto abrogate da provvedimenti normativi governativi successivi, tesi a riconfermare la legittimità dell'imprigionamento e poi della detenzione a Guantánamo di persone che, senza alcuna tutela legale e senza alcun processo, si trovano esposte a evidenti torture, nonché abbandonate in condizioni di privazioni di libertà arbitrarie.

La storia che abbiamo ripercorso, prestando attenzione soprattutto all'istituzione detentiva di Guantánamo, ha rivelato ancora una volta i limiti in termini di efficacia e di affidabilità interpretativa del diritto internazionale umanitario, la sua instabilità e scarsa coerenza nel tutelare i principi di giustizia universali sottesi. A farsi strada timidamente è stata, anche in questa vicenda, la consapevolezza della necessità di compiere progressi nella tutela delle vittime e dei coinvolti in conflitti

56. Cfr. R. Trapp, *Folter oder selbstverschuldete Rettungsbefragung?*, Mentis, Paderborn 2006.

57. W. Lenzen, "Folter". *Menschenwürde und das Recht auf Leben – Nachbetrachtungen zum Fall Dashner*, in Id., (a cura di), *Ist Folter erlaubt? Juristische und philosophische Aspekte*, Mentis, Paderborn 2006, pp. 199-223.

58. G. E. Jones, *On the Permissibility of Torture*, in «*Journal of Medical Ethics*», 6, 1980, pp. 11-15.

59. D. Birnbacher, *Ethisch ja, rechtlich nein. Ein fauler Kompromiss?*, in W. Lenzen (a cura di), *Ist Folter erlaubt? Juristische und philosophische Aspekte*, cit. p. 140.

60. Cfr. E. A. Posner, Adrian Vermeule, *Terror in the Balance. Security, Liberty and the Courts*, Oxford University Press, Oxford 2007, pp. 183 ss.

61. Cfr. A. M. Dershowitz, *The Torture Warrant*, in «*New York Law School Review*», 48, 2004, pp. 275-294. Sulla fallacia argomentativa dei principali argomenti a favore della rilegittimazione della tortura e sulla natura della tortura come tale, segnaliamo M. Montagut, *L'être et la torture*, Presses Universitaires de France, Paris 2014; inoltre, ci permettiamo di rinviare a M. Lalatta Costerbosa, *Il silenzio della tortura. Contro un crimine estremo*, DeriveApprodi, Roma 2016.

armati, di dichiarare pubblicamente i crimini contro l'umanità e l'incostituzionalità di molte condotte attuate da Stati sovrani, nel caso di specie gli Usa e i Paesi resisi disponibili territorialmente o attraverso il supporto costituito da trasferimenti forzati di sospettati tratti in arresto, ai quali rimaneva celata persino la propria destinazione e le motivazioni della propria cattura. Rappresentano una prima risposta in tal senso le dichiarazioni dell'ex Presidente americano Barak Obama, volte a esibire il riconoscimento della inaccettabilità di contesti di detenzione come Guantánamo, e dunque della necessità della loro chiusura⁶². Più in generale la sensibilizzazione che a livello mondiale ha provocato l'emersione progressiva della vicenda che in modo molto parziale abbiamo tratteggiato, ha animato una discussione anche teorica intorno alla questione della tortura e sulla sua inconciliabilità con un ordinamento costituzionale democratico. Nel nostro Paese, per esempio, si è giunti all'istituzione nel 2013 presso il Ministero della giustizia del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale con funzione di promozione dei diritti umani e di monitoraggio e controllo di tutti i luoghi di privazione della libertà personale (con riguardo particolare anche alla prevenzione della tortura), dei rimpatri degli stranieri extra-comunitari e delle strutture dedicate a persone anziane o con disabilità. Nel 2017, inoltre, si è giunti alla svolta rappresentata dalla legge istitutiva del reato di tortura, riconosciuto per la prima volta in Italia dopo trent'anni dalla ratifica della Convenzione Onu contro la tortura, che all'articolo 4 prevede la presenza nei Codici penali dei Paesi contraenti di pene adeguate a sanzionare la gravità del reato di tortura. Si tratta in questi casi di effetti politici e giuridici locali. Ma vi sono stati pure effetti giudiziari: sebbene in maniera spesso deludente – come osserva Bruce Ackerman in *Before the Next Attack*, un libro del 2006 dal sottotitolo che vale

62. Sugli effetti di "Guantánamo" sulla cultura giuridica internazionale si può vedere: G. Buonomo, *L'ordinamento giuridico internazionale dopo Guantánamo*, in «Questione giustizia» 2, 2005, pp. 311-348.

un programma d'intenti o un segnale d'allarme: *Preserving Civil Liberties in an Age of Terrorism* – la Corte suprema americana ha emesso diverse sentenze tese a ripristinare in qualche misura il dettato costituzionale. In ambito continentale vanno invece ricordate le sentenze della Corte europea dei diritti umani ormai ripetutesi nel tempo, anche per quanto riguarda il coinvolgimento di Stati membri in procedure riconducibili alla pratica delle *extraordinary renditions* e loro responsabilità in reati di tortura (nell'ultimo decennio, l'Italia è stata condannata più volte per quanto concerne alcune realtà carcerarie, i gravissimi fatti del G8 di Genova presso la Caserma Diaz e l'*extraordinary rendition* di Abu Omar organizzata dalla Cia).

Per concludere

Chiudiamo queste brevi riflessioni azzardando una risposta alla prima domanda che avevamo posto: perché nonostante le evidenze, anche documentali, del sistema di tortura di cui Guantánamo è parte, questa prigione esiste e resiste ancora anche all'avvicinarsi del quarto Presidente degli Stati Uniti? Perché lo scandalo che esso rappresenta, la sua incompatibilità con uno Stato di diritto democratico non diventa anche una impossibilità di fatto, e non si concretizza con la sua immediata chiusura totale? Scelte politiche, responsabilità di attori della sfera pubblica (intellettuali, giornalisti, giuristi, religiosi), disponibilità alla violenza, analfabetismo morale – per usare un'espressione tristemente efficace di Günther Anders –, indifferenza e cecità morale, nonostante le immagini, la vista, le testimonianze, i racconti, i discorsi e le pubbliche dichiarazioni. Le immagini generano inflazione, abitano all'orrore, favoriscono la passività, eppure offrono anche l'opportunità per sentire, e questa opportunità andrebbe presa sul serio, aiutata a produrre effetti, cioè movimenti interiori, quel malessere che lo spettacolo della sofferenza degli altri procura a esseri umani.

Sontag nel vedere fotografie che ritraggono scene raccapriccianti di torture, coglie uno dei profili più inquietanti di questa brutta storia ancora non finita, un aspetto che contribuisce a confermarne la portata sistemica. Si chiede, ancora pochi mesi prima di morire, in un articolo apparso sulle pagine del «*New York Times Magazine*»: «che cosa rende alcune azioni rappresentative e altre no?». Che cosa ci deve indurre a non ridimensionare ad affare privato, a torto compiuto da un singolo ai danni di un altro un determinato atto violento? La risposta non è intuitiva e si contrappone a facili alibi e autoassoluzioni collettive. Se torniamo col pensiero a Guantánamo, come abbiamo provato a fare nel corso di queste pagine, comprendiamo che «la questione non è se la tortura sia stata praticata da individui (cioè 'non da tutti'), ma se essa sia stata sistematica. Autorizzata. Condonata. Tutti gli atti sono compiuti da individui»⁶³. Ciò su cui occorre continuare a riflettere non è solo che cosa individui particolari abbiano fatto o non fatto, ma anche, e forse con maggiore urgenza, perché lo abbiano fatto, in quale contesto le loro azioni si siano collocate, e quale significato esse in quello scenario abbiano assunto. Una reazione giuridica e morale continua a essere indispensabile e non dovrebbe coinvolgere solo i fatti bruti e brutti, ai quali ci stiamo riferendo, ma – con ancora maggiore inquietudine e accogliendo la sollecitazione di Sontag – pure dovrebbe guardare a quelle stesse azioni in quanto fatti istituzionali, a quegli accadimenti criminosi “legalizzati” e alla percezione di essi diffusa in società, tra i cittadini di Stati democratici. Si tratta di fatti che perdurano, lo dicevamo, Guantánamo è ancora lì, ancora attivo. Si tratta di fatti che rientrano da troppi anni in un sistema, in scelte politiche, in fondo, se non condivise quantomeno tollerate. Si tratta di fatti che continuano a non indignare l'opinione pubblica, o a non indignare abbastanza un pubblico che accetta la presenza sotto la giurisdizione di un

63. S. Sontag, *Regarding the Torture of Others*, in «*New York Times Magazine*», 23 maggio 2004, pp. 24-29.

Paese democratico di un luogo di reclusione come Guantánamo; un luogo in cui è possibile imbattersi in un cartello che riporta la scritta «onore alla difesa della libertà», probabilmente perché nella realtà del suo operare e con la sua stessa esistenza al contrario esso la nega.

Missing

Armando Spataro⁶⁴

Introduzione: la risposta delle istituzioni italiane al terrorismo interno e internazionale

Nel contrasto del terrorismo, la magistratura italiana ha sempre dedicato prioritaria attenzione al dovuto rispetto dei diritti delle persone coinvolte, sia come persone indagate o imputate, sia come parti offese di gravi reati: ciò è avvenuto durante gli “anni di piombo”, cioè nei confronti del terrorismo interno, e (oltre che nel contrasto delle associazioni mafiose) negli ultimi due decenni, segnati dal terrorismo internazionale. A tal ultimo proposito, ha respinto le teorizzazioni della cosiddetta *War on Terror*, partorite oltre oceano a cavallo dell’attentato dell’11 settembre 2001 a New York.

E ciò è avvenuto senza alcuna necessità di ricorrere a tribunali speciali, a processi sommari o all’intervento dei Servizi d’Informazione, la cui competenza – secondo il sistema italiano – concerne l’attività di prevenzione dei rischi per la sicurezza

64. L’autore ha svolto funzioni giudiziarie come pubblico ministero a Milano (dal settembre 1976 al giugno 2014) e a Torino, quale Procuratore della Repubblica (fino al dicembre 2018). Ha operato a lungo nei settori dell’antiterrorismo (interno e internazionale) e antimafia. È stato componente eletto del Csm tra il 1998 e il 2002. Dal 2019 svolge funzioni di docente a contratto, presso l’Università Statale di Milano nella materia delle «Politiche della sicurezza e dell’*Intelligence*». Il presente intervento ripercorre le tracce di altre relazioni sugli stessi temi svolte dall’autore, anche dinanzi al Parlamento europeo in Bruxelles e alla Commissione Affari legali e diritti umani del Consiglio d’Europa, in Tbilisi (Georgia). In particolare, riprende il suo contributo al libro *Indagare l’Italia repubblicana. Momenti di una storia lunga 75 anni: 1946-2021*, Aras edizioni, Fano 2021.

nazionale, senza possibilità di interferenza o di relazioni funzionali con la magistratura.

È importante, a tal proposito, ricordare le parole del presidente Sandro Pertini che, alla fine degli anni di piombo, ricordò che l'Italia poteva con orgoglio affermare di avere sconfitto il terrorismo nelle aule di giustizia e non negli stadi, alludendo alle torture, alla violazione dei diritti fondamentali delle persone e alle pratiche sudamericane durante gli anni di quei regimi.

In questo generale contesto è utile una ricostruzione della vicenda Abu Omar che, tra l'altro, non è tanto nota agli italiani, specie nella sua conclusione: la sentenza della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo che ha condannato il Governo italiano per plurime violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950.

La teoria della *War on Terror*

La tragedia dell'11 settembre ha drammaticamente posto all'attenzione del mondo il tema del terrorismo internazionale e della modalità con cui contrastarlo. Sono trascorsi più di vent'anni da quei fatti, durante i quali si sono confrontate-scontrate diverse filosofie riconducibili a due principali "filoni di pensiero": da un lato, quello dei paesi anglosassoni (Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada e, in parte, Australia), dall'altro quello dei Paesi dell'Europa continentale, all'interno dei quali, soprattutto nel periodo immediatamente successivo al 11 settembre, non sono però mancati cedimenti alle teorizzazioni e alle prassi anglosassoni. Fortunatamente, non in Italia dove sono stati respinti strumenti e scelte incompatibili con i principi su cui si fondano le democrazie: dalla *War on Terror* (in base alla quale, in nome della sicurezza, i terroristi sono considerati *enemy combatants*, cioè combattenti nemici

illegali, contro i quali si può dunque scendere in campo con metodi includenti qualsiasi tipo di violenza illegale, incompatibili anche con le regole e le prassi delle guerre, come torture nei campi in stile Guantánamo⁶⁵ e i bombardamenti mirati su civili) alle *extraordinary renditions* (veri e propri sequestri di persone da trasportare in Paesi dove è possibile torturarli), dal *waterboarding* (sistema di tortura denunciato dagli americani quando fu praticato dai Khmer Rossi in Cambogia, tra il 1975 e il febbraio del 1979 e dai francesi in Algeria e in Vietnam) alla privazione del sonno, il tutto sulla base della falsa tesi secondo cui, sottratta una persona a una procedura legale e trasportata in una prigione “dura” o segreta, sia più facile – torturandola – ottenere dalla medesima informazioni su complici e progetti illegali, il che è notoriamente falso poiché il torturato dice semmai ciò che il torturatore si aspetta.

Si tratta di un sistema che ha determinato inaccettabili deviazioni dallo Stato di diritto, tali ritenute anche dal Senato americano che il 9 dicembre del 2014 ha diffuso un rapporto di circa 500 pagine (“Rapporto Feinstein”), fondato anche sulle ammissioni di molti dirigenti della Cia, rendendo ufficialmente note le torture di ogni tipo e la prassi delle *extraordinary renditions*, attuate nel quadro di una strategia giudicata inutile, rispetto al dichiarato obiettivo di contrasto del terrorismo internazionale, persino dalla stessa Cia che ne era esecutrice. Una prassi favorita da vari Governi europei, come denunciato dal Parlamento europeo e dal Consiglio d’Europa nel 2007 e in anni seguenti, come sarà appresso specificato.

65. Il compianto prof. Antonio Cassese aveva osservato su *La Repubblica* del 12 dicembre 2008: «Guantánamo passerà alla storia come tante località prima sconosciute diventate tristemente famose per le gravissime violazioni che vi sono state compiute: Marzabotto, Oradour-sur-Glane, Soweto, My Lai, Sabra e Chatila, Srebrenica e tante altre».

Il terrorismo internazionale e l'azione della magistratura

Sin dalla metà degli anni Novanta, si sono sviluppate in Italia le prime inchieste sul terrorismo internazionale con i primi arresti e le condanne dei militanti dei gruppi indagati. Alle soglie del 2000 e anche prima dell'11 settembre, tali indagini si sono estese e hanno progressivamente interessato numerose sedi giudiziarie, nel Nord, Centro e Sud d'Italia.

Ma in Italia, grazie anche alla specializzazione della polizia giudiziaria e della magistratura inquirente, abbiamo saputo dire «no!» alle inammissibili strategie di cui prima si è detto, nonostante l'approvazione delle tre principali leggi specificamente destinate a contrastare questo fenomeno sia intervenuta all'indomani di tragedie vere e proprie, cioè in momenti di vera emergenza.

Ci si intende riferire agli interventi legislativi del 2001 (decreto-legge 18 ottobre 2001 n. 374, convertito nella legge 15 dicembre 2001 n. 438), che, successivo all'11 settembre, ha introdotto il reato di «associazione con finalità di terrorismo internazionale» (articolo 270-*bis* cp) e previsto la competenza delle Procure distrettuali per i reati con finalità di terrorismo; del 2005 (decreto-legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito con legge 31 luglio 2005 n. 155), approvato dopo gli attentati di Londra del 7 luglio 2005 che, tra l'altro, prevede la definizione della «condotta con finalità di terrorismo»; e all'ultimo del 2015 (decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, poi convertito nella legge 17 aprile 2015 n. 43), di poco successivo alla strage di Parigi del 7 gennaio 2015 nella sede del periodico satirico «*Charlie Hebdo*», con cui è stata istituita la Direzione nazionale antiterrorismo all'interno della già esistente struttura di quella antimafia, così realizzando l'auspicio formulato da circa 25 anni dai magistrati italiani che si sono occupati di terrorismo. Ed è stata anche prevista una stretta sulla propaganda via web, strumento chiave dell'Is e di altre formazioni terroristiche.

È solo necessario, a questo punto, che tutti i Governi si adoperino perché sia affidata alla neocostituita Procura europea, anche la competenza relativa al contrasto del terrorismo internazionale: ma tale scelta è ostacolata per ragioni politiche, le stesse che suggeriscono a molti Stati europei di privilegiare nel contrasto del terrorismo le agenzie di *intelligence* che rispondono ai Governi e non certo a una magistratura indipendente.

A quest'ultimo proposito, è il modello italiano che costituisce il sistema verso cui l'Europa deve tendere, un modello efficacemente disegnato dalla nostra Costituzione: solo una magistratura indipendente, estranea a ogni logica politica, può guidare l'efficace contrasto di tutti i fenomeni criminali nell'assoluto rispetto dei diritti fondamentali delle persone assicurandone l'effettiva eguaglianza di fronte alla legge.

Proprio questo rilievo consente di passare alla ricostruzione del sequestro di Abu Omar e a spiegare come mai l'Italia sia l'unico Stato al mondo in cui sono stati condannati 26 americani (di cui 25 appartenenti alla Cia e – tra questi – cinque diplomatici), quali responsabili di una «*rendition*» consumata in Milano il 17 febbraio 2003.

Il sequestro di Abu Omar (Milano, 17 febbraio 2003) e le torture in Egitto: l'incriminazione della Cia

Hassan Mustafa Osama Nasr, detto Abu Omar al Masri («Abu Omar» significa «Padre di Omar», nome che verrà usato nelle pagine seguenti) è nato nel 1963 ad Alessandria d'Egitto e ha militato in patria nella organizzazione estremistica *Jama'a al Islamiya*. Nel 1998 era giunto in Italia ottenendo ufficialmente, nel febbraio del 2001, lo status di rifugiato politico. Dal luglio del 2000 si era trasferito a Milano, stabilendosi in via Conte Rosso 18. Abu Omar era diventato in breve imam nella moschea milanese di via Quaranta, nonché un predicatore richiesto in tutte le principali moschee della Lombardia. Già

dalla prima metà del 2002, la Digos della Questura di Milano e la Procura di Milano avevano iniziato a indagare su di lui come sospetto leader di un'associazione terroristica internazionale, anche attraverso intercettazioni delle sue conversazioni telefoniche e dei suoi colloqui, nonché di quelle di altri possibili membri della stessa associazione.

Questo importante e paziente lavoro investigativo veniva tuttavia vanificato dal suo sequestro: Abu Omar scompariva il 17 febbraio 2003, intorno alle ore 12, in via Guerzoni a Milano, durante il tragitto che quotidianamente percorreva dalla sua abitazione fino alla moschea di via Jenner. Tre giorni dopo, il 20 febbraio, Nabila Ghali, moglie di Abu Omar, presentava la denuncia di scomparsa del marito, ma già la Digos, ascoltandone le conversazioni al telefono della sua abitazione, aveva colto i segnali di preoccupazione della donna.

Le prime analisi e valutazioni dei fatti videro subito concordi i magistrati della Procura e i dirigenti della Digos della Questura di Milano: se Abu Omar era stato realmente sequestrato – come tutti erano propensi a credere – le responsabilità non potevano che essere di servizi segreti stranieri. Ma le ipotesi, per quanto ragionevoli, non possono bastare: la Digos di Milano si mise subito alla ricerca di fatti e prove concrete. Il 26 febbraio, finalmente, la testimonianza di una cittadina egiziana, Merfat Rezk, smuoveva le acque. Riferiva di aver assistito, il 17 febbraio, attorno alle ore 12, in via Guerzoni, a una strana scena: una persona che, per abbigliamento e sembianze, le era parso un islamico, stava mostrando i documenti a un uomo dall'aspetto occidentale che stava parlando al telefono cellulare e sembrava, dunque, effettuare un controllo della persona fermata per strada. Un furgone bianco era parcheggiato vicino ai due uomini. Lei si era distratta per qualche secondo ma, poco dopo, aveva visto il furgone allontanarsi con a bordo l'islamico e chi lo aveva fermato. Circa due anni dopo, il marito della donna ammetterà che la moglie – ormai trasferitasi in

Egitto per paura di conseguenze personali – non aveva detto tutta la verità: aveva anche visto che l'islamico, divincolandosi e chiedendo aiuto, era stato costretto a salire a bordo del veicolo da alcuni uomini.

Il 3 marzo, le autorità Usa in Italia realizzavano un tentativo di depistaggio delle indagini. Ralph Russomando, che risulterà agente della Cia ufficialmente accreditato, con compiti di secondo segretario, presso l'Ambasciata Usa a Roma, consegnava alla polizia italiana un documento in cui si affermava che Abu Omar si trovava in un Paese nell'area dei Balcani, dove si era recato spontaneamente.

Intanto, sulla base delle dichiarazioni della teste che aveva visto uno dei rapitori parlare al telefonino, la Digos otteneva dal pubblico ministero l'autorizzazione ad acquisire i cosiddetti tabulati del traffico dei telefoni cellulari che avevano operato nella zona del sequestro, nel giorno e nella fascia oraria in cui esso si era verificato: la speranza era quella di individuare, attraverso l'analisi delle chiamate effettuate e ricevute dai cellulari, l'utenza del sequestratore che aveva effettuato, o simulato, il controllo dell'identità di Abu Omar.

Il traffico telefonico acquisito riguardava, nella prima fase delle indagini, ben 10.718 utenze telefoniche. Una lunga e delicata scrematura consentiva alla Digos di restringere la cerchia di quelle sospette a trenta numeri. Nell'estate del 2004, venivano così individuati diciassette numeri di telefoni certamente coinvolti nell'azione. Infatti, si trattava di utenze che, sebbene occupanti la stessa «cella» di telefonia mobile e quindi situate a poca distanza l'una dall'altra, si erano scambiate numerose chiamate, quasi tutte di breve durata, intensificate tra le 12 e le 12.40 del 17 febbraio del 2003, lasso di tempo in cui era avvenuto il rapimento di Abu Omar.

Inoltre, tutte quelle carte sim erano state attivate tra novembre 2002 e gennaio 2003 e avevano cessato di funzionare due o tre giorni dopo il sequestro. Risultavano, infine, prive di

intestataro o intestate a nominativi fasulli o di persone ignare, in modo da non fare individuare il loro effettivo utilizzatore. Una carta sim, però, risultava intestata a Monica Adler, cittadina americana: la prima, tra le persone responsabili del sequestro, a essere identificata.

Le indagini si intensificarono nelle settimane successive: si scoprì, sempre grazie all'analisi dei tabulati, che, subito dopo il sequestro, gli utilizzatori di quattro di quelle diciassette utenze, insieme a quelli di altri cinque telefoni nel frattempo individuati, avevano compiuto il 17 febbraio un percorso iniziato dalla zona di via Guerzoni, luogo del sequestro, proseguito lungo l'autostrada per Venezia fino all'uscita di Pordenone e terminato nella zona dell'aeroporto di Aviano, dove ha tuttora sede la base dell'Usaf (*United States Air Force*) e dove erano giunti verso le 16.30. Inoltre, alcuni di questi telefoni avevano chiamato più volte il colonnello americano Joseph Romano, responsabile della sicurezza all'aeroporto di Aviano, nonché il capo della Cia a Milano, Robert Seldon Lady (d'ora in avanti indicato come Robert Lady) e varie utenze della Virginia, dove, a Langley, ha notoriamente sede la Cia.


A questo punto, partiva la caccia alla identificazione degli utilizzatori delle carte sim individuate, incrociando dati di diversa provenienza, tutti tratti dallo studio dei tabulati relativi al traffico telefonico delle schede sim dal giorno della loro attivazione fino a quello della loro cessazione. Dai tabulati risultavano, con buona precisione, le aree in cui le telefonate erano state effettuate o ricevute. Furono così individuate le presenze degli utenti dei telefoni presso alcuni lussuosi alberghi milanesi, nonché di altre città come Firenze, Venezia, La Spezia, o di paesi come Chiesa di Valmalenco, tutti luoghi dove presumibilmente i sequestratori si erano recati per trascorrervi gradevoli fine settimana. Venivano acquisiti anche i dati relativi alle loro carte di credito, tessere *Frequent Flyers*, Viapass e Viacard, nonché i contratti di noleggio dei veicoli da loro utilizzati, le

infrazioni stradali in cui erano incorsi, e venivano individuate pure prenotazioni di hotel e biglietti aerei, spesso fatte comunicando i numeri dei telefoni di chi effettuava le prenotazioni stesse: alcuni di quei cellulari erano presenti sul luogo del sequestro sia il 17 febbraio 2003 che nelle settimane precedenti. Infine, venivano trovate anche le fotocopie di alcuni documenti di identità (passaporti, patenti) esibiti dagli americani negli hotel o utilizzati per i contratti di attivazione delle carte telefoniche: diventavano così note, dunque, alcune delle facce dei sequestratori!

Tra l'altro, si accertava anche che quattro telefoni usati dai sequestratori, circa un anno dopo, operavano a Roma nei pressi dell'Ambasciata Usa, con altre carte sim, intestate a cittadini statunitensi: ragionevole presumere che i quattro apparecchi telefonici facessero parte della dotazione logistica del personale Cia presso l'Ambasciata Usa a Roma.

Quasi tutti i nomi degli esecutori e degli organizzatori del sequestro di Abu Omar, insomma, erano saltati fuori uno dopo l'altro: su tutti, quello del citato capo della Cia a Milano, Robert Lady, ben conosciuto dalle Forze di Polizia di Milano. Lady risultava all'epoca del sequestro accreditato come console presso il Consolato Usa di Milano, incarico che aveva però lasciato, abbandonando l'Italia.

Intanto, si accertava che Abu Omar, dopo il sequestro, era stato trasferito illegalmente in Egitto. Infatti, sul telefono di casa di Abu Omar, ancora sotto intercettazione, veniva inaspettatamente registrata, il 20 aprile 2004, una conversazione tra sua moglie, Nabila Ghali, e il sequestrato, che si trovava ad Alessandria d'Egitto, in casa di parenti. Abu Omar, dopo i saluti, rassicurava la donna dicendole di trovarsi in buona salute, di essere stato vittima di un sequestro e che non poteva al momento allontanarsi dalla città. Chiedeva nello stesso tempo alla consorte di avvisare i "fratelli" milanesi della sua liberazione, raccomandandole però di non far trapelare nulla alla stampa.



Ancora più significative si rivelavano altre telefonate registrate sulla utenza cellulare di Mohammed Reda Elbadry, un altro egiziano legato ad Abu Omar, anch'egli sottoposto a indagini per sospetta appartenenza a gruppi terroristici. L'8 maggio 2004, Abu Omar gli diceva di trovarsi ad Alessandria d'Egitto, di essere stato sequestrato, portato direttamente in una base americana e caricato su un aereo militare per il successivo trasferimento. Aggiungeva di essere stato detenuto in Egitto e

sottoposto a interrogatori e violenze. La moglie e l'egiziano amico di Abu Omar venivano sentiti come testimoni dal pubblico ministero e la donna precisava anche che suo marito era stato nuovamente arrestato dalla polizia egiziana: la stampa italiana, infatti, aveva pubblicato la notizia della sua liberazione e ciò era stato verosimilmente considerato dagli egiziani una violazione degli obblighi di riserbo assoluto che all'uomo erano stati imposti come condizione del suo rilascio. Abu Omar, dunque, era rimasto libero dal 20 aprile al 12 maggio del 2004, data in cui era ricominciato il suo nuovo inferno. Le autorità egiziane, intanto, non avevano mai risposto alle ripetute richieste della Procura di Milano di poterlo interrogare e acquisire notizie sui tempi e modalità del suo ingresso in Egitto, nonché sulle ragioni della sua detenzione. Ad Abu Omar, dopo la sua seconda e definitiva liberazione del 12 febbraio 2007, era stato anzi negato il permesso di ritornare in Italia, come egli stesso aveva richiesto. La sua detenzione in Egitto sarebbe stata confermata dal Generale Ahmed Omar, assistente del Ministro dell'interno egiziano, solo nel corso di una intervista rilasciata il 5 novembre 2006 al giornale egiziano «*Al Ahram Weekly*», in cui affermava che Abu Omar era detenuto per ragioni di sicurezza e che si sarebbe recato spontaneamente in Egitto.

In un successivo memoriale manoscritto consegnato dai suoi difensori al pm e al Tribunale di Milano, Abu Omar avrebbe negato tali circostanze, affermando di essere stato rapito e poi sottoposto a torture di ogni tipo in Egitto: scosse elettriche, sodomizzazione, *waterboarding*.

Comunque, avuta conferma che Abu Omar era stato immediatamente trasportato in Egitto dopo il sequestro, si sviluppava con successo anche l'indagine per individuare gli aerei con cui Abu Omar vi era stato illegalmente trasferito. Venivano così acquisiti, grazie anche alla collaborazione di vari ufficiali dell'Aeronautica militare italiana, i dati relativi ai voli di quel

giorno. Essi risultavano assolutamente coincidenti pur essendo conservati in sedi diverse, cioè presso gli uffici di Milano e Padova dell'Ente di controllo del volo civile in Italia (Enav), presso l'aeroporto di Aviano e quello di Poggio Renatico (Ferrara) della Nato, entrambi comandati da ufficiali italiani, nonché presso Eurocontrol di Bruxelles, un ufficio che controlla tutti gli incroci e le rotte degli aerei nei cieli d'Europa. I documenti acquisiti non consentivano alcun dubbio: Abu Omar, giunto ad Aviano, era stato da lì trasportato in volo fino alla base di Ramstein in Germania con un *LearJet 35*, sigla di volo SPAR92, decollato alle ore 18.20 dello stesso giorno del sequestro. Successivamente, da Ramstein, era stato trasferito in volo fino al Cairo con un jet *Executive Gulfstream* (codice identificativo N85VM) decollato dalla base tedesca alle ore 20.30 dello stesso 17 febbraio.

Philip Morse, uno dei soci della Richmore Aviation, proprietaria statunitense dell'aereo, rilasciava nel frattempo un'intervista al *Boston Globe* del 21 marzo 2005, ripresa dal *Chicago Tribune*, affermando che proprio quel Gulfstream veniva normalmente noleggiato alla Cia: un'ulteriore conferma dei risultati ottenuti dalla Digos di Milano. L'aereo era stato utilizzato per decine di altri voli «segreti», anche da Guantánamo all'Europa.

A conclusione di questa prima fase di attività d'indagine, venivano emessi dai giudici di Milano (rispettivamente il 22 giugno, il 20 luglio e il 27 settembre del 2005) tre distinti ordini di custodia cautelare in carcere – e altrettanti mandati di arresto europei – nei confronti di ventidue cittadini statunitensi coinvolti, come organizzatori o esecutori, nel sequestro di Abu Omar. Tra loro Robert Lady e Betnie Medero, ufficialmente accreditati in Italia come membri del personale diplomatico statunitense.

Il 23 giugno del 2005 era stata anche eseguita una perquisizione nella casa di Penango (Asti) di Robert Lady: vi abitava

ancora la moglie, mentre l'americano l'aveva lasciata in fretta e furia verso la fine del 2004, avendo in qualche modo appreso delle indagini in corso e, dunque, del pericolo di essere arrestato. La perquisizione consentiva di trovare altre importanti prove nel computer o in alcuni compact disk sequestrati, tra cui tracce della ricerca effettuata tramite il sito internet *Expedia* per individuare il miglior percorso stradale da via Guerzoni a Milano e la base aerea di Aviano, luoghi in cui Abu Omar era stato rispettivamente rapito e trasferito, nonché una mail del dicembre 2004 in cui una componente del personale consolare Usa a Milano si mostrava preoccupata per le indagini dell'Autorità giudiziaria di Milano, al punto da temere che Lady si trovasse già in carcere in Italia. Ma soprattutto erano state trovate tre fotografie di Abu Omar scattate dall'interno di un'autovettura il 14 gennaio del 2003, alle 12.25, sul luogo ove tre giorni dopo era avvenuto il sequestro. Erano fotografie risalenti alla fase preparatoria, allorquando le abitudini e gli spostamenti della vittima designata erano stati oggetto di osservazione.

Venivano pure trovate prove di un viaggio in Egitto effettuato da Robert Lady poco tempo dopo il rapimento di Abu Omar: il capo della Cia a Milano era andato al Cairo il 24 febbraio 2003, rimanendovi fino al 7 marzo successivo. Si erano dunque individuate le responsabilità degli americani per concorso a vario titolo nel sequestro di Abu Omar. Le reazioni alla loro incriminazione per concorso nel sequestro dell'egiziano furono di vario genere e contenuto: alla cronaca pura e semplice dei fatti, seguì presto il dibattito sull'equilibrio necessario, nella lotta contro il terrorismo internazionale, tra esigenze di sicurezza e rispetto dei diritti umani. Erano gli ultimi mesi del 2005 e il presidente italiano del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi, nel corso dei tradizionali auguri natalizi alla stampa estera, aveva affermato: «Non ci si può aspettare che i Governi combattano il terrorismo con il codice in mano». Sembrava prevalere il desiderio di dimostrare agli Usa, cessionari della nostra sovranità,

che, nonostante la fastidiosa presenza di qualche magistrato convinto di dovere applicare il codice persino nella lotta al terrorismo, l'Italia rimaneva un alleato affidabile anche in quel campo. Peraltro, alla fine del 2005, durante un suo viaggio ufficiale in Europa, Condoleezza Rice, Segretaria di Stato e già Consigliere per la sicurezza nazionale, era stata sottoposta dai giornalisti, ovunque si fosse recata, a un fuoco di fila di domande tutte concentrate sulle criticate modalità di lotta al terrorismo adottate dagli Usa e, in particolare, sulle cosiddette *renditions*. La risposta del segretario di Stato americano era sempre stata la stessa: mai gli Stati Uniti avevano compiuto sequestri di terroristi in Europa senza che i governi alleati fossero stati preavvisati e avessero concesso la loro autorizzazione. Poiché, in quel momento, l'unica inchiesta europea in cui erano indagati cittadini americani era quella sul sequestro di Abu Omar, i giornalisti domandavano alla Rice se, in particolare, le sue affermazioni riguardassero anche tale vicenda. La risposta era sempre costituita da un gelido *no comment*.

La primavera del 2006 scivolava ormai verso la seconda e decisiva parte delle indagini sul sequestro di Abu Omar, cioè verso l'incriminazione per complicità di alcuni funzionari del Servizio per le Informazioni e la Sicurezza militare (d'ora in avanti denominato con l'acronimo Sismi), incluso il suo direttore dell'epoca.

L'incriminazione di vertici e funzionari del Sismi

La Digos di Milano aveva identificato un altro cellulare presente nella zona del sequestro, sia nel giorno e nell'ora della sua esecuzione, che in altre tre precedenti occasioni. Il telefono apparteneva a Luciano Pironi, maresciallo del Ros dei carabinieri, componente da anni della Sezione antiterrorismo e addetto, grazie alla sua conoscenza di varie lingue straniere, ai rapporti con la Cia, con l'Fbi e altri organismi stranieri rappresentati in Italia.

Le fattezze fisiche di Pironi corrispondevano a quelle dell'uomo che aveva fermato in via Guerzoni Abu Omar, facendo finta di volerne controllare i documenti. I pubblici ministeri effettuavano un «accesso» nella sede del Ros, acquisendo documenti e relazioni concernenti la sua attività investigativa: non vi figurava alcuna ragione ufficiale per cui Pironi dovesse trovarsi per quattro volte, quasi sempre in orari di servizio, in via Guerzoni, tra gennaio e febbraio del 2003. Un invito a comparire, a quel punto, fu inviato a Pironi a Belgrado, dove era stato trasferito per lavorare all'Ambasciata italiana in Serbia: l'accusa era quella di avere partecipato materialmente al sequestro.

Alle 10.30 del 6 aprile del 2006, il pm Ferdinando Pomarici interrogò Pironi alla presenza dei suoi difensori, contestandogli tutti gli elementi a suo carico acquisiti. L'indagato Pironi affermò: «...respingo l'addebito e mi avvalgo allo stato della facoltà di non rispondere, stante l'esigenza di riordinare le idee in ordine ai fatti che mi vengono contestati». La Procura decise di concedergli qualche giorno per riflettere, come aveva chiesto, sicché il 14 aprile 2006 fu effettuato il secondo interrogatorio. Questa volta Pironi confessò di avere partecipato materialmente al sequestro di Abu Omar, fermandolo in via Guerzoni e simulando un controllo dei suoi documenti prima che l'egiziano fosse spinto a forza dai complici nel furgone parcheggiato sul marciapiede. Il veicolo si era allontanato a tutta velocità verso una destinazione sconosciuta allo stesso Pironi. Il carabiniere spiegava che era stato Robert Lady, capo della Cia a Milano e suo caro amico, a chiedergli a titolo personale di partecipare all'azione. Pironi dichiarava pure di non conoscere gli altri esecutori del sequestro, due dei quali parlavano però perfettamente l'italiano. Nel settembre del 2003, aggiunse in un altro interrogatorio, aveva compiuto un viaggio premio negli Stati Uniti incontrando Lady presso la sede della Cia.

Pironi, però, rivelò anche altre circostanze che consentirono a Procura e Digos di Milano di aprire una nuova pista investigativa e arrivare così alla incriminazione di vari appartenenti al Sismi, tra cui il suo direttore. Ma queste circostanze, diversamente da quelle sin qui riferite, sarebbero ora coperte da segreto di Stato, come si spiegherà più avanti, sicché, in ossequio a due sentenze della Corte costituzionale (del 2009 e del 2014), con cui sono stati decisi ben sette conflitti di attribuzione tra i presidenti del Consiglio *pro tempore*, da un lato, e varie Autorità giudiziarie dall'altro, non possono qui essere riferite, così come altre decisive per la ricostruzione completa delle indagini e di tutte le possibili responsabilità connesse al sequestro di Abu Omar. La cosa un po' grottesca è che tutte queste notizie erano state pubblicate su internet in una infinità di siti, nonché su libri-inchiesta, quotidiani e periodici di ogni parte del mondo «con una evidente diffusione planetaria» delle stesse, come ebbe a scrivere il giudice Oscar Magi nella motivazione della sentenza di primo grado di cui pure si dirà appresso.

Una dettagliata ricostruzione dei fatti (al pari dei nomi di tutti gli indagati e imputati, nonché testimoni, appartenenti al Sismi) è comunque leggibile, al di là di quanto figura nelle sentenze emesse dai giudici italiani (di primo, secondo grado e della Cassazione), nella sentenza della Corte Edu di Strasburgo del 23 febbraio 2016⁶⁶ di cui si parlerà appresso.

Tornando alle indagini, invece, può solo dirsi che, a partire dalle dichiarazioni di Pironi e grazie alla finestra da lui spalancata sulle possibili responsabilità del Sismi, fu identificato e sentito come testimone il colonnello Stefano D'Ambrosio, capo centro del Sismi a Milano fino a pochi mesi prima del sequestro, allorché fu rimosso e trasferito altrove; a sua volta, egli rese importanti dichiarazioni (che per via del segreto di

66. Sito web della *European Court of Human Rights* <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-162280>.

Stato non possono qui essere riassunte) a carico del suo amico e «collega» Robert Lady, nonché di Jeff Castelli, entrambi della Cia, l'uno capo della struttura di Milano e l'altro vertice dell'intera rete in Italia. Ma D'Ambrosio rivelò circostanze ritenute importanti dai pm anche a carico del suo superiore d'allora, Marco Mancini, il cui telefono cellulare venne per questo sottoposto a intercettazione telefonica, come lo furono, via via, quelli di altri uomini del Sismi in contatto con lui. Da molte telefonate tra questi alti funzionari del Sismi emergeva la loro palese preoccupazione per le indagini della Procura di Milano.

Le intercettazioni disposte fornirono prove di eccezionale rilevanza a carico degli uomini del Sismi coinvolti nel progetto di sequestro di Abu Omar.

Il 1° giugno del 2006, il pm aveva sentito a Roma, come testimone, il generale Gustavo Pignero del Sismi. Nel pomeriggio dello stesso giorno, finito l'esame testimoniale, era stata registrata una conversazione intercorsa tra Mancini e Pignero: il primo aveva effettuato la chiamata da un telefono pubblico. Ma i due non sapevano che il pm aveva fatto mettere sotto controllo anche il telefono da cui parlava Pignero in quel momento: apparteneva a un loro uomo di fiducia, un altro funzionario del Sismi che sarebbe stato poi incriminato per favoreggiamento. Quel colloquio appariva di notevole importanza. Che cosa si dissero i due quel giorno? Segreto di Stato.

Dopo la conversazione, Mancini voleva incontrarsi al più presto con il suo superiore per concordare la futura comune linea di comportamento, ma Pignero aveva preferito rinviare l'appuntamento. In successive telefonate, però, Mancini aveva richiamato l'uomo del telefono 'sicuro', chiedendogli di organizzare subito l'incontro con Pignero. Intanto, con l'assenso del procuratore della Repubblica di Milano, Manlio Minale, era stato deciso di richiedere una nuova misura cautelare, anche a carico di Mancini e Pignero. I due si erano dati appuntamento per il 2 giugno 2006 a Roma, in via Tomacelli, di fronte a una

concessionaria Ferrari: Mancini e Pignero vennero fotografati e filmati dagli uomini della Digos di Roma, coordinati dal dirigente della Digos di Roma, Lamberto Giannini, attualmente Capo della Polizia. Ancora non sapevamo quanto quell'incontro sarebbe risultato importante per le indagini, così come l'averlo documentato.

Intanto il Giudice per le indagini preliminari, accogliendo le richieste dei pm, emise il 3 luglio 2006 ventotto ordinanze di custodia cautelare a carico dei due alti funzionari del Sismi, Marco Mancini e Gustavo Pignero (per quest'ultimo la misura cautelare richiesta e disposta era quella degli arresti domiciliari a causa della grave malattia da cui era afflitto), nonché degli stessi ventidue cittadini americani già colpiti dai tre precedenti provvedimenti restrittivi del 2005 e di altri quattro americani. In totale, dunque, due italiani e ventisei americani. I nuovi quattro indagati americani erano il colonnello Joseph Romano, responsabile della sicurezza dell'aeroporto militare di Aviano al tempo del sequestro e punto di riferimento dei sequestratori in quella base; Jeffrey Castelli, accreditato come diplomatico all'Ambasciata Usa di Roma al tempo del sequestro, ma ufficialmente responsabile della Cia in Italia; Ralph Henry Russo-mando, primo segretario presso l'Ambasciata Usa a Roma, nonché agente della Cia che aveva comunicato al Ministero dell'interno e al Sisdle le false informazioni sulla sorte di Abu Omar e Sabrina De Sousa, anche lei conosciuta come componente della rete Cia in Italia, accreditata come seconda segretaria all'Ambasciata Usa di Roma.

A questo punto, i membri dello staff diplomatico Usa operanti in Italia ritenuti responsabili del sequestro di Abu Omar erano diventati cinque: ciononostante, allorché divenne pubblica la notizia della loro incriminazione, nessun commento si sarebbe registrato da parte del nuovo Presidente del Consiglio dei ministri (d'ora in avanti «PdCM») Romano Prodi – su questo perfettamente in linea con il suo predecessore Silvio Berlusco-

ni – o del suo ministro degli esteri, Massimo D'Alema. Neppure dopo il rinvio a giudizio degli americani, cioè dopo il vaglio del giudice sulla serietà delle prove acquisite al termine dell'inchiesta, una qualsiasi, prudente nota di protesta risulta mai partita dalla Farnesina per via Veneto, ove ha sede l'ambasciata Usa in Italia. Peraltro, l'esercizio di funzioni consolari non consente di godere delle garanzie previste dalla relativa Convenzione di Vienna poiché sia la Convenzione che la legge italiana di ratifica lo escludono per i «crimini gravi» come il sequestro di persona.

La tranche d'indagine condotta nei confronti di appartenenti al Sismi aveva portato anche all'individuazione di una sede del Servizio in via Nazionale 230 a Roma. La decisione di perquisirla scaturiva da quanto era emerso a carico del personaggio che la gestiva, il funzionario Pio Pompa. Costui, nel corso delle indagini, si era rivelato molto legato al direttore del Servizio generale Nicolò Pollari (con il quale si sentiva spesso telefonicamente) e preposto a contatti strumentali con numerosi giornalisti italiani: una brutta pagina per il giornalismo italiano, che ha visto quotidiani, periodici e giornalisti di varia estrazione spesso pronti a divulgare, quali meri recettori passivi, ciò che veniva loro somministrato a dosi variabili da Pio Pompa, senza che alcuno mostrasse desiderio di analisi critica delle notizie ricevute o si sforzasse di trovarvi conferme esterne.

Tra i giornalisti in questione, uno dei più assidui interlocutori di Pompa era il giornalista Renato Farina, vicedirettore di *Libero* (chiamato dal Sismi «Fonte Betulla»), che riferiva frequentemente a Pompa molte informazioni che si sforzava di ottenere da più fonti sulle più disparate materie di potenziale interesse per il suo interlocutore, ma non sempre rientranti nelle competenze funzionali del Sismi.

Eppure, la legge n. 801 del 1977 sui Servizi segreti, allora in vigore, prevedeva all'articolo 7 che «In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltua-

rio, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti». Alla fine della indagine, Renato Farina, incriminato per favoreggiamento personale nei confronti degli appartenenti al Sismi coinvolti nel sequestro di Abu Omar, avrebbe richiesto il cosiddetto patteggiamento, cioè l'applicazione di una pena concordata con i pubblici ministeri. Il 16 febbraio 2007, il giudice Caterina Interlandi gli applicava la pena di sei mesi di reclusione per tale reato, concedendogli le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena per cinque anni, convertendo la pena detentiva in quella pecuniaria della multa di 6840,00 euro. Renato Farina, ex vicedirettore di *Libero*, veniva anche radiato il 29 marzo del 2007 dall'Ordine dei giornalisti, dal quale però si era dimesso prima. Per tale ragione la Cassazione aveva annullato nel 2011 la radiazione. Nel 2008, Farina è stato eletto deputato nella lista del Popolo della libertà, diventando membro permanente del Comitato diritti umani del Consiglio d'Europa di Strasburgo. Dick Marty, ex giudice elvetico che ne faceva parte, un giorno mi telefonò per chiedermi chi fosse «tal Renato Farina» che a Strasburgo andava dicendo che il sequestro di Abu Omar, in realtà, non si era mai verificato e che si trattava di una messinscena della Cia per coprire un proprio informatore. Il 3 settembre 2014, all'unanimità, il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti accoglieva la domanda di reinscrizione di Farina, che era stata respinta nel 2012.

Altri giornalisti coinvolti nelle «relazioni pericolose» con Pio Pompa sono stati disciplinarmente sospesi per qualche tempo dall'esercizio della professione, altri hanno lasciato il loro giornale o sono stati trasferiti a incarichi diversi.

Intanto, in vista della esecuzione del provvedimento restrittivo emesso dal giudice Enrico Manzi, dovendosi effettuare varie perquisizioni, interrogare alcuni indagati ed esaminare come persone informate sui fatti vari altri funzionari del Sismi o per-

sone vicine al Servizio, inclusi vari giornalisti in contatto con Pompa, altri sei pm della Procura di Milano vennero affiancati ai due titolari delle indagini: ciò al fine di svolgere pressoché in contemporanea le attività programmate ed evitare così rischi di inquinamento probatorio.

Al mattino del 5 luglio 2006, attorno alle 6.30, alla presenza di due pm di Milano, venne perquisita la sede del Sismi di via Nazionale a Roma, «gestita» dal citato Pio Pompa, pure presente all'atto. Il dirigente della Digos di Roma prendeva diretto contatto con il Direttore del Sismi, generale Pollari che non opponeva alcun segreto di Stato, né in relazione all'atto da compiere, né ai documenti sequestrati.

Nella sede romana del Sismi, in particolare, venivano sequestrati schedari e rapporti su magistrati e politici italiani e stranieri, su giornalisti e su libere associazioni di cittadini, che nulla avevano a che fare con le competenze del Sismi: né il ministro della difesa o il Governo o altre Autorità politiche hanno mai stigmatizzato quanto venuto alla luce in quella perquisizione, né il Copaco, cioè il Comitato parlamentare di controllo sui Servizi segreti, pur avendone ricevuto copia dalla Procura di Milano, si è mai pronunciato sulla liceità o meno di quelle schedature, o sulla loro conformità alle competenze del Sismi.

Intanto, il piano d'azione studiato dalla Procura di Milano – otto magistrati che interrogavano quasi contemporaneamente una trentina di persone tra Roma e Milano – diede frutti importanti.

Interrogato prima dal giudice Manzi e poi dai pm, Mancini rese dichiarazioni molto importanti per le indagini, che produssero sviluppi nei confronti di altri suoi colleghi del Sismi. Non solo: Mancini consegnò al giudice Manzi la registrazione che egli stesso aveva realizzato del suo colloquio con Pignero, in occasione dell'incontro avvenuto a Roma, in via Tomacelli, il 2 giugno del 2006 (quello filmato e fotografato dalla Digos di

Roma). Che cosa ha dichiarato Mancini? Quali affermazioni erano state registrate in quell'incontro? Segreto di Stato.

Il generale Gustavo Pignero, interrogato dal Gip l'11 luglio del 2006, negava ogni responsabilità sua e del Sismi nella preparazione o esecuzione del sequestro di Abu Omar. Il pm di Milano lo interrogò due giorni dopo, a Roma: qui Pignero, carabiniere protagonista di un esaltante e lontano passato durante gli "anni di piombo", assistito dall'avvocata Giulia Bongiorno, cambiò atteggiamento («La scelta è notevolmente pesante ma mi rendo conto che devo compierla»), turbato anche dal contenuto delle dichiarazioni di Mancini e dalla trascrizione della loro conversazione del 2 giugno.

Pignero morì di malattia due mesi dopo, l'11 settembre 2006. Le dichiarazioni di Pignero sono agli atti del dibattimento: impossibile non solo cancellarle ma – sempre come conseguenza del segreto di Stato di cui si dirà – anche utilizzarle.

Altri cinque funzionari del Sismi venivano successivamente interrogati come indagati e, in presenza dei loro difensori di fiducia, rendevano a loro volta dichiarazioni di enorme rilevanza per l'inchiesta. Quali? Segreto di Stato.

Intanto, veniva sentito come persona informata sui fatti anche l'ammiraglio Gianfranco Battelli, direttore del Sismi fino al 15 ottobre del 2001, cioè fino alla nomina di Pollari. Pure lui forniva ai pm di Milano importanti informazioni, peraltro senza opporre – come neppure gli indagati avevano fatto – alcun segreto di Stato. E certo, come ex vertice del Sismi, si può ragionevolmente supporre che, se un tale vincolo fosse esistito, ne sarebbe stato a conoscenza. Le sue dichiarazioni furono anche comunicate al Parlamento europeo che intanto aveva chiesto alla Procura di Milano informazioni utili alla propria inchiesta sulle prassi delle *extraordinary renditions*. Ma che cosa aveva rivelato l'ammiraglio Battelli ai pm? Segreto di Stato.

Va ricordato, peraltro, che la Procura di Milano aveva già esaminato, tra il 15 maggio 2006 e il 30 maggio 2006, in qualità di persone informate sui fatti, ben 12 funzionari o appartenenti ai Centri Sismi di Milano e Trieste. Inoltre, tra il 17 maggio 2006 e il 6 luglio 2006, venivano esaminati a Milano e a Roma, come persone informate sui fatti, altri quattro funzionari o dipendenti del Sismi (tutti funzionari di alto livello della sede centrale di Roma). Nessuno di loro aveva all'epoca mai opposto il segreto di Stato.

E Pollari? Quali le sue dichiarazioni? All'inizio di marzo del 2006, il generale Pollari aveva dichiarato a Bruxelles, dinanzi alla speciale commissione del Parlamento europeo, che il Sismi nulla aveva mai avuto a che fare col sequestro di Abu Omar e che nulla aveva appreso in proposito. Prima e dopo quella data e da ultimo il 13 luglio del 2006 aveva più volte manifestato ai due pm precedenti della Procura di Milano il suo compiacimento e ringraziamento per le modalità del loro procedere investigativo: pur non esistendo alcun segreto di Stato sul sequestro di Abu Omar – aveva precisato – era grato ai pm per avere rispettato e salvaguardato le esigenze di riservatezza proprie della attività del Sismi.

Ma dopo le dichiarazioni di Pignero che lo riguardavano, gli fu notificato un invito a comparire come indagato: era accusato, anche per il suo ruolo di vertice assoluto del Sismi e di omologo di Jeff Castelli, di essere stato uno degli organizzatori del sequestro. Fu interrogato a Milano il 15 luglio, alla presenza dei suoi avvocati di fiducia Franco Coppi e Titta Madia. Il direttore del Sismi non rispose alle domande: gli sarebbe stato impossibile farlo – egli affermava – senza violare segreti di Stato imposti dal precedente governo Berlusconi e confermati da quello attuale, presieduto da Prodi. Per la prima volta, attraverso le parole del principale indagato italiano, il segreto di Stato irrompeva così sulla scena del caso Abu Omar. Non una parola sulla contraddizione tra tale atteggiamento e le prece-

denti dichiarazioni e lettere ufficiali alla Procura, né sui documenti sequestrati a Roma, il 5 luglio, in via Nazionale.

Va doverosamente detto, tuttavia, che le indagini della Procura di Milano non hanno consentito di provare che uomini del Sismi abbiano partecipato materialmente alla esecuzione del sequestro.

Il rinvio a giudizio degli imputati e il conflitto di attribuzioni sollevato dal PdCM Romano Prodi

I pm di Milano ancora non sapevano e neppure potevano immaginare che, dopo qualche mese, il PdCM Romano Prodi avrebbe sollevato dinanzi alla Corte costituzionale conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la Procura di Milano, avrebbe chiesto alla Corte di bloccare il processo e li avrebbe implicitamente accusati di gravi irregolarità e reati.

A seguito della notizia dell'avvenuta incriminazione del direttore e di altri funzionari del Sismi per concorso nel sequestro di Abu Omar e poche ore dopo gli arresti e la perquisizione in via Nazionale del 5 luglio 2006, il governo Prodi aveva diffuso un comunicato stampa del seguente tenore: «Il Governo ha assunto le dovute informazioni sul cosiddetto caso Abu Omar da parte delle strutture di *intelligence* nazionali che hanno ribadito la propria totale estraneità alla vicenda. Nel garantire, nel rispetto delle reciproche prerogative, la massima collaborazione alla magistratura per lo svolgersi dell'inchiesta in corso, il governo ribadisce la propria fiducia nella lealtà istituzionale delle strutture preposte alla garanzia della sicurezza nazionale».

Nel periodo successivo, facevano seguito a quel comunicato varie altre affermazioni di componenti del Governo di centro-sinistra in carica (Ministro dell'interno, Viceministro dell'interno, Ministro della difesa, vicepremier e Ministro degli esteri, sottosegretario alla Difesa, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio), nonché del Presidente del Senato, tutte

contenenti altri apprezzamenti nei confronti del Sismi.

A fine novembre 2006 veniva però nominato un nuovo direttore del Sismi, un cambiamento che riguardava nuovi direttori anche per Sisde e Cesis. Pollari veniva comunque nominato Consigliere di Stato.

Il 5 dicembre 2006, i pubblici ministeri Ferdinando Pomarici e Armando Spataro richiedevano il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, per concorso in sequestro di persona pluraggravato, di 26 cittadini statunitensi indicati (quasi tutti, secondo l'accusa, appartenenti alla Cia), nonché di cinque appartenenti al Sismi, tra cui il Direttore del Servizio, generale Pollari, e del maresciallo del Ros dei Carabinieri Luciano Pironi (reo confesso in ordine alla propria partecipazione materiale al sequestro). Veniva pure richiesto il rinvio a giudizio per favoreggiamento di altri due funzionari del Sismi (Luciano Seno e Pio Pompa) e del giornalista Renato Farina.

Il 9 gennaio 2007, dinanzi al giudice Caterina Interlandi, aveva inizio l'udienza preliminare che proseguiva nei giorni 29 gennaio, 6 febbraio, 12 febbraio, 13 febbraio e 16 febbraio 2007. Nella penultima di tali udienze, il predetto giudice dichiarava manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità proposta dai difensori dell'imputato Pollari, in relazione all'articolo 202 Codice di procedura penale, nella parte in cui prevedeva solo per il testimone – e non anche per l'imputato – l'obbligo di non rispondere alle domande dell'Autorità giudiziaria su circostanze coperte da segreto di Stato: la violazione del segreto di Stato in questi casi era stata già dichiarata non punibile dalla Cassazione ex articolo 51 cp (che tutela l'esercizio di un diritto, incluso quello di difesa), con sentenze del 10 marzo 1987 e del 24 gennaio 1989. Durante l'udienza preliminare, il generale Pollari rilasciava al giudice dichiarazioni identiche a quelle rese al pm il 15 luglio 2006 (già prima ricordate), producendo un memoriale che veniva acquisito al fascicolo per il dibattimento.

Intanto, 14 febbraio 2007 il Parlamento europeo approvava a larghissima maggioranza una risoluzione (di cui era relatore l'onorevole Claudio Fava) con cui, condannando la prassi delle cosiddette *extraordinary renditions*, esprimeva il suo apprezzamento per le indagini della Procura di Milano, deplorava la passività del Governo Italiano – che non aveva inteso rispondere all'invito a inviare il Sottosegretario competente a rispondere alle domande della Commissione che indagava su sequestri, voli e prigionie illegali della Cia – e lo invitava a collaborare con l'Autorità giudiziaria.

Ma nello stesso giorno, in Parlamento, con straordinaria tempestività, il vicepremier Francesco Rutelli comunicava che il Governo Prodi aveva deciso di sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nei confronti della Procura di Milano, per presunte violazioni del segreto di Stato. Nel ricorso, depositato il giorno successivo, Prodi lamentava le seguenti menomazioni delle sue attribuzioni costituzionali:

- a) la Procura di Milano avrebbe utilizzato a fini di indagine documenti sui quali sarebbe stato opposto il segreto di Stato ai sensi dell'articolo 256 Cpp o che, comunque, la Procura avrebbe dovuto ritenere coperti da segreto di Stato a prescindere da ogni formale opposizione del medesimo;
- b) i Pubblici ministeri titolari del procedimento avrebbero esercitato indebite pressioni morali su persone sottoposte a indagini al fine di ricevere le loro dichiarazioni, affermando, contrariamente al vero, che sui fatti non era stato opposto alcun segreto di Stato o invitandole a violarlo;
- c) l'attività di indagine esperita dalla Procura della Repubblica tramite intercettazioni telefoniche di numerose utenze in uso a funzionari e agenti del Sismi, avrebbe comportato il «disvelamento» dei nominativi di 85 di loro, nonché delle strutture organizzative del servizio. Tali intercettazioni sarebbero state illegali perché autorizzate in violazione della normativa sul segreto di Stato.

La Procura di Milano affermava invece di non avere violato alcun segreto di Stato e chiedeva alla Corte costituzionale di respingere la richiesta del Governo, nonché di dichiarare, in ogni caso, che il Governo non può apporre il segreto di Stato in relazione a fatti che violano i diritti umani e i principi fondamentali della Costituzione

Agli atti del processo esistevano, tra l'altro, molte dichiarazioni e documenti provenienti da membri del Sismi e anche dall'ex PdCM Silvio Berlusconi e dal Generale Nicolò Pollari, secondo cui non esisteva alcun segreto di Stato sul sequestro di Abu Omar.

E va anche ricordato che, durante la fase delle indagini, il Presidente Prodi aveva comunicato alla Procura che «sul fatto del sequestro di Abu Omar non esisteva alcun segreto di Stato», presente invece su «qualsiasi rapporto tra servizi italiani e servizi stranieri nel quadro della tutela delle relazioni internazionali» in tema di lotta al terrorismo. Una frase che la Procura non aveva ritenuto di ostacolo all'acquisizione di tutte le prove contro i responsabili del sequestro di Abu Omar, anche perché non interessata alla conoscenza di accordi politici tra Stati o rispettivi Servizi di informazione, ma a un grave reato su cui il Governo aveva negato l'esistenza di segreti di Stato.

Il 16 febbraio 2007, il Giudice per l'udienza preliminare di Milano, ritenuti sufficienti gli elementi di prova raccolti a loro carico, disponeva il rinvio a giudizio per l'udienza dell'8 giugno 2007, dinanzi al Tribunale di Milano-sezione IV, in composizione monocratica, di 31 imputati (26 americani e 5 funzionari italiani del Sismi) per concorso nel sequestro di Abu Omar e di altri due funzionari del Sismi (Luciano Seno e Pio Pompa) per favoreggiamento. Uno degli indagati, il Generale Pignero che aveva reso importanti dichiarazioni, era nel frattempo deceduto per grave malattia.

Nella stessa giornata, con sentenza ex articolo 444 cpp (che prevede il cosiddetto patteggiamento), il Gup di Milano Cateri-

na Interlandi, applicava al maresciallo dei Carabinieri Luciano Pironi, reo confesso per la sua partecipazione materiale al sequestro, la pena pattuita con il pm ex articolo 444 cpp di 1 anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione con sospensione condizionale della stessa. La sentenza diventava definitiva. Della pena applicata al giornalista Renato Farina, sempre a seguito di patteggiamento, si è già detto sopra.

A seguito del rinvio a giudizio disposto, in data 14 marzo 2007, il presidente Prodi sollevava conflitto di attribuzioni anche nei confronti del Giudice per le indagini preliminari per avere disposto il rinvio a giudizio degli imputati.

Il dibattimento di primo grado e gli altri conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, fino alla conclusione dell'iter processuale penale

Il 12 giugno 2007, comunque, cioè quattro giorni dopo l'inizio del dibattimento di primo grado, la Procura della Repubblica di Milano sollevava a sua volta conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del PdCM Prodi in quanto l'apposizione di segreto di Stato sul sequestro Abu Omar appariva contraria ai principi supremi dell'ordinamento e, tra questi, alle norme che garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo.

Il 18 giugno 2007, il Tribunale accoglieva la richiesta di sospensione del dibattimento formulata dai difensori degli imputati, fondata sulla pendenza dei citati conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, precisando tuttavia che la sospensione, pur se non obbligatoria, veniva disposta per ragioni di opportunità

Il 3 agosto 2007, il Parlamento approvava la Legge di Riforma dei Servizi di informazione e del segreto di Stato, cioè la legge 3 agosto 2007 n. 124 (*Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*), che secondo il

sottosegretario con delega ai Servizi, Enrico Micheli, avrebbe impedito il ripetersi di un caso Abu Omar (Corriere della Sera, 2 agosto 2007).

Qualche mese dopo la Corte costituzionale – che aveva fissato al 29 gennaio 2008 l’udienza per la decisione sui tre conflitti ammessi – «su istanza congiunta delle parti», rinviava a nuovo ruolo l’udienza di discussione. L’assenso della Procura della Repubblica alla richiesta di rinvio formulata dalla Presidenza del Consiglio era conseguente alla intenzione, manifestata espressamente, della stessa Presidenza del Consiglio di rinunciare ai conflitti da essa proposti, con reciproca rinuncia a quello proposto dalla Procura stessa. Ma tale intenzione veniva successivamente revocata per la crisi di Governo che portava alle dimissioni del Presidente del Consiglio Romano Prodi. Conseguentemente, il 19 marzo 2008 il dibattimento riprendeva e il 14 maggio 2008, il Tribunale emetteva ordinanza di ammissione dei testimoni e delle altre prove richieste dalle parti, precisando che non sarebbero state ammesse domande rivolte ai testimoni su circostanze coperte da segreto di Stato (come gli accordi internazionali per il contrasto del terrorismo).

Anche il nuovo PdCM, Silvio Berlusconi, allora, mentre il dibattimento era in corso, sollevava il 30 maggio del 2008 conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Milano (dinanzi al quale il dibattimento si stava svolgendo), lamentando – quali lesioni delle sue prerogative – sia la revoca della sospensione del procedimento prima disposta (in attesa delle decisioni della Corte costituzionale sui conflitti sollevati dal Governo Prodi), sia l’ammissione di prove raccolte e richieste dal pm in violazione del segreto di Stato.

Lo stesso Presidente Berlusconi, inoltre, in data 6 ottobre 2008, alla vigilia delle testimonianze in Tribunale di appartenenti o ex appartenenti al Sismi, faceva notificare loro, nonché a tutti gli imputati facenti parte del Sismi, una nota a sua firma in cui estendeva ulteriormente i confini del segreto di

Stato fino a quel momento segnati dalle parole di Prodi: infatti, nel confermare la precedente posizione del governo Prodi («sul fatto del sequestro di Abu Omar non esiste alcun segreto di Stato», presente invece su «qualsiasi rapporto tra servizi italiani e servizi stranieri nel quadro della tutela delle relazioni internazionali»), Berlusconi aggiungeva che «tale ultima precisazione va confermata e ribadita con conseguente dovere per i pubblici dipendenti in oggetto di opporre il segreto di Stato in relazione a qualsiasi rapporto tra i servizi italiani e stranieri ancorché in qualche modo collegato o collegabile con il fatto storico meglio noto come “sequestro Abu Omar”». Un lessico non facilmente comprensibile poiché relativo ad affermazioni che apparivano logicamente contraddittorie: da un lato, «non esiste segreto di Stato sul sequestro di Abu Omar» e, dall'altro, «il segreto di Stato esiste sui rapporti tra servizi italiani e stranieri nella lotta al terrorismo anche se riguardanti il sequestro Abu Omar».

Ciò induceva il Tribunale di Milano a interpellare il Presidente del Consiglio, invitandolo a chiarire i dubbi derivanti dalla sua missiva del 6 ottobre 2008: «perché non può dirsi che su un fatto/reato non esiste segreto e poi non consentire l'accertamento del fatto medesimo in tutte le sue componenti, oggettive e soggettive». Il Presidente del Consiglio confermava la sua precedente posizione e il Tribunale di Milano, allora, in data 3 dicembre 2008, sollevava a sua volta conflitto di attribuzione nei suoi confronti poiché, pur essendosi sforzato di rispettare i limiti derivanti dal segreto di Stato così come apposto dal precedente premier Prodi «...è di palmare evidenza che tali limiti, in concreto, appaiono ulteriormente ristretti dalla ultima interpretazione che la Presidenza del Consiglio ha inteso dare della formula «rapporti tra servizi segreti italiani e servizi segreti stranieri a fini di contrasto del terrorismo internazionale»... In particolare, deve ritenersi che vi sia stata, da parte della PdC [Presidenza del Consiglio], sicuramente una dilatazione della sfera di non conoscibilità dei fatti relativi al

reato per cui si procede [...]. L'evidente illogicità di tale dilatazione comporta di conseguenza una estrema difficoltà, sia per il giudice procedente che per le altre parti processuali, di tracciare un limite certo nella ammissibilità delle domande e nella possibilità».

Comunque, in tre successive udienze di ottobre, rendevano testimonianza dinanzi al Tribunale sei funzionari o ex funzionari del Sismi, alcuni dei quali opponevano il segreto di Stato alle domande del Pm o di avvocati.

Il 22 e 29 ottobre 2008, il Tribunale monocratico - Giudice Oscar Magi, attivava la procedura prevista dall'articolo 202, comma 2 cpp, chiedendo conferma al PdCM della esistenza del segreto sui temi oggetto delle domande poste a due dei testi sopra citati, affermando la necessità che «onde evitare ulteriori procedure di interpello prevedibili sulla base di quanto fin qui avvenuto in aula d'udienza, la Presidenza del Consiglio in carica sciolga, in modo netto e non equivocabile, cosa debba intendersi per «circostanze collegate o collegabili» al fatto storico meglio noto come «sequestro Abu Omar».

Il 15 novembre 2008, con due distinte note di risposta, il Presidente del Consiglio, dichiarando di dubitare «della legittimità di tale procedura» e contestando «decisamente l'esistenza di qualunque equivocità ed ambiguità mie e del mio predecessore», non solo confermava l'esistenza del segreto di Stato così come opposto dai due testimoni ex appartenenti al Sismi, ma precisava che il segreto di Stato doveva considerarsi apposto «in relazione a qualsiasi rapporto tra servizi italiani e stranieri.. anche se collegati o collegabili con (o afferenti o relativi a) un fatto-reato non coperto da segreti di Stato», come il sequestro di Abu Omar.

A questo punto, il 3 dicembre 2008, anche il Tribunale monocratico - Giudice Oscar Magi sollevava un conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio Berlusconi e rinviava il dibattimento al 18 marzo 2009, cioè a data successiva a quella

del 10 marzo 2009 stabilita dalla Corte costituzionale per la decisione dei conflitti pendenti.

In totale, dinanzi alla Corte costituzionale erano stati fino a quel momento citati cinque conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato (un sesto e un settimo, come appresso si dirà, lo sarebbero stati nel febbraio e nel maggio 2013, rispettivamente a opera del Governo Monti e del Governo Letta).

Il 10 marzo del 2009 si celebrava l'udienza di discussione dinanzi alla Corte costituzionale che il giorno dopo emetteva la sentenza n. 106/2009 con la quale risolveva i cinque conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato connessi alla vicenda Abu Omar.

La Corte, con una sentenza che sarebbe stata successivamente criticata nella comunità accademica, riconosceva sia la correttezza dell'operato della Procura che la sussistenza del segreto di Stato nella forma dilatata adottata da Silvio Berlusconi: veniva ribadito, cioè, che la Procura della Repubblica di Milano aveva disposto correttamente intercettazioni telefoniche su utenze di appartenenti ai servizi e altrettanto correttamente aveva esaminato testimoni, interrogato indagati (venivano dichiarate parzialmente inutilizzabili solo alcune dichiarazioni di Pironi come si dirà appresso) ed eseguito perquisizione e sequestro di documenti in una sede del Sismi di via Nazionale a Roma. Ma veniva riconosciuta corretta anche la successiva apposizione ed estensione del segreto di Stato da parte dei Presidenti del Consiglio Prodi e Berlusconi⁶⁷ con la conseguente inibizione a usare determinate prove o parte di esse, pur se regolarmente acquisite dal pm e in buona parte circolanti nel

67. Nella sentenza si legge: «Il segreto di Stato, dunque, non ha mai avuto a oggetto il reato di sequestro in sé, accertabile dall'Autorità giudiziaria competente nei modi ordinari, bensì, da un lato, i rapporti tra i Servizi segreti italiani e quelli stranieri e, dall'altro, gli assetti organizzativi ed operativi del Sismi, con particolare riferimento alle direttive e agli ordini che sarebbero stati impartiti dal suo Direttore agli appartenenti al medesimo organismo, pur se tali rapporti, direttive e ordini fossero in qualche modo collegati al fatto di reato stesso; con la conseguenza, quanto alla fonte di prova in questione, dello «sbarramento» al potere giurisdizionale derivante dalla opposizione e dalla conferma, ritualmente intervenuti, del segreto di Stato».

web da molto tempo. L'individuazione delle prove inutilizzabili era però rimessa al Tribunale sulla base dei principi affermati dalla Corte stessa, che peraltro ribadiva gli orientamenti giurisprudenziali in tema di segreto di Stato, già espressi in precedenti sentenze tra i quali quello secondo cui «l'opposizione del segreto di Stato da parte del PdCM» non può avere «l'effetto di impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato cui si riferisce la *notitia criminis* in suo possesso, ed eserciti se del caso l'azione penale», ma solo quello «di inibire all'Autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto» (sentenza n. 110 del 1998).

La Corte comunque affermava che:

- 1) erano utilizzabili i documenti sequestrati in via Nazionale a Roma, il 5 luglio 2006, purché contenenti gli *omissis*: ciò si rivelava importante e utile per il pm. L'unico documento utile, contenente la notizia del maggio del 2003 della Cia al Sismi sul fatto che Abu Omar era in Egitto e ivi interrogato, infatti, era stato inviato al pm senza che alcun *omissis* fosse apposto sulla predetta notizia;
- 2) non poteva utilizzarsi l'incidente probatorio del 30 settembre 2006 (dichiarazioni rese da Pironi), ma solo nella parte in cui lo stesso «era diretto ad accertare anche circostanze attinenti alle relazioni intercorse tra il Servizio di intelligence italiano e quelli di Stati stranieri»;
- 3) circa la richiesta del Governo di affermare che le dichiarazioni rese da vari indagati-imputati nel corso degli interrogatori sarebbero state determinate da pressioni dei pm e avrebbero violato il segreto di Stato, la Corte respingeva tale richiesta, affermandone con chiarezza la mancanza di fondamento;
- 4) le intercettazioni telefoniche erano utilizzabili anche se «l'Autorità giudiziaria non potrà comunque porre a fondamento delle sue determinazioni, in qualsiasi momento della

scansione processuale, elementi conoscitivi che dovessero risultare coperti dal segreto di Stato, se e nella parte in cui eventualmente investano, direttamente o indirettamente, proprio il tema delle relazioni intercorse tra i Servizi di *intelligence* italiano e quelli stranieri».

Mancava nella sentenza della Corte, la necessaria e attesa chiarezza su un punto centrale della controversia, quello relativo all'identificazione di quali rapporti tra Cia e parallelo servizio italiano (il Sismi) fossero coperti da segreto, non potendo certo esserlo quelli consistenti nel preparare e studiare le modalità di possibile esecuzione del sequestro.

Inoltre, la Corte escludeva il proprio sindacato di costituzionalità sulla motivazione dell'atto di segretazione, confinandola nel terreno dei rapporti politici e rimettendo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) ogni valutazione in merito. A sua volta, il Copasir (e prima il Comitato Parlamentare di Controllo, cioè il Copaco, come era chiamato lo stesso organismo parlamentare fino all'approvazione della legge n. 124/2007), adottando la sua decisione a vari anni di distanza dall'opposizione, non ha mai ritenuto di muovere alcun rilievo in ordine al segreto di Stato opposto dal Presidente Prodi.

Infine, riconoscendosi la legittimità di un'apposizione tardiva del segreto di Stato su notizie e prove correttamente acquisite, già utilizzate nelle fasi precedenti del processo e per questo note formalmente alle parti, si determinava il paradosso logico effettivamente realizzatosi nel caso Abu Omar come lo stesso Tribunale di Milano ha sottolineato nella motivazione della successiva sentenza – di impedire l'utilizzazione processuale di atti ed elementi di prova ampiamente noti perché già depositati e regolarmente acquisiti dalle parti private, posti a fondamento di provvedimenti cautelari, trasmessi alle più diverse Autorità e Istituzioni nazionali e internazionali, resi pubblici

dalla stampa nazionale e internazionale e da molto tempo circolanti nel web. Notizie e documenti, tra l'altro, che erano stati forniti dal Sismi o da testimoni e indagati appartenenti al Sismi, senza che alcuno avesse mai opposto il segreto di Stato.

Alla luce della decisione della Corte costituzionale, tutti gli imputati appartenenti al Sismi si dichiaravano senza eccezione non colpevoli e rifiutavano di rispondere a molte domande del pm, asserendo di essere impossibilitati a farlo per via del segreto di Stato apposto dal Governo e confermato dalla Consulta.

Il giudice Oscar Magi, a sua volta, ha dovuto decidere, per ogni atto del procedimento, se esso fosse in tutto o in parte travolto dal segreto e dalla inutilizzabilità secondo i generici parametri della Corte costituzionale, così pervenendo alla sentenza del 4 novembre 2009, con cui:

a) condannava:

- 23 americani della Cia per sequestro di persona (previa concessione delle attenuanti generiche a tutti, Robert Lady alla pena di sette anni di reclusione e gli altri 22 a quella di cinque anni di reclusione);
- i funzionari del Sismi (Pio Pompa e Luciano Seno) imputati di favoreggiamento personale alla pena di tre anni di reclusione;

b) dichiarava non doversi procedere a carico:

- di tre americani della Cia, Jeff Castelli, Betnie Medero e Ralph Russomando, in ragione della immunità diplomatica di cui avrebbero goduto (come si dirà appresso, questa decisione sarebbe stata ribaltata e i tre americani sarebbero stati condannati per il sequestro);
- dei cinque funzionari del Sismi, imputati di concorso nel sequestro di persona di Abu Omar, perché «l'azione penale, per quanto legittimamente iniziata, non può essere proseguita per l'esistenza del segreto di Stato apposto dalla

Presidenza del Consiglio dei ministri e confermato con la sentenza della Corte costituzionale n. 106/2009». Un inciso – quello dell'«azione penale legittimamente iniziata» – che significa logicamente e giuridicamente che vi erano prove sufficienti per chiedere il rinvio a giudizio di quegli imputati, tanto più che il giudice – sempre in sentenza – affermava di essere stato «costretto» a osservare «i dettami della Corte», anche se «ne avrebbe fatto volentieri a meno se solo avesse potuto seguire i dettami della propria coscienza professionale e della propria volontà conoscitiva».

Il pm proponeva appello il 18 marzo 2010, non solo contro la concessione delle attenuanti generiche agli americani condannati e contro la decisione di riconoscere a tre di loro la immunità diplomatica, ma anche avverso la sentenza di non doversi procedere nei confronti degli imputati italiani del Sismi a causa del segreto di Stato. Riteneva infatti che alcune prove, sufficienti a suo avviso per la condanna degli imputati in questione, non potessero considerarsi coperte dal segreto di Stato. La tesi del pubblico ministero di primo grado veniva fatta propria dal Procuratore generale che chiedeva l'accoglimento del suddetto appello e la condanna anche del Direttore del Sismi, generale Pollari, e degli altri quattro funzionari italiani imputati.

Iniziato il processo d'appello, la Corte d'appello - III sezione separava la posizione dei tre americani per i quali era stata riconosciuta la immunità diplomatica (Jeff Castelli, Betnie Medero e Ralph Russomando), rinviandone la trattazione ad altro collegio. Ciò per un errore di notifica dell'avviso di udienza. Il processo a loro carico, ripreso più avanti dinanzi alla Corte d'appello di Milano - sezione III, si sarebbe concluso, il 1° febbraio 2013, con sentenza che, in accoglimento dell'appello del pm, escludeva qualsiasi immunità diplomatica e, quindi, condannava i tre imputati (il primo a sette e gli altri due a sei anni di reclusione). La sentenza diventava definitiva il 11 marzo 2014, in quanto confermata dalla Corte di cassazione.

Tornando al troncone principale dei dibattimenti in corso, il 15 dicembre 2010, la Corte d'appello di Milano - III sezione d'appello emetteva la sentenza d'appello con cui:

- a) accoglieva l'appello del pm per i 23 americani, revocando le attenuanti generiche e aumentando la pena di due anni per tutti;
- b) confermava la condanna dei due imputati del Sismi per favoreggiamento, sia pure riducendo la pena di mesi quattro;
- c) confermava la sentenza di non doversi procedere per i cinque imputati del Sismi che rispondevano di concorso nel sequestro in ragione del segreto di Stato sulle prove che li riguardavano.

Il Procuratore generale, però, non si «rassegnava» su quest'ultimo punto e in data 29 aprile 2011, proponeva ricorso per Cassazione avverso la pronuncia di cui alla lettera «c».

In data 19 settembre 2012, la Corte di cassazione - V sezione penale, con sentenza n. 2099/2012, confermava e rendeva definitiva la sentenza di appello di condanna dei 23 americani per concorso nel sequestro di Abu Omar e dei due funzionari del Sismi - Luciano Seno e Pio Pompa - per favoreggiamento, ma, accogliendo sul punto il ricorso del Pg (conforme alla tesi del pm di primo grado), annullava la sentenza di non doversi procedere a causa del segreto di Stato nei confronti degli imputati del Sismi (Nicolò Pollari e altri quattro funzionari), accusati di concorso nel sequestro, disponendo un nuovo giudizio d'appello.

La Corte di cassazione, interpretando i principi affermati dalla Consulta nella sentenza n. 106/2009, riteneva errate giuridicamente le decisioni dei precedenti giudici di merito, ricordando innanzitutto che «la disciplina del segreto di Stato mira a tutelare l'interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza e alla sua stessa sopravvivenza» e aggiungendo che «non può essere precluso all'Au-

torità giudiziaria di procedere all'accertamento dei fatti costituenti reato, ma possono essere inibite alla stessa l'acquisizione e l'utilizzazione di notizie coperte da segreto».

Tra l'altro, veniva ribadito che «la finalità della legge e della apposizione o conferma del segreto non è quella di garantire l'immunità penale per eventuali atti illegali compiuti dagli agenti dei Servizi», né il segreto può coprire l'operato di singoli funzionari «che abbiano agito al di fuori delle proprie funzioni», partecipando a titolo individuale a una operazione della Cia.

Sulla base di queste e altre ragioni, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, veniva annullata la sentenza d'appello del 15 dicembre 2010 (sul punto conforme a quella di primo grado del 4 novembre 2009).

In data 28 gennaio 2013, pertanto, dinanzi alla Corte d'appello - IV sezione, iniziava il processo di rinvio a carico dei cinque funzionari del Sismi imputati di concorso nel sequestro di Abu Omar. I difensori producevano subito la dichiarazione riguardante la conferma del segreto di Stato anche da parte del «premier tecnico» Monti con inibizione all'Autorità giudiziaria a usare prove coperte dal segreto stesso. Venivano pure proposte nuove eccezioni, istanze di rinnovazione del dibattimento e istanza di sollevare eccezione di incostituzionalità dell'articolo 202 cpp e 41 legge 124/2007. Ma i giudici della IV sezione della Corte d'appello di Milano respingevano tutte le istanze ed eccezioni e, infine, il 12 febbraio 2013, condannavano per il sequestro di Abu Omar del 17 febbraio del 2003 (dunque a dieci anni di distanza dal fatto) l'ex 'numero uno' del Sismi, Nicolò Pollari, a dieci anni di reclusione, Marco Mancini a nove anni e altri tre funzionari del Sismi a sei anni: il segreto di Stato non poteva rendere inutilizzabili le prove raccolte a loro carico e sarebbe stata una mera affermazione di principio, vuota di significato – osservava la Corte d'appello – sostenere che l'Autorità giudiziaria possa accertare liberamente il fat-

to-reato in modo indipendente dalla fonte segretata, se poi bastasse invocare il segreto di Stato ed estenderlo al di là dei limiti consentiti, per garantirsi l'impunità. Gli imputati condannati proponevano ricorso per cassazione.

L'8 febbraio 2013, comunque, il Consiglio dei ministri del Governo Monti (come da comunicato stampa ufficiale) aveva deliberato di sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti della Corte di cassazione per l'annullamento della sentenza n. 46340/12 nella parte in cui avrebbe contenuto – secondo l'assunto – statuizioni che incidevano sulla sfera di competenza riservata al Presidente del Consiglio in materia di segreto di Stato, e nei confronti della Corte di appello di Milano, giudice del rinvio, per l'annullamento degli atti già adottati in esecuzione della predetta sentenza e, in particolare, dell'ordinanza in data 28 gennaio 2013, con la quale era stata disposta l'acquisizione al procedimento di verbali che avrebbero contenuto riferimenti a fatti o circostanze da ritenersi coperti dal segreto di Stato prima apposto e poi opposto e confermato dai precedenti Presidenti del Consiglio *pro-tempore*.

Il 24 maggio 2013, anche il Consiglio dei ministri del nuovo Governo, presieduto da Enrico Letta, deliberava di sollevare il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato avverso la sentenza del 12 febbraio 2013 della Corte d'appello di Milano - sezione IV penale di condanna di Pollari Nicolò + 4. L'atto veniva depositato il 3 luglio 2013.

I Presidenti Monti e Letta, in particolare, hanno ritenuto che fossero state utilizzate per la condanna degli appartenenti al Sismi prove coperte da segreto di Stato.

Dunque: in successione e nell'ordine, i Governi Prodi, Berlusconi, Monti e Letta si sono trovati d'accordo sull'apposizione e applicazione estensiva del segreto di Stato nel caso Abu Omar e sui suoi ampi confini, nonché nel sollevare conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del pm e di tutti i vari giudici che si sono occupati della vicenda (cioè Giudice per

le indagini preliminari, Tribunale, Corte d'appello di Milano e Corte di cassazione)!

Il 14 gennaio 2014 interveniva la discussione pubblica dinanzi alla Corte costituzionale sui due conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati dai Presidenti del Consiglio dei ministri Monti e Letta e il 10 febbraio 2014 la Corte costituzionale (Presidente Silvestri – Redattore Grossi) decideva in conseguenza con deposito della sentenza in data 13 febbraio 2014. La Corte costituzionale accoglieva i due ricorsi dei citati Presidenti del Consiglio dei ministri, annullando, in ragione dell'interpretazione e applicazione del segreto di Stato, sia la sentenza della Corte di cassazione che quella della Corte d'appello di Milano, innanzi indicate, nonché le ordinanze della Corte d'Appello nelle parti in cui erano stati ammessi verbali di dichiarazioni coperti da segreto di Stato.

Nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2014, si legge la seguente affermazione: «...*omissis* pare arduo negare che la copertura del segreto il cui effettivo ambito non può, evidentemente, che essere tracciato dalla stessa autorità che lo ha apposto e confermato e che è titolare del relativo *munus* – si proietti su tutti i fatti, notizie e documenti concernenti le eventuali direttive operative, gli *interna corporis* di carattere organizzativo e operativo, nonché i rapporti con i Servizi stranieri, anche se riguardanti le *renditions* e il sequestro di Abu Omar. Ciò, ovviamente, a condizione che gli atti e i comportamenti degli agenti siano oggettivamente orientati alla tutela della sicurezza dello Stato».

Il 24 febbraio 2014, conseguentemente, la Corte di cassazione - I sezione penale, pronunciandosi (sentenza n. 249/2014) sul ricorso proposto da Nicolò Pollari, Marco Mancini e altri tre funzionari del Sismi avverso la sentenza del 12 febbraio 2013 di condanna della Corte d'appello di Milano - IV sezione penale, annullava senza rinvio la predetta sentenza poiché «per l'esistenza del segreto di Stato, l'azione penale non poteva

essere proseguita», contro i predetti cinque imputati. La motivazione, depositata il successivo 16 maggio 2014, contiene pesanti critiche alla decisione della Corte costituzionale quale quella secondo cui la «pronuncia» è «decisamente innovativa [...] sia nel panorama generale della giurisprudenza della Consulta, in relazione ai precedenti in materia, in quanto [...] sembra abbattere alla radice la possibilità stessa di una verifica di legittimità, continenza e ragionevolezza dell'esercizio del potere di segretazione [...] con compromissione del dovere di accertamento dei reati da parte dell'autorità giudiziaria, che inevitabilmente finisce per essere rimessa alla discrezionalità della autorità politica – il che non può non indurre ampie e profonde riflessioni che vanno al di là del caso singolo –, sia nella concreta incidenza nel presente procedimento, posto che esso si era mosso finora proprio e fedelmente sulla strada tracciata dalle precedenti pronunce, di diverso segno, emesse nello specifico dalla stessa Corte costituzionale».

Le riserve formulate dalla Corte di cassazione sono condivisibili, poiché la pronuncia della Corte costituzionale sembra affermare che, purché agiscano con finalità di tutela della sicurezza nazionale, gli appartenenti ad Agenzie di informazione potrebbero violare altri principi costituzionali, partecipando per esempio, a *renditions* e a operazioni come il sequestro di Abu Omar. E il segreto di Stato su tali condotte potrebbe essere legittimamente apposto.

Pertanto, mentre gli imputati italiani appartenenti o appartenuti al Sismi sono stati oggetto di sentenza di non doversi procedere, tutti i 26 imputati statunitensi sono stati definitivamente condannati per concorso nel sequestro di persona di Abu Omar con le citate sentenze della Corte di cassazione.

Con la sentenza del 11 marzo 2014, poteva dirsi concluso l'iter processuale italiano della vicenda legata al sequestro di Abu Omar di oltre 11 anni addietro, ma non era concluso quello della procedura apertasi con il ricorso di Abu Omar e di sua

moglie dinanzi alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo di cui appresso si parlerà.

Estradizioni mancate o mai richieste, grazie, indulti

Può essere utile, a questo punto, fare cenno anche a quanto accaduto in tema di richieste di estradizione (che la Procura di Milano, ai fini della estensione delle ricerche in campo internazionale, ha sempre inoltrato al Ministero della giustizia per tutti i latitanti americani), grazie e indulti.

Tra il 2006 e il marzo 2013 si sono succeduti ben sei ministri della giustizia: Roberto Castelli, Clemente Mastella, Luigi Scotti, Angelino Alfano, Nitto Palma e Paola Severino; nessuno di essi ha mai voluto diffondere le ricerche dei latitanti per arresto a fini estradizionali né formulare istanze di estradizione agli Stati Uniti, come chiesto dalla Procura di Milano.

Solo dopo la sentenza della Corte di cassazione del 19 settembre 2012 che rendeva definitiva la condanna dei 23 americani della Cia, il Ministro della giustizia Paola Severino decideva il 21 dicembre 2012 di diffondere le ricerche in campo internazionale (non di chiederne l'extradizione agli Usa) per uno solo dei condannati, Robert Lady (condannato a nove anni di reclusione), principale organizzatore del sequestro, che il 18 luglio 2013, veniva per questo arrestato a Panama. Il Ministro della giustizia Annamaria Cancellieri comunicava di avere immediatamente inviato a Panama la richiesta di estradizione con riserva di invio di ulteriore documentazione, ma il giorno dopo, il Governo di Panama, ignorando la richiesta italiana, scarcerava Robert Lady e lo consegnava agli americani. Il condannato faceva ritorno negli Usa. Non si conoscono eventuali reazioni o proteste ufficiali del Governo italiano.

Il 15 gennaio 2016, la Corte di appello di Lisbona concedeva l'extradizione in Italia dell'ex agente della Cia Sabrina De

Sousa, condannata in via definitiva a sette anni di reclusione per il sequestro di Abu Omar. La donna era stata arrestata il 5 ottobre 2015 all'aeroporto di Lisbona, mentre stava per imbarcarsi per Dubai, sulla base del mandato d'arresto europeo, emesso dai giudici italiani. La Corte suprema portoghese aveva respinto il ricorso proposto da Sabrina De Sousa che, però, era rimasta ancora a lungo in Portogallo, in libertà e con obbligo di firma. La donna chiedeva la grazia e auspicava, tramite interviste, la celebrazione di un nuovo processo a suo carico, sicché l'extradizione non veniva eseguita.

Il 28 febbraio 2017, il Presidente della Repubblica concedeva una grazia parziale a Sabrina De Sousa che le evitava di essere estradata in Italia. Nel comunicato della Presidenza della Repubblica si leggeva tra l'altro che «La decisione tiene conto del parere favorevole formulato dal Ministro della giustizia. Nella valutazione della domanda di grazia, il Capo dello Stato ha considerato l'atteggiamento tenuto dalla condannata, la circostanza che gli Stati Uniti hanno interrotto la pratica delle *extraordinary renditions* e l'esigenza di riequilibrare la pena a carico della predetta rispetto a quella degli altri condannati per il medesimo reato».

Dopo la grazia parziale, il procuratore generale di Milano revocava l'ordine di esecuzione di pena emesso nei confronti della De Sousa che, alla vigilia della estradizione, veniva rimessa in libertà in Portogallo. Successivamente, il 31 ottobre 2017, su parere favorevole del Pg Antonio Lamanna, il Tribunale di sorveglianza di Milano accoglieva l'istanza di Sabrina De Sousa – volontariamente trasferitasi in Italia – e deliberava il suo affidamento in prova ai servizi sociali per la durata di tre anni. Nell'ottobre 2019, però, quando mancavano soltanto pochi mesi all'espiazione completa dell'affidamento ai servizi sociali, Sabrina De Sousa fuggiva dall'Italia rifugiandosi negli Stati Uniti. Una fuga apparentemente inspiegabile che la donna giustificava con preoccupazioni personali legate alle improvvisate visite a Roma, nei giorni

precedenti, del segretario di Stato Mike Pompeo e, soprattutto, del nuovo direttore della Cia, Gina Haspel: «Ho avuto paura di una nuova rappresaglia contro di me», ella diceva.

Il 5 aprile 2013, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, concedeva la grazia al colonnello Joseph L. Romano, definitivamente condannato da latitante, senza – cioè – che avesse espiato un solo giorno di pena.

Il Presidente Sergio Mattarella concedeva, invece, la grazia a Betnie Medero e Robert Lady, gli ex agenti della Cia condannati per il sequestro di Abu Omar. I due – ricordava la nota del Quirinale – erano stati condannati, in concorso tra loro e con altre ventiquattro persone, per il reato di sequestro di persona, avvenuto a Milano nel febbraio del 2003. Nel caso di Medero, il provvedimento riguardava la pena ancora da espiare (tre anni di reclusione), estesa anche alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per Lady, condannato a nove anni di reclusione, la grazia riduceva la pena di due anni.

A tale ultimo proposito, va ricordato che l'11 settembre 2013 Lady aveva presentato una domanda di grazia al Presidente della Repubblica nella quale si diceva «rammaricato per gli eventi del 2003 e per aver partecipato ad attività che potevano essere considerate contrarie alle leggi italiane».

In un comunicato del 23 dicembre 2015, si affermava che il Capo dello Stato gli aveva concesso la grazia avendo ritenuto di dover riequilibrare il trattamento sanzionatorio a lui inflitto rispetto a quello degli altri condannati per il medesimo reato.

La Procura di Milano, infine, aveva inviato varie richieste di notizie e assistenza giudiziaria alle Autorità statunitensi. Queste non hanno mai fornito alcuna risposta, opponendo solo il silenzio. I Governi italiani non hanno mai elevato alcuna protesta per l'inosservanza dei precisi obblighi previsti dalla citata Convenzione bilaterale in vigore tra Italia e Usa in tema di cooperazione giudiziaria.

Risoluzioni, relazioni, rapporti in tema di *extraordinary renditions*, prigionie segrete e abuso del segreto di Stato approvati da Parlamento europeo, Consiglio d'Europa, Nazioni Unite, Senato americano e altre istituzioni internazionali

Non vi è spazio in questa sede per un completo elenco delle risoluzioni, relazioni e dei rapporti su questi temi (che sono peraltro presenti in buona parte anche nella sentenza della Corte Edu del 23 febbraio 2016 sul caso Abu Omar). Basterà ricordare le Istituzioni sovranazionali che se ne sono occupate, gli atti più importanti (ben venti sono quelli appresso citati, relativi al periodo 2006/2016) e citarne qualche significativo passaggio:

- il Consiglio d'Europa con relazione di Dick Marty del 12 giugno 2006 (contenente critiche al Governo italiano che «non ha considerato necessario chiedere alle autorità statunitensi spiegazioni sulle operazioni eseguite da propri agenti», con riferimento al caso Abu Omar); poi con una Risoluzione e una Raccomandazione entrambe del 27 giugno 2007 che inequivocabilmente condannavano la prassi delle cosiddette *extraordinary renditions* e l'uso del segreto di Stato per coprire così gravi violazioni dei diritti umani; poi ancora il 7 settembre 2011, con il Rapporto sull'abuso del segreto di Stato in cui si evidenziava l'utilizzo di questo strumento, nei casi di *extraordinary renditions*, che non permette di ottenere informazioni su pratiche contrarie ai diritti umani;
- l'Assemblea generale delle Nazioni Unite che il 20 dicembre 2006 adottava la «Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata», ratificata e resa esecutiva in Italia solo con la legge 29 luglio 2015, n. 131;
- il Parlamento europeo che il 14 febbraio 2007 approvava la Risoluzione già citata nel paragrafo «3.d» di cui era stato

relatore Claudio Fava; il 19 febbraio 2009 approvava una nuova Risoluzione con cui, tra l'altro, dopo avere stigmatizzato «l'imposizione del segreto di Stato da parte di alcuni governi sulle informazioni relative alle indagini concernenti le consegne, come avvenuto in Italia [...] invita gli Stati membri [...] a contribuire all'accertamento della verità avviando indagini o collaborando con gli organi competenti, divulgando e fornendo tutte le informazioni pertinenti e garantendo un efficace controllo parlamentare sull'operato dei servizi segreti»; il 10 ottobre 2013 approvava un'altra Risoluzione sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in Paesi europei da parte della Cia con cui, dopo la citata sentenza del settembre 2012 della Corte di cassazione italiana e dopo la condanna della Corte d'appello di Milano di Nicolò Pollari, ex direttore del Sismi, e dell'alto funzionario Marco Mancini, incoraggiava «le autorità italiane a proseguire nei loro sforzi tesi a ottenere giustizia per le violazioni dei diritti umani commesse dalla Cia sul territorio italiano, insistendo sull'estradizione [...] dei cittadini statunitensi condannati in Italia; e il 27 febbraio 2014 approvava la Risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea, in cui tra l'altro chiedeva che gli Stati facessero luce sulle *extraordinary renditions* e sui « voli e le prigioni segrete nel territorio dell'Unione », aggiungendo che « il segreto di Stato non può essere invocato per limitare l'obbligo degli Stati di indagare su violazioni gravi dei diritti dell'uomo » sicché « [...] in caso di inottemperanza [...], sarà in gioco la reputazione degli Stati membri e la fiducia nel loro impegno per la tutela dei diritti fondamentali »; l'11 febbraio 2015, approvava una Risoluzione sul rapporto Feinstein del Senato Americano, già prima citato, e sull'uso della tortura da parte della Cia; infine, il 7 giugno 2016, approvava una ulteriore risoluzione sulle *extraordinary renditions* e sul coinvolgimento degli Stati membri, ben 11 (Danimarca, Finlandia, Germania,

Italia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia e Regno Unito. A questi va aggiunta l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia), alcuni dei quali, come l'Italia, condannati dalla Corte europea dei diritti umani (si parlerà appresso della sentenza resa dalla Corte Edu nel caso Abu Omar, depositata il 23 febbraio 2016);

- la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo con il Rapporto del 3 maggio 2012 sul presunto trasporto e detenzione illegale di prigionieri in Paesi europei da parte della Cia (pratica che viola anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), duramente criticando le autorità nazionali che si erano trincerate dietro il segreto di Stato, così non rispettando l'obbligo positivo imposto dal diritto internazionale di investigare sulle violazioni dei diritti umani. La stessa Commissione, il 15 settembre 2015, pubblicava lo studio dal titolo «*A quest for accountability? EU and Member States inquiries into the CIA Rendition and Secret Detention Programme*», in cui, partendo dal citato rapporto Feinstein del Senato americano e dalle pronunce della Corte europea dei diritti umani, veniva analizzato il livello di coinvolgimento di alcuni Paesi europei – Italia, Lituania, Romania e Regno Unito – che non hanno esitato ad accantonare regole fondamentali in materia di diritti umani, alla base della democrazia per supportare e realizzare le *renditions*, ostacolando il lavoro delle autorità inquirenti attraverso un abuso del segreto di Stato. Lo studio ricorda proprio l'Italia e il caso Abu Omar, in cui, grazie alla Procura di Milano e all'operato di alcuni giornalisti, le indagini erano andate avanti malgrado gli ostacoli frapposti dalle autorità governative italiane e statunitensi; il 9 ottobre 2015, la *Libe Commission* del Parlamento europeo provvedeva ad audizione pubblica nel Parlamento stesso, a Bruxelles, di studiosi e magistrati esperti in: «*Alleged transportation and illegal detention of prisoners in the EU by CIA*», tra cui chi scrive che veniva invitato a ricostruire la vicenda

Abu Omar e le conseguenze del segreto di Stato opposto all'autorità giudiziaria di Milano;

- la Corte europea dei diritti umani, con sentenza del 13 dicembre 2012 nel caso *El-Masri contro Repubblica federale di Macedonia*, in cui affermava che gli Stati che hanno contribuito ai casi di *extraordinary renditions* sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani;
- l'Alto Commissario Onu sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo, Ben Emmerson, che nel Rapporto annuale presentato il 1° marzo 2013 sottolineava la necessità che gli Stati assicurino il diritto alla verità e che questo non sia compromesso «perpetuando l'impunità di pubblici ufficiali implicati in crimini» tra i quali le *extraordinary renditions*. Il diritto alla verità – precisava Emmerson – è annientato dai comportamenti dei Governi che hanno ingiustificatamente invocato il segreto per ragioni di sicurezza nazionale; il 3 dicembre 2013 lo stesso Ben Emmerson affermava che solo le autorità giurisdizionali italiane, grazie al lavoro svolto dalla Procura di Milano, erano riuscite a far luce e ad accertare le responsabilità degli agenti della Cia in uno dei numerosi casi (Abu Omar) di *extraordinary renditions* che avevano coinvolto l'intera Europa;
- la Corte europea dei diritti umani, che – prima di decidere il caso Abu Omar di cui si parlerà appresso – depositava il 24 luglio 2014 due sentenze relative alle pronunce *Al Nashiri* e *Husayn*, entrambe contro la Polonia che, al pari di altri, ha del tutto ignorato l'obbligo di rispettare i diritti umani, aprendo la strada a forme di detenzione segrete, atti di tortura, consegna di individui presenti sul proprio territorio a Paesi in cui si pratica la pena di morte;
- il Comitato Onu contro la tortura che, nel rapporto conclusivo sul monitoraggio dell'attuazione della Convenzione negli Stati Uniti, diffuso il 28 novembre 2014, manifestava

profonda preoccupazione per l'utilizzo delle *extraordinary renditions* che di per sé costituiscono una violazione della Convenzione contro la tortura e di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti adottata a New York il 10 dicembre 1984;

- il Senato degli Stati Uniti che il 9 dicembre 2014, evidentemente ritenendo che il segreto di Stato non possa coprire simili violazioni dei diritti umani, rendeva pubblico il già più volte citato rapporto Feinstein (così denominato dal nome della senatrice Dianne Feinstein che l'aveva redatto) contenente il disvelamento ulteriore delle pratiche di rapimenti e torture poste in essere dalla Cia, nonché il giudizio anche di assoluta inutilità rispetto al fine dichiarato di acquisire informazioni utili per il contrasto del terrorismo internazionale. Ad avviso di chi scrive, non appariva certo condivisibile il silenzio tenuto dal ministro degli esteri italiano *pro tempore*, Paolo Gentiloni, che, incontratosi a Washington con il Segretario di Stato americano John Kerry proprio nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del rapporto Feinstein, criticava i servizi segreti americani per i «metodi inaccettabili» da loro utilizzati, «non compatibili con i valori di una democrazia», manifestava poi apprezzamento per l'atto di trasparenza intervenuto, senza spendere una sola parola sul caso Abu Omar, né sulla scelta di ben quattro Governi italiani di opporre alla Autorità giudiziaria di Milano il segreto di Stato su elementi di prova concernenti le responsabilità degli italiani.

Il Governo italiano non ha mai commentato tali decisioni, né risulta avere in qualche modo replicato, pur se molti tra gli atti citati riguardavano il caso Abu Omar e l'utilizzo distorto del segreto di Stato. Tale comportamento del Governo italiano (tenuto anche nei confronti di tutte le principali organizzazioni umanitarie internazionali, da *Amnesty International* a *Human Rights Watch* e *Open Foundation*), si poneva altresì in

contraddizione con quello di altri Stati europei (da ultimi Spagna, Germania e Svizzera) ove si era eliminato ogni segreto, si collaborava attivamente con l'Autorità giudiziaria o (vedi Svezia) si risarcivano i danni subiti dalle vittime delle *renditions*.

Le citate decisioni delle massime istituzioni europee (Parlamento europeo e Consiglio d'Europa) rischiano comunque di rimanere mere declamazioni di principio senza conseguenze pratiche e/o sanzioni politiche, nonostante il loro alto valore morale e giuridico.

Intanto, il *Comitato delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate*, in data 18 aprile 2019, rilevava la inadempienza dell'Italia relativa alla mancata introduzione nel nostro ordinamento dello specifico reato di «sparizione forzata» (*enforced disappearance*), come previsto dalla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre del 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 29 luglio 2015, n. 131.

Il procedimento penale a carico di Abu Omar per associazione terroristica

Quanto all'inutilità e ai danni che può produrre l'utilizzo di sistemi di contrasto del terrorismo incompatibili con i principi democratici e quindi con riferimento a ulteriori ragioni che rendono ingiustificabile l'uso del segreto di Stato per coprire tali prassi, va ricordato che Nasr Osam, alias Abu Omar, è stato giudicato da latitante, con rito abbreviato e riconosciuto colpevole dei seguenti reati, commessi dal luglio del 2001 fino al momento del suo rapimento:

- a) associazione con finalità di terrorismo internazionale, con funzioni direttive e di organizzatore (articolo 270 *bis*, I comma cp);

- b) concorso in ricettazione e falsificazione di documenti di identità per finalità di terrorismo (articoli 81 cpv., 110, 112 n. 1, 648 e 477/482 cp; articolo 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15);
- c) concorso per finalità di terrorismo nel procurare l'ingresso illegale in Italia e in altri Stati di persone straniere e non aventi titolo di residenza permanente (articoli 110, 81 cpv. cp e 12 commi 1 e 3 decreto legislativo 286/1998, come modificato dalla legge 189/2002; articolo 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15).

Con sentenza del 6 dicembre 2013, il Giudice per le indagini preliminari Stefania Donadeo ha condannato Abu Omar, per tali reati, previa riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato, alla pena di sei anni di reclusione. Tale pena è stata confermata il 3 marzo 2015 dalla II Corte d'assise d'appello di Milano e la sentenza è diventata definitiva l'8 ottobre 2015, a seguito di dichiarazione della Corte di cassazione – V sezione di inammissibilità del ricorso avverso la condanna del 3 marzo precedente.

Si può dunque affermare che, se Abu Omar non fosse stato sequestrato, sarebbe stato arrestato e avrebbe scontato la pena in Italia, come avvenuto per i suoi complici, condannati anch'essi.

Per quanto è dato di sapere, pende tuttora, a carico di Abu Omar (latitante), un provvedimento restrittivo per l'esecuzione della pena detentiva inflittagli.

Il sequestro di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, non è stato solo un grave delitto contro la libertà delle persone e la sovranità dello Stato italiano, tale da essere qualificabile come «fatto eversivo dell'ordine costituzionale», per impedire il cui accertamento non sarebbe in nessun caso opponibile il segreto di Stato, ma ha anche danneggiato la lotta al terrorismo. Se Abu Omar non fosse stato sequestrato, infatti,

le indagini della Polizia italiana avrebbero condotto alla individuazione di altri suoi complici e al loro arresto.

Gravi reati come questo producono danni alla credibilità delle democrazie occidentali e rischiano di compromettere il dialogo con le comunità islamiche che si definiscono «moderate».

L'ex presidente della Corte suprema d'Israele, Aharon Barak, ha scritto in una storica e pluricitata sentenza del 2004 che le democrazie sono costrette a combattere il terrorismo con una mano legata dietro la schiena, ma che proprio questo apparente fattore di debolezza si rivela alla fine la ragione della tenuta e del successo dei sistemi democratici.

È giusto esigere che le regole della nostra società siano osservate innanzitutto da coloro che hanno istituzionalmente il dovere di farle rispettare.

I ricorsi alla Corte Edu di Abu Omar e di sua moglie Ghali Nabila. La sentenza di condanna del Governo italiano del 23 febbraio 2016

L'Italia, come è noto, aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito denominata «Cedu»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848 (relativa anche al Protocollo addizionale firmato a Parigi il 20 marzo 1952).

Gli avvocati difensori di Abu Omar, producendo il già citato memoriale che nel 2003 l'egiziano aveva fatto pervenire al Pubblico ministero, in cui descriveva i trattamenti disumani e le torture cui era stato sottoposto, si sono rivolti l'8 agosto 2009, cioè in data anteriore alla prima sentenza del Tribunale di Milano, alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo lamentando le seguenti violazioni di principi e articoli della Cedu: violazione degli articoli 3 (divieto di tortura), 5 (diritto

alla libertà e alla sicurezza), 6 (diritto a un processo equo), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 (diritto a un ricorso effettivo).

Le ragioni addotte dai difensori di Abu Omar e Ghali Nabila dinanzi alla Corte Edu, a sostegno dei citati ricorsi, erano state tra l'altro condivise dai pubblici ministeri della Procura di Milano durante il dibattimento di primo grado, ove – anzi – avevano sostenuto che l'interpretazione e l'applicazione estensiva e anomala dell'istituto del segreto di Stato avrebbero potuto determinare la violazione di vari principi della Costituzione italiana: violazione del diritto di difesa (articolo 24, comma 2 Cost.), del principio del contraddittorio, regola base del cosiddetto giusto processo (articolo 111, comma 3 e 4 Cost.), del principio di obbligatorietà dell'azione penale (articolo 112 Cost.) per la sostanziale utilizzazione del segreto di Stato come causa di impunità di particolari tipologie di imputati (nella specie, gli appartenenti ai Servizi di informazione), del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (articolo 3 Cost.) viste anche la condanna degli imputati americani e la decisione di non doversi procedere nei confronti degli italiani accusati del concorso nel sequestro di persona. I pm avevano anche sostenuto il rischio di violazione del principio della separazione tra poteri dello stato, in particolare dell'autonomia e indipendenza della magistratura ex articolo 104 Cost., poiché, anche grazie alla possibilità di tardiva opposizione del segreto (cioè quando determinate prove siano state già regolarmente acquisite dall'Autorità giudiziaria), il potere Esecutivo potrebbe intervenire su una indagine in corso, determinando l'impossibilità di giudicare determinati imputati.

Singolari le ragioni che il 3 aprile 2013 l'agente del Governo italiano poneva alla base della difesa del Governo davanti alla Corte Edu: da un lato comunicava alla Corte stessa le condanne degli americani della Cia e quella non definitiva (che sarebbe

poi stata ribaltata dalla sentenza della Consulta del 2014) del 12 febbraio 2013 del direttore del Sismi, Nicolò Pollari e di altri quattro funzionari del Sismi, tutti per concorso nel sequestro, e – dall'altro – aggiungeva che quelle sentenze (oggetto del conflitto di attribuzione sollevato dal PdCM Monti) provavano l'effettività della tutela dei diritti umani assicurata dal sistema italiano!

Addirittura, successivamente e sempre dinanzi alla Corte Edu, sosteneva ufficialmente che le considerazioni del pm «non sono state considerate imparziali e distaccate», che «l'Ufficio del pm di Milano è portatore di interessi suoi propri» e che «le sue asserzioni non sono obiettive».

Il 23 giugno 2015, dopo la necessaria conclusione definitiva dei procedimenti penali in Italia, il ricorso n. 44883/2009, proposto dai difensori di Abu Omar e di sua moglie Ghali Nabila contro l'Italia, veniva discusso innanzi alla Corte Edu di Strasburgo - sezione IV che il 23 febbraio 2016, con sentenza emessa all'unanimità⁶⁸, condannava il Governo italiano per violazione degli articoli 3, 5, 8 e 13 della Cedu che rispettivamente prevedono: il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti; il diritto alla libertà e alla sicurezza; il diritto al rispetto della vita privata e familiare; il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.

La sentenza contiene, da un lato, dure critiche al Governo, a due Presidenti della Repubblica (per le grazie concesse) e alla Corte costituzionale: vi si legge, in sostanza, che le Autorità italiane sapevano della *extraordinary rendition* di Abu Omar organizzata dalla Cia e che ben quattro Governi hanno abusato del segreto di Stato impedendo di far luce sulle gravi violazioni dei diritti dell'uomo di cui Abu Omar è stato vittima e di punirne i responsabili; dall'altro, contiene anche molti apprezz-

68. Membro della sezione IV della Corte Edu era, nell'occasione, anche il giudice italiano Guido Raimondi poi divenuto Presidente della Corte stessa.

zamenti per i magistrati italiani (le cui conclusioni giuridiche e ricostruzione dei fatti fa proprie senza riserve). La Corte, in particolare, «rende omaggio al lavoro dei magistrati nazionali che hanno fatto tutto il possibile per stabilire la verità», ma tutto è stato vanificato dal segreto di Stato concesso dalla Corte costituzionale: l'abuso del segreto di Stato opposto da ben quattro Governi, certo non funzionale a tenere coperti i fatti, ben noti anche grazie alla stampa, ha determinato l'impunità degli agenti del Sismi. In ultimo, la Corte, che ha quindi ritenuto di poter tenere conto di tutti gli elementi del fascicolo, ha condannato l'Italia a versare ai due ricorrenti 85mila euro per i danni non patrimoniali e 30mila euro per le spese processuali sostenute.

Il 26 maggio 2016, la sentenza della Corte europea dei diritti umani - sezione IV del 23 febbraio 2016 diventava definitiva per la mancata impugnazione da parte del Governo italiano, anch'essa significativa.

Importante appare anche la decisione del 4 giugno 2020 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che ha preso in esame la sentenza della Corte Edu sul caso Abu Omar, in quanto competente in ordine alla attuazione concreta delle decisioni della Corte stessa. Con tale provvedimento, viene tra l'altro richiesto all'Italia di dare assicurazione al Consiglio d'Europa, entro il 15 dicembre 2020, sul fatto che in futuro il segreto di Stato - che aveva determinato l'impunità degli imputati italiani appartenenti al Sismi coinvolti nel sequestro di Abu Omar - non sarà più utilizzato in modo da compromettere l'effettività dei processi penali riguardanti crimini gravi in violazione dei diritti umani. Si ignora, alla data di redazione del presente testo, se il Governo italiano abbia fornito al Consiglio d'Europa le assicurazioni richieste.

Cenni sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e sul segreto di Stato

Non vi è spazio in questa sede per una sia pur sintetica illustrazione della normativa in tema di segreto di Stato, ma è comunque utile ricordarne la definizione e i limiti previsti dalla citata legge 124/2007, precisando che tale forma di segreto costituisce un vincolo posto su atti, documenti, notizie, attività, cose e luoghi la cui conoscenza non autorizzata può danneggiare gravemente gli interessi fondamentali dello Stato.

L'articolo 39 della legge n. 124/2007 definisce l'oggetto del segreto di Stato, prescrivendo che «Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno:

- all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali;
- alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento;
- all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi;
- alla preparazione e alla difesa militare dello Stato».

Tale definizione dei limiti del segreto di Stato appare accettabile e anche in linea, visti i suoi contenuti, con i principi su cui si fonda ogni democrazia cui non è certo estranea la necessità di tutela della sicurezza dello Stato.

La storia, però, insegna che molto spesso il segreto in questione è diventato più un segreto di natura politica in senso stretto piuttosto che un vero segreto coinvolgente l'intero apparato statale e la sicurezza della nazione.

Dunque, il problema non è quello della definizione legislativa del segreto di Stato, ma della sua applicazione progressivamente sempre più estesa indipendentemente dalla natura del

fatto oggetto della indagine, nell'ambito della quale il segreto venga opposto.

La legge 124/2007 prevede, tra l'altro, anche limiti all'apposizione del segreto di Stato, disposizioni sulle procedure di apposizione-opposizione del segreto e per risolvere possibili contrasti sul piano giurisdizionale, nonché le competenze del Copasir (organo parlamentare) in ordine al controllo politico sulle scelte del PdCM, titolare del potere di apposizione del segreto di Stato.

Tra le proposte di possibile riforma del regime del segreto di Stato sono condivisibili le affermazioni di chi ha sottolineato la assoluta necessità che tra «i fatti eversivi dell'ordine costituzionale» per i quali è impossibile apporre o invocare il segreto di Stato, vengano fatte rientrare le attività in grado di minare le fondamenta dello Stato di diritto e dell'ordinamento democratico, che violino i diritti umani e le libertà fondamentali, quali possono essere considerati gli atti di tortura e i trattamenti inumani e degradanti. E che sia altresì vietata l'apposizione del segreto di Stato rispetto a eventi che siano noti e ampiamente divulgati, e con riferimento ai quali l'Autorità giudiziaria abbia già legittimamente acquisito prove e documenti nel corso delle indagini, così da evitare un'apposizione tardiva e strumentale del segreto stesso⁶⁹.

Suscita invece perplessità, in un contesto politico di maggioranze «fluttuanti» e spesso modificabili dopo brevi periodi temporali, la previsione secondo cui la presidenza del Copasir è affidata per legge a un membro dell'opposizione politica.

Sarebbe probabilmente auspicabile affidare tale presidenza a persone estranee all'Esecutivo e al Parlamento, come, per esempio, a un accademico di provata esperienza, designato dal

69. Su queste ipotesi di riforma si veda A. Pace "I fatti eversivi dell'ordine costituzionale nella legge n. 801 del 1977 e nella legge n. 124 del 2007" in *Costituzionalismi.it* 2009, n. 2. Si vedano anche i rilievi di P. Bonetti in "Il caso Abu Omar a Strasburgo: l'obbligo di punire le *extraordinary renditions*" in *Quaderni Cost.*, 2016 n. 2, p. 393.

Capo dello Stato. Allo stesso modo dovrebbe essere esclusa la possibilità di far parte del Copasir a quei parlamentari che siano stati componenti a qualsiasi titolo del Governo nella legislatura in corso.

In ogni caso, se è vero che il controllo del Copasir è di natura politica, è altrettanto vero che esso non può che essere orientato innanzitutto dal rispetto della legge che prevale su esigenze e interessi – appunto – politici.

E il segreto di Stato non può costituire ragione di impunità per alcuno, neppure per gli appartenenti alle Agenzie di Informazione.

La storia del sequestro Abu Omar e delle questioni connesse è una storia in cui si intrecciano uso distorto del segreto di Stato e le prassi gravemente illegali di sequestri di persona e torture quali strumenti di contrasto del terrorismo: né l'uno, né le altre, contrariamente a quanto avvenuto in Italia nel caso descritto, hanno diritto di cittadinanza negli ordinamenti democratici.

Il Phd

Alessandra Ballerini⁷⁰

Nulla è cambiato.

Il corpo prova

*dolore, deve mangiare e respirare e dormire,
ha la pelle sottile, e subito sotto – sangue,
ha una buona scorta di denti e di unghie,
le ossa fragili, le giunture stirabili.
Nelle torture, di tutto ciò si tiene conto.*

Nulla è cambiato.

*Il corpo trema, come tremava
prima e dopo la fondazione di Roma,*

*nel ventesimo secolo prima e dopo Cristo,
le torture c'erano, e ci sono, solo la Terra è più piccola
e qualunque cosa accada, è come dietro la porta.*

Nulla è cambiato.

C'è soltanto più gente,

*alle vecchie colpe se ne sono aggiunte di nuove,
reali, fittizie, temporanee e inesistenti,
ma il grido con cui il corpo ne risponde
era, è e sarà un grido di innocenza,
secondo un registro e una scala eterni.*

70. Avvocata civilista, specializzata in diritti umani e immigrazione. È stata consulente della "Commissione Diritti Umani" del Senato. È legale della famiglia Regeni nel processo per l'omicidio del figlio Giulio.

*Nulla è cambiato.
 Tranne forse i modi, le cerimonie, le danze.
 Il gesto delle mani che proteggono il capo
 è rimasto però lo stesso,
 il corpo si torce, si dimena e si divincola,
 fiaccato cade, raggomitola le ginocchia,
 illividisce, si gonfia, sbava e sanguina.*

*Nulla è cambiato.
 Tranne il corso dei fiumi,
 la linea dei boschi, del litorale, di deserti e ghiacciai.
 Tra questi paesaggi l'anima vaga,
 sparisce, ritorna, si avvicina, si allontana,
 a sé stessa estranea, inafferrabile,
 ora certa, ora incerta della propria esistenza,
 mentre il corpo c'è, e c'è, e c'è
 e non trova riparo.*

Wisława Szymborska, *Torture*

La definizione più precisa che io abbia mai ascoltato di *tortura* l'hanno fornita i signori Regeni in una delle loro prime conferenze stampa, raccontando i momenti del riconoscimento del corpo martoriato del figlio: «Su Giulio è stato fatto tutto il male del mondo».

La tortura, per quello che ho dolorosamente imparato, 'leggendo' i corpi dei profughi, gli atti processuali e in particolare le sentenze della Corte europea dei diritti umani per i fatti del G8 di Genova, e soprattutto studiando l'autopsia effettuata su Giulio e le foto di ogni singola ferita, è in effetti, in precisissima sintesi «tutto il male del mondo».

A Giulio quasi nulla di quel male che gli uomini sanno infliggere ad altri uomini è stato risparmiato.

Basta leggere i capi di imputazione a carico dei quattro imputati "assenti" per farci un'idea, seppure fredda come sono molte delle carte processuali, del «male» che Giulio ha subito in quegli otto/nove giorni (e notti) di torture:

«Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi Emagdi Ibrahim Abdelal Sharif in ordine:

a. al delitto di cui agli articoli 110, 605, primo e secondo comma nr. 2), 61 nr. 1), e 4) cp. perché, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, a seguito della denuncia presentata, negli uffici della National Security, da Said Mohamed Mohamed Abdallah, rappresentante del sindacato indipendente dei venditori ambulanti de Il Cairo Ovest, dopo avere osservato e controllato, direttamente ed indirettamente, dall'autunno 2015 alla sera del 25 Gennaio 2016, Giulio Regeni, dottorando italiano della *Cambridge University*, abusando delle loro qualità di pubblici ufficiali egiziani, lo bloccavano all'interno della metropolitana de Il Cairo e, dopo averlo condotto contro la sua volontà e al di fuori da ogni attività istituzionale, dapprima presso il Commissariato di Dokki e successivamente presso un edificio a Lazougly, lo privavano della libertà personale per nove giorni.

In Egitto, Il Cairo, dal 25 gennaio al 2 febbraio 2016.

il solo Magdi Ibrahim Abdelal Sharif imputato anche in ordine b. al delitto di cui agli articoli 110, 582, 583, nr. 2), 585, in relazione al 576 nr. 2), e 61 nr. 1), 4) e 9) c.p., perché, dopo aver posto in essere il delitto di cui al capo che precede, in concorso con soggetti allo stato non identificati, per motivi abietti e futili e abusando dei loro poteri, con crudeltà, cagionava a Giulio Regeni lesioni, che gli avrebbero impedito di attendere alle ordinarie occupazioni per oltre 40 giorni nonché comportato l'indebolimento e la perdita permanente di più organi, sevizandolo, con acute sofferenze fisiche, in più occasioni e a distanza di più giorni:

- attraverso strumenti dotati di margine affilato e tagliente e azioni con meccanismo urente, con cui gli cagionavano numerose lesioni traumatiche a livello della testa, del volto, del tratto cervico-dorsale e degli arti inferiori;
- attraverso ripetuti urti a opera di mezzi contundenti (calci o pugni e/o l'uso di strumenti personali di offesa, quali bastoni, mazze) e meccanismi di proiezione ripetuta del corpo dello stesso contro superfici rigide e anelastiche con cui gli cagionavano:
- frattura degli elementi dentari 11, 12, 31, 41 e 42;
- frattura della scapola di sinistra e di destra;
- frattura dell'omero di destra;
- frattura composta di ossa del trapezio e del trapezoide capitato e dell'uncinato polso destro;
- frattura della falange prossimale del II dito di destra;
- frattura della base del metacarpo di sinistra;
- frattura del III medio della falange prossimale del I dito di sinistra;
- frattura base del V metatarso di destra;

- frattura del III distale del V metatarso di destra;
- frattura della falange prossimale del V dito di destra;
- frattura della testa del perone di destra;
- distacco corticale dell'apice del perone di sinistra.

In Egitto, Il Cairo, dal 25 gennaio al 2 febbraio 2016.

c. al delitto di cui agli articoli 110, 575, 576 nr.2), 61 nr. 1), 2), 4), e 9), perché, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai precedenti capi e dopo aver posto in essere i delitti di cui sopra, in concorso con soggetti allo stato non identificati, al fine di occultare la commissione dei delitti suindicati, abusando dei suoi poteri di pubblico ufficiale egiziano, con sevizie e crudeltà, mediante una violenta azione contusiva, esercitata sui vari distretti corporei cranico-cervico-dorsali, cagionava imponenti lesioni di natura traumatica a Giulio Regeni da cui conseguiva una insufficienza respiratoria acuta di tipo centrale che lo portava a morte. Il corpo veniva, poi, rinvenuto il 3 febbraio 2016 lungo la Desert Road Cairo-Alessandria.

In Egitto, Il Cairo, in epoca ricompresa tra il 31 gennaio 2016 e il 2 febbraio 2016».

Anche solo pronunciare a voce alta queste righe fa male. Così come immagino faccia malissimo ai genitori e alla sorella di Giulio, ascoltarne la lettura nelle aule di Giustizia.

«Abbiamo visto tutto il male del mondo sul suo corpo. Ma tutto il male del mondo e anche quello che è attorno a Giulio: omertà, paura, intrighi, depistaggi. Il coraggio è andare avanti giorno dopo giorno sapendo che esiste tutto questo», scrivono Paola e Claudio Regeni nel loro libro “Giulio fa cose”⁷¹, dal quale queste mie pagine traggono ispirazione.

Quel «male», infatti, non è “solo” costituito dalle torture

71. P. e C. Regeni, *Giulio fa cose*, Feltrinelli, Milano 2020.

compiute sul corpo di Giulio, sulla sua intelligenza, sulla sua dignità, ma si riverbera sui suoi familiari e, ancora, sui cittadini che si avvicinano alla sua storia e che, in questo senso, possono essere considerati dei 'sopravvissuti'.

Chi sopravvive alle torture e all'assassinio di un figlio è vittima a sua volta della medesima tortura. Ogni male inferto sul figlio ferisce e tormenta chi lo ha amato e generato, in una "tortura" che non trova neppure lo scampo della morte. Giulio alla fine è stato ucciso, ma i suoi genitori sono condannati a convivere con quel male incessante inferto nella "carne della propria carne". E come tutti i sopravvissuti di tortura non potranno più «sentirsi a casa nel mondo. L'onta dell'annientamento non può essere cancellata. La fiducia nel mondo, crollata con la prima percossa e definitivamente con la tortura, non può essere riconquistata. Nel torturato resta stagnante l'orrore di aver vissuto il proprio prossimo come un avversario: a partire da qui nessuno può sollevare lo sguardo oltre, in un mondo in cui regni il principio della speranza»⁷².

Quell'orrore ha invaso gli occhi dei sopravvissuti, destinati e costretti a conoscerne ogni dettaglio per combattere contro l'impunità.

In effetti, come ci spiega Françoise Sironi in "Persecutori e Vittime"⁷³ «una delle caratteristiche più insolite del trauma è che esso si propaga come un'onda: il meccanismo rimane attivo anche al di là dei due protagonisti. Lo conferma il fatto che, come abbiamo già detto, un racconto di tortura fa leva sull'affettività di chi lo ascolta, che rimane pietrificato, mentre le pulsazioni e la respirazione accelerano, sospira molto più del normale, ed è toccato, colpito dal contenuto del racconto e per la maggior parte del tempo è preda di un profondo malessere. Se la persona che ha ascoltato una storia traumatica la racconta a sua

72. J. Améry, *Intellettuale ad Auschwitz*, Bollati Boringhieri, Torino 2011.

73. F. Sironi, *Persecutori e Vittime*, Feltrinelli, Milano 2001, p. 95.

volta provocherà lo stesso effetto e così via di seguito».

Quel male resta attaccato come una scabbia, contagia, in qualche forma, le persone che ne cercano le cause e i responsabili, subendone in una certa misura, le conseguenze.

Lo stupore, prima ancora del terrore, che immagino riflettersi negli occhi di Giulio di fronte alla disumanità che altri uomini stavano compiendo su di lui, si rispecchia così nei nostri o comunque negli occhi di chi, di quelle torture, deve occuparsi, perché non restino impuniti, e ne inquina definitivamente lo sguardo.

Sapere che gli uomini sono capaci di così tanto male. Saperlo non dai libri di storia o da letture accademiche, ma dalla pelle che brucia e dall'anima che grida inascoltata, questo sconcerto, che Giulio immagino abbia provato ininterrottamente da quando è stato catturato fino a quando è stato ucciso, credo sia una parte integrante della tortura.

Ed è quella che resta avvinghiata a noi coinvolti "spettatori" e a maggior ragione ai familiari, fino a infettare le nostre coscienze, le nostre aspettative, le nostre certezze.

«La sua tragica storia, dall'epilogo così doloroso, ha scosso profondamente l'opinione pubblica. Molti hanno ripetuto: Giulio, uno di noi. Il che vuol dire *identificarsi* in un duplice senso: Giulio come noi-noi come Giulio. E significa quindi, da un canto sentirsi chiamati in causa da quel corpo che chiede giustizia, dall'altro provare l'inquietudine di una sorte spietata che avrebbe potuto toccare a un altro al suo posto. Il passaggio da cittadino a *homo sacer* è più breve di quello che si immagina»⁷⁴.

Prendere coscienza che gli uomini sono idonei e pure abili a compiere atti di deliberata, perfetta, assoluta disumanità, da umani ci sconvolge, ci rende insicuri e ci fa sospettare della

74. D. di Cesare, *Tortura*, Bollati Boringhieri, Torino 2016.

nostra stessa natura e predisposizione al male. Ci insinua il dubbio, intollerabile e velenoso, di essere, in quanto appartenenti alla stessa specie, potenzialmente complici, o quantomeno capaci delle stesse nefandezze.

La tortura è un furto di umanità (come la definisce il Professore Adriano Zamperini) che depreda non solo la vittima diretta della violenza ma anche i superstiti a quella vittima legati. D'altronde l'etimologia della parola tortura riconduce al verbo latino *torquere*, torcere. La tortura spezza, torce, tormenta.

Quando poi quel male si reitera con azioni concrete di depistaggio, spesso infamanti nei confronti della stessa vittima e dei suoi familiari, il trauma sembra prevalere su qualsiasi azione salvifica, quale la pretesa di Giustizia. Così come traumatici sono i "tradimenti" delle istituzioni e di chi riveste un ruolo di potere.

«Questi 4 anni [oggi sei, ndr]) sono stati faticosi, abbiamo dovuto inghiottire, tradimenti, dolori e amarezze. Abbiamo dovuto e dobbiamo costantemente difenderci non solo dai nemici conclamati, da chi evidentemente per ragioni più o meno intuibili, seppure certamente non condivisibili, vorrebbe impedirci di arrivare alla verità ma anche da coloro che ufficialmente si schierano dalla nostra parte ma che in realtà "usano" Giulio e la nostra battaglia per scopi personali che nulla hanno a che vedere con la nostra richiesta di giustizia oppure si riempiono la bocca di proclami, si battono il petto giurando che fare luce sull'uccisione di nostro figlio è la loro priorità ma in realtà complottano o semplicemente auspicano che Giulio non sia più di intralcio ai loro affari e alle loro trame politiche»⁷⁵.

Come ricorda sempre Françoise Sironi «I sopravvissuti si rendono spesso conto di essere testimoni scomodi per tutti coloro che non hanno vissuto la loro tragedia. Questa è spesso l'origine di quello che Claude Barrois chiama «il trauma secondario».

75. P. e C. Regeni, *op. cit.*

Dietro la benevolenza, l'indignazione e il desiderio di riparazione di autorità politiche o morali si nasconde in realtà un timore: i sopravvissuti sono temuti... la loro presenza ricorda che, fino a quando non viene dato un nuovo assetto alle cose, l'ordine del mondo può ancora essere sconvolto».

Da quando Giulio è stato sequestrato la sera del 25 gennaio 2016 sono stati messi in scena infiniti e penosi depistaggi da parte del regime egiziano che hanno provocato nei familiari "sopravvissuti", altrettanti traumi. Elenchiamo di seguito solo i più eclatanti.

- L'aver fatto ritrovare il corpo di Giulio in un luogo di prostituzione, nudo dalla vita in giù, per inscenare il movente "sessuale" o peggio ancora omosessuale (visto che in Egitto l'omosessualità è considerata delitto contro la pubblica morale) è stato il primo maldestro depistaggio.
- Fin da subito, appena è stato ritrovato il cadavere di Giulio, gli inquirenti egiziani hanno provato a sostenere l'improponibile tesi dell'incidente stradale, con una autopsia che attestava falsamente come causa della morte un trauma compatibile con un incidente: la vera causa della morte in realtà è stata una torsione deliberata del collo, una mossa di mani chiaramente esperte. Giulio non muore per un incidente stradale e neppure per le torture; le torture lo annientano, ma non lo uccidono. Viene tenuto in vita finché qualcuno da molto in alto (perché solo qualcuno ai vertici del regime può ordinare di uccidere uno straniero, un cittadino di un "paese amico") non darà l'ordine di eliminarlo.
- La *National Security*, la Procura generale egiziana e gli organi di stampa egiziani a più riprese, dal 2016 fino a ora, insinuano che Giulio era una spia, aveva «troppe amicizie», che era «sospetto». La Procura generale egiziana e la *National Security* nel dicembre 2018, e nel gennaio e luglio 2020, chiedono, anche con rogatorie, alla nostra procura di approfondire le indagini su Giulio, sulle sue amicizie, sulle sue frequentazioni e sulle

sue idee politiche, nel detestabile quanto disperato tentativo di fare ricadere le colpe sulla vittima e in ogni caso di infangarla. La velenosa tesi del «se l'è andata a cercare» troverà qualche sponda anche in Italia. Aggiungendo dolore al dolore.

- Allo stesso modo, con la medesima arroganza, il regime di Al Sisi nega reiteratamente, fino a settembre 2016, di aver mai indagato su Giulio o che la *National Security* abbia mai aperto un fascicolo sul ricercatore italiano.

Addirittura, l'allora ministro della sicurezza nazionale egiziano Magdi Abdel Ghaffar nella conferenza stampa dell'8 febbraio 2016 rivendica l'assoluta estraneità delle strutture di sicurezza e di polizia che facevano capo al suo ministero, affermando, in favore di telecamere: «Giulio Regeni non è mai stato attenzionato dalla polizia né arrestato». Salvo poi essere smascherato dalle dichiarazioni rese agli inquirenti egiziani dagli odierni imputati Sharif Maghi Ibrahim e Tariq Sabir che hanno ammesso di aver svolto un'indagine su Giulio Regeni, come, peraltro, già del resto confermato dal sindacalista Abdallah.

- Alcuni depistaggi vengono compiuti attraverso ugualmente eclatanti omissioni: le Autorità inquirenti egiziane non hanno mai consegnato a quelle italiane i richiesti dati del traffico telefonico che riguardavano le celle ubicate in alcuni luoghi di interesse investigativo, adducendo la poco plausibile scusa di limiti legali imposti a tutela della *privacy* dalla Costituzione egiziana. Giustificazione poco verosimile, vista la nota scarsa attenzione del regime ai diritti della persona, e infatti prontamente smentita dal rapporto degli inquirenti cairoti dell'8 settembre 2016 in cui si dà atto del fatto che questo traffico telefonico era già stato analizzato da investigatori egiziani ma non aveva fornito risultati utili, con ciò rendendo evidente che tali dati erano consultabili senza limite di tutela della *privacy* di sorta. Dopo essersi così sbugiardati, gli inquirenti egiziani si sono ben guardati da rispondere alle successive richieste di consegna dei dati formulate dalla procura italiana.

- E ancora, come ricorda la Procura di Roma nella memoria depositata per l'udienza in Corte d'assise tenutasi il 14 ottobre 2021: «Interventi tesi ad alterare la scena investigativa, con l'evidente obiettivo finale dei soggetti per i quali oggi vi è processo, hanno riguardato anche le riprese delle telecamere di video sorveglianza della metropolitana del Cairo, cioè il contenuto delle memorie di massa su cui venivano riversate le immagini provenienti dal sistema di video sorveglianza della metropolitana... gli ufficiali della *National Security* escludevano la presenza di Giulio Regeni nelle immagini registrate. Insomma, i video erano stati visionati ma con esito negativo, almeno questo era il dato rappresentato ai nostri rappresentanti al Cairo. Dopo esser stati visionati dalla *National Security* i file contenuti negli *hard disk* della metropolitana del Cairo venivano posti in sequestro, a fronte di una richiesta italiana dell'8 febbraio, solo a marzo del 2016, quando già vi era stata la sovrascrittura dei file del 25 gennaio. Solo nel 2018, quindi ben due anni dopo, essi sono stati oggetto di un tentativo di estrazione dalle immagini sovrascritte delle immagini originali del 25 gennaio che però aveva esito negativo quanto ai *frame* di Regeni. Il lavoro dei nostri tecnici del comparto "investigazioni scientifiche" di Carabinieri e Polizia di Stato sul materiale consegnatoci dall'Egitto mettevano però in evidenza delle forti stranezze. Tra le ore 19.49 e le 20.08 del 25 gennaio 2016, infatti, si accertava un'assenza di immagini nei file estratti, un buco corrispondente proprio all'intervallo di tempo a cavallo dell'ultimo evento di traffico dati del telefono di Regeni che poi sarà spento, quello delle ore 19.51 registrato all'interno della metropolitana».

Insomma, risultano mancanti dai video registrati dalle telecamere di sorveglianza della fermata della metropolitana dove Giulio è scomparso proprio i frammenti che avrebbero dovuto immortalare i suoi sequestratori.

- Quando la *National Security*, e tra loro uno degli imputati

per il sequestro di Giulio, su delega della Procura generale egiziana, inizia a indagare (o meglio a fingere di indagare) sull'uccisione di Giulio a fianco dei nostri investigatori (è il caso del colonnello Helmy), altri depistaggi vengono messi in scena.

Il 12 marzo 2016 sui programmi televisivi egiziani veniva mandata in onda un'intervista di tale Mohamed Fawzi Mustafa Maabad che sosteneva di aver visto Giulio il 24 gennaio, il giorno prima della sua scomparsa, litigare con un ragazzo davanti al consolato italiano al Cairo. In realtà come si scoprirà in seguito, un agente della *National Security*, Mustafa Maabad, legato a uno degli odierni imputati per il sequestro di Giulio, convince Mohamed Fawzi Mustapha Al Fiqqi a testimoniare il falso, cavalcando nuovamente anche la pista omosessuale: Giulio avrebbe indossato una maglia rosa mentre litigava con un ragazzo.

Questo depistaggio verrà smontato dalle indagini degli inquirenti e della famiglia Regeni che dimostreranno, da un lato, che il teste falso il 24 gennaio era distantissimo dal consolato italiano e, dall'altro, che Giulio quella sera era rimasto a casa a vedere un film in contemporanea e a distanza con la sua fidanzata.

- Il più sanguinario e il più organizzato dei depistaggi, almeno a oggi, è quello che indica come colpevoli della morte di Giulio cinque persone asseritamente appartenenti a una banda di truffatori, prontamente freddati dalla *National Security*, ma in realtà del tutto estranei al sequestro di Giulio.

Sempre da "Giulio fa cose": «Dopo l'uccisione di Giulio molte delle nostre sofferenze e arrabbiate sono state causate dalle bugie, dal fango e dai silenzi delle autorità egiziane che, immediatamente dopo l'uccisione di nostro figlio hanno cominciato a mettere in atto veri e propri depistaggi, creando ipotesi fantasiose e surreali, subito smantellate dai fatti e dalle indagini dei nostri investigatori e magistrati. Il depistaggio più eclatante è stato, finora, quello che è costato la vita a cinque egiziani innocenti uccisi a sangue freddo dalle forze di polizia del Cairo per potergli poi attribuire la responsabilità del rapimento e del-

la morte di Giulio. L'immagine del vassoio d'argento con sopra i documenti di Giulio mostrata alla tv e sui giornali a riprova della colpevolezza di questi cinque in realtà totalmente estranei alla vicenda, è stata per noi ulteriore causa di dolore.

Rivedere i documenti di nostro figlio mischiati insieme ad oggetti femminili (messi lì per lasciare aperta la "pista omosessuale") e a un pezzo di hashish (per fare intendere che Giulio si drogava) è stato per noi e per i suoi amici un vero colpo al cuore. E poi avevamo il terrore che si credesse alle fandonie di Al-Sisi che la sera stessa della strage dei cinque innocenti esultava su Twitter dichiarando risolto "il caso Regeni". Per fortuna i nostri magistrati e i nostri legali non si sono mai fatti prendere in giro e sono sempre riusciti, fino ad oggi, a smontare pezzo per pezzo le bugie egiziane, anche quelle più insidiose o cruente».

Dopo aver ucciso cinque innocenti (peraltro davanti a telecamere e testimoni, e lasciando dietro di sé chiare evidenze balistiche) la *National Security* fa infatti irruzione a casa dei parenti di uno degli asseriti banditi. Appena iniziata la perquisizione/farsa, uno dei funzionari della *National Security*, il colonnello Hendy, estrae platealmente davanti a testimoni, dalla propria tasca, i documenti di Giulio dichiarando: «questi li ho trovati qui», come riferito dal teste "ZETA" davanti ai procuratori italiani. Seguirà la messinscena postata sui social dal ministro degli interni egiziano: la fotografia (che farà sul web il giro del mondo) di un vassoio di argento con sopra i documenti di Giulio mischiati ad arte con altri oggetti a lui estranei e "depistanti": hashish, occhiali femminili (pista omosessuale), cellulare, portafoglio e marsupio con scritta Italia mai appartenuti a Giulio. La teoria della responsabilità della banda (sterminata) dei cinque asseriti truffatori nell'uccisione di Giulio viene di nuovo sostenuta dalla Procura generale egiziana nel comunicato del 30 dicembre 2020 e nel Memorandum depositato dalla stessa procura a gennaio 2021.

Eppure, anche questo depistaggio era già stato smontato dalle indagini italiane.

Ma ciononostante, ancora a luglio del 2020, i servizi di sicurezza egiziani, ben consapevoli dello stato delle indagini italiane (che si avviavano verso la conclusione dopo che nel dicembre 2018 gli imputati erano stati iscritti nel registro degli indagati) chiedono all'Aise (Agenzia di informazioni e sicurezza esterna) di recarsi in Egitto a ritirare gli effetti personali di Giulio. Va a questo proposito ricordato che la famiglia di Giulio aveva chiesto ripetutamente e anche personalmente in occasione di un incontro del 6 dicembre 2016 al procuratore generale egiziano, in allora Sadek, la restituzione dei vestiti e degli altri effetti personali di Giulio. Questa richiesta diverrà anche oggetto di due note verbali del 2018 e del 2019 della Farnesina, rimaste senza riscontro alcuno da parte delle autorità egiziane. In realtà gli oggetti consegnati all'Aise dalla *National Security* si riveleranno essere "paccottiglia" mai appartenuti a Giulio, vale a dire gli stessi oggetti mischiati ai documenti di Giulio mostrati sul vaso di argento nella messinscena che faceva seguito all'omicidio dei cinque innocenti. Un'ennesima, crudele, presa in giro.

Anche questa è, in qualche forma, "tortura" per i parenti della vittima che chiedono giustizia e che vengono invece sottoposti continuamente a questo beffardo stillicidio di traumatiche emozioni e delusioni.

I signori Regeni, costretti a questo secondo (dopo quello del corpo di Giulio) riconoscimento degli oggetti presentati come appartenenti al figlio ma invece attribuibili alle tecniche mistificatrici e manipolatorie degli apparati di regime egiziani, patiscono questo depistaggio come un trauma, inevitabilmente fonte di ansia, delusione, dolore, rabbia. Loro stessi diranno «è stato come essere costretti per la seconda volta a guardare il corpo di Giulio, ci sentivamo così».

Come si può chiamare questa strategia di continui, quanto maldestri, depistaggi se non (anche) estenuante tortura psicologica? Almeno nei suoi effetti ma, non escluderei, per gli agenti, anche nei suoi perversi fini.

- Uno degli ultimi penosi tentativi di gettare discredito e sospetti su Giulio viene messo in atto alla vigilia dell'udienza preliminare con la diffusione sui social media di un film di matrice governativa egiziana che sembra avere come sceneggiatura il memorandum della procura egiziana tanto ne ripercorre la trama.

Il 22 aprile, infatti, su *YouTube* viene creato un canale dal nome *The Story of Regeni*. Quattro giorni dopo vengono pubblicati due *trailer* in arabo, uno sottotitolato in inglese e l'altro in italiano. Quasi contemporaneamente viene creata anche una pagina su *Facebook* e vengono fatte diverse inserzioni pubblicitarie su alcuni altri video di *YouTube*. Lo scopo è promuovere un filmato, descritto come «il primo documentario che ricostruisce i movimenti strani di Giulio Regeni al Cairo». Prosegue il testo: «Chi incontrava Regeni (sic!) nelle strade principali e in quelle laterali?! Che cosa chiedeva a loro? Perché frequentava regolarmente i bar al centro, al Capolinea di Qolali e nella zona di Ahmed Helmy?!».

Come nota il giornalista Davide Ludovisi «Il video è in lingua araba e i toni sembrano essere fortemente cospirazionisti. Le ricostruzioni da *fiction* hanno tuttavia una certa qualità, almeno per quanto riguarda fotografia e regia. Altri elementi sono molto più raffazzonati, dalla grafica delle locandine a grossolani errori. Per esempio, il nome di Regeni è sbagliato, addirittura sulla *homepage* della pagina *Facebook*. Non è inoltre specificata alcuna casa di produzione e non c'è nessun altro riferimento sugli autori, il che per il lancio di un documentario è decisamente insolito. Non si sa nemmeno quando sia stato girato e – è bene precisarlo subito – non apporta nuovi elementi di indagine, ma si limita a utilizzare fatti già noti per manipolarne la lettura e screditare la figura di Giulio Regeni. Non passa inosservata, invece, la data di uscita: 28 aprile». Il giorno prima della data fissata per l'udienza preliminare nel processo contro i quattro funzionari della *National Security* del Cairo.

Nel video vengono utilizzate le stesse mistificazioni della realtà

e insinuazioni infamanti nei confronti non solo di Giulio Regeni ma anche dei suoi genitori, accusati di aver sottratto agli investigatori egiziani i beni personali del figlio, contenuti nel "Memorandum" a firma della Procura generale del Cairo inviata in data 10 gennaio 2021 alla Procura di Roma.

Addirittura, in alcuni passaggi del video vengono utilizzate le medesime parole del "Memorandum", come se il testo redatto dalla procura egiziana fosse di fatto la sceneggiatura del video.

Il filmato alterna momenti di finzione (per ricostruire alcuni passaggi della vicenda) a interviste e ha il chiaro obiettivo di creare sospetti sulla figura di Giulio e la sua attività di ricercatore e sui suoi genitori. Al contrario, l'attività della procura egiziana viene magnificata (anche se è stata incapace di individuare i colpevoli del sequestro delle torture e della morte di Giulio).

La prima intervista viene fatta a un giornalista italiano, Fulvio Grimaldi, il quale sostiene in sintesi che l'Università di Cambridge abbia tra le sue finalità quella di formare agenti dei servizi segreti (tesi dal medesimo Grimaldi già presentata sul canale complottista Byoblu). Poi viene intervistato Mohamed Abdallah, rappresentante del sindacato dei venditori ambulanti che denunciò Regeni alla *National security* egiziana. Il sindacalista riferisce di aver sospettato dell'italiano fin da subito. Impresione confermata in parte anche dal portiere del palazzo dove alloggiava Regeni, Hosni Elsayed (che peraltro ai sottoscritti sembra persona diversa dal portiere dello stesso stabile che avevano conosciuto nei giorni tra gennaio e febbraio 2016 in cui erano stati a casa di Giulio nella speranza di trovarlo).

Viene poi intervistato Leonardo Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare il quale si esibisce in una serie di congetture riguardanti anche la tutor di Giulio a Cambridge, la docente Maha Abdelrahman, presentata come una persona legata ai Fratelli musulmani.

Nel video compare anche l'intervista a Maurizio Gasparri, ex

ministro delle comunicazioni e ora senatore di Forza Italia, che in buona sostanza indica, senza fornire ovviamente alcun elemento probatorio, i Fratelli musulmani quali colpevoli del sequestro e dell'uccisione di Giulio. Viene poi intervistato anche tale avvocato Wesam Ismail, il quale sostiene che le autorità di sicurezza egiziane non consideravano Giulio Regeni pericoloso. Stessa tesi portata avanti dal sindacalista Mohamed Abdallah il quale dichiara che Giulio gli offrì dei soldi.

Viene fatto vedere uno spezzone del video ripreso tramite la microcamera nascosta fornita al sindacalista dalla *National Security* e già reso pubblico in Italia, dal quale invece si capisce, come già noto, che Giulio rifiutò assolutamente di dare soldi (peraltro non nella sua disponibilità) ad Abdallah. Nonostante ciò, il film sostiene la teoria, avallata da Grimaldi, che fa riferimento a un'offerta di diecimila euro per un, a suo dire, misterioso progetto sovversivo contro il governo di Al-Sisi. Teoria come è noto, del tutto infondata. Tra gli intervistati c'è anche il generale Farouk Elmakrahy, presentato come ex assistente del ministro dell'interno egiziano, che ribadisce che le forze di sicurezza egiziane non ritenevano pericoloso Giulio (e dunque non lo avrebbero catturato e ucciso). Tuttavia, il filmato è palesemente volto a gettare sospetti e accuse su Giulio, persino con riferimento al percorso compiuto la sera del 25 gennaio per tentare di raggiungere il professor Gennaro Gervasio.

Il sottotesto del documentario, così come chiaramente scritto nel "Memorandum" della Procura generale del Cairo, dal quale evidentemente è ispirato, è che il sequestro, le torture, l'uccisione di Giulio e il successivo rinvenimento del suo cadavere avessero come obiettivo quello di destabilizzare i rapporti tra Italia ed Egitto. Questa teoria complottistica, priva di qualsiasi fondamento, viene sostenuta anche da Grimaldi e Tricarico. Quest'ultimo riferisce pure che ha «sentito dire che tutta l'operazione sia stata finanziata da una fondazione collegata ai Fratelli musulmani».

Il video insiste sul fatto che, a causa della vicenda Regeni, l'Italia rischia di rovinare i buoni rapporti con l'Egitto. Rivendicati, per quanto riguarda forniture e collaborazioni militari, dall'ultima voce italiana intervistata: Elisabetta Trenta. Tali buoni rapporti peraltro non sono stati minimamente incrinati nella realtà come risulta evidente anche dalla ultima commessa a Fincantieri per la cessione di navi da guerra Fremm.

L'ex ministra della difesa Trenta, quando il quotidiano *Wired* l'ha contattata lo stesso 28 aprile, pare non sapesse neppure dell'esistenza del video. Non solo: non sapeva neanche di aver fatto un'intervista per un supposto documentario sull'uccisione di Giulio Regeni. «Mi avevano detto che l'intervista era per un film documentario sui rapporti diplomatici ed economici fra Italia ed Egitto... Io all'inizio non volevo parlare né di Regeni né di Zaki e quando l'ho detto al giornalista egiziano lui si è sentito sollevato. Perché aveva paura».

L'ex generale Leonardo Tricarico, contattato anch'egli lo stesso giorno della pubblicazione del filmato da *Wired* ha affermato di non aver visto il video e che anche a lui la persona che ha condotto l'intervista si era presentata come un giornalista egiziano di *Al Jazeera*.

Secondo il quotidiano *Wired*, dietro il "documentario" che scredita Giulio Regeni c'è *Ten Tv*, la rete filogovernativa egiziana che ha mandato in onda il video.

Wired è riuscita a mettersi in contatto telefonico con la persona che ha realizzato le interviste agli italiani coinvolti, tra cui il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, l'ex ministra della difesa Elisabetta Trenta e l'ex generale Leonardo Tricarico. L'uomo ha chiesto di mantenere l'anonimato. Prima di diventare telefonicamente irraggiungibile, il giovane intervistatore ha detto di collaborare come freelance con *Al Jazeera*, *Al Arabiya* e *Ten*. Non ha voluto rivelare chi avesse commissionato la produzione, ma è stato molto fermo su un punto: *Al Jazeera* e *Al Arabiya* non c'entrano nulla.

Sia la pagina *Facebook* che faceva riferimento al documentario, che il canale *YouTube*, sono scomparsi la mattina del 29 aprile. Ma, a distanza di 24 ore, è apparso nuovamente il *trailer* del documentario sul canale dell'*Egyptian Gazette*, questa volta in inglese con il promo della messa in onda. Come afferma *Wired*, «Ten Tv è qualcosa di più di una tv filogovernativa. Sta infatti per *Tahrir Egyptian Network*, e sarebbe proprio una diretta espressione degli apparati di sicurezza del governo di Al-Sisi».

E non stupisce quindi che offenda la reputazione del defunto Giulio Regeni e dei suoi genitori che per tali ragioni hanno dovuto presentare denuncia-querela per diffamazione alla Procura della Repubblica di Roma.

Come ricordano e si chiedono i genitori di Giulio: «Da Al-Sisi abbiamo ricevuto sempre molte promesse, oltre alle condoglianze di rito. Queste finte rassicurazioni vengono reiterate a ogni richiesta di collaborazione da parte dei nostri politici e rientrano evidentemente in una strategia per cercare di diluire nel tempo e quindi far dimenticare il più possibile la nostra pretesa di verità. Questa continua beffa e l'assenza di una collaborazione reale ci provocano afflizione, così come ci amareggia l'atteggiamento di sottomissione con il quale i nostri politici (tranne poche eccezioni) si recano al Cairo in successione per portare avanti affari, mossi da interessi economici e politici. La verità è che non ci sono state né azioni concrete né riscontri da parte del governo egiziano e la loro asserita e millantata volontà di collaborare non si è mai tradotta in alcuna attività determinante. Ad oggi la procura egiziana deve ancora rispondere all'ultima richiesta di rogatoria della nostra procura del 28 aprile 2019. La verità sta in Egitto, dove vivono sia i colpevoli del sequestro, delle torture e dell'uccisione di Giulio, sia i loro complici, i loro mandanti e i testimoni. Cosa impedisce all'Egitto, se davvero vuole tanto collaborare, di renderci la verità?»

Perché non ci consegnano gli ufficiali dei servizi egiziani iscritti dai nostri magistrati nel registro degli indagati? Siamo, in

questo momento a un punto morto delle indagini che vanno faticosamente avanti solo grazie al lavoro dei nostri legali e dei nostri magistrati.

Ma mentre le indagini languono e la collaborazione egiziana latita, sappiamo che invece fioriscono nuove iniziative culturali e scambi commerciali, turistici ed economici con l'Egitto. Questo cinismo degli affari e della politica provoca costantemente nuove amarezze. Ci fa sentire abbandonati e presi in giro come cittadini. Ci delude».

Anche per combattere questo cinismo i signori Regeni, da cittadini, depositeranno un esposto alla Procura di Roma denunciando il nostro Governo per la violazione della legge 185/1990 in relazione alla vendita di armi e navi da guerra al regime egiziano. L'articolo 1 della legge 185/1990 al comma 6 lettera d) prevede infatti il divieto di esportazione di materiali di armamento «verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa» e il governo egiziano rientra certamente tra quelli che si sono macchiati di accertate violazioni dei diritti umani. Questo procedimento penale è tutt'ora pendente.

Tutto questo dolore, questa amarezza, si aggiunge alla violenza che ha annientato Giulio e che avvelena e intacca chi lo ha amato. Sapere che i servizi egiziani hanno tessuto una ragnatela (il «covo di vipere» lo chiama la madre Paola) di spie e informatori intorno a Giulio; avere le prove che i suoi amici, il suo coinquilino, la sua amica e collega Noura (e chissà chi altri), si siano prestati a comunicare ai servizi egiziani gli spostamenti e le attività di Giulio, in alcuni casi mettendo addirittura a disposizione degli agenti i documenti e l'abitazione di Giulio; avere documentata consapevolezza che Giulio sia stato seguito al Cairo in ogni suo passo (un tassista mentre lo accompagna a casa lo apostrofa chiamandolo «spia», una ragazza il 11 di-

cembre 2015 , mentre Giulio sta seguendo una assemblea sindacale per effettuare interviste per la sua ricerca, lo fotografa e poi si allontana); sapere che la casa di Giulio è stata sistematicamente perquisita mentre lui era lavorare e anche dopo il suo sequestro quando i suoi genitori erano volati al Cairo a cercarlo e pernottavano nella sua stanza; conoscere, attraverso le dichiarazioni testimoniali, e immaginare con una certa dose di certezza (grazie a riscontri medico-legali-investigativi), i dettagli della cattura di Giulio, il suo trasferimento in diversi luoghi “istituzionali” di prigionia, posti attrezzati alle varie forme di tortura compresa “l’elettrificazione” e inaccessibili a terzi (le celle di Doki e poi quelle di Al Zougli, destinate ai prigionieri stranieri); leggere e prendere coscienza che nel tentativo di estorcergli confessioni su fatti che non poteva confessare, perché Giulio nulla sapeva né aveva fatto se non iniziato una ricerca neppure eccessivamente complessa sui movimenti sindacali in Egitto, gli hanno fatto tutto «il male del mondo»; sentire ripetere ossessivamente la parola “tortura” che mai dovrebbe essere pronunciata accanto alla parola “figlio”; riconoscere il corpo di quel figlio «solo dalla punta del naso»; doversi difendere per mesi e anni da bugie, fango, omertà, depistaggi, saccheggi e connivenze, tutto questo traumatizza, modifica, ammorba. Il trauma «si propaga come un’onda» e, lungi dall’esaurire i suoi effetti sulla vittima diretta, intacca i familiari “sopravvissuti”.

Doversi difendere non “solo” da quel male già compiuto eppure inesauribile, ma anche dalle costanti e reiterate manovre di potere atte a garantire l’impunità dei suoi autori, avvilisce e inasprisce gli animi.

Pensando a questi sei anni di battaglia per la verità e la giustizia, prendendo atto di quanto questi traumi abbiano alterato le nostre coscienze, mi tornano in mente i versi di Bertolt Brecht

«Eppure sappiamo:
 anche l'odio verso la bassezza
 distorce i tratti del viso.
 Anche l'ira per le ingiustizie
 rende la voce rauca. Ah, noi
 che volevamo preparare il terreno per la gentilezza
 noi non potevamo essere gentili».
 (A quelli nati dopo di noi)

La tortura soverchia la gentilezza

Chi sopravvive a drammatiche forme di ingiustizia, lotta a volte «con la voce rauca e i tratti del viso distorti» perché il male subito sia dichiarato ingiusto e illegittimo e chiede, senza più traccia di "gentilezza", di conoscere la genesi del crimine, le responsabilità individuali: chi l'abbia stimolato, fomentato, istigato, ordinato tollerato (o peggio legiferato).

I sopravvissuti invocano una presa di coscienza collettiva dell'ingiustizia che si è consumata e del contesto in cui è potuta nascere e crescere indisturbata.

In molti casi, come per l'uccisione di Giulio, la verità in gran parte già la si conosce o, quantomeno, la si intuisce, ma si vorrebbe che diventasse pubblica, inoppugnabile. E che non restasse impunita.

E che fosse data risposta alla più dolorosa delle domande: perché? Perché a lui? Perché non è stato salvato? Perché altri dopo di lui? Cosa impedisce la verità? O, come ci ha chiesto un giovane studente: «quanto la verità può ostacolare la giustizia?».

La ricostruzione della verità, soprattutto processuale, è oltremodo necessaria perché permette alle vittime e ai sopravvissuti di vedersi riconoscere dignità e restituisce al contempo ai cittadini la fiducia e la speranza di essere tutelati dalle istituzioni nel caso di violazioni di diritti che dovrebbero essere inviolabili.

Stefano Rodotà, nel suo prezioso libro, "Il diritto di avere diritti"⁷⁶ ricorda un documento delle madri e dei parenti degli uruguaiani scomparsi durante la dittatura: «la riparazione comincia con la verità dei fatti, quindi sia per quanto riguarda le stesse vittime che i familiari degli scomparsi, l'accertamento della verità e il suo riconoscimento ufficiale rappresentano la premessa di qualsiasi forma di riparazione fino a costituire essi stessi la riparazione».

Le persone che riescono a ottenere la piena e incontrovertibile ricostruzione della verità storica di quanto sofferto per mano altrui, che riescono a far mettere "nero su bianco" e rendere pubblica la narrazione di eventi, i nomi dei carnefici e le loro responsabilità, iniziano, in parte, a risanare ferite, peraltro mai completamente guaribili.

I sopravvissuti delle stragi in mare, allo stesso modo dei parenti delle vittime di omicidi, torture, sparizioni forzate, parlo almeno dei miei assistiti, chiedono prima di tutto di capire. Capire come sia stata possibile quella violenza, quali leggi, strategie, prassi, circostanze, falle di sistema, ambizioni l'abbiano permessa. Pretendono di non essere lasciati soli né, tantomeno, intralciati, in questo sforzo di comprensione. Esigono che il male subito sia riconosciuto come tale. Perché, come direbbe Primo Levi: «Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre».

Tutelare le vittime, proteggere la loro e la nostra dignità, deve corrispondere, prima di tutto, a uno sforzo di comprensione corale, perché come tutti i diritti umani, il diritto alla verità è indivisibile: appartiene a tutti e da tutti dovrebbe essere difeso.

Al contrario, negare la verità e la giustizia consente il perpetuarsi della tortura sia come "pratica" legittimata di fatto

76. S. Rodotà, "Il diritto di avere diritti", Laterza, Bari 2012.

dall'impunità, sia come sofferenza incurabile, o meglio "irreparabile" per i sopravvissuti.

«E dunque – vi preghiamo – quello che succede ogni giorno non trovate naturale. Di nulla sia detto: "è naturale" in questi tempi di sanguinoso smarrimento, ordinato disordine, pianificato arbitrio, disumana umanità, così che nulla valga come cosa immutabile».

(Bertolt Brecht)

Armi letali⁷⁷

Cécile Allegra⁷⁸

Chi si ricorda più di Iman al Obeidi? Eppure, la sua storia fece il giro del mondo. Era il 26 marzo 2011, all'inizio della rivoluzione in Libia. Quel giorno la giovane manifestante, sopravvissuta alle carceri del colonnello Muammar Gheddafi, si presentò all'hotel Rixos di Tripoli, dove soggiornavano i giornalisti stranieri arrivati nel Paese per seguire il conflitto. Affermò di essere stata stuprata dai soldati. Voleva farlo sapere a tutti. Le sue grida di sofferenza furono riprese dalle telecamere del mondo intero. Iman al Obeidi, come una veggente che annunciava la caduta del regime, fu coperta di fischi da una folla carica d'odio, che le diede della prostituta. In seguito, riuscì a emigrare negli Stati Uniti, senza immaginare che il suo gesto avrebbe in qualche modo segnato il corso della storia. Nello stesso periodo cominciarono a circolare voci sugli "stupri di guerra" commessi in modo sistematico contro la popolazione ribelle. Si diceva che uno dei figli del dittatore, Saif al Islam, avesse ordinato ai suoi soldati di colpire «ogni casa di ogni città ribelle». Alcune navi cariche di Viagra avrebbero addirittura gettato l'ancora nel porto di Tripoli. Si parlava anche di video che testimoniavano gli abusi sessuali su civili. La comunità internazionale lanciò

77. Traduzione di Giusy Muzzopappa.

78. Giornalista e regista francese. Nel 2015 ha vinto il premio giornalistico "Albert Londres" con il documentario *Voyage en barbarie* sugli abusi subiti dai migranti eritrei nel Sinai.

l'allarme, chiese l'apertura di un'inchiesta. Alla fine di aprile del 2011 il procuratore capo della Corte penale internazionale (Cpi), Luis Moreno Ocampo, promise di farlo. Ma poi non se n'è saputo più nulla.

Dopo la caduta del dittatore, nell'ottobre del 2011, la Libia è sprofondata nel caos e le denunce di stupri sono svanite. Oggi il Paese resta una polveriera. Nessuno è ancora riuscito a confermare che gli stupri siano stati usati come arma di guerra. Per farlo servirebbero prove, elementi concreti (cartelle mediche, immagini, testimoni). Bisogna andare nella vicina Tunisia, dove migliaia di libici hanno trovato rifugio negli ultimi anni.

Ottobre 2016

Yassine è stato a lungo solo un'ombra su uno schermo. Su Skype vedevo la sua sagoma in controluce. Si confidava poco, come se qualcosa glielo impedisse. «Credo che sia stato stuprato ma non l'ha mai detto apertamente», mi aveva avvertito la persona che mi ha messo in contatto con lui.

Dopo qualche settimana, Yassine, sui quarant'anni, con una corporatura esile, ha accettato di venire a Tunisi e incontrarmi. Ma non basta passare una frontiera per liberarsi dei propri fantasmi. Dal momento in cui arriva in aeroporto, evita di parlare di sé. Afferma di parlare a nome di molte vittime che in Tunisia cercano un posto dove farsi curare con discrezione.

«In Libia le persone non parlano, hanno paura di essere denunciate, di perdere tutto: famiglia, amici, lavoro. Fidarsi di un medico è troppo rischioso...». Yassine balbetta nervosamente, il suo discorso è frammentato. Deve prendere dei farmaci.

Andiamo in un posto tranquillo, in un anonimo bilocale nel quartiere di Al Alouina. Apre la valigia, tira fuori una copia del Corano, un passaporto libico, un tappeto da preghiera, poi si siede su una vecchia poltrona in finta pelle. «Puoi anche offrire

milioni di dollari alle vittime perché testimonino in tribunale, ma loro ti diranno: “Mai”. Preferisco rimanere nascosto». Ha parlato in prima persona. Ho un sussulto, mi guarda terrorizzato. Come dimenticare quello sguardo? Yassine è stato stuprato.

Conduceva una vita semplice in un quartiere nella parte sud di Misurata, una città della Libia occidentale. Il 29 marzo 2011, dopo un mese d’assedio, lo stato maggiore dell’esercito di Gheddafi lanciò l’assalto alla città. I soldati forzarono le porte delle case. Subito si diffusero le voci sugli stupri. Una notte Yassine tentò di scappare per una strada secondaria insieme a una coppia di vicini, ma incappò in una trentina di uomini armati. Nel suo ricordo, alcuni portavano divise dell’esercito, altri erano mercenari della città di Tawargha.

Misurata contro Tawargha, una rivalità ancestrale. Da un lato, una ricca città costiera, indipendente e ribelle. Dall’altro una città povera, feudo della tribù che porta lo stesso nome. Discendenti di schiavi, disprezzati perché neri, i tawargha sono sempre stati trattati come cittadini di serie b. Gheddafi aveva ottenuto la loro lealtà ricostruendo la città. Nel 2011, all’inizio delle rivolte, il suo esercito si era in parte appoggiato a loro per piegare Misurata.

Yassine si ritrovò legato e incappucciato in una casa di Tawargha convertita in prigione. «Una stanza era dedicata alle torture», racconta. «Si sentivano le urla degli altri». Gli si spezza la voce. «Avevo capito cosa stavano facendo...». Non lo dice mai apertamente, ma parla di stupri. «Sapevano bene che la cosa più dura è restare vivi, senza poter dimenticare». All’improvviso Yassine si blocca, è stremato, non fa più un gesto né un rumore. Una lacrima gli riga il volto. Lo chiamo a bassa voce. Dopo un tempo infinito, si sdraia sul letto e si addormenta.

Lo stigma dello stupro ingabbia le vittime nella vergogna. Parlare significa disonorare la propria famiglia e la propria comunità per generazioni. Parlare con chi, poi? Il sistema giudiziario libico è a pezzi e non tutela in nessun modo chi denuncia.

Due giorni dopo Yassine mi richiama. Camminiamo per Tunisi, mi racconta cos'è successo in seguito, i trasferimenti senza tregua, la paranoia. «Anche in Tunisia ho l'impressione che le persone vedano che sono sporco». Sta male, non riesce a camminare dritto. Dovrebbe andare da un medico. Gli propongo di accompagnarlo, ma rifiuta. Il giorno dopo scompare.

In Tunisia non c'è nessuno che aiuti le vittime libiche. Solo i più ricchi possono rivolgersi alle cliniche private senza dare nell'occhio.

Novembre 2016

A Tunisi incontro Abderrahmane, un ex procuratore che viveva nell'est della Libia. Secondo alcune testimonianze, i soldati di Gheddafi stupravano i ribelli durante la rivoluzione. Quando sono stati sconfitti, hanno subito le stesse violenze. Le vittime sono diventate carnefici. Abderrahmane fa parte di una rete di esiliati in Tunisia decisi a raccogliere le prove di questi crimini, dai primi commessi nel 2011 fino a quelli più recenti. Lavora insieme a un attivista, Mahmoud, un tawargha di 34 anni.

Al nostro primo incontro Mahmoud prende il computer per farmi vedere dei video. Il primo, sostiene, risale all'estate del 2011. Le immagini mostrano un giovane seduto per terra, sulla sabbia, con la testa bassa. È terrorizzato. Un braccio lo solleva, la manica sembra quella di un'uniforme militare. Lo sconosciuto abbassa i pantaloni del prigioniero, poi gli slip e gli mette un lanciagranate all'altezza dei glutei. La telecamera si sposta. Abderrahmane fa una smorfia di disgusto. «Fermalo, è sadismo!», dice. È impossibile identificare la brigata a cui appartiene quell'uomo e il luogo dove è stato girato il video. Ma lo stupro c'è stato.

In un altro video si vede un uomo nero, legato come una capra, con l'aria smarrita. Si sente urlare: «Sporco cane tawargha! Confessa che hai stuprato a Misurata!». Per questo Mahmoud ha una data più precisa: ottobre 2011. «L'hanno violentato

con la canna di un'arma», afferma. «Hanno filmato tutto e poi l'hanno rilasciato. Sono riuscito a rintracciarlo. Quando ho tentato di scrivere nel suo dossier che era stato stuprato, mi ha detto: "Puoi scrivere tutto, ma non questo"».

Abderrahmane è arrabbiato, fuma l'ennesima sigaretta e si gira verso l'amico: «Il problema è che ti diranno sempre: "Ben ti sta! Te l'eri cercata!". Ci vorranno cinquant'anni per risolvere il problema». Mahmoud e Abderrahmane indagano da tre anni sui crimini compiuti in Libia dalla fine della rivoluzione, un ciclo interminabile di violenze, rapimenti, estorsioni, sparizioni forzate, torture e stupri. Tre anni di ricerche solitarie, senza un aiuto. La loro rete in Tunisia è fragile, formata da una decina di persone, e in Libia sono poche di più.

I due escono a prendere una boccata d'aria. Comincia a piovere. Si lasciano senza una parola. Nel taxi Mahmoud è pensieroso: «Le bombe uccidono senza che le vittime se ne rendano conto. Lo stupro, invece, è un'arma invisibile. Se le vittime non parlano è impossibile sapere come, e chi, l'ha usato in modo sistematico. Siamo troppo pochi a fare queste domande». In Libia i giudici e gli attivisti per i diritti umani hanno subito la rappresaglia delle milizie. All'inizio del 2014 ne sono stati uccisi un centinaio.

Abderrahmane e Mahmoud sono sopravvissuti e sono scappati all'estero. Finora restano gli unici ad aver accettato di testimoniare, e si rendono conto del pericolo che corrono. Abderrahmane cambia spesso casa. Ha paura di essere rapito, punito per aver rotto il silenzio. «Credi che sia facile per un arabo parlare di stupro?». Si blocca, abbassa la voce, non riesce a finire la frase. Lui non ha dubbi: le violenze sessuali sono ancora usate come armi di guerra in Libia. Però bisogna trovare le prove.

Con i gomiti sulla ringhiera del balcone, di fronte a un terreno abbandonato, evoca l'inferno libico e le milizie, onnipresenti. Indica l'orizzonte. «Vedi quel sentiero? Da noi sarebbe la linea di demarcazione tra le zone controllate da due milizie.

Ci sarebbero dei *checkpoint* ogni cinque metri e delle prigioni ovunque! In Libia tutto diventa una prigione: un'abitazione, una cantina...».

Mahmoud vive in un appartamento con due connazionali. Il frigo è vuoto, il letto intatto. Per terra c'è una valigia aperta con alcune camicie, un pettine. Tracce di una vita sospesa. «A Tunisi le vittime si sentono più libere di parlare, ma non appena provi ad aggiungere la parola "stupro" al loro dossier spariscono». Accanto a lui c'è una pila di documenti: foto di corpi mutilati, cartelle cliniche, annotazioni sugli stupri, sulle torture. «Ho incontrato almeno trecento persone. C'è da diventare pazzi. Si può scrivere di tutto, ma non di questo!».

Dicembre 2016

Samir vaga per Tunisi, senza un posto fisso dove stare. Ci siamo visti varie volte per un caffè. Aveva cominciato a confidarsi, poi però è sparito. Una mattina torna e si lascia andare. Nel 2011 partecipò come soldato all'assedio di Misurata. «Credevo che sarei impazzito», dice. «Ho visto cose insostenibili... Gli uomini entravano, legavano il padre, violentavano la figlia e la moglie urlando: "L'hai voluta la rivoluzione? Eccola"». Ma chi erano quegli uomini? Samir scuote la testa. Lo sa, ma non vuole fare nomi. Gli ordini venivano dall'alto. Si dovevano «forzare le case», era questa l'espressione usata. Cioè si doveva stuprare.

«Alla fine della guerra i rivoluzionari ce l'hanno fatta pagare, con violenze mille volte peggiori», denuncia Samir. È stato sequestrato due volte, detenuto per un totale di otto mesi: anche lui ha pagato per essere stato un soldato di Gheddafi. «I carcerieri dicevano: "Ora è il nostro turno di stuprare!"». Secondo Samir, in Libia ci si è spinti troppo oltre. «Se violenti, spacchi tutto, non puoi più ricostruire un paese». Lo stupro è la chiave di questa demolizione, l'ostacolo impronunciabile alla riconciliazione.

Gennaio 2017

L'inchiesta di Mahmoud e Abderrahmane è a un punto morto. Le centinaia di prove che hanno accumulato non bastano a formare un dossier che abbia valore in un'aula di tribunale. Decidono di mettersi in contatto con l'avvocata francese Céline Bardet, esperta di diritto internazionale, che ha svolto inchieste sul campo in Bosnia e in Kosovo. Nel 2013 il ministro libico della giustizia Salah al Marghani si era rivolto a lei per scrivere una legge che tutelasse le vittime di stupri. Ma la legge non è mai entrata in vigore. Bardet ha fondato l'ong *We are not weapons of war* (Non siamo armi di guerra). «Lo stupro di guerra è sempre esistito», spiega. «Ma negli anni Novanta c'è stato un cambiamento che è passato inosservato. Lo stupro è diventato un'arma di prima scelta: economica, senza cadaveri, in grado di distruggere una nazione per generazioni. Il crimine perfetto».

Quando incontra Mahmoud e Abderrahmane, Bardet va dritta al punto: «Per ognuno dei vostri dossier dovete determinare il luogo e l'arco temporale di riferimento. Poi incrociamo tutti i dati e determiniamo il contesto giuridico del crimine. Se non fate questo lavoro, il dossier crollerà in tribunale». L'avvocata cita l'esempio di Jean-Pierre Bemba, ex vicepresidente della Repubblica Democratica del Congo, l'unico condannato dalla Cpi per stupri di guerra, «per aver dato l'ordine, senza partecipare». Abderrahmane interviene: «È proprio come nei casi di cui ci occupiamo!». «Allora», conclude Bardet, «bisognerà ottenere delle testimonianze complete. È molto importante».

Febbraio 2017

Mahmoud è agitato: sta aspettando una persona vittima di stupro con cui è in contatto da settimane e che ha lasciato da poco la Libia. È un uomo originario di Zliten, una città rimasta a lungo fedele a Gheddafi.

Suona il campanello. Ahmed, 45 anni, ha un fisico asciutto, il

viso scavato. Rapito da una milizia nel 2012, è stato rinchiuso nella famigerata prigione di Tomina. «Ti isolano per piegarti», mormora. «Piegare gli uomini: è questa l'espressione che usano. Chi viene schiacciato non rialza più la testa. Mentre seviziano, filmano con i telefoni». Mahmoud ascolta con attenzione. «Prendono un manico di scopa e l'attaccano al muro», racconta Ahmed. «Se vuoi mangiare, devi toglierti i pantaloni, arretrare verso il bastone e continuare finché il carnefice non ha visto colare abbastanza sangue. Ci passano tutti».

Mahmoud gli chiede quand'è successo. Secondo Ahmed in un periodo compreso tra il 2012 e il 2016. Il capo della prigione si chiamava Issa Issa, della famiglia Chaklaoun. Mahmoud annota i nomi, le date, chiede se c'erano anche donne.

«No», risponde Ahmed. «Eravamo 450 uomini. Lo so perché ogni giorno contavo le posate da lavare in cucina».

Ahmed descrive diversi tipi di torture. Poi si blocca, come preso da una vertigine. «C'era un uomo, un migrante nero. La sera lo gettavano in una delle nostre celle e lo minacciavano: "Stupra questo qua, se no sei morto!". Se non l'avesse fatto sarebbe stato massacrato». Sulla stanza cala un silenzio di piombo. Mahmoud osserva le carte portate da Ahmed: analisi del sangue, una radiografia del torace... «Sei mai stato da un medico per lo stupro?», gli chiede. Ahmed abbassa lo sguardo. Non è ancora pronto a mostrare il suo corpo violato.

Le prime violenze sessuali, nel 2011, non risparmiavano nessuno. Ma quello che rivela Ahmed è terrificante: la Libia ha partorito un mostro. Un sistema in cui gli uomini sono diventati il bersaglio principale degli stupri, e alcuni migranti lo strumento di questa vendetta.

Marzo 2017

Il dottor Hosni Lahmar aspetta davanti al suo ambulatorio nel quartiere di Al Kabaria, nel sud di Tunisi. È un medico di pronto soccorso, uno dei pochi che accoglie e cura i libici. Oggi vedrà Ahmed, che si è convinto a farsi visitare.

Il medico gli parla con dolcezza. «C'è stata violenza, Ahmed?». «Sì». Ahmed si spoglia, si lascia esaminare, senza dire una parola. Dopo una quarantina di minuti, Lahmar scrive: «Uomo, 45 anni, stupri molteplici. Incontinenza, malattia sessualmente trasmissibile. Fistole anali». Stacca il foglio, lo porge ad Ahmed: «Devi essere più forte dei tuoi carnefici, non dargliela vinta. E, soprattutto, non ti vergognare. È la chiave per guarire». Il medico sa bene quanto può essere forte il trauma. «Un uomo stuprato», dice, «è marchiato e piegato a vita».

Aprile 2017

La visita dal dottor Lahmar è stata una svolta. Nelle settimane successive Mahmoud continua a indagare, moltiplica gli incontri. Finalmente c'è un testimone in grado di confermare i nomi dei carnefici, degli altri detenuti, dei morti. Céline Bardet è sconvolta: «Una serie di violenze sistematiche, in un luogo preciso, in diversi periodi... È evidente: ci troviamo di fronte a un crimine di guerra».

Mahmoud le parla di un altro testimone, che era stato rinchiuso in un'altra prigione ma che racconta di sevizie simili: la bottiglia con il tappo a corona su cui i detenuti dovevano sedersi; uno pneumatico di camion in cui dovevano infilarsi per consentire ai carnefici di penetrarli con armi di varie dimensioni, il bastone fissato al muro. Fatti precisi, casi concordanti, una diagnosi clinica e almeno un uomo pronto a testimoniare: hanno le prove che cercano. Ora per poter proseguire l'indagine non c'è scelta, devono tornare in Libia.

Mahmoud conosce i rischi a cui va incontro tornando nel suo Paese. «Se mi arresta una milizia», dice, «la prima cosa che subirò sarà uno stupro, vogliono che taccia e non mi occupi più di questa faccenda». Si chiede come abbia fatto la Libia ad arrivare a questo punto.

A Tunisi un suo connazionale si fa la stessa domanda. Rabei Dahan, detto “Rio”, è un veterano della rivoluzione contro Gheddafi. Nel gennaio del 2011 si unì ai ribelli insieme ai suoi quattro fratelli. In seguito, nauseato dalla violenza, è andato in esilio in Tunisia, da dove lancia le sue denunce. La sua specialità sono i film d’animazione sovversivi, che pubblica sui *social network*. Il prossimo sarà dedicato proprio allo stupro come arma di guerra. «Preferiamo pensare che sia, nel migliore dei casi, una leggenda, nel peggiore, un danno collaterale del conflitto», commenta. «Parlare di stupro in Libia equivale ad assorbirne il sudiciume. Per questo è importante uscire dall’ombra».

Secondo Dahan la violenza libica affonda le radici nella “cultura dello stupro” instaurata da Muammar Gheddafi: «Lui lo faceva per terrorizzare la gente e creare un clima di omertà. Ordinando ai soldati di violentare, sapeva bene cosa stava facendo. Lo stupro chiama vendetta e innesca un ciclo di rappresaglie. È stato commesso dappertutto, da tutte le fazioni, perfino dai rivoluzionari. Un tempo avevamo solo un Gheddafi, oggi ne abbiamo migliaia. Le violenze sessuali sulle donne in un conflitto sono atroci, ma in qualche modo te le aspetti. Quando però si prendono di mira gli uomini in modo sistematico, le pulsioni sessuali non c’entrano più. L’uomo stuprato non è più un uomo, è un sottomesso. Questo sistema di violenze ha distrutto la Libia. Come facciamo a ricostruire il Paese se continuiamo a ignorare la realtà?».

Intanto Fatou Bensouda, la nuova procuratrice capo della Cpi, nota per il suo impegno contro le violenze sessuali nei conflitti, decide di passare all’azione. Il 24 aprile toglie i sigilli al dossier su Al Tohami Khaled, ex capo della sicurezza interna sotto il

regime di Gheddafi, considerato il “primo poliziotto” del Paese ai tempi della rivoluzione. Khaled avrebbe ordinato retate nelle principali città: Bengasi, Misurata, Sirte, Tripoli, Tajura e Tawargha. È ricercato per crimini contro l’umanità e crimini di guerra, in particolare per aver ordinato stupri sistematici.

La rete di Tunisi si rende conto che la Cpi sta seguendo la pista degli stupri di guerra. Ma bisogna ancora raccogliere altre prove, dimostrare la diffusione dello stupro come strategia militare e il suo utilizzo da parte delle milizie, a prescindere dalle appartenenze tribali, politiche o religiose. Il tempo corre.

Maggio 2017

Mahmoud mi ha permesso di accompagnarlo in Libia. Per motivi di sicurezza prendiamo due aerei diversi. A Tripoli ci ritroviamo all’uscita dall’aeroporto, con lui c’è un attivista della rete libica, Mohammed. Entriamo nella sua auto e prendiamo via Al Shat. File di palme, aree per bambini, ristoranti: la capitale ci tiene a dare un’impressione di normalità. Tripoli, però, è pericolosa: un giorno infuria la guerra, il giorno dopo sembra regnare la calma. È un reticolato di strade controllate da decine di milizie. Nelle vie laterali sono allineati Humvee e sistemi di contraerea, pronti a formare barricate.

Con gli occhi incollati allo specchietto retrovisore, Mohammed guida verso sud, prendendo strade secondarie per evitare i posti di blocco. Arriviamo nell’ufficio che ci ha prestato un suo amico. Lì troviamo Mouna, un’attivista originaria della regione di Zuwara. È la prima volta che incontra Mahmoud, e lui va dritto al sodo: «Hai pensato a come proteggere i documenti?». Mouna risponde di averli inviati alla sezione Nordafrica dell’ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite, ma di non aver ancora ricevuto risposta. Mahmoud la rassicura, cerca di capire quanti casi è riuscita a documentare: decine, forse un centinaio. Mouna gli racconta la storia di un ex soldato di Gheddafi ar-

restato nel corso di una retata, rinchiuso in carcere e stuprato ripetutamente. «Con un manico di scopa fissato a un muro?», chiede Mahmoud. Mouna conferma. Spiega che i parenti dell'ex soldato l'hanno implorata di lasciar perdere il caso, ricevevano continue minacce di morte.

Mouna è giunta alla conclusione che nelle carceri clandestine delle milizie lo stupro degli uomini sia praticato in modo sistematico e organizzato. «Gli stupri di donne sono meno numerosi», precisa, «ma continuano. Di recente ho seguito il caso di una quindicenne rapita da una milizia mentre andava a scuola. Dato che il padre non pagava il riscatto, hanno rapito anche i due fratelli minori. Da allora non se ne hanno più notizie». Mahmoud annota il cognome della famiglia e le date. «Ho anche raccolto diversi casi di madri rapite e stuprate in pieno giorno per poi essere rilasciate. La cosa peggiore è che spesso lo stupratore è un conoscente, e la vittima è costretta a incontrarlo tutti i giorni». L'ultima volta che Mouna ha cercato di uscire dal Paese per portare all'estero le prove, tre uomini l'hanno bloccata in una stradina puntandole un coltello alla gola. Uno le ha detto: «Stronza, con i tuoi trucchetti getti fango sul Paese!». Le hanno strappato il passaporto. Mahmoud la rassicura: «Ci vorrà un po' di tempo, ma ti aiuteremo. Manderò all'estero i documenti e continueremo il nostro lavoro».

Ripartiamo in macchina verso la zona sud di Tripoli, non lontano da Abu Salim, il carcere di massima sicurezza dove Gheddafi faceva sparire gli oppositori. Secondo alcuni resoconti, nel 1996 fece uccidere in un solo giorno almeno 1200 detenuti. Mahmoud apre un cancello e si dirige verso un prefabbricato. Lo accolgono tre donne e due uomini. Da sei anni questo piccolo gruppo aggiorna un inventario dei rapimenti, delle detenzioni e delle sparizioni. Il loro capo, Mahjoub, apre un armadio. All'interno ci sono faldoni su 650 casi, organizzati in ordine alfabetico. Non c'è tempo da perdere. Mahmoud sfoglia la lista delle persone scomparse, divise per categorie: quelle rapite,

quelle di cui i familiari non hanno più notizie dopo la carcerazione. Altri documenti riguardano ex detenuti. «È un lavoro eccellente», sottolinea Mahmoud. «A proposito di questo caso, un ex detenuto della prigione clandestina di Tomina. Sicuramente ha subito degli stupri quando era lì. Non ci sono informazioni?». Mahjoub si difende: «Per gli ex detenuti, la priorità è registrarli. Per il resto ci vuole tempo».

Con 650 casi, la mole di lavoro è enorme. È impossibile scrivere tutto. Mahmoud suggerisce un metodo semplice: se Mahjoub pensa che il suo interlocutore abbia subito uno stupro ma non abbia il coraggio di ammetterlo, aggiungerà una parola in codice in fondo alla pagina, «Sinai». Quando rivedrà quella persona, saprà di dover “scavare” in quella direzione. Mahjoub sospira. Il suo incontro con l'ex detenuto l'ha profondamente turbato. «Quello che gli hanno fatto non lo augureresti nemmeno al tuo peggior nemico», confida.

Alla fine di questa prima giornata, Mahmoud ha raccolto moltissimi elementi da verificare. Date, luoghi, nomi. Gran parte di questi nuovi casi riguardano dei tawargha.

La rivalità con Misurata è costata cara a Tawargha: la città è stata distrutta e i suoi 35mila abitanti ora vivono in campi profughi a Bengasi e a Tripoli. Arriviamo in uno di questi campi, Fallah, a sud di Tripoli. Ci vivono circa 2500 tawargha.

Mahmoud, quaderno alla mano, prende posto in un ufficio allestito tra due baracche. La prima persona che vuole incontrare è Ali, l'ex detenuto del carcere di Tomina liberato da poche settimane. È una maschera di dolore: ha 39 anni ma ne dimostra 65 e cammina con l'aiuto di un bastone. Davanti a Mahmoud elenca i nomi dei compagni morti sotto i suoi occhi, le sedute di tortura con i cani, le scariche elettriche sui genitali. Mahmoud cerca di metterlo a suo agio: «Puoi dirmi tutto». Ali comincia: «Ci dicevano “crepate, cani di Tawargha!”. Alcuni di noi sono stati chiusi in una stanza completamente nudi, una notte intera, con gruppi di migranti. I guardiani non li hanno liberati

finché non si sono stuprati tutti a vicenda. Per fortuna io non ho subito questo trattamento, ho avuto diritto solo al bastone e alla ruota». Mahmoud alza la testa. «Decine di volte», precisa Ali. Adesso ha problemi fisici, “perdite”, dice. La sua testimonianza conferma punto per punto quella sentita a Tunisi: stessi metodi, la coercizione dei migranti. In questo caso si aggiunge l'accanimento contro i tawargha.

Il giorno dopo Mahmoud concentra le ricerche su questa tribù. Ritrova una donna che conosce da tempo e che abita in un altro campo profughi a sud di Tripoli. Fathia ha 43 anni. Non ha mai voluto parlare con nessuno di quello che le è successo. Con voce esitante rompe il silenzio: «All'inizio hanno aggredito mio marito, tetraplegico. Poi hanno preso mia figlia, che all'epoca aveva undici anni, e uno degli uomini ha cercato di violentarla. Era uno dei nostri vicini a Tripoli, aveva una bambina della stessa età, che avevo visto crescere. Mi hanno chiusa in una stanza e mi hanno stuprata due volte. Ho urlato: “Sono la tua vicina, viviamo fianco a fianco da vent'anni!”». Mahmoud annota il nome dello stupratore e quello del quartiere. Fathia ricomincia: «Mi hanno trascinato per strada, davanti a tutti, dicendo: “Avete stuprato le nostre figlie. Adesso vi faremo la stessa cosa”». Fa un lungo respiro. «La cosa peggiore è che mi hanno violentata davanti a mio figlio maggiore... Da allora non mi parla più». Fathia non trattiene le lacrime. Mahmoud le porge un fazzoletto e le chiede se vuole fare una pausa. «No», risponde lei, «voglio parlare!».

«Il secondo giorno è entrato un tipo grande e grosso. Non sapevo da dove venisse, se fosse di Misurata, libico, siriano... Era venuto per stuprare». Mahmoud la fissa. Le chiede se insieme a lei c'erano altre detenute: «Altre donne?». Fathia scuote la testa: sentiva solo voci maschili. «In quel momento non sapevo ancora che avevano rapito il mio terzo figlio, di quattordici anni». Mahmoud è abituato ad ascoltare racconti orribili. Stavolta però comincia a vacillare. La mano gli trema. Fathia

prosegue. Il ragazzo è rimasto tre anni in una prigione vicino a Tomina. Poi un mattino il miracolo: «Mamma, esco tra cinque giorni», le ha detto. Fathia ha stirato i suoi vestiti, gli ha rifatto il letto, preparato il suo piatto preferito. Ha preso l'auto, attraversando la zona controllata dai miliziani di Misurata, fino alle porte del carcere. «Quando sono arrivata hanno gettato un sacco nero ai miei piedi e mi hanno urlato: "Ecco tuo figlio, cagna!"». Fathia singhiozza convulsamente. «Ho aperto il sacco, e dentro c'era il mio piccolo, magrissimo, le guance scavate, il corpo pieno di cicatrici...». Mostra una foto. Mahmoud posa la penna e scoppia in lacrime.

Giugno 2017

Di ritorno a Tunisi, Mahmoud incontra Bardet. L'aggiorna sulle indagini svolte in Libia: i 650 casi, i nuovi incontri che confermano la diffusione dello stupro in tutte le prigioni della parte occidentale del Paese, e soprattutto la persecuzione dei tawargha. «La situazione ha raggiunto un livello criminale», insiste. «Qualsiasi cittadino ha il diritto di prendere un tawargha, stuprarlo, torturarlo. È la norma. Alcuni pensano sia un dovere nazionale». Céline Bardet gli chiede una stima del numero delle vittime. «Fra le tremila e le cinquemila», afferma, e aggiunge esasperato: «Come facciamo ad allertare la comunità internazionale? Perché la Corte penale internazionale non fa nulla?».

I tempi della giustizia sembrano sempre troppo lunghi a chi fa ricerche sul campo. Ma in realtà la Cpi ha ripreso in mano il caso libico, prima con discrezione, poi pubblicamente. Nell'autunno del 2016 Bensouda ha chiesto al Consiglio di sicurezza dell'Onu altri fondi per ampliare le indagini. Sa che questo caso è esplosivo. Aprire un'inchiesta sulla Libia significa ricostruire una cronologia precisa dei fatti e individuare i responsabili ai livelli più alti. Un'impresa titanica. Il mandato della Corte riguarda i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità. Ufficialmente la Libia non è più in guerra dal 2011, se si escludono

alcune battaglie (quella di Bengasi nel 2014 e quella di Sirte nel 2016). Per poter esaminare il dossier libico, la Cpi deve affrontare un enorme lavoro di classificazione dei casi presentati dagli inquirenti libici. Da dove cominciare? Dalle violenze subite dagli abitanti di Misurata nel 2011 o da quelle imputate alle milizie di quella città negli anni successivi? Dagli stupri dei tawargha o da quelli degli abitanti di Bengasi?

In questa guerra civile tutte le parti coinvolte hanno commesso violenze. La responsabilità della Cpi è enorme. In linea di principio dovrebbe aspettare di avere dossier che incriminino tutte le fazioni, per non esporsi alle accuse di parzialità, ma le squadre d'inquirenti dell'Aja ci metterebbero anni ad analizzare i documenti.

La Cpi ha bisogno di aiuto. E Céline Bardet, che si è fatta le ossa all'Aja, lo sa bene. Il lavoro di Mahmoud sulle violenze subite dai tawargha è una pista. Un modo per accelerare il lavoro della giustizia è scrivere e documentare il caso correttamente. «Ascolta», dice a Mahmoud, «in Bosnia, durante il confitto tra il 1992 e il 1995, sono stati commessi crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Ma a Srebrenica questi crimini sono stati classificati come genocidio perché è stata dimostrata l'intenzione di annientare una particolare comunità. Dobbiamo trovare le prove dell'intenzionalità. Perché potremmo parlare di genocidio dei tawargha».

Agosto 2017

Mentre a Tunisi la rete continua a lavorare, la Cpi mette a segno un altro colpo. Il 15 agosto spicca un mandato d'arresto internazionale contro il comandante Mahmoud al Werfalli, accusato di crimini di guerra. Al Werfalli è il capo della brigata Al Saiqa, alleata del generale Khalifa Haftar, l'uomo forte che controlla l'est del Paese. Per la prima volta alcuni video diffusi online, che mostrano esecuzioni sommarie compiute da Al Wer-

falli, sono stati ammessi dalla Cpi come elementi di prova. Tra le righe si comincia a discutere anche del coinvolgimento del generale Haftar.

Gli inquirenti libici ora sanno che i video in loro possesso hanno un valore in tribunale. E dopo questo colpo assestato dalla Cpi pensano che nuove vittime accetteranno di parlare, che si faranno avanti dei potenziali testimoni, usciti stavolta dalle prigioni clandestine nell'est della Libia.

Crimini di guerra, crimini contro l'umanità, forse un genocidio ai danni di una parte della popolazione nera. Le indagini sono ancora in corso. «Dobbiamo valutare quanto fossero diffuse le violenze», dichiara Céline Bardet. «Cominciamo ad avere degli elementi, ma c'è una cosa che la gente non deve dimenticare: nessuno ha ancora indagato su questo crimine. L'abbiamo appena scoperto. Per questo ci vorrà ancora del tempo».



Prevenzione

Una diversa arma

Jean Jacques Gautier

La pioggia prima che cada

Alessandro Albano

UN prevention

Audrey Olivier Muralt

Council of Europe prevention

Mykola Gnatovskyy

Le ragioni di un “sì”

Patrizio Gonnella

Un bilancio

*Stefania Amato
e Michele Passione*

Una diversa arma⁷⁹

Jean-Jacques Gautier

Jean-Jacques Gautier era un banchiere svizzero. Nel 1973 comincia a impegnarsi contro la tortura, convinto che tale pratica colpisca non solo le vittime, ma anche le società che la tollerano.

Nell'ottobre 1976 propone un sistema regolare di visite nei luoghi di privazione della libertà personale da parte di un organismo indipendente per prevenire la tortura. Nel 1987 il Consiglio d'Europa istituisce il Comitato per la prevenzione della tortura (Cpt) basato proprio su tale principio. Nel 2002 le Nazioni Unite adottano il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura (Opcat) che prevede a livello globale un analogo sistema regolare di visite. La sua proposta è diventata realtà.

Nel momento in cui la difesa dei diritti umani assume finalmente quell'importanza che merita nei dibattiti internazionali come nelle preoccupazioni delle Chiese, nessuno può negare che uno sforzo particolare debba essere compiuto per proteggere i reclusi, e soprattutto per far fronte alla più grave e crudele violazione dei diritti umani, la tortura, il cui dominio e la cui violenza non hanno mai smesso di crescere per mezzo secolo e anche in anni recenti.

79. L'articolo è pubblicato nel 1976 su *La vie protestante*, con il titolo "Contre la torture une arme nouvelle". Traduzione di Antonella Dionisi.

I gruppi più coraggiosi che, come *Amnesty International*, hanno deciso di reagire a questo flagello, hanno compreso che bisognerebbe innanzitutto allertare l'opinione pubblica internazionale, ottenendo su questo punto risultati insperati. Non soltanto la disapprovazione è divenuta unanime, ma, sotto la pressione dell'opinione pubblica, molti prigionieri sono stati liberati e le condizioni di detenzione sono talvolta migliorate. Tuttavia, per quanto apprezzabili siano questi successi, anche coloro che ne sono gli artefici sanno che sono insufficienti: se si vuole contenere l'evoluzione della tortura, quindi ridurre la presa, devono essere compiuti sforzi per creare i contesti istituzionali o, se si preferisce, i mezzi legali che permettano di combatterla a livello internazionale.

Ci sono diverse dichiarazioni o risoluzioni delle Nazioni Unite che condannano la tortura, qualche convenzione universale o regionale che ne vieta l'uso. Questi documenti rivestono un'importanza molto maggiore di quanto generalmente si creda; tuttavia, fatta eccezione per la Convenzione europea dei diritti umani, questi documenti hanno tutti un grave difetto: l'assenza di qualsiasi controllo, *a fortiori* l'assenza di sanzioni nei confronti degli Stati che non rispettano i propri obblighi. Come stupirci quando sappiamo che la maggioranza dei governi chiamati a votare per essi pratica o tollera la tortura? Bisogna piuttosto ammirare l'energia e la perseveranza di un certo numero di esperti delle Nazioni Unite e delle Organizzazioni non governative che sono riusciti a far passare questi testi e ne stanno preparando altri. Dobbiamo sperare fortemente che tra qualche anno queste organizzazioni, sostenute da un'opinione pubblica sempre più informata, potranno stabilire procedure d'indagini periodiche.

Tuttavia, nella migliore delle ipotesi, tali procedure saranno lente e di difficile applicazione, come avviene attualmente nell'ambito della Convenzione europea. La consuetudine impone di mirare all'incriminazione di uno Stato, misura gravissima

che richiede una serie di garanzie legali e possibilità di difesa. Così la denuncia presentata contro la Gran Bretagna per abusi in Irlanda del Nord nel 1970 ha appena portato, non ancora a una condanna, ma a un verbale della Commissione. Questo risultato è tutt'altro che trascurabile. Sapendo, tuttavia, che le ore e i giorni che seguono all'arresto sono i più pericolosi per il detenuto, non si può che auspicare al tempo stesso la creazione di un sistema che consenta un'azione immediata e anche preventiva: *l'esistenza di un controllo permanente da parte di una commissione autorizzata a visitare i luoghi di detenzione e persino le stazioni di polizia in qualsiasi momento e senza previo avviso.*

Ora, esiste in questo campo un precedente molto interessante: questi diritti di visita sono esattamente quelli che la Grecia dei Colonnelli, all'epoca preoccupata per lo scandalo suscitato dal racconto di numerosi casi di tortura avvenuti sul suo territorio, riteneva ancora eccezionali e, minacciata di essere esclusa dal Consiglio d'Europa, li concesse ai delegati della Croce Rossa internazionale ai sensi di un accordo firmato nel 1969. Durante la breve durata della sua applicazione, quest'accordo ha portato a un netto miglioramento nella sorte dei reclusi. Purtroppo, la Grecia, obbligata nel frattempo a lasciare il Consiglio d'Europa, non rinnovò l'accordo alla fine del primo anno e le torture ripresero con rinnovato vigore.

Perché non immaginare una convenzione internazionale che, dopo aver definito i diritti dei detenuti, così come già risultano da numerosi testi delle Nazioni Unite, attribuisca a una commissione imparziale un diritto di visita dello stesso ordine, unitamente alla possibilità per la commissione di pubblicare i risultati delle sue indagini, di adottare misure di emergenza e persino di portare gli Stati o i funzionari colpevoli davanti a un tribunale internazionale?

Sarebbe un'utopia sperare che una tale convenzione possa

vedere la luce in seno a un convegno su scala mondiale. Tuttavia, nulla ci obbliga a redigere una convenzione universale fin dall'inizio, e diremo addirittura che allo stato attuale delle cose ciò sarebbe più dannoso che utile. La moda delle convenzioni universali che regna dalla fine della Seconda guerra mondiale, non ha solo vantaggi. Nel momento in cui la bozza di accordo viene discussa in un forum di 145 nazioni, anche se esse concordano sugli elementi di base, il testo presentato risulta nettamente indebolito da emendamenti e riserve che spuntano come funghi.

Nel campo che ci riguarda, solo una convenzione che raggruppi in origine un numero molto ristretto di Paesi potrà offrire un rigore sufficiente per farne uno strumento utile e un modello di sviluppo futuro. D'altronde sarebbe molto importante che questi pochi Stati venissero scelti per settori geografici e ideologici diversi, per incoraggiare altri Paesi ad aderire in seguito.

Infatti, è qui che sta il problema principale: i primi firmatari saranno ovviamente i Paesi che hanno poco da rimproverarsi riguardo al trattamento dei detenuti. E gli scettici avranno buon gioco per affermare che il «contagio» della convenzione non si estenderà mai ai Paesi più minacciati, per concludere che tale convenzione non avrà alcuna utilità. Questa affermazione è importante e merita qualche riflessione in più.

Osserviamo anzitutto che i patti del secolo scorso cominciarono tutti con pochi Stati «avanzati» ai quali altri si unirono, uno dopo l'altro. Così le convenzioni proposte dalla Croce Rossa, che ora raggruppano un centinaio di Paesi, furono originariamente firmate solo da undici Governi. Sarebbero state altrettanto efficaci se Henry Dunant avesse chiesto aiuto all'imperatore della Cina o alla regina Pomaré fin dall'inizio? La stessa evoluzione è riscontrabile in un gran numero di trattati internazionali e, in particolare, in un altro ambito dei diritti umani, quello della tutela dei lavoratori.

Va notato, d'altra parte, che tra gli Stati al di sopra di ogni sospetto – se ne esistono – e quelli che praticano sistematicamente la tortura, vi è una serie di sfumature intermedie, tali per cui vi sono Paesi dove gli apparati di governo come pure l'opinione pubblica condannano gli abusi, ma a volte vengono sopraffatti dai rappresentanti delle Forze di polizia. Eppure, la questione della tortura è certamente uno degli ambiti in cui l'opinione pubblica fa sentire la sua voce potente, i cui echi si possono sentire anche nelle stanze insonorizzate delle Nazioni Unite. Così come esiste una spaventosa dinamica di tortura, vi è pure una dinamica di opposizione alla tortura. Il numero di coloro che ritengono che non si possa più tollerare questo stato di cose non smette di crescere. Per le organizzazioni esistenti – a cui si spera che le Chiese prestino il loro sostegno – sarà possibile mobilitarle di Paese in Paese, e obbligare i loro Governi a dichiarare il proprio colore radunando i firmatari della convenzione.

Allo stesso modo, bisogna tenere in considerazione l'instabilità politica attuale. I prossimi anni vedranno sicuramente molti sconvolgimenti e cambi di regime, in particolare nel Terzo Mondo. Ogni volta che un governo di torturatori è stato rovesciato, i suoi successori, alcuni dei quali avranno sofferto nella propria carne, potranno essere interessati alla convenzione modello. Ugualmente, sarebbe stato possibile interessare la Grecia e il Portogallo se un trattato di questo genere fosse esistito quando questi Paesi hanno fatto la loro rivoluzione.

Infine, e soprattutto, anche se per miracolo questa convenzione non dovesse mai inglobare che una manciata di Paesi, non vediamo la grande importanza che potrebbe esercitare? Se, come pensiamo, l'eliminazione della tortura debba passare attraverso un effettivo controllo internazionale, non è questo che prova che tale controllo può funzionare? È azzardato ammettere che l'applicazione di un accordo di questo tipo costituirà non solo un esempio, ma una sorta di impianto pilota le

cui esperienze, buone o cattive, saranno di reale utilità per la legislazione internazionale da qui a venire?

Non fraintendetemi: la convenzione modello non è né una soluzione facile né una soluzione miracolosa. Nella lotta contro il cancro della tortura che divora la nostra civiltà, non c'è una panacea, ma una serie di rimedi – ne abbiamo elencati una ventina – tutti di per sé insufficienti, ma che, lungi dal contrastarsi, si sostengono a vicenda. Ciò che qui proponiamo è tanto più da provare perché si può fare con mezzi materiali quasi insignificanti rispetto a quelli necessari a realizzare una convenzione universale. All'inizio, basterebbe che un Paese entrasse in contatto con pochi altri per innescare un processo che potrebbe essere irreversibile.

Questo Paese, non è solamente per patriottismo che auspichiamo sia il nostro. Un piccolo Paese, votato alla neutralità, culla della Croce Rossa e di molte istituzioni umanitarie, abile in misure modeste ma concrete, la Svizzera sembra predestinata a giocare questo ruolo. Per di più, le viene offerta un'occasione che sarebbe deplorabile non cogliere.

Il 17 dicembre 1970, il consigliere nazionale Werner Schmid ha presentato una mozione sostenuta dalle firme di 76 suoi colleghi e il cui testo occupa due righe: «Il Consiglio federale è invitato a preparare le conclusioni di una convenzione internazionale per la protezione dei prigionieri politici». L'11 marzo 1971, il Consiglio federale ha accettato la mozione. A gennaio 1975, l'Istituto Henry-Dunant, incaricato a tal fine dal Dipartimento politico, gli ha inviato un importante rapporto, che dimostra in particolare che solamente una convenzione che riguardi tutti i detenuti permetterà una difesa efficace dei prigionieri politici. Su richiesta del Dipartimento politico, questo rapporto è stato rimaneggiato diverse volte. Per motivi personali, ci riteniamo autorizzati ad annunciare ora che, nella sua versione definitiva, presenta come conclusione la proposta che abbiamo qui deli-

neato. E che ha ricevuto il sostegno del Comitato internazionale della Croce Rossa.

Tuttavia, il Dipartimento politico si mostra estremamente riluttante, come se si esercitassero pressioni per impedirgli di compromettersi in questa avventura. Ora, tra qualche mese, sarà possibile richiedere la classificazione della mozione Schmid. Se il nostro Governo non vuole alcuna convenzione modello, che proponga un'altra soluzione! Ma se chiude i cassetti dei fascicoli di questa vicenda, deve sapere che così facendo chiude le porte delle prigioni della sofferenza, dove le urla dei torturati, che risuonano giorno e notte, lanciano una terribile accusa, non solo contro i loro carnefici, ma anche contro tutti coloro che, nei Paesi più pacifici, non sono interessati al loro destino.

Come leggere lo schema delle pagine che seguono

Lo schema [...] rappresenta il tentativo di un inventario sistematico dei mezzi che sono a disposizione o che potrebbero essere utilizzati nella lotta alla tortura, tenendo conto che un primo tentativo in questo campo può includere lacune o imprecisioni. Bisogna, dunque, considerarlo innanzitutto come uno strumento di riflessione e di discussione, con la speranza che una volta completato e migliorato renderà più facile la realizzazione di una strategia globale.

Abbiamo messo in caselle con linea continua, gli strumenti di lotta utilizzati attualmente e in caselle con linea tratteggiata quelli che potrebbero essere usati in futuro. Constatiamo che esiste un certo numero di casi intermedi, vale a dire quei mezzi usati fino a questo momento in maniera insufficiente. Poiché uno schema così costruito non può comprendere che delle voci, abbiamo pensato utile aggiungere le seguenti note esplicative, che si riferiscono ai numeri scritti alla destra delle voci:

1. Come dichiarato dal fondatore di *Amnesty International*, bisognerebbe che un giorno «la tortura diventi inconcepibile

tanto quanto la schiavitù». A noi sembra che su questo punto le Chiese avranno un ruolo importante da giocare (in particolare mostrando come la tortura perverta le anime e disumanizzi sia i torturatori che le loro vittime).

2. Dichiarando la tortura «crimine internazionale» o anche «crimine contro l'umanità», come è già nel caso del genocidio e del razzismo, le Nazioni Unite potrebbero aprire la strada a un'efficace Convenzione universale.

3. Si tratta qui quasi esclusivamente dell'azione dei delegati del Comitato internazionale della Croce Rossa.

4. Per nostra conoscenza, solamente le Chiese hanno i mezzi, il prestigio e il coraggio che permettono di agire direttamente nel Paese stesso dove si trovano.

5. Insieme all'invio di lettere individuali, sponsorizzare o adottare un prigioniero è uno dei modi più efficaci pensati e applicati da *Amnesty International*.

6. Questa è un'arma che può essere utilizzata da gruppi privati, mentre le pressioni politiche sono responsabilità degli Stati.

7. Gli scioperi della fame sono spesso il solo mezzo a disposizione dei reclusi per tentare di migliorare la loro sorte. Se sostenuti da digiuni solidali all'interno del Paese interessato o all'estero, guadagnerebbero probabilmente in efficacia.

8. Affinché un governo eserciti nei confronti di uno Stato torturatore una pressione politica o economica spesso contraria ai suoi interessi immediati, è necessario che questo sia spinto e sostenuto dalla sua opinione pubblica. Certe decisioni del Congresso degli Stati Uniti offrono a tal fine un esempio incoraggiante.

9. È possibile aggiungere alle convenzioni universali degli articoli opzionali o dei protocolli aggiuntivi che comportino per i Paesi che li firmano degli impegni ulteriori, come l'accettazio-


ne di indagini internazionali. È il caso del Patto del 1966 sui diritti civili e politici.

10. Uno degli scopi della Conferenza diplomatica umanitaria che ha sede in Svizzera da qualche anno è di accordare ai prigionieri delle guerre civili la protezione che le Convenzioni di Ginevra assicurano ai prigionieri delle guerre internazionali. In teoria, si potrebbe prevedere poi di estendere questa protezione ai casi di tensioni interne (anche all'insieme dei prigionieri di coscienza). Ma le difficoltà pressoché insormontabili che incontriamo per ottenere da un centinaio di Stati rappresentati alla Conferenza la stesura di un efficace testo comune sui temi all'ordine del giorno non lasciano attualmente sperare in una nuova estensione.

11. È il nome che, in mancanza di una parola migliore, abbiamo dato alla proposta oggetto di questo opuscolo.

Va rilevato, per concludere, che i mezzi di contrasto utilizzati attualmente si collocano quasi unicamente nelle categorie di appello all'opinione pubblica (quelli che chiamiamo mezzi pubblicitari) e di trattazione di casi (mezzi *ad hoc*), sia che si tratti di ottenere la liberazione di un detenuto o di ridurre la tortura in un determinato Paese. Purtroppo, capita troppo spesso che un governo che libera dieci persone ne rinchiuda altre cento o che i pochi progressi fatti in uno Stato siano più che compensati dall'aumento della tortura in un Paese vicino. Per questo riteniamo sia giunto il momento di prestare particolare attenzione ai mezzi istituzionali e più specificamente al problema del controllo internazionale. In questo settore rimane quasi tutto da fare.

I mezzi di lotta contro la tortura



La pioggia prima che cada

Alessandro Albano⁸⁰

«Non si sa sempre riconoscere che cosa è che ti rinchioda, che ti mura vivo, che sembra sotterrarti, eppure si sentono non so quali sbarre, quali muri. Tutto ciò è fantasia, immaginazione? Non credo, e poi uno si chiede: “Mio Dio, durerà molto, durerà sempre, durerà per l’eternità? Sai tu ciò che fa sparire questa prigionia?” È un affetto profondo, serio. Essere amici, essere fratelli, amare spalanca la prigionia per potere sovrano, per grazia potente. Ma chi non riesce ad avere questo rimane chiuso nella morte».

Vincent van Gogh⁸¹

80. Giurista, esperto in tutela dei diritti umani. È responsabile dell’Unità Studi, Relazioni nazionali e internazionali del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. È esperto del Consiglio d’Europa, consulente dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e dell’Associazione per la prevenzione della tortura.

81. V. van Gogh, *Lettere a Theo*, Guanda, Parma 2020, p. 105.

Tortura

Le pene o trattamenti inumani o degradanti, il cui *climax* è rappresentato dalla tortura, sono tema complesso trattabile in modo molto ampio e variegato.

Si va dalle fredde definizioni di natura etimologica che risalgono all'antichità del fenomeno mettendone in evidenza il fine, riassunte nella celebre formula secondo cui la tortura consiste in *tormenta et corporis dolorem ad eruendam veritatem*⁸², al *memoir* letterario che sottolinea la dimensione materiale e psichica della grave sofferenza inflitta, indicando possibili espedienti come il *reframing* – tecniche psicologiche miranti a reincorniciare l'evento negativo – per convivere con il trauma inferto dai torturatori⁸³.

Fino all'icastico *pamphlet* di denuncia che in uno stile piano, asciutto e privo di sensazionalismi (più orribili sono i fatti riportati e meno c'è bisogno di aggiungere *pathos*), descrive gli ordinari orrori della guerra d'Algeria con gli occhi di un gior-

82. Così, Ulpiano (D. 47.10.15.41). Si veda in proposito F. Cordero, "Tortura. Quando viene profanato il corpo", in *La Repubblica*, 19 maggio 2004, 35. «"Tortura", da *torquere*, indica l'atto del torcere: ad esempio, filati, rami, tralci, olive, membra umane; così l'aggiustaossa rimedia alle slogature [...]; hanno fine terapeutico anche operazioni intese allo scioglimento delle lingue; *tortor* chi le compie, mestiere infame. Siccome serve ad *eruendam veritatem*, il nome dell'interrogatorio assorbe l'idea dei tormenti: *quaestio* e *question* (titolo d'un *pamphlet* contro la tortura nella guerra d'Algeria); in tedesco *Frage*, più *scharf* (acuto, tagliente o tutt'e due; e sommato a *Richter*, giudice, lo stesso aggettivo indica l'esecutore delle pene capitali). Nel francese antico la chiamano *gehine* o *jehine*, dal verbo franco che significa "confessare": l'uso popolare vi ritrova il nome biblico dell'inferno; interrogatori tormentosi (da lì, *gêne*, il cui significato debole è "disturbo"). Ne parla il *Corpus iuris*, piuttosto male, come d'un mezzo da prendere con le molle: "*res fragilis et periculosa*", nota Ulpiano riferendo argomenti tramandati nella retorica greco-romana; il colpevole *hard boiled* resiste uscendo indenne; l'innocente dai nervi scoperti racconta quel che vogliono, sputando false confessioni prima che l'abbiano toccato, alla sola vista degli arnesi (*territio*, nella nomenclatura medievale)».

83. «Ho impiegato molto tempo e ho girato quasi tutto il mondo per imparare quello che so dell'amore, del destino e delle scelte che si fanno nella vita. Per capire l'essenziale, però, mi è bastato un istante, mentre mi torturavano legato a un muro. Fra le urla silenziose che mi squarciavano la mente riuscii a comprendere che nonostante i ceppi e la devastazione del mio corpo ero ancora libero: libero di odiare gli uomini che mi stavano torturando oppure di perdonarli. Non sembra granché, me ne rendo conto. Ma quando non hai altro, stretto da una catena che ti morde la carne, una libertà del genere rappresenta un universo sconfinato di possibilità. E la scelta che fai, odio o perdono, può diventare la storia della tua vita». Così G. D. Roberts, *Shantaram*, Neri Pozza, Vicenza 2005, p. 9.

nalista che subisce la tortura come «pratica normale» di una «guerra atroce e sanguinosa»⁸⁴ raccontata in prima persona con il pudore che si addice ai torturati e rivelato da quell'*incipit* che inquadra subito il *setting* tipico d'ogni tortura: «[i]n questa immensa prigione sovraffollata, dove ogni cella accoglie un dolore, parlare di sé è quasi indecente»⁸⁵.

Senza dimenticare il memoriale con cui Artur London rende conto dei metodi rivoltanti usati nel processo farsa di Praga intentato alla fine del 1952 nei confronti dei dirigenti del centro di cospirazione contro lo Stato guidato da Rudolf Slansky: «[n]iente è peggio di questa continua privazione di sonno! Sono stato arrestato a più riprese sotto la prima repubblica, poi in Francia durante l'occupazione. Ho conosciuto gli interrogatori delle Brigate speciali antiterroristiche di Parigi, famose per la loro brutalità. Ho conosciuto i campi di concentramento nazisti, e i peggiori per giunta: Neue Bremme, Mauthausen. Ma le ingiurie, le minacce, le percosse, la fame, la sete, sono un gioco da ragazzi in confronto alla mancanza di sonno imposta, questo supplizio infernale che svuota l'uomo di ogni pensiero, facendo di lui nient'altro che un animale dominato dall'istinto di conservazione»⁸⁶.

Nell'introdurre il *pamphlet* di Alleg, Jean-Paul Sartre pone anche un'altra questione – riecheggiata da fatti recenti – meritevole di attenzione, giocando su un duplice concetto di felicità costruito *per viam negationis*: «[f]elici quelli che sono morti senza aver mai dovuto domandarsi: "Se mi strappano le un-

84. H. Alleg, *La question*, in questo volume p. 65. Qui meritano di essere ricordate anche le parole di Sartre secondo cui la «tortura [...] si trova al centro stesso del conflitto e forse ne esprime la verità più profonda. Se vogliamo mettere fine a queste immonde e lugubri crudeltà, salvare la Francia dalla vergogna e gli algerini dall'inferno, abbiamo un sol mezzo, sempre lo stesso, il solo che abbiamo mai avuto, il solo che avremo mai: aprire i negoziati, fare la pace». Così J.P. Sartre, *Saggio introduttivo*, in H. Alleg, *La question*, cit.

85. Ivi, p.65.

86. A. London, *La confessione. Nell'ingranaggio del processo di Praga*, Garzanti, Milano 1969, p. 108.

ghie, parlerò?”. Ma più felici quelli che non sono stati costretti, usciti appena dall’infanzia, a porsi l’*altra* domanda: “Se i miei amici, i miei compagni d’armi, i miei capi strappano le unghie a un nemico dinanzi ai miei occhi, che cosa farò?”»⁸⁷.

Archetipi

In questa sede parleremo della tortura da un angolo visuale per certi versi eccentrico e in un modo che a seconda della sensibilità del lettore può apparire quasi impalpabile⁸⁸, perlomeno rispetto alla crudezza sferzante del fenomeno. Ne tratteremo dal punto di vista del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, la prima Istituzione dello Stato italiano di un genere il cui archetipo discende dal contesto sovranazionale: il paradigma preventivo della tortura infatti è un modello che in un certo senso viene concepito in Svizzera (a Ginevra) e nasce in concreto nel cuore dell’Europa (a Strasburgo). Parliamo dell’Europa allargata, quella dei quarantesei Paesi riuniti nel *Consiglio d’Europa* per promuovere e difendere i diritti uma-

87. J.P. Sartre, *Saggio introduttivo*, cit., p. 52.

88. Qui soccorre il titolo di un romanzo del 2007 di Jonathan Coe, in cui compare un concetto poetico (*the rain before it falls*) che, a seconda dei punti di vista, può essere considerato come metafora di qualcosa di evanescente, che riporta a «un’invenzione, un sogno, una cosa impossibile» (J. Coe, *La pioggia prima che cada*, Feltrinelli, Milano, 2010, p. 222) ma anche di qualcosa che contemporaneamente può incidere sulla realtà: «[è] proprio per questo che è la mia preferita. Qualcosa può ben farti felice, no? Anche se non è reale» (ivi, p. 133).

ni, la democrazia e lo stato di diritto⁸⁹.

Per comprendere il tema andiamo alle origini del modello⁹⁰.

La premessa logica la intuisce Sartre: rispetto alla tortura «non basta punire o rieducare alcuni individui»⁹¹.

A fornire la chiave sarebbe stato qualche anno dopo un movimento di pensiero che avrebbe sensibilizzato la comunità internazionale rispetto all'importanza di prevenire la tortura.

La questione era stata aperta da un banchiere di Ginevra⁹², visionario nell'accezione più recente del termine, quella positiva: Jean-Jacques Gautier aveva avuto una visione anticipatrice e l'aveva distillata in un breve scritto pubblicato nel 1976 intitolato *Contro la tortura, una nuova arma*⁹³.

89. Quel Consiglio d'Europa la cui Presidenza per l'ottava volta nella storia è spettata all'Italia, durante il complicato semestre cominciato a novembre 2021. Complicato in particolare perché durante tale periodo, uno dei Paesi membri, il più grande per estensione (la Federazione Russa), ha aggredito militarmente un altro Paese membro (l'Ucraina), mettendo in discussione il presupposto cooperativo del Consiglio d'Europa e i cardini della sua costruzione. L'espulsione della Russia dal Consiglio è stata decisa il 16 marzo 2022. Ed è per questo che parliamo di Europa a quarantasei Stati e non a quarantasette come eravamo abituati. Occorre precisare che la Federazione Russa rimane vincolata alla Convenzione Edu fino al 16 settembre 2022, mentre, considerato che la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani (Cept) è un trattato aperto all'adesione di Stati non membri (*non-member States*) del Consiglio d'Europa, la Russia rimane Stato parte di tale Convenzione. Pertanto resta fermo che «le autorità russe devono adottare misure efficaci per prevenire la tortura e altre forme di maltrattamento (contrarie all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) di persone private della libertà in custodia da parte delle forze di polizia, nelle carceri, nelle strutture di detenzione militari, negli ospedali psichiatrici, nelle strutture di *social care* e in altri luoghi di privazione della libertà, sia all'interno del territorio della Federazione Russa che in aree all'interno del territorio dell'Ucraina su cui la Federazione Russa esercita un controllo effettivo». Si veda *Statement from the CPT President*, in *www.coe.int*, 31 marzo 2022.

90. Per una ricostruzione più approfondita dello sviluppo del paradigma preventivo si veda A. Albano, *Lo sviluppo del paradigma preventivo. L'esperienza del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (GNPL). Prima parte*, in *Studium iuris*, 2021, n. 10, pp. 1161 ss.

91. Si veda J.P. Sartre, *Saggio introduttivo*, cit., in questo volume a p. 64.

92. A. Cassese, *Umano – Disumano. Commissariati e prigionieri nell'Europa di oggi*, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 7, osserva ironicamente come si possa affermare che «Voltaire aveva torto quando scrisse "Se vedete un banchiere svizzero che si getta dalla finestra, seguitelo: c'è certamente da guadagnare dei quattrini". Esistono anche dei banchieri svizzeri che non si limitano ad accumulare denaro, ma si nutrono di alte aspirazioni».

93. J.J. Gautier, *Una diversa arma*, in questo volume, pp. 252-261.

L'idea è semplice ma ricca di sviluppi e possibilità.

Gautier osserva che vari strumenti internazionali, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni unite del 1948 (Dudu), proibiscono la tortura e le pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Ma tendenzialmente sono privi di un apparato che renda vincolante tale assoluto divieto.

Fa eccezione il sistema della Convenzione europea dei diritti umani (Cedu o Convenzione Edu), approvata a Roma nel 1950 nell'ambito del Consiglio d'Europa, che ha previsto un sistema di controllo sull'esecuzione delle sentenze che accertano la violazione dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Convenzione. In particolare, però, rispetto alla tutela dell'articolo 3 Cedu (*Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti*), dopo qualche anno dall'istituzione della Corte europea dei diritti umani (Corte Edu), erano emerse varie criticità, a partire dalle «procedure [...] lente e di difficile applicazione»⁹⁴.

Vediamo nel dettaglio queste criticità. Chi subisca torture o maltrattamenti (con questa formula intendiamo le pene o trattamenti inumani o degradanti) vi viene sottoposto in situazioni di privazione della libertà personale. Principalmente nelle stazioni di polizia al momento dell'arresto (momento iniziale e quindi nevralgico della privazione della libertà) e poi durante la detenzione negli istituti penitenziari. Le persone private della libertà sono in genere piuttosto restie a denunciare i gravi maltrattamenti subiti da parte di chi è incaricato della loro custodia, perché temono rappresaglie da parte loro, perché talvolta non sono sufficientemente informate rispetto a diritti e procedure, perché spesso non dispongono di una buona difesa, perché è particolarmente doloroso rievocare le torture subite, infine perché le sentenze della Corte Edu sopraggiungono dopo

94. Ivi, p. 253.

lungo tempo o comunque non nei tempi che casi del genere richiederebbero.

Si fa strada l'intuizione che la tortura possa essere prevenuta attraverso un sistema di controllo regolare dei luoghi di privazione della libertà. Regolare nel senso che tale monitoraggio deve essere effettuato con una certa frequenza, a prescindere da denunciate violazioni. Tale sistema non era del tutto inedito perché sperimentato, in particolare, per tutelare i prigionieri di guerra attraverso l'attribuzione di poteri – da parte delle Convenzioni di Ginevra del 1949, siamo quindi nel campo del diritto internazionale umanitario – di visita *in loco* ai delegati del Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr). Ecco perché dicevamo che la culla di questo movimento di idee è stata la Svizzera: perché Gautier era ginevrino, perché i trattati che prevedevano tali poteri erano le Convenzioni di Ginevra, perché il Cicr è un'organizzazione umanitaria svizzera nata su impulso di un altro elvetico: l'uomo d'affari, anche lui ginevrino, Henri Dunant⁹⁵.

Gautier, nel *clou* dell'articolo del 1976, si domanda: «perché non immaginare una Convenzione internazionale che, dopo aver definito i diritti dei detenuti così come già risultano da numerosi testi delle Nazioni Unite» - quindi secondo gli *standard* internazionali – attribuisca «ad una Commissione indipendente, un diritto di visitarli, insieme alla possibilità per la Commissione di pubblicare i risultati delle sue indagini, di adottare misure urgenti e persino di portare gli Stati o i funzionari colpevoli davanti a un Tribunale internazionale?»⁹⁶.

Il banchiere elvetico aveva inoltre intuito che, specie all'inizio, doveva puntarsi a una Convenzione meglio se non universale,

95. Si veda J. H. Dunant, *Un souvenir de Solferino*, Edizione italiana a cura di C. Cipolla e P. Vanni, Franco Angeli, Milano 2009.

96. J.J. Gautier, cit., p. 254.

perché troppi Paesi al tavolo avrebbero probabilmente annacquato i contenuti più innovativi dell'ipotetico testo. In questo settore «solo una Convenzione che raggruppa in origine un numero molto ristretto di Paesi potrà offrire un rigore sufficiente per farne uno strumento utile e un modello di sviluppo futuro»⁹⁷.

Guidato da queste intuizioni un po' profetiche Gautier costituisce, nel 1977 sempre a Ginevra, quella che diventerà l'*Associazione per la prevenzione della tortura* alla cui costante opera di sensibilizzazione e di *advocacy* si deve la diffusione del paradigma preventivo presso la comunità internazionale.

Ipostasi del nuovo paradigma: la Convenzione europea per la prevenzione della tortura

Come preconizzato da Gautier, il meccanismo non vede la luce al livello globale dell'Onu ma a quello regionale del Consiglio d'Europa. È così che il 26 novembre 1987 viene aperta alla firma la *Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti* che entra in vigore il 1° febbraio del 1989 (al momento della settima ratifica). La Convenzione prevede l'istituzione del *Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti* (lo indichiamo con la sigla Cpt per distinguerlo dalla Convenzione) che, oltre a costituire l'ipostasi del modello pensato da Gautier, rappresenta anche il primo meccanismo preventivo della tortura e l'archetipo dei successivi.

Il Cpt viene istituito quale presidio preventivo dell'articolo 3 Cedu. Complementare alla Corte europea dei diritti umani, che si occupa della tutela di tutte le libertà e i diritti previsti dalla Convenzione Edu, il Cpt è un organismo specializzato che si occupa della prevenzione della tortura e dei gravi maltrattamenti.

97. Ivi, p. 255.

È un organo non giudiziario (quindi non è un giudice come la Corte di Strasburgo), che interviene *ex officio* (cioè di propria iniziativa senza dover attendere di essere attivato attraverso un ricorso o un reclamo), *ex ante* (cioè prima e a prescindere da eventuali violazioni) e che si esprime attraverso rapporti che contengono raccomandazioni (non essendo un giudice non pronuncia sentenze).

L'istituzione del Cpt viene incontro a quelle criticità tipiche che abbiamo elencato in precedenza e che il sistema "reattivo" del ricorso individuale alla Corte europea ("reattivo" va inteso nel senso che la Corte non può agire di sua iniziativa ma deve aspettare che la violazione venga denunciata attraverso un ricorso cui appunto "reagisce" prendendo in esame il caso, quando sia ammissibile) non era in grado di fronteggiare efficacemente.

Lo si ripete: per evitare il ripetersi di tortura e trattamenti inumani o degradanti è necessario intervenire nei luoghi di privazione della libertà con un'azione di costante osservazione e monitoraggio, alla ricerca dei loro elementi disfunzionali e critici e dei possibili fattori che possono essere causa di conflitto, nel tentativo di disinnescarli prima che la situazione evolva negativamente, prima che le criticità degenerino in maltrattamenti.

Un po' come con il *canary in the coal mine* di antica memoria: nelle miniere di carbone, infatti, i minatori usavano portare dei canarini in piccole gabbie per rilevare in anticipo la presenza nell'aria di gas letali; se il canarino moriva bisognava scappare fuori dalla miniera. Col passare del tempo la crudele pratica diventa incisiva metafora. La morte del canarino è «un avvertimento che mette in guardia contro pericoli potenziali: [...] un indicatore che anticipa una crisi o l'aggravamento di una situazione»⁹⁸. I meccanismi preventivi devono imparare a leg-

98. Cfr. *it.quora.com*, voce *Canary in the mine*.

gere questi segnali anticipatori, devono sviluppare al proprio interno la nevralgica capacità di individuare tempestivamente le criticità rilevanti per provare a eliderle, riorientando l'azione del contesto privativo della libertà in un senso non solo rispettoso delle norme in generale ma anche dei principi di ragionevolezza e proporzionalità⁹⁹. Aderendo a una logica generale in linea con quanto affermato dalla nostra Corte costituzionale quando sottolinea la «esigenza che la tutela dei diritti sia sempre “sistemica e non frazionata” ovvero “integrata”»¹⁰⁰.

Per una gestione concreta delle situazioni e dei contesti privativi della libertà rispettosa della dignità delle persone¹⁰¹ e della loro integrità fisica e psichica. Ma anche più intelligente.

99. Si veda in proposito M. Cartabia, *“I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana”*, Intervento presentato all'*Incontro trilaterale tra la Corte costituzionale italiana, la Corte costituzionale spagnola e il Tribunale costituzionale portoghese*, Roma, 25 ottobre 2013, in www.cortecostituzionale.it, 1-19, in cui, tra l'altro, viene evidenziato che «il ragionevole esprime una ragione potenziata e più adeguata all'ambito dei comportamenti umani che essa è chiamata a conoscere attraverso il diritto. Il controllo di ragionevolezza esige una ragione concreta, “situata” [...], che conosce l'ordinamento nella sua vitale commistione con l'esperienza giuridica. L'universo giuridico ha bisogno di entrambe le espressioni della ragione: ha bisogno di coerenza interna e ha bisogno di apertura sulle vicende umane e sociali che deve regolare [...] La stessa Corte costituzionale, in una storica sentenza relativa al rapporto di lavoro delle lavoratrici madri [...], ha chiaramente distinto la razionalità formale, intesa come principio logico di non contraddizione, dalla ragionevolezza, intesa come razionalità pratica, mostrandone le differenze. Nell'ambito del giudizio di costituzionalità delle leggi entrambi devono trovare un adeguato spazio, perché la razionalità logico-astratta e il sillogismo giuridico si rivelano del tutto inadeguati di fronte all'ampiezza dei principi costituzionali e in particolare nei giudizi sui diritti fondamentali [...]. Per comprendere la rispondenza di una legge a un principio o a più principi costituzionali occorre introdurre un ulteriore fattore: occorre l'apertura della ragione sui dati della realtà. Non a caso, in molti modi e in molteplici occasioni la Corte costituzionale ha definito la ragionevolezza come una forma di razionalità *pratica* [...] Nel giudizio di ragionevolezza la ragione è aperta dall'impatto che su di essa esplica il caso, il fatto, il dato di realtà e di esperienza viva [...]. Il giudizio di ragionevolezza, dunque, sospinge il giudice ad una valutazione prudenziale, in cui l'indagine tiene conto delle conseguenze [...] e degli effetti delle leggi: è lì, immersi nell'esperienza giuridica, che si può valutare l'adeguatezza del mezzo al fine, l'irragionevolezza intrinseca, gli esiti paradossali che possono prodursi da una regola apparentemente logica, al variare dei dati del contesto e dell'imprevedibile fantasia dei casi della vita, o più semplicemente al trasformarsi dell'ordinamento normativo».

100. *Ibidem*.

101. Sulla lettura della dignità «come sintesi di libertà e uguaglianza, rafforzate nel loro essere fondamento della democrazia» e in generale sulla «antropologia dell'*homo dignus*, che obbliga a mantenere al centro la dimensione dell'umano, la sua ricchezza, l'imprevedibilità e la libertà», si rinvia a S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari 2015, pp. 179 ss.

I meccanismi preventivi della tortura

Quindi cosa sono i meccanismi preventivi della tortura di cui il Cpt costituisce il capostipite?

Sono sistemi indipendenti (l'indipendenza è intesa principalmente come autonomia dai Governi perché in genere sono gli esecutivi a gestire l'esecuzione delle misure privative della libertà) di visita e controllo regolare di tutti i luoghi e contesti di privazione della libertà, *de iure* e *de facto*, a partire dalle carceri, ma non solo.

L'attività di controllo e monitoraggio consiste sostanzialmente in un ampio potere di "accesso" a luoghi, persone e documenti e informazioni. Questi organismi devono cioè essere dotati del potere: 1) di accedere liberamente, senza necessità di autorizzazione e in modo *unannounced* a tutti i luoghi di privazione della libertà, per compiere dei sopralluoghi; 2) di effettuare colloqui riservati (cioè non sottoposti a controllo auditivo) con tutte le persone che siano private della libertà, con il personale e in generale con chiunque possa essere utilmente sentito; 3) di visionare ed eventualmente acquisire documenti e informazioni rilevanti. Poteri quindi particolarmente intrusivi.

Dopo il sopralluogo, l'organismo invia alle Autorità responsabili della gestione di quei luoghi dei rapporti contenenti osservazioni e raccomandazioni miranti a risolvere le criticità rilevate e, auspicabilmente, a orientare in senso costruttivo l'azione delle Amministrazioni. I rapporti devono rimanere riservati fino alla loro pubblicazione, eventualmente insieme alle risposte delle Amministrazioni interessate. Gli Stati non sono giuridicamente obbligati a seguire le raccomandazioni: sono però tenuti a entrare in dialogo con il meccanismo preventivo e a un certo grado auspicabile di cooperazione.

Tale approccio si connota quindi per essere improntato a confidenzialità e per essere cooperativo cioè principalmente non

sanzionatorio. L'organismo preventivo, in breve, come dicono gli inglesi è *solution-oriented* cioè focalizzato sulla ricerca di soluzioni alle criticità rilevate, piuttosto che concentrato sul profilo delle sanzioni da comminare per le possibili violazioni. Per gli eventuali aspetti punitivi connessi alle violazioni di norme ci sono i giudici. I meccanismi preventivi quindi cercano *in primis* di contribuire a risolvere la problematicità, in un certo senso intrinseca, dei contesti privativi della libertà.

Questo doppio elemento che include la riservatezza e l'essere un meccanismo cooperativo caratterizza i sistemi preventivi più di quanto sembri. Si tratta di un duplice aspetto compensativo, perché controbilancia l'intrusività dei poteri del meccanismo preventivo: gli Stati, difficilmente, avrebbero accettato di conferire poteri così pervasivi, in luoghi come commissariati e prigioni, a un Comitato di esperti indipendenti, se tali poteri non fossero stati mitigati dal ricorrere del binomio costituito da confidenzialità e cooperazione.

La riproposizione del “modello Cpt” su scala globale

Il nuovo paradigma che potremmo definire “modello Cpt” funziona bene (la prima visita viene effettuata in Austria il 20 maggio 1990) e una volta sperimentato viene riproposto a livello di Nazioni Unite, con i tempi lunghi che ci vogliono per mettere d'accordo un numero molto più largo di Stati. Il profilo più complicato da far quadrare era costituito dalla difficoltà di costruire un sistema di monitoraggio regolare da parte di un unico meccanismo che deve visitare a turno un numero molto superiore di Stati rispetto a quelli del solo continente europeo. La soluzione matura il 18 dicembre 2002 quando l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta il *Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti* (Opcat): tale trattato configura un ulteriore organismo di controllo internazionale, il *Sottocomitato per la prevenzione*

della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Spt), più tanti organismi nazionali di controllo quanti sono i Paesi che ratificano il Protocollo, chiamati *National preventive mechanism* (Npm) cioè i meccanismi nazionali di prevenzione della tortura. Spt e Npm, integrando le rispettive azioni, dovrebbero riprodurre il modello Cpt su scala Onu, l'uno agendo a livello internazionale, con potere di visita in tutti gli Stati che abbiano ratificato Opcat, gli altri a livello nazionale, con mandato limitato allo Stato che li abbia designati.

Il meccanismo nazionale di prevenzione italiano

Ebbene il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale è il Npm italiano, quindi un organismo con un mandato che trova fondamento nell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

A dire il vero la storia del Npm del nostro Paese è un po' più complicata di come appaia in superficie perché, perlomeno inizialmente, lo Stato italiano con una *note verbale* del 25 aprile 2014, aveva designato come Npm la rete dei Garanti dei diritti delle persone private della libertà con il Garante nazionale – appena istituito con norma di rango primario risalente alla fine del 2013 – a coordinare i territoriali già esistenti. Il Garante nazionale è però diventato operativo da marzo 2016 e di fatto, fino al 2020, il Npm italiano è stato sempre costituito dal solo Garante nazionale.

Infatti nel corso di varie interlocuzioni con i Comitati di controllo internazionali a Ginevra, il Garante nazionale aveva provato a far accreditare un primo gruppo di Garanti regionali al fine di attivare la cosiddetta "rete Npm" ma invano: gli organismi ginevrini avevano convenuto infatti che vi fosse una qual certa "conformità normativa" di tali Garanti agli *standard* Onu ma mancasse quella che potremmo definire come "conformità

operativa". In breve, si imputava ai Garanti territoriali la non adozione *in toto* del metodo operativo del Cpt – e del Garante nazionale – che in particolare consiste, dopo aver compiuto le visite, nel pubblicare propri rapporti, indirizzati alle Autorità competenti, contenenti precise raccomandazioni.

Il Legislatore ha preso atto di questo stato di cose nel corso del 2020, quando con due successivi decreti-legge, entrambi convertiti in legge (a giugno e a dicembre¹⁰²), ha formalizzato il nuovo assetto del meccanismo nazionale di prevenzione in base al quale il Garante nazionale costituisce (come in effetti era già di fatto) l'istituzione specializzata con funzioni di Npm ma in cui la precedente configurazione non viene del tutto abbandonata, avendo il Legislatore lasciato alla discrezionalità del Garante nazionale la possibilità di ricorrere all'ausilio della rete dei Garanti territoriali, sebbene in via sussidiaria. Il Garante nazionale può infatti delegare i propri poteri ai Garanti territoriali negli ambiti meno tradizionali di privazione della libertà cioè principalmente le aree *migranti* e *salute*. Quest'ultima è quella che riguarda segnatamente le strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali.

Con l'esercizio concreto delle prime deleghe ai sensi del decreto-legge del 2020 sarà possibile misurare l'efficacia di tale nuovo istituto.

Naturalmente, la modifica normativa ha avuto il primario scopo di consolidare l'accreditamento del Npm italiano.

102. Stiamo parlando del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70 e del decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020 n. 173.

Anatomia del Garante nazionale

Veniamo in modo più organico alle caratteristiche essenziali del Garante nazionale¹⁰³.

Si tratta di una *Authority* dello Stato con pluralità di mandati e fonti.

In primo luogo, il Garante è stato istituito con norma di rango primario (decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10) che ne sottolineava in particolare la natura di Garante delle persone detenute per via della cosiddetta “procedura *Torreggiani*”. Infatti, a gennaio del 2013 l’Italia era stata destinataria di una sentenza pilota da parte della Corte di Strasburgo (la sentenza *Torreggiani e altri*) che aveva riconosciuto rispetto all’Italia la violazione dell’articolo 3 Cedu *sub specie* di trattamento inumano o degradante per via del sovraffollamento carcerario riconosciuto come problema sistemico. Nel pacchetto di misure che l’Italia proponeva a Strasburgo per risolvere il sovraffollamento e adempiere alle richieste della Corte c’era anche l’istituzione di un rimedio preventivo cioè un «meccanismo interno indipendente di supervisione delle strutture detentive che consenta alle competenti autorità di prendere prontamente le necessarie misure correttive»¹⁰⁴.

In secondo luogo, il Garante è disciplinato dal Protocollo Onu richiamato dalla legge di ratifica e da altre norme di rinvio (come la legge istitutiva), tutte fonti collegate al suo mandato Onu di meccanismo nazionale di prevenzione della tortura, quindi di presidio dedicato dell’articolo 3 Cedu.

103. Per una trattazione più completa sulla configurazione e sull’esperienza del Garante nazionale si rinvia a A. Albano, “Lo sviluppo del paradigma preventivo. L’esperienza del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (GNPL)”. *Seconda parte*, in *Studium iuris*, 2021, n. 11, pp. 1299 ss.

104. Lo definiva così, apprezzandone l’istituzione, la decisione 8 marzo 2016 di archiviazione del caso *Torreggiani* da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, organismo incaricato di supervisionare la procedura di esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo.

In terzo luogo, al Garante nazionale è stato attribuito un ulteriore mandato a livello di Unione europea (Ue): rappresenta per l'Italia il meccanismo nazionale di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato ai sensi della cosiddetta "Direttiva rimpatri" (la Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, n. 115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare). Tale mandato Ue implica che il Garante nazionale controlli anche il rispetto dei diritti fondamentali durante tali operazioni che ordinariamente cominciano nei luoghi deputati al trattenimento dei migranti, comprendono naturalmente la fase di transito (che avviene principalmente con il mezzo aereo) e terminano al momento dell'*handover* nel Paese di rimpatrio, cioè quando, le Autorità del Paese di destinazione delle persone rimpatriate le prendono in consegna.

È operativo da marzo 2016, cioè da quando sono stati nominati dal Presidente della Repubblica i tre membri del Collegio (compreso il Presidente) e sono stati selezionati da questi ultimi i primi componenti dell'Ufficio, organo tecnico che assiste il Garante nelle sue attività.

Il Garante nazionale è un organismo indipendente. L'essere istituito *presso* (termine che nei documenti internazionali va tradotto con *at* non con *within*) il Ministero della giustizia significa che il Garante trae significative risorse da tale dicastero, ma non è a esso soggetto né è inserito nelle sue gerarchie.

Il suo metodo operativo, in parte virtuosamente mutuato dal Cpt comprende visite *regionali* (che si svolgono in tutti i luoghi privativi della libertà di una delle venti regioni italiane), *ad hoc* (richieste dalle circostanze), *tematiche* (finalizzate al controllo per categorie omogenee di privazione della libertà, per esempio la detenzione ai sensi dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario) o di *follow-up* (finalizzate al monitorag-

gio dell'implementazione delle raccomandazioni da parte delle Amministrazioni). Il *modus operandi* comprende anche la redazione di rapporti sulle visite effettuate contenenti osservazioni e raccomandazioni rivolte ai vertici delle Amministrazioni che gestiscono i vari ambiti di privazione della libertà: i Ministeri della giustizia, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute insieme ai vari rami dei Servizi sanitari per rimanere ai principali. I rapporti vengono inviati riservatamente alle Amministrazioni competenti che hanno la possibilità di entrare in dialogo con il Garante nazionale attraverso l'invio di risposte. Rapporti ed eventuali risposte vengono invariabilmente pubblicati dal Garante. La pubblicazione e diffusione di tali documenti contribuisce a rendere meno opachi i luoghi visitati e in qualche modo compensa la non stretta vincolatività del sistema di *soft law*.

Le varie aree di privazione della libertà sono schematicamente quattro (più una di cui diremo più avanti): l'ambito *penale*, delle *polizie*, dei *migranti*, delle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, cioè quello relativo alla *salute*.

Il Garante nazionale si rifà a un concetto di privazione della libertà molto ampio (che include non solo quella di diritto ma anche quella *de facto*) che riporta al Protocollo Onu: «ogni forma di detenzione o imprigionamento o collocazione di una persona in un luogo sotto custodia che non le sia consentito lasciare volontariamente su ordine di un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo» (articolo 4 paragrafo 2 Opcat).

Il Garante nazionale ha sviluppato tale concetto fino ad includere nel suo mandato di monitoraggio le «persone che in qualsiasi forma e anche in assenza di un provvedimento formale siano private della libertà personale da parte dell'Autorità pubblica o in conseguenza di sue decisioni o omissioni» (articolo 3 comma 1 del Codice di Autoregolamentazione del Garante nazionale).

Di conseguenza, vediamo in concreto (senza pretese di esau-

stività) quali sono le strutture che il Garante nazionale visita nelle diverse aree della privazione della libertà, partendo dai luoghi tradizionali.

In ambito *penale* naturalmente gli istituti penitenziari; le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (le Rems, che, pur accogliendo persone in misura di sicurezza, essendo strutture sanitarie potrebbero anche essere considerate nell'ambito *salute*, a seconda del carattere prevalente che si voglia dare all'uno o all'altro aspetto); le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche o private dove si trovino persone sottoposte a misure alternative al carcere o alla misura cautelare degli arresti domiciliari; gli istituti penali minorili e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria; ogni altra struttura anche mobile destinata ad accogliere persone sottoposte a misure penali privative della libertà.

In ambito di *police custody*, le camere di sicurezza delle varie forze di polizia, potendo il Garante accedere a qualsiasi locale adibito a esigenze restrittive.

In ambito *migranti* i luoghi del trattenimento per ragioni amministrative cioè i Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) ma anche i cosiddetti *hotspot*, le strutture diverse e idonee di polizia (i cosiddetti "locali idonei"), i locali di trattenimento ai valichi di frontiera, senza dimenticare le operazioni di rimpatrio forzato.

Va ricordato che per motivi connessi al proprio mandato il Garante nazionale ha comunque visitato centri per minori stranieri non accompagnati, campi di accoglienza per migranti in transito, insediamenti formali e informali di lavoratori stagionali impiegati soprattutto per l'agricoltura, imbarcazioni impossibilitate a far sbarcare i migranti tratti in salvo (perché erano stati "chiusi" i porti).

In ambito *salute*, i Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (dove

vengono praticati i Tso, cioè i Trattamenti sanitari obbligatori), le strutture residenziali per anziani o disabili (che comprendono anche le Rsa e le Rsd ovvero le Residenze sanitarie assistenziali per anziani e per disabili) al fine di prevenire e monitorare situazioni nelle quali i limiti all'autodeterminazione delle persone ospitate configurano *de facto* una privazione della libertà: si tratta di controllare il trattamento delle persone anziane o disabili non autonome ospitate nelle *social care home*.

Infine, la pandemia¹⁰⁵ ha reso chiaro che i luoghi di quarantena, inclusi i cosiddetti “alberghi Covid” e le “navi quarantena”, sono considerabili a pieno titolo luoghi di privazione della libertà e come tali ricadono nel mandato non solo degli Npm ma anche del Cpt e del Spt. È questo il quinto ambito di privazione della libertà cui si alludeva in precedenza.

A tutte queste aree, il Garante nazionale rivolge uno sguardo anche «prospettico, volto a individuare quelle lacune normative, quelle applicazioni incongrue delle norme, quelle condizioni materiali, quelle culture diffuse che possano essere produttrici di violazioni di diritti» con l'obiettivo di ridurre la «persistente distanza che separa i diritti affermati e i diritti agiti nella concretezza di questi luoghi implicitamente poco trasparenti»¹⁰⁶.

Se davvero, come è stato efficacemente osservato da Jacques Lacan, «la realtà è dove s'inceppea»¹⁰⁷, allora il Garante nazionale si inserisce proprio in questa dimensione intrinsecamente

105. Sul controllo dei luoghi di privazione della libertà in epoca pandemica si rinvia a A. Albano, “La vita delle persone private della libertà, la pandemia e l'occhio del Garante”, in M. Nicoletti, M. Lunardini (a cura di), *Pandemia e diritti umani*, Donzelli, Roma 2021 pp. 121 ss.

106. M. Palma, *I diritti delle persone private della libertà*, testo della conferenza istituzionale tenuta presso l'Accademia Nazionale dei Lincei, 16 aprile 2021, in www.garantenazionaleprivatiliberta.it.

107. Lo riporta Daniel Pennac in un'intervista in cui racconta: «l'unica risposta che io abbia mai incontrato in questo ambito è quello che urlò Lacan (sottolineo: urlò) durante un seminario pomeridiano, davanti ad un pubblico molto intellettualmente schierato (Barthes, Sartre, Lévi-Strauss, Pontalis, Starobinski etc...). Cominciò dicendo “Volete sul serio che vi dica cos'è la realtà?...” e a quel punto, gridando: “La realtà è dove s'inceppea!”. Si veda S. Massini, *Chi legge non ha paura*, in *Robinson-la Repubblica*, 2 agosto 2019.

difettosa, con l'idea di ragionare su come sciogliere i grumi problematici che minacciano la dignità umana, attraverso una «analisi concreta della realtà concreta»¹⁰⁸.

Se le visite e i rapporti contenenti le raccomandazioni costituiscono la *core activity* del Garante – quella che l'Autorità svolge nei confronti del potere esecutivo – tale ambito di operatività non esaurisce la sua azione¹⁰⁹. Occorre infatti considerare come il Garante nazionale entri in relazione anche con gli altri due poteri dello Stato.

Rispetto al potere legislativo, occorre citare in primo luogo il significativo dovere del Garante di relazionare annualmente al Parlamento su quanto fatto e su quanto vi sia da fare. In secondo luogo, il Garante rende pareri non vincolanti *de lege lata* e *de lege ferenda* rispetto ai temi che incidono sulla privazione della libertà anche di fatto.

Per quanto riguarda il potere giurisdizionale, rispetto a cui il Garante nazionale offre una forma di tutela che si affianca a quella della magistratura, occorre citare almeno due possibili azioni dell'*Authority*: innanzitutto il Garante può presentarsi come persona offesa nei procedimenti penali (in base all'articolo 90 del cpp) valutando anche se costituirsi parte civile, per esempio in caso di suicidi in detenzione o quando siano in gioco possibili gravi maltrattamenti a danno di persone priva-

108. È Slavoj Žižek in *Guida perversa alla politica globale. Tutti i paradossi del presente dalla crisi ecologica alla guerra in Ucraina*, Ponte alle Grazie, Firenze 2022 p. 9, a riportare in auge l'utilità generale del «requisito di Lenin», considerato dal filosofo sloveno «più attuale che mai».

109. Occorre dare conto del fatto che il Garante nazionale si occupa anche di trattare istanze, segnalazioni o reclami da parte di persone private della libertà. In particolare, è per legge possibile destinatario di reclami generici da parte di detenuti penali e amministrativi. Si tratta di un'attività di tipo reattivo che non necessariamente viene assegnata ai meccanismi preventivi della tortura. Il Cpt, per esempio, non è dotato di questo potere («*The CPT does not process individual complaints*» si legge in www.coe.int). È importante osservare in questa sede che tale attività può costituire un significativo osservatorio sulle criticità più frequenti. L'approccio del Garante nazionale tende, per quanto possibile, a mettere a sistema tali criticità, formulando raccomandazioni generali che, andando oltre la singola doglianza, possono assumere una valenza in qualche modo preventiva.

te della libertà. Inoltre, il Garante nazionale può presentare opinioni scritte come *Amicus curiae* davanti alla Corte costituzionale o alla Corte Edu in procedimenti che tocchino temi riguardanti la privazione della libertà.

This is water

Uno degli aspetti che spesso rimane in ombra rispetto al mandato esplicito dai Meccanismi di prevenzione della tortura è quello legato all'importanza di avere un organismo statale indipendente in grado di offrire uno sguardo diverso e terzo che possa aprire all'esterno delle istituzioni per loro natura "chiusa". Che è qualcosa che ha a che fare con il rischio di sclerotizzazione cui vanno incontro le organizzazioni di ogni tipo (e le persone che vi lavorano). Anche (e soprattutto) quelle cui sono affidate funzioni di altissima responsabilità come le carceri, i commissariati, i centri di detenzione amministrativa, le istituzioni psichiatriche chiuse, le residenze per la cura e l'assistenza di persone disabili o anziane. Le istituzioni, appunto, in cui si è o si può essere privati della libertà.

Nel 2005 l'indimenticato e talentuoso scrittore americano David Foster Wallace pronunciò un discorso – in occasione della cerimonia delle lauree al Kenyon College – che cominciava così: «ci sono due giovani pesci che nuotano e a un certo punto incontrano un pesce anziano che va nella direzione opposta, fa un cenno di saluto e dice: – Salve ragazzi. Com'è l'acqua? – I due pesci giovani nuotano un altro po', poi uno guarda l'altro e fa: – [Ma cosa diavolo] è l'acqua?». Wallace a questo punto, con la sua solita arguta ironia, come a rassicurare l'uditorio, continuava così: «[n]egli Stati Uniti un discorso per il conferimento delle lauree non può prescindere dall'impiego di storielle d'impianto parabolico a scopo didascalico. Tra le convenzioni imposte dal genere, questa storiella è una delle migliori e con meno fronzoli ... ma non temete: non sono qui nella veste del pesce più an-

ziano e saggio che spiega cos'è l'acqua ai pesci più giovani. Non sono io l'anziano pesce saggio. Il succo della storiella dei pesci è semplicemente che le realtà più ovvie, onnipresenti e importanti sono spesso le più difficili da capire e da discutere»¹¹⁰. Il che vale soprattutto per le cose in piena vista davanti a noi. Quelle cui siamo abituati. Quelle in cui siamo immersi.

Ecco, il Garante nazionale non è il vecchio pesce saggio che somministra "sermoni ammonitori" con tono paternalistico, spiegando ai professionisti della privazione della libertà come devono fare il loro lavoro, magari accompagnando la reprimenda con tanto di dito mosso in su e in giù, in segno di rimprovero. Dio ce ne scampi.

Il suo senso è quello di un occhio esterno al contesto visitato che tende ad aiutare chi gestisce tali luoghi e chi vi lavora a vederli in modo "fresco", rompendo la *routine* sclerotizzata tipica di uno sguardo assuefatto¹¹¹. Che è quello tipico della visione burocratica, quello di chi «vede l'albero e non più la foresta, il regolamento e non più la strategia»¹¹², di chi talvolta non riesce più a percepire l'illegalità, non solo in potenza ma anche in atto, di alcune situazioni che violano la dignità e l'integrità psichica e fisica delle persone.

Anche in questo modo vanno lette le raccomandazioni contenute nei rapporti: forme di dialogo istituzionale che aiutino a ricordare che «questa è l'acqua»¹¹³, la foresta, la strategia...

110. D.F. Wallace, *Questa è l'acqua* in *Questa è l'acqua*, Einaudi, Torino 2017 pp. 140 ss. Peraltro, il riferimento metaforico al pesce e all'acqua quando si disquisisce di assuefazione all'*habitat* deve essere una sorta di *topos* se si considera, per esempio, il «Che ne sa un pesce dell'acqua in cui nuota tutta la vita?», attribuito ad Albert Einstein.

111. In proposito si veda A. Albano, *La vita delle persone private della libertà, la pandemia e l'occhio del Garante*, cit., pp. 121 ss., in particolare il paragrafo intitolato "Un gioco di sguardi".

112. Cfr. A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, Einaudi, Torino 2014, vol. I, p. 113.

113. D. F. Wallace, *Questa è l'acqua*, cit., p. 152.

I motivi d'una scelta

Anche se talvolta non ci si rende conto dell'entità e della gravità della tortura, era cruciale avviare forme di tutela preventiva di tale fenomeno per almeno tre motivi.

In primo luogo, perché gli «effetti psicologici» della tortura sono di «vasta portata» e al danno inflitto alla vittima non può porsi rimedio; è qualcosa che ti rimane addosso, come una cicatrice; quindi, è fondamentale adoperarsi in tutti i modi per evitare che si verifichi¹¹⁴.

In secondo luogo la tortura non è mai un «fenomeno isolato»: “Non comincia nelle camere di tortura di questo mondo. Comincia molto prima, in ogni momento in cui il rispetto per la dignità di tutti gli esseri umani e il diritto di vedersi riconosciuta questa dignità intrinseca sono assenti”. Perciò, le tutele contro la tortura devono essere sviluppate» sin da subito, con prontezza, fin da quando la singola persona viene privata della libertà personale¹¹⁵. Sul modello del canarino nella miniera¹¹⁶.

In terzo luogo la tortura è sotto certi aspetti «la violazione dei diritti umani più intima, perché ha luogo in isolamento ed è molto spesso inflitta da un torturatore che rimane anonimo rispetto alla vittima e che considera la vittima come un oggetto senza volto». Ecco, le «visite ai luoghi di privazione della libertà contribuiscono a eliminare questa anonimata e sono perciò molto efficaci nel prevenire la tortura»¹¹⁷.

Questo giustifica la scelta di assoluta inderogabilità del divieto

114. Così Peter Kooijmans, giurista e diplomatico olandese il cui pensiero, tratto anche da alcuni suoi Rapporti pubblicati come Relatore speciale delle Nazioni unite contro la tortura, è riportato da W. Kälin, “*The struggle against torture*”, in *International review of the Red Cross*, n. 324, 1998, pp. 435 ss.

115. *Ibidem*.

116. Si veda *supra*, paragrafo *Ipostasi del nuovo paradigma: la Convenzione europea per la prevenzione della tortura*.

117. Cfr. W. Kälin, *The struggle against torture*, cit.

di tortura e la decisione di affiancare alla tutela giurisdizionale classica, reattiva e sanzionatoria un presidio non giudiziario, preventivo e orientato sulla ricerca di soluzioni alle criticità invece che sull'inflizione di punizioni.

Insomma, per tornare alla metafora del colto romanziere di Birmingham che abbiamo evocato inizialmente¹¹⁸, se i tradizionali strumenti di tutela dei diritti umani sono reattivi e intervengono intrinsecamente troppo tardi, quando la "pioggia" è già caduta, i meccanismi preventivi tentano di cristallizzarla "prima che cada"¹¹⁹, in uno sforzo immane giustificato dall'enormità del male che si cerca di evitare.

Comprenderne la portata è soprattutto una questione di sensibilità.

118. Si veda *supra*, paragrafo *Archetipi*.

119. J. Coe, *La pioggia prima che cada*, cit.

UN prevention

Audrey Olivier Muralt¹²⁰

In 2022, we celebrate the 20th anniversary of the adoption of the Optional Protocol to the UN Convention against Torture (OPCAT). Twenty years on, the OPCAT remains a landmark human rights treaty. It established an innovative system of torture prevention both at the international level with the UN Subcommittee on Prevention of Torture (SPT), and national level with the National Preventive Mechanisms (NPMs). As of May 2022, almost half the world's States have joined the OPCAT: there are 91 States parties to the OPCAT, of which 77 have designated one or several NPMs¹²¹.

Anniversaries are a good opportunity to reflect and take stock of our challenges and achievements, as well as to consider the ways forward. It is in this spirit that I accepted with honour the invitation from the *Garante nazionale* to write a short piece on the contribution of the SPT. In the past two decades, much has been written about the OPCAT and, in particular, about NPMs. They have been described as the “frontline of torture preven-

120. Deputy Secretary General of the Association for the Prevention of Torture.

121. For the latest information regarding the state of OPCAT implementation in the world, consult APT's OPCAT Database at: <https://www.apr.ch/en/knowledge-hub/opcat>.

tion” by the SPT itself in its most recent annual report¹²². At the APT, we also consider NPMs to be the cornerstone of the torture prevention system. They have the potential to drive genuine change – and so often do – at the domestic level¹²³. However, less attention has been devoted to the work of the SPT, despite it being one of the most innovative and practical UN treaty bodies.

The largest and most practical treaty body within the United Nations

The SPT commenced its work in February 2007, when it held its first meeting in Geneva, Switzerland. At that time, it comprised 10 independent experts, elected by the States parties to the OPCAT. In October 2010, the SPT increased in size from 10 to 25 members following the 50th ratification of the OPCAT¹²⁴. This growth in membership helped strengthen its gender, regional and expertise balance. It also became the largest UN treaty body.

The SPT is a modern kind of UN treaty body, charged with a proactive and preventive mandate. Its work is driven by the principles of the OPCAT (article 2(3)): confidentiality, impartiality, non-selectivity, universality and objectivity. Dialogue and cooperation – with States parties, NPMs and other international and regional bodies relevant to torture prevention – are the foundation of its work.

122. UN Subcommittee on Prevention of Torture, *Fourteenth annual report of the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, CAT/C/70/2, 8 March 2021

123. See Association for the Prevention of Torture, “15 years on, the OPCAT is still breaking new ground in human rights”, 22 June 2021, available at: https://www.apt.ch/en/news_on_prevention/15-years-opcat-still-breaking-new-ground-human-rights_

124. See article 5 (1), OPCAT.

The SPT has two interrelated and operational functions, as set out in article 11 (OPCAT)¹²⁵. First, it performs an advisory function for States and NPMs on implementation of the OPCAT; and, second, it has a visiting function. The SPT has a mandate to conduct in-country visits to States parties, during which it can conduct visits to places of deprivation of liberty. The SPT's preventive approach is based on cooperative dialogue with States parties and NPMs, as well as with other international and regional bodies involved in the prevention of torture¹²⁶.

Since its inception, the SPT and other actors have highlighted the importance of the operational aspect of the treaty body: its in-country visits. The SPT categorises its visits in four ways: country visits, follow-up visits, NPM advisory visits and OPCAT advisory visits¹²⁷. Although different in nature, length and *focus*, each type of visit contributes to the regular engagement of the SPT with States parties and NPMs on the implementation of the OPCAT. Over the past 15 years, the SPT has conducted 80 visits to States parties, including Italy, and on some occasions making two or three visits¹²⁸. In this time, it has transmitted 94 reports to States and NPMs, of which 58 have been made public¹²⁹.

125. For more information on the SPT, consult the OHCHR webpage: <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/spt/introduction-committee>

126. See Association for the Prevention of Torture, *OPCAT Implementation Manual*, p. 131, available at www.apt.ch.

127. See <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/spt/visits#1> for more detailed information about SPT visits.

128. See https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/CountryVisits.aspx?SortOrder=Chronological for a complete list of visits to States parties.

129. UN Subcommittee on Prevention of Torture, *Fourteenth annual report of the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, CAT/C/70/2, 8 March 2021, paragraphs 13 and 14; available at www.ohchr.org.

Identifying the risks of torture: the SPT's fundamental purpose

At the very beginning of its new mandate, the SPT declared its fundamental purpose to be the «identification of risk of torture»¹³⁰. Fifteen years after its establishment, it is appropriate to look back and assess the SPT's progress towards this vision and the challenges that it has encountered.

The SPT has published several policy documents, with the majority developed between 2010 and 2018¹³¹. They range from guidelines for NPMs to opinions related to prevention and to groups in situations of vulnerability. In response to the pandemic, the SPT addressed the impact of COVID-19 in places of detention and for monitoring bodies. These policy contributions have inspired the work of NPMs around the world¹³².

In its latest annual report presented to the UN Committee against Torture in April 2022, the SPT made the welcome announcement that they are considering drafting a much-needed general comment on article 4 (1) of the OPCAT¹³³.

Furthermore, the SPT reports contain a wealth of advice and authoritative guidance on all aspects of deprivation of liberty, which are unfortunately not easily accessible for the readers. One has to read every report to identify the specific, and often extremely rich, guidance provided by the SPT on different is-

130. Statement upon presentation of the second annual SPT report to the Committee against Torture. See 'Committee against Torture meets with Subcommittee on Prevention of Torture' (press release), 12 May 2009; available at www.unog.ch.

131. See <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/spt/statements-and-views>.

132. See Association for the Prevention of Torture, "COVID-19: Justice and Deprivation of Liberty in Latin America and the Caribbean", in particular *Lors organos de monitoreo: Un element clave durante la crisis sanitaria en América Latina* (2022), available at: <https://www.apt.ch/en/resources/publications/covid-19-justice-and-deprivation-liberty-latin-america-and-caribbean>.

133. UN Subcommittee on Prevention of Torture, *Fourteenth annual report of the Subcommittee on Prevention of Torture*, CAT/C/70/2, 8 March 2021, paragraph 9, available at: www.ohchr.org.

sues relevant to torture prevention. One example of authoritative guidance is contained in the SPT’s report of its in-country visit to Peru in 2017, where it stated that «[p]lacing a detainee in a punishment cell for the mere display of affection towards a person of the same gender constitutes inhuman and degrading treatment»¹³⁴.

Harnessing the full potential of the SPT

In 2011, on the fifth anniversary of the entry into force of the OPCAT, the APT convened a Global Forum, gathering more than 300 people from around the world, representing States parties, NPMs, the SPT, UN and regional expert bodies, as well as civil society organisations. A session was dedicated to reflecting on the work of the SPT, with “ways forward” drawn from the discussions. More than a decade later, most of these ways forward have been adopted by the SPT, while others remaining pending.

- An undeniable political leverage when articulated with others

The first recommendation made by the Global Forum related to «increasing SPT leadership in torture prevention, including by better using its political leverage on pressing issues related to torture prevention». One outstanding impact of the SPT’s political leverage is the historic – and recent – decision by the Supreme Court of Brazil to invalidate a presidential decree that would have dismantled the Brazilian NPM¹³⁵. This decision was handed down a few weeks after the SPT’s OPCAT advisory visit to Brazil in February 2022, and built upon their unprece-

134. UN Subcommittee for the Prevention of Torture (SPT), *Visit Report to Peru*, (CAT/OP/PER/1, 2017), available at: www.ohchr.org.

135. See <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/un-torture-prevention-body-applauds-brazil-supreme-courts-decision>.

mented Views on the Presidential Decree, published in 2019¹³⁶. Thanks to their continuous engagement with Brazil's NPM, the unequivocal expression of their views, along with the extraordinary mobilisation of national civil society organisations, supported by the APT and other actors, the SPT demonstrated its full political leverage and ability to protect the OPCAT system from attacks.

- Making full advantage of OPCAT article 11(c)

Article 11(c) of the OPCAT provides that the SPT shall «[c]ooperate, for the prevention of torture in general, with the relevant United Nations organs and mechanisms, as well as with the international, regional and national institutions or organizations working towards the strengthening of the protection of all persons against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment».

Building on its direct relationships with NPMs, and the body of knowledge acquired from 15 years of in-country missions in all regions of the world, the SPT is in a unique position to strengthen and lead cooperation with relevant international and regional bodies on torture prevention issues. This cooperation does not only include the SPT's programme of in-country visits but extends to the regular discussion of issues relevant to torture prevention. For instance, in 2018, the SPT and the European Committee for the Prevention of Torture (ECPT) announced via a joint statement¹³⁷ their decision to reinforce complementarity and subsidiarity. This includes *inter alia* improving the flow of information between the two bodies; consulting each other in future ahead of visits; joint participation

136. SPT, Views of the Subcommittee on Prevention of Torture on the compatibility with the Optional Protocol to the UN Convention against Torture of presidential decree No. 9.831/2019 relating to the national preventive mechanism of Brazil, CAT/OP/8*, 16 December 2019.

137. See: <https://www.coe.int/en/web/cpt-/united-nations-and-council-of-europe-torture-prevention-bodies-to-strengthen-cooperation>

in follow-up activities; and a specific emphasis on the work of NPMs from the Council of Europe region for the SPT.

The SPT has the opportunity and the mandate to contribute to ongoing discussions and policy development at the UN level, such as on the recently published *International Principles on Effective Interviewing for Investigations and Information Gathering*¹³⁸, on racial justice and equality in law enforcement; and on torture-free trade standards.

- Ensuring political will to implement recommendations

As mentioned previously, the 94 reports transmitted to States and NPMs over the past 15 years contain a wealth of recommendations for change in practices, in law and policies. However, the SPT has yet to assess how its recommendations have been implemented and what strategies could be established to increase their implementation.

The NPM of Poland published a very insightful report in 2021, where it examined how CPT and SPT recommendations had been implemented in the country. It found that «[m]ost of the CPT and the SPT recommendations have not been implemented. Of greatest concern is the failure to take action with regard to fundamental safeguards against torture for persons in police custody and to the CPT long-standing recommendations aimed at e.g. ensuring minimum living space per prisoner in a cell or appropriate recording of injuries observed in prisoners». The NPM emphasised that the implementation of certain recommendations required amending the legal framework or changing practices. However, this requires political willingness for change. The report provided interesting views on how to maximise the implementation of the SPT recommendations, including through reaffirming the political willingness to bring about change, as well as including

138. See www.interviewingprinciples.com, published in May 2021 and also known as “Méndez Principles”.

the standards and recommendations from both the SPT and the CPT as a «point of reference for state policy» and in «drafting legislative strategies, policies, guidelines and regulations»¹³⁹. This requires a renewed strategy and engagement with States parties to ensure they implement their obligations under the OPCAT «to examine the recommendations of the Subcommittee on Prevention and enter into dialogue with it on possible implementation measures»¹⁴⁰.

The way forward

Over the past couple of years, NPMs and the SPT have clearly demonstrated their ability to adapt and reinvent themselves to respond to evolving challenges in torture prevention. The SPT, for example, was the first UN treaty body «to undertake a full session and full programme of work in an online environment and using a variety of platforms», at the beginning of the COVID-19 pandemic¹⁴¹.

The SPT has an undeniable potential to lead policy discussions and press for substantive changes, including by delivering authoritative interpretations of the OPCAT, producing general observations on wider torture-related issues, and driving debates and discussions with relevant UN and regional bodies on torture prevention. This, however, may require giving greater attention to its advisory function and a shift in its operational

139. See Commissioner for Human Rights, “Human rights in places of detention. How Poland is implementing into practice the recommendations of the international bodies for the prevention of torture (CPT and SPT)”, in *Thematic Report of the National Mechanism for the Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 2021: <https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-01/Human%20rights%20in%20places%20of%20detention%20-%20NMPT%20report.pdf>

140. Article 12 (d) OPCAT.

141. UN Subcommittee on Prevention of Torture, *Fourteenth annual report of the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, CAT/C/70/2, 8 March 2021, paragraph 10, available at www.ohchr.org

approach, with different in-country missions, a renewed *focus* on dialogue, and a commitment to producing more thematic and advisory opinions in consultation with all relevant actors.

The global torture prevention system would only benefit from such a shift and this practical leadership from the SPT.

Council of Europe prevention

Mykola Gnatovskyy¹⁴²

«The CPT is no doubt a unique body in the international community. Its tasks and the way it has so far gone about them clearly show that prevention and inspection are the key to the handling of human rights questions... [...] [T]he Committee has shown that by now even the innermost recesses of state practices are open to international scrutiny. The barrier of state sovereignty has been torn down, at least in this area...».

Antonio Cassese¹⁴³

142. Judge of the European Court of Human Rights elected in respect of Ukraine (since 2022), President of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (2015–2021), its 2nd Vice-President in 2013–2015 and member elected in respect of Ukraine in 2009–2021. All views expressed in this article belong solely to its author and do not purport to reflect the opinions or views of any of the bodies of which the author has been a member.

143. A. Cassese, "The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Comes of Age". Originally published in N. Blokker et al. (eds), *Towards More Effective Supervision by International Organizations* (Dordrecht: Nijhoff, 1994) 115 / in Antonio Cassese, *The Human Dimension of International Law. Selected papers*, Oxford University Press, 2008 p. 373.

Introduction

The renowned Italian international lawyer and ardent defender of human rights Professor Antonio Cassese was not mistaken about the international body, of which he was the first President. In fact, he could have repeated these words also today. The fact remains that the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment – or, simply, the CPT – has been a unique body which has become an indispensable part of the human rights institutions in Europe. Whilst there is hardly any shortage in monitoring bodies, at least at the European level, and also there are many a structure that occupy themselves with the prevention of torture and/or with visiting various places of deprivation of liberty.

The idea of independent international delegates visiting places of deprivation of liberty had been in use prior to the creation of the CPT. Delegates of the International Committee of the Red Cross (ICRC) and, occasionally, of the so-called Protective Powers under the 1949 Geneva Conventions (to be more precise, the Third Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War and the Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War) have a legal right to visit places where prisoners of war and interned civilians during the armed conflict are kept in order to verify their treatment and conditions of detention and to discuss the existing deficiencies with the detaining power. The dialogue between the ICRC (and, as the case might be, Protecting Powers) and the authorities concerned is usually confidential and often even when observing grave violations of international humanitarian law regarding the treatment of prisoners of war and/or interned civilians the delegates remain discreet and hardly ever make any public statements in that respect, hoping to convince the detaining power to respect its legal obligations.

The ICRC being a Swiss organisation (albeit with a truly global

ambit and an unparalleled international legal status *sui generis*), it is perhaps not surprising that the idea of replicating this system, but with a specific aim of preventing torture in places of detention outside of the context of armed conflicts, occurred in 1970s to a Swiss philanthropist Jean-Jacques Gautier (1912–1986), who believed that torture not only affected the victims themselves, but that it had a toxic effect on societies that tolerate it¹⁴⁴. He argued that one of the most effective ways to prevent torture therefore would be to put in place systems of regular, unannounced visits by external actors to all places of detention. Whilst his idea was not immediately picked up at the United Nations level and did not make its way into the 1984 UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (it was realised at the UN level only through the 2002 Optional Protocol to that Convention), it was adopted by the Council of Europe.

Quite opposite to the ICRC with the principle of neutrality being its leading premise and the United Nations with its global design, the Council of Europe was created to defend and promote Western values of human rights, democracy and rule of law. The central international instrument of the Council of Europe, the 1950 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, better known as the European Convention on Human Rights (ECHR), is based on the centrality of individuals and their dignity, which is why the prohibition of torture and other forms of ill-treatment in its Article 3 is formulated in the most categorical and absolute terms.

Further, according to well-established case-law of the European Court of Human Rights, Article 3 of the Convention enshrines one of the most fundamental values of democratic societies.

144. J.J. Gautier, H. Beuve-Méry, "Contre la torture, une arme nouvelle : Une proposition de Jean-Jacques Gautier commentée par Hubert Beuve-Méry" 2eme édition. Geneva : Editions La Vie protestante, 1977. p. 40. In this book pp. 252-261.

Indeed, the prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment is a value of civilisation closely bound up with respect for human dignity¹⁴⁵. The prohibition in question is absolute, no derogation from it being permissible under Article 15 § 2 of the ECHR even in the event of a public emergency threatening the life of the nation or in the most difficult circumstances, such as the fight against terrorism and organised crime or influx of migrants and asylum-seekers, irrespective of the conduct of the person concerned or the nature of the alleged offence committed by him or her¹⁴⁶.

The conclusion of the 1987 European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (“the ECPT”) establishing a system of visits to places of deprivation of liberty in states parties by a European Committee, the CPT, was indeed a revolutionary step. The like-minded democratic states have opened up to international scrutiny the most sensitive establishments under their authority, which are generally well-hidden – or at least well fenced off – from their own public. Unlike the ICRC, the Council of Europe is not and cannot be neutral, in the sense that the choice between human rights and lawlessness has been made unequivocally.

The CPT started functioning towards the end of 1989, and only a few years later, still at the very early stage of CPT’s work, its first President, an eminent professor of international law from Italy and an ardent defender of human rights Antonio Cassese published a concise but visionary analysis of the Committee’s strengths and potential weaknesses.

For over thirty years of its functioning, the CPT has done a lot to improve the situation of persons deprived of their liberty in Europe. It has engaged with every single member state of the

145. *Bouyid v. Belgium* [GC], 2015, § 81.

146. *Ramirez Sanchez v. France* [GC], 2006, § 116 and *Gäfgen v. Germany* [GC], 2010, § 87.

Council of Europe in an ongoing consistent dialogue on various issues relating to detention of persons in a variety of contexts, such as police detention, pre-trial detention and execution of the punishment of deprivation of liberty in penitentiary facilities, civil and forensic psychiatry, detention of foreigners under legislation on aliens and so forth. Its success inspired the United Nations member states to conclude the Optional Protocol to the Convention against Torture (OPCAT), replicating the CPT's experience at the domestic level in the form of National Preventive Mechanisms and at the global level in the CPT's peer – the Subcommittee on the Prevention of Torture (the SPT).

It seems timely to come back to the points made by Antonio Cassese and discuss the CPT's achievements as well as to identify what needs to be improved in the CPT's work and what should be the direction of development that the Committee should take.

The main features of the CPT

The robust international monitoring body designed by the ECPT in 1987 has retained its principal features. Back in 1994, Antonio Cassese underlined as unique features of the Committee its multidisciplinary composition, its powers related to the visits, its primary objective to prevent ill-treatment and its confidential way of acting¹⁴⁷. These features have indeed proven to be highly important and unique. The list is not exhaustive, however. For a fuller picture, one would also need to mention the place of the CPT in the Council of Europe, as well as its relationship with the European Court of Human Rights. Let us have a look at all of these features.

147.A. Cassese, *op cit.* pp. 364–365.

1. Composition of the Committee

From the outset of its existence, the CPT has been multidisciplinary. While the majority of its members have belonged to the legal profession, there is always a significant number of medical doctors as well as other professionals, whose expertise is relevant to the situation of persons deprived of their liberty in various contexts.

Even this description is a broad generalisation. Thus, among lawyers there have been judges, advocates, prosecutors, university professors of human rights law, constitutional law, criminal law and procedure, penitentiary law as well as of public international law, and, occasionally, of other disciplines. Renowned human rights experts, not necessarily with a law degree in background, have strengthened the Committee and ensured that it remains focussed on its main purpose, namely on preventing torture and other forms of ill-treatment – even though their influence have not, on the other hand, been exaggerated to the degree that rendered the CPT less professional and realistic in its recommendations and standards.

One of the factors contributing to such a state of affairs has been the presence of a variety of medical experts who served on the CPT. Among those there have been forensic doctors, psychiatrists, specialists in prison healthcare, bioethics and other related areas. More recently, the addition of care professionals, such as clinical psychologists and nurses has allowed the CPT to have an even better understanding of the challenges faced by persons deprived of their liberty as well as by staff of the respective establishments.

While the CPT's versatile membership is a true advantage, the procedures for the selection of its members have been improved over the years. In particular, significant improvements to the procedure have been introduced via recommendations by the Council of Europe's Parliamentary Assembly (PACE). Already in

2007 it adopted a recommendation to improve the selection of CPT members without the need for amending the ECPT. In particular, it recommended to make public calls for candidatures open equally to male and female candidates, with a preference for candidates of the under-represented sex on the CPT in the case of equal merit, to carry out consultation on suitable candidates with relevant state and non-governmental bodies (for example, ministries of justice, interior and health, prison administration, academic institutions and NGOs active in the fight against torture and in assistance to prisoners and inmates of psychiatric institutions), to organise interviews with shortlisted candidates to assess their qualifications, motivation and availability, as well as language skills. It further encouraged an active role, in the final phase of the pre-selection process, for the national delegation to the Parliamentary Assembly and the systematic use of the standard *curriculum vitae* form designed to provide all relevant information on the candidates to national authorities, as well as to the different bodies of the Council of Europe involved in the selection procedure¹⁴⁸. These recommendations have been reiterated on several occasions, and the PACE Subcommittee for Human Rights have on several occasions recommended the rejection of lists of candidates when the above-mentioned recommendations have clearly not been complied with.

However, the existing procedures still suffer from a major deficiency, namely the total lack of the possibility for the Parliamentary Assembly – and subsequently by the electing body, that is the Committee of Ministers of the Council of Europe – to verify the diligence of the national authorities in assessing the candidates. Experience shows that the main problems relate to the real language skills of the candidates (their self-assess-

148. Improving selection procedures for CPT members / Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Resolution 1540 (2007).

ment proved to be inaccurate on a number of occasions) and their motivation and commitment to working within the CPT. Membership in the Committee, despite not being a full-time function, does require a significant investment of one's time (at least some 40 working days a year – and often more!). It would appear that an interview with candidates, albeit a short one and conducted by means of a videoconference, is required for the PACE Subcommittee on Human Rights to form their informed opinion and to avoid embarrassing situations when a newly elected member of the CPT, despite an impressive *curriculum vitae*, has difficulties speaking at least one of the two working languages (English and French) or is not capable of finding enough time to invest in the work of the Committee. Further, as regards language skills, it would indeed be preferable if the requirements for prospective CPT members would be similar to those existing for judges of the European Court of Human Rights, namely fluency in one of the working languages and at least a passive knowledge of the other.

2. Visit-related powers of the CPT

The operational work of the CPT, namely its visits to places where persons are deprived of their liberty, has a solid basis in the ECPT. The practice of its application over the last three decades has further strengthened and solidified rules of the Convention.

Firstly, it is the CPT and only the CPT who decides which state party to visit, which exactly places of deprivation of liberty within the country in question, when and for how long. This could be the so-called 'periodic visits' (though it is the Committee which decides on the periodicity, which in practice for such visits generally fluctuates between three and eight years) or 'ad hoc visits' (in the language of Article 7 § 1 of the ECPT 'visits that appear to it to be required in the circumstances').

It is understood that a periodic visit of the CPT would generally cover several (if not all) types of places of deprivation of liberty, including police station and detention facilities, remand prisons and correctional institutions, psychiatric hospitals where persons are or may be detained (*de jure* under criminal or civil procedure or simply *de facto*), social care homes, detention centres for foreigners – to name the most typical ones, even though the CPT’s mandate extends to any place where persons are deprived of their liberty within the autonomous meaning of the terms given to it by the European Court of Human Rights in the context of Article 5 of the ECHR. Still, the CPT is under no obligation to cover all possible types of closed institutions during its periodic visit – it can perfectly choose to deal with one or two of them. In such a case, it could be assumed that other types of places of deprivation of liberty would be covered during the next visits, be it periodic or *ad hoc*.

As regards *ad hoc* visits, those could generally be divided into thematic ones (for example, concentrating on police ill-treatment or prison conditions or forensic psychiatry or the situation of detained foreigners etc), rapid response visits following mass detentions due to civil unrest (Maidan events in Ukraine in winter 2014) or influx of migrants (Greece in spring 2020) or attempted coup d’état (Turkey in summer 2016).

Sometimes the difference between ‘periodic’ and ‘*ad hoc*’ visits is hardly discernible, as for example is the case with the ‘mid-term control’ visits (technically *ad hoc* ones which nevertheless address a wide spectrum of issues from the preceding periodic visit). Clearly, the more flexibility the CPT is able to demonstrate, the better. In this respect the fact that the intention to carry out a periodic visit is notified to the states concerned, in most general terms, during the preceding year, does not deprive those visits of the healthy ‘surprise’ element as the authorities of the state to be visited are unaware of the exact timing of the visit until a concrete notification arrives some

two weeks in advance – and that without the list of places to be visited. However, in the spirit of cooperation the CPT often provides the respective authorities with a list of some (but not all) of the places to be visited in a subsequent notification letter (usually sent one week before the visit commences). Experience shows that in the vast majority of cases such an advance notification does not result in a significant distortion of the CPT's conclusions after a visit. To put it in simple terms, while it is possible to tidy an establishment up shortly before the visit (which would immediately be clear to the visiting delegation following its interviews with the detained persons), systemic issues cannot be addressed in a matter of a week or two. On the other hand, the visiting delegation would be better prepared for such a visit as it would have the benefit of obtaining from the authorities any information it wishes to consult in advance of the visit. In any case, the majority of establishments remain unaware of the upcoming visit until the time when a CPT delegation appears in front of their entrance.

The ECPT provides the CPT's delegation an excellent set of powers while on visit. Its Article 8 § 2 give the delegation access to the territory of a State Party and the right to travel without restriction, full information on the places where persons deprived of their liberty are being held, unlimited access to any place where persons are deprived of their liberty, including the right to move inside such places without restriction, as well as other information available to the Party which is necessary for the Committee to carry out its task. Further, under Article 8 § 3 the Committee may interview in private (without witnesses and in a dignified manner) persons deprived of their liberty and under Article 8 § 4 the Committee may communicate freely with any person whom it believes can supply relevant information.

One additional power of the CPT (or, rather, its visiting delegation) related to the visit deserves a special mention. Un-

der Article 8 § 5, if necessary, the Committee may immediately communicate observations to the competent authorities of the Party concerned. The Convention stops there but the practice does not. In fact, the power to make an immediate observation under Article 8 § 5 of the ECPT has been used by the visiting delegations of the CPT to react to most conspicuous deficiencies observed during the visit which must – and realistically could – be rectified within limited time (immediately or at least within the span of one to three months). Usually, the CPT delegation use reference to this provision rather sparingly but there have been visits were Article 8 § 5 was invoked on many occasions (for example, eight times during the 2014 periodic visit of the CPT to ‘the Former Yugoslav Republic of Macedonia’¹⁴⁹).

3. Focus on torture and other forms of ill-treatment

The CPT has always been mindful of the purpose for which it was created. Therefore, its focus has always been on fighting torture and other forms of ill-treatment of persons deprived of their liberty. The Committee identified factors leading to ill-treatment by law enforcement officers and recommended to address them through preventive action (for example by formulating the three fundamental safeguards against police ill-treatment), installing professional culture of law enforcement officers that would not tolerate torture, and ensuring the effectiveness of investigations of allegations of torture and other forms of ill-treatment. It has dealt extensively with various aspects of prison life that can result in the ill-treatment of prisoners (material conditions, regime, staff-prisoner relations, medical check-ups on entry to the system and further

149. Report to the Government of “the former Yugoslav Republic of Macedonia” on the visit to “the former Yugoslav Republic of Macedonia” carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 7 to 17 October 2014 // CPT/Inf (2016) 8. Paragraph 7 (p. 14–15).

examinations coupled with the obligation of doctors to record and report injuries). In the context of psychiatry, the CPT addressed the deficiencies in treatment (sometimes amounting to ‘therapeutic abandonment’) and material conditions at psychiatric hospitals as well as the lack of legal safeguards surrounding involuntary hospitalisation and treatment. It uncovered ill-treatment of persons with disabilities at social care homes and the desperate situation of foreigners detained under ‘foreigner legislation’ and so forth.

4. Ongoing dialogue with States Parties and the principle of confidentiality

According to the ECPT (Article 11), the main governing principle of the CPT’s work is confidentiality. The information gathered by the Committee in relation to a visit, its report and its consultations with the Party concerned shall be confidential (Article 11 § 1). All of those will remain confidential, with the exception of the report (and the Government response), which can be made public by the Committee should the Party concerned so request (Article 11 § 2). The CPT has, nevertheless, the power to make a public statement if the Party fails to cooperate or refuses to improve the situation in the light of the Committee’s recommendations (Article 10 § 2).

That said, in reality the thrust of the above-mentioned provisions has significantly shifted over the three decades of the CPT’s work. The first important change concerned the publication of the CPT’s reports. Whilst a State party could in principle not request the publication of CPT reports, in practice some 90 per cent (!) of CPT’s reports and responses of the respective governments have been published. It was only the Russian Federation, which ceased to be member of the Council of Europe in March 2022 but remained, at least formally, party to the ECPT, who did not authorise the publication of the great majority of

the Committee' reports on its visits to the country (only 4 out of 26 have been published to date). For all other countries, such authorisations mostly come together with the response to the report drawn by the authorities. Exceptionally, some visit reports are only published with more significant delay as they concern events of a very sensitive nature.

Since 2014, 12 out of 47 states parties to the ECPT have also agreed to the automatic publication of reports adopted by the CPT with respect to their country¹⁵⁰. Such a step, that has been welcomed both by the Parliamentary Assembly and the Committee of Ministers of the Council of Europe, demonstrates the readiness of the countries concerned to cooperate fully with the CPT and to involve the widest possible circle of domestic and international actors to the implementation of its recommendations.

Most importantly, the CPT has established an ongoing dialogue with every single state party to its Convention on the widest spectrum of places of deprivation of liberty. The principle of cooperation (Article 3 of the ECPT) is foundational to that dialogue. The authorities are always given an opportunity to respond to recommendations made by the Committee and to provide their perceptions of the situation. Whenever the authorities concerned disagree with some of the concrete measures suggested by the CPT, the latter responds to their concerns in a constructive manner, trying either to convince the interlocutors that the solutions it suggests should work best, or to find an alternative way of addressing the problem. Good faith cooperation with the CPT would be the best approach by any responsible government as the Committee provides them

150. To date, the authorities of the following countries have adopted an automatic publication procedure: Albania, Austria, Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Finland, Luxembourg, the Republic of Moldova, Monaco, Norway, Sweden and Ukraine (see CPT's website - <https://www.coe.int/en/web/cpt/faqs> - for an updated list of countries).

with detailed and useful analysis of the situation and credible and realistic recommendations formulated by most experienced specialists in the related area.

Unfortunately, such good faith cooperation does not take place in all cases. The CPT then turns to the (relatively poor) arsenal given to it by the Convention. It turns out that there is only one 'weapon' there – Article 10 § 2, which provides for a possibility of denouncing the failure of a state party to cooperate meaningfully by making a public statement. In practice though, the CPT sets in motion the procedure that can lead to a public statement much more often than actually makes such a statement. After the decision to set the procedure in motion is adopted, the state concerned is given an opportunity to 'make their views known', or, in other words, to respond to the Committee on the substance of the problem. The CPT is then faced with the options of actually making the public statement, to leave the procedure open (for example, to give the State a chance to prove that it is willing to cooperate with the Committee or to send a delegation to carry out an *ad hoc visit* verifying on the spot the implementation of measures promised to the CPT by the respective authorities), or to close it without making the statement. In 32 years of its history, the CPT made only 10 public statements concerning five states parties to its convention: four times concerning the Russian Federation (2001, 2003, 2007, 2019), twice concerning Turkey (1992 and 1996) and Bulgaria (2015 and 2021), once concerning Greece (2011) and Belgium (2017). The scope of the statements varied greatly: while in the case of the Russian Federation they pertained essentially to only one of its regions – Chechnya and, more broadly, North Caucasus – and one subject (torture by law enforcement agencies), the two public statements concerning Bulgaria covered the entire country and most of types of deprivation of liberty – police and prisons in 2015 and psychiatry and social care in 2021. The tenor of the statements also dif-

ferred a great deal: the one concerning Greece (immigration detention and prisons) was made in response to the deteriorating situation coupled with untrue information provided by the authorities to the CPT, whilst the one on Belgium sounded more like an encouragement to overcome the long-standing problem of the lack of a guaranteed minimum service to prisoners during strikes by prison staff.

The fundamental reason for the relatively rare use of the public statements by the CPT appears to be the nature of the European human rights law it is meant to serve. Such a system is by necessity a voluntary one, based on the willingness of the states concerned to make the observance of human rights a matter of common concern and to cooperate with the respective mechanisms (the European Court of Human Rights and the CPT being among the most obvious cases). In case a state would no longer be willing to engage, there would be no effective ways of convincing it to return to cooperation. Luckily, such radical scenarios have yet to be implemented, and in the meantime for those states which for one reason or another demonstrate a long-standing failure to implement the CPTs recommendations, the procedure of public statement could indeed be effective, especially if supported by the two political bodies of the Council of Europe, i.e. its Committee of Ministers and the Parliamentary Assembly.

5. CPT as a part of the Council of Europe system. CPT and the European Court of Human Rights

One of the reasons why the CPT has overall been a success is its institutional relationship with the Council of Europe. While the Committee has been created by a separate treaty and as such is independent from anyone in making its own decisions, it has greatly benefited from belonging to the Council of Europe system. It is the Council of Europe which provides for admin-

istrative and financial needs of the CPT. Most importantly, it provides the Committee with its staff, consisting of highly professional and committed international civil servants.

Institutionally, the CPT is supported by the Committee of Ministers and Parliamentary Assembly of the Council of Europe. It is to the former that the CPT provides annual general reports, and it is the Committee of Ministers (or rather 'deputies', i.e. permanent representatives to the Council of Europe) who elect members of the CPT (even though after the list is processed by the PACE). There are annual exchanges of views between the CPT's President and the Committee of Ministers, and ways of cooperating with the PACE have been successfully explored recently.

Most notably, the CPT has established a fruitful dialogue with the European Court of Human Rights, the body it has always been meant to support. Not only does the Court provide the CPT with its interpretation of the notion of deprivation of liberty under Article 5 of the ECHR and qualifications under Article 3, but also the CPT, in its published reports, provides the Court with important materials on various human rights issues in places of deprivation of liberty. It is not the CPT's function to establish violations of ECHR – this mission rests exclusively with the Court. The Committee's role is rather to address issues that are likely to cause violation of Article 3 of the Convention. This is why there might seem to be certain discrepancies between the CPT and the Court. In fact, there are hardly any contradictions between them.

For example, the CPT has been instrumental in drawing the line between the "acceptable" or "desirable" on the one hand and the "unacceptable" or "undesirable" on the other hand. Since the 1990s, the CPT has considered that in prisons each person should be offered at least 4 m² of living space in multioccupancy cells and at least 6 m² in single cells. Many countries have

changed their laws and regulations to adopt the “standards” advocated by the Committee.

Since its 2016 judgment in the case of *Mursic v. Croatia*, the Court has taken the CPT’s standards into account and basically considered that the non-observance of the 4 m² yardstick raises an issue under Article 3 of the European Convention on Human Rights, with a strong presumption of violation where there is less than 3 m² of living space and living space in the range of 3 to 4 m² per inmate being a weighty factor in the Court’s assessment of the adequacy of conditions of detention. In other words, there is no inconsistency between the CPT’s standards and the Court’s approach in and after *Mursic v. Croatia*. The Court’s Grand Chamber emphasised «the importance of the CPT’s preventive role in monitoring conditions of detention and of the standards which it develops in that connection» and reiterated that «when deciding cases concerning conditions of detention it remains attentive to those standards and to the Contracting States’ observance of them» (*Mursic*, GC, para. 141). Further, the Court also clarified that «[I]n cases where a prison cell – measuring in the range of 3 to 4 sq. m of personal space per inmate – is at issue the space factor remains a weighty factor in the Court’s assessment of the adequacy of conditions of detention. In such instances a violation of Article 3 will be found if the space factor is coupled with other aspects of inappropriate physical conditions of detention related to, in particular, access to outdoor exercise, natural light or air, availability of ventilation, adequacy of room temperature, the possibility of using the toilet in private, and compliance with basic sanitary and hygienic requirements» (*Ibid.*, para. 138). The fact that living space of below 4 m² per prisoner in a multi-occupancy cell does not automatically lead to a violation of Article 3 – for which the threshold, as established in the Court’s case-law is high – does not mean that 4 m² is not a minimum standard. Going below 4 m² means

overcrowding, which creates pre-conditions for reaching the inherently high threshold of an Article 3 violation and also contributes to violating other Convention rights.

The minimum amount of living space per prisoner should therefore not only be reviewed but also monitored in the light of CPT “standards” and the Court’s case-law and the official capacities of all prison establishments revised accordingly. Further, the CPT expresses its view that any new prison establishment built nowadays in Europe should be based on the standard identified by the CPT in its document “Living space per prisoner in prison establishments: CPT standards” (CPT/Inf(2015)44) as desirable for multiple occupancy cells, namely of designing such cells to be used by up to four inmates maximum by adding 4 m² per additional inmate to the minimum living space of 6 m² of living space for a single-occupancy cell, excluding the sanitary annex.

If the CPT’s approaches concerning this one single issue of conditions of detention (among so many others) are embraced by the states concerned, the flood of applications on this particular topic would be diminished greatly.

Conclusion

The strengths and unique features of the CPT described by Antonio Cassese in early 1990s have persisted and with time resulted in a highly efficient and professional human rights group of experts, which complements the European Court of Human Rights. Its general ‘standards’ and country-specific recommendations have earned great respect of states parties. Its cost efficiency as well as the difficulties faced by European states in ensuring human rights of persons deprived of their liberty would suggest that its activities should be expanded. Once again, one has to agree with the words of Antonio Cassese, for

who the CPT's creation marked a turning point in the international fight for human dignity¹⁵¹. The Committee should be further supported by everyone concerned.

151. A. Cassese, *op. cit.* p. 438.

Le ragioni di un “sì”

Patrizio Gonnella¹⁵²

Lo scandalo di una parola che non si poteva pronunciare nei tribunali

Sino al 14 luglio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 110 che introdusse l'articolo 613-*bis* nel nostro Codice penale, non era possibile utilizzare la parola tortura nei tribunali, se non per evocare una legge che mancava. Paradigmatico in tal senso fu quanto scritto dal giudice Riccardo Crucioi nella sentenza del 30 gennaio 2012 in relazione alle violenze accadute nei confronti di due detenuti nel 2004 nel carcere di Asti. Ecco alcuni stralci della decisione con la quale ritenne di non poter punire quattro poliziotti penitenziari, seppur ritenuti sostanzialmente colpevoli dei pestaggi: «I fatti in esame avrebbero potuto agevolmente essere qualificati come tortura. Non è stata data però esecuzione alla convenzione del 1984 violando così il disposto dell'articolo 4 di tale Convenzione (che prevede l'obbligo giuridico internazionale di adeguare la normativa interna) né sono state ascoltate le numerose istanze (sia interne che internazionali) che da tempo chiedono l'introduzione del reato di tortura nella nostra legislazione. Le suddette istanze (reiterate anche dal Consiglio dell'Onu nel 2010) non hanno trovato alcuna soddisfazione e

152. Presidente dell'Associazione "Antigone" dal 2005. Insegna filosofia e sociologia del diritto all'Università Roma Tre.

allo stato, in Italia, non è prevista alcuna fattispecie penale che punisca coloro che pongono in essere i comportamenti che (universalmente) costituiscono il concetto di tortura. Le uniche norme che astrattamente possono essere utilizzate per punire comportamenti tenuti dai torturatori, senza ovviamente colpire il complesso degli atti, senza tutelare il più ampio bene giuridico né punire adeguatamente il disvalore anche sociale del fatto, restano i delitti degli articoli 582, 608 e forse 572 del Codice penale unitamente all'aggravante di cui all'articolo 61 n. 9»¹⁵³.

In queste poche parole è sinteticamente espresso tutto il senso tragico di una lacuna normativa che per circa tre decenni ha alimentato sacche di impunità. Il giudice Crucoli ha formalizzato uno stato di fatto e una condizione di diritto scandalosi. A destare scandalo non tanto era la pratica della violenza, perché essa è purtroppo parte costitutiva di ogni società chiusa, quanto il fatto che mancasse nel Codice penale italiano sino al 2017, nonostante gli obblighi internazionali cogenti dal lontano 1988 (anno della ratifica italiana della *Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura*), un delitto che perseguisse l'unico crimine inequivocabilmente considerato tale dalla nostra Costituzione (precisamente all'articolo 13, quarto comma). La pietra dello scandalo in questo caso consisteva in una legge che non c'era, frutto di un codice permeato di cultura giuridica illiberale che puniva l'aborto, l'adulterio femminile ma non la tortura. La tortura è un crimine contro l'umanità.

Accedendo alla tesi kantiana secondo cui l'umanità non è altro che la dignità umana, la tortura si qualifica quale un crimine contro la dignità umana. È il delitto dei potenti che va ad azzerare la dignità degli indifesi. Degrada l'essere umano a cosa. Con l'approvazione della legge nel 2017 si è voluto rimediare a questo scandalo.

153. Tribunale di Asti, sentenza n. 78 del 30 gennaio 2012, cit. in questo volume, pp. 111-121.

Le ragioni di una lunga inerzia parlamentare

Lunga è stata dunque l'inerzia parlamentare, nonostante decine di proposte di legge che si sono sovrapposte per quasi trent'anni, a partire dal 4 aprile 1989, quando il senatore Nereo Battello, avvocato, insegnante, comunista friulano presentò il primo disegno di legge per l'introduzione del crimine di tortura nel nostro Codice penale.

Il dibattito nelle Camere ha visto sostanzialmente nel tempo formarsi quattro schieramenti così sintetizzabili, in quanto ricorrenti nella discussione parlamentare o nelle argomentazioni sollevate pubblicamente: 1) chi affermava che non fosse necessaria un'apposita fattispecie di reato perchè erano sufficienti a perseguire tutte le forme di violenza istituzionale i delitti già presenti nel Codice penale, in particolare quelli di lesioni, abuso di autorità e maltrattamenti; 2) chi sosteneva che ogni criminalizzazione della tortura costituisse una delegittimazione delle forze dell'ordine, le quali, se fosse stato introdotto il crimine di tortura nel Codice penale, non avrebbero più potuto operare liberamente a protezione della sicurezza di tutti in quanto avrebbero avuto le mani legate da troppe garanzie e limiti; 3) chi si affidava a formulazioni restrittive per tentare di ridurre la portata del delitto, per esempio negando la natura di reato proprio del crimine di tortura, oppure affidandosi a definizioni criptiche o palesemente irragionevoli come per esempio la richiesta della pluralità delle condotte violente; 4) chi invece sosteneva che andasse semplicemente riproposta la definizione di tortura presente all'articolo 1 della *Convenzione delle Nazioni Unite* del 1984, secondo cui «per tortura si indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti a una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di

far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito».

L'estensione soggettiva a dismisura della fattispecie di reato in una direzione o in un'altra, o la sua altrettanto eccessiva restrizione, è stata nel tempo funzionale ad anestetizzare il dibattito parlamentare allontanandolo dalla questione dirimente, ossia se punire il pubblico ufficiale che *stricti sensu* tortura una persona che si trova nella sua diponibilità.

Una legge perfettibile ma che non era più rinviabile

Ogni decisione o valutazione intorno a un atto normativo non può non tenere conto del quadro storico e politico entro cui si colloca. Il dibattito politico intorno all'introduzione del delitto di tortura ha sempre evidenziato quanta poca fosse la volontà di adempiere a quello che era al contempo un obbligo giuridico ma anche sociale e culturale. La tortura è un crimine dei potenti, al pari della corruzione. Ciò spiega il perchè vi sia stata ritrosia a positivarlo.

L'esperienza, nonché la conoscenza dei fenomeni socio-politici, suggeriva in quel frangente storico (si era nel 2017) di cogliere il treno legislativo che stava passando. Forse l'ultimo per non si sa quanto tempo. Va ricordato che da poco erano intervenute le sentenze di condanna della Corte Europea dei diritti umani nei casi *Cestaro* (violenze nella scuola Diaz a Genova, 2001)¹⁵⁴ e *Cimino* (violenze nel carcere di Asti, 2004)¹⁵⁵.

154. Corte europea dei diritti umani, sentenza del 7 aprile 2015, *Caso Cestaro contro Italia*, ricorso n. 6884/11.

155. Corte europea dei diritti umani, sentenza del 26 ottobre 2017, *Caso Cirino e Renne contro Italia*, ricorsi nn. 2539/13 e 4705/13.

Chiunque avesse un ruolo nella discussione pubblica non poteva prescindere dal dato di fatto. D'altronde, alla luce dell'andamento trentennale grigio del dibattito politico-parlamentare, nonché delle pressioni provenienti nel tempo da parte delle forze di Polizia contrarie a ogni verbalizzazione della parola tortura, ben si spiega come una parte di studiosi, attivisti ed esperti abbia ritenuto che la legge andasse approvata senza ulteriori dilazioni e senza andare alla ricerca impossibile della norma perfetta, forse irraggiungibile. Il tutto, anche nella consapevolezza che la lotta contro la tortura è sì una questione di buone leggi, ma anche di pratiche e di cultura giuridica.

Il testo su cui fu raggiunto il compromesso era impreciso, per certi versi poco chiaro, lontano dalla definizione delle Nazioni Unite. I suoi eccessi linguistici apparivano ai commentatori più avveduti, sin da subito, più pleonastici che impraticabili nelle aule di giustizia. Non pochi autorevoli studiosi (tra i quali cito Alessandro Gamberini e Francesca Cancellaro), smantellando le argomentazioni contrarie, affermavano come, probabilmente aldilà della volontà del Legislatore, la norma addirittura estendesse la portata applicativa della tortura rispetto alla definizione delle Nazioni Unite. Un esempio è significativo: il fatto che nell'articolo 613-*bis* manchi ogni riferimento all'intenzionalità del dolo invece presente nella definizione Onu, allarga significativamente l'ambito di applicazione della norma.

La rilevanza della cultura giuridica degli operatori del diritto

Il tentativo di ridurre i rischi di incriminazione per tortura nei confronti di ufficiali dello Stato fu esplicitato dal senatore Maurizio Gasparri che all'indomani dell'approvazione della legge affermò che «è una vergogna approvare una legge contro le forze dell'ordine» per poi rettificare il suo giudizio e soste-

nere che «per fortuna con la nostra azione al Senato abbiamo fatto in modo che il testo venisse modificato e che la legge diventasse sostanzialmente inapplicabile. Abbiamo boicottato attivamente un tentativo di paralizzare le forze di polizia». Il carattere involuto della norma sembra però aver contribuito a rafforzare il ruolo dell'interprete.

È stata infatti approvata alla fine di una lunga discussione una norma che, in considerazione di molte sue parti non precisamente delineate, lascia ampio spazio interpretativo al giudice penale. In sintesi, determinante diventa la cultura giuridica degli operatori del diritto. E, nei suoi primi anni di applicazione pare proprio che su questo terreno vi sia sempre più uno spazio valoriale condiviso tra pubblici ministeri, organizzazioni non governative, organismi di garanzia e giudici di cognizione. Molto, come d'altronde spesso accade nei casi di norme dibattute, è lasciato nelle mani dell'interprete. Nello specifico della tortura, contano la cultura organizzativa e politica degli uffici giudiziari, la loro conoscenza della normativa internazionale nonché del campo semantico entro cui la tortura è prodotta, ossia dei rapporti di forza tra istituzioni e cittadini, tra custodi e custoditi.

All'interprete – pubblico ministero e giudice – la nuova legge, con le sue imprecisioni pleonastiche, pone almeno cinque questioni da risolvere:

a) il significato dell'espressione 'violenze' declinato al plurale. L'uso del plurale presente nella norma apre una riflessione intorno alla natura del reato di tortura e al rischio della sua assimilazione al reato abituale. La tortura non è però, ad esempio, un reato paragonabile a quello di *stalking*. Il giudice, a proposito di tortura, ben può ritenere che ricorrano le 'violenze' anche nei casi di un'unica azione composta da due atti (per esempio due calci) o comunque nell'ipotesi di un unico atto dalla durata non istantanea. In questa direzione si sta dirigendo la giurisprudenza nelle sue prime decisioni; b) la qualificazione del concetto di cru-

deltà personale. Esso sembra rinviare a una generica efferatezza dell'atto di violenza senza che vi sia la necessità di dimostrare la natura grave dei sentimenti dell'autore del crimine; c) la nozione di trattamento inumano e degradante, alternativo alle violenze per la configurazione del delitto, che suggerisce un'utilizzazione, nei tribunali nazionali, della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, la quale nella sentenza della Grande Camera del 28 settembre 2015 (ric. 23380/09) *Bouyid contro Belgio* ha affermato che anche un singolo schiaffo può costituire trattamento degradante; d) l'espressione 'verificabilità del trauma psichico' che, come ricorda Alessandro Gamberini, è pleonastica perchè tutto nel giudizio penale deve essere verificato; e) la qualificazione del fatto qualora commesso da un pubblico ufficiale. Il secondo comma si riferisce specificatamente alla tortura commessa dai pubblici ufficiali. Esso ha le caratteristiche inequivocabili di fattispecie autonoma di reato e non di circostanza aggravante, eventualmente bilanciabile con altre circostanze attenuanti. Attraverso l'interpretazione del giudice, e attraverso la sua cultura giuridica e sociale, la tortura potrebbe finanche ritornare nell'alveo originale di delitto proprio e non generico, nonostante tre decenni di lavoro parlamentare e istituzionale in senso opposto.

Resta aperta, e non risolvibile per via giudiziaria se non accelerando i tempi delle indagini e dei processi, la questione della mancata previsione dell'imprescrittibilità del delitto di tortura, così come sarebbe stato ovvio prevedere, alla luce della natura del delitto e della difficile ricostruzione dei fatti di violenza, che non di rado avviene anche a distanza di anni dalla loro commissione.

Il ruolo politico delle organizzazioni non governative

Nella missione di un'organizzazione non governativa che si occupa di diritti umani e giustizia c'è l'obiettivo morale di ridurre il tasso di sofferenza su scala globale. È questo un criterio di

qualificazione etica dei comportamenti individuali che il filosofo Giuliano Pontara ha posto a fondamento della sua teoria della nonviolenza. Se vale per i singoli, a maggior ragione esso vale per le associazioni. Ogni *step* in avanti nella legislazione, nel senso di un progresso verso la promozione e protezione dei diritti fondamentali, non può essere ostacolato, anzi va esplicitamente favorito. È questa la chiave di lettura, anche in considerazione delle argomentazioni prima esposte sui contenuti della legge, che ha portato alle prese di posizione pubbliche da parte di *Antigone* favorevoli all'approvazione della legge nel 2017, in prossimità del suo voto finale, nonostante la sua evidente imperfezione. Dire no alla legge sulla tortura, come alcuni richiedevano ad alta voce, non rispondeva a una ponderata valutazione politica, giuridica ed etica che invece sollecitava una rapida approvazione della stessa, confidando nel successivo formarsi di una giurisprudenza sul tema conforme agli standard internazionali in materia di contrasto alla tortura e ai maltrattamenti, anche recuperando quanto di più avanzato fosse presente nella *soft-law* internazionale.

Un ragionamento simile è stato fatto dalle associazioni che nel 2016 non hanno ostacolato, anzi hanno favorito, la legge sulle unioni civili, pur ritenendo queste ultime un *minus* rispetto al matrimonio egualitario. Anche in questo caso il criterio di orientamento nell'*advocacy* è stato quello dell'aumentata felicità per un ampio numero di persone, le quali avrebbero potuto, così come è poi avvenuto, finalmente regolare il loro rapporto, senza essere condizionati da eccessi di ideologismo normativo. Ciò non significa dismettere le idealità, ma evitare che nel nome di esse, si produca più sofferenza e infelicità.

La tortura nei tribunali dopo l'approvazione della legge

I primi cinque anni di applicazione della legge, relativamente a episodi che riguardano fatti avvenuti nelle carceri o comunque nei confronti di persone private della libertà, hanno per ora evidenziato come fossero infondate le preoccupazioni di chi riteneva inapplicabile la legge. Sia nella fase delle indagini che in quella del giudizio la tortura è diventata una parola pronunciata da pubblici ministeri e giudici, nonché già presente in due sentenze di condanna per fatti avvenuti negli istituti penitenziari di Ferrara e San Gimignano (in quest'ultimo caso con rito abbreviato). In altri tre procedimenti a Torino, sempre a San Gimignano (per i cinque poliziotti che hanno deciso di non avvalersi del rito abbreviato) e a Santa Maria Capua Vetere, nei quali Antigone e il Garante nazionale si sono costituiti parte civile, è stato chiesto o disposto il rinvio a giudizio per il reato di tortura.

Ciò che più rileva nei procedimenti penali in corso è l'interpretazione del reato di tortura che sta fornendo la magistratura inquirente o giudicante. In primo luogo, sono smentite le preoccupazioni di coloro che temevano un'interpretazione restrittiva delle espressioni plurali presenti nell'articolo 613-bis cp riferite all'azione del soggetto – le violenze o minacce gravi e le «più condotte», che diventano entrambe essenziali a configurare il reato qualora non si dimostri la crudeltà né il trattamento inumano e degradante – che avrebbe escluso comportamenti non ripetuti a distanza di tempo. Secondo la ricostruzione di quanto avvenuto nel carcere di San Gimignano, quindici poliziotti penitenziari si sarebbero incontrati nel reparto di isolamento, avrebbero indossato guanti di lattice, preso un detenuto per le braccia, spinto brutalmente nel corridoio e colpito con un pugno alla testa. Poco dopo sarebbe stato gettato a terra, circondato per fare schermo alle telecamere, preso a calci e nel contempo minacciato e ingiuriato. A seguire sarebbe stato al-

zato da terra e nuovamente spintonato per spingerlo a camminare, fino a essere immobilizzato faccia a terra con un agente che gli sarebbe salito col ginocchio sulla schiena. A quel punto gli sarebbero stati tolti i pantaloni per poi essere picchiato con schiaffi e pugni prima di venire abbandonato seminudo senza coperte né materasso. Tutto, secondo i giudici, si sarebbe svolto in un tempo contenuto e continuativo, e non in giorni diversi o momenti differenti della stessa giornata. Dunque, l'uso del plurale non è interpretato come un vero e proprio delitto abituale. Due calci o due pugni, uno dopo l'altro, potrebbero ben configurare la fattispecie di tortura. Anche uno in realtà, se fosse dimostrata la crudeltà del trattamento inumano e degradante. Una tesi confermata dalla sentenza n. 50208 dell'11 ottobre 2019¹⁵⁶, riguardante la fase cautelare di episodi non carcerari che a proposito della locuzione «mediante più condotte» presente all'articolo 613-*bis* cp. afferma esplicitamente che essa è riferibile «non già solo a una pluralità di ordine temporale con episodi eventualmente reiterati nel tempo, ma anche alla perpetrazione di più contegni violenti nello stesso contesto cronologico». Dunque, la pluralità delle condotte nella tortura è ontologicamente diversa dalle «condotte reiterate» degli atti persecutori (articolo 612-*bis* cp), che prevedono una riproduzione dei comportamenti in successivi contesti temporali. Ogni diversa interpretazione lascerebbe prive di tutela molte situazioni, tra cui i fatti della Diaz del luglio 2001 che sono addirittura all'origine di quelle condanne della Corte europea dei diritti umani che hanno determinato un'accelerazione nell'introdurre il reato di tortura nell'ordinamento italiano. In altra decisione della Cassazione riguardante fatti non carcerari, con sentenza n. 47079 dell'8 luglio 2019¹⁵⁷ si afferma con nettezza come il trattamento inumano o degradante sia alternativo alle più condotte violente

156. Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza n. 50208 dell'11 ottobre 2019.

157. Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza n. 47079 del 8 luglio 2019.

e che per esservi pluralità delle condotte bastano anche solo due comportamenti «e anche in un minimo lasso temporale, come un'ora o alcuni minuti». Un altro aspetto dei punti critici della norma, ossia la locuzione «trauma psichico verificabile», viene risolto dalla Cassazione, nella stessa sentenza, scrivendo che per trauma psichico deve intendersi «un evento che, per le sue caratteristiche, risulta 'non integrabile' nel sistema psichico pregresso della persona, minacciando di frammentarne la coesione mentale. In tale ottica, integra il trauma psichico anche un evento critico, sotto il profilo psicologico, che si presti a rapida risoluzione». Ben può essere, a dire dei giudici, rilevante anche un trauma temporaneo, senza necessariamente doversi affidare a periti o esami. È sufficiente affidarsi alle dichiarazioni della stessa vittima del reato. La Cassazione sgombera tutti i dubbi nella sentenza n. 32380 del 31 agosto 2021¹⁵⁸, ancora una volta riferita a un caso di vessazioni ai danni della partner, dove si ribadisce come l'articolo 613-*bis* cp. non preveda che il trauma psichico sia durevole e che esso «deve essere provato nel corso del giudizio e non necessariamente attraverso perizia o altro accertamento tecnico», ma «l'accertamento può essere ancorato a elementi sintomatici del turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente e anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata». Dunque, la scelta del Legislatore di non prevedere un delitto proprio, ma una doppia fattispecie a seconda dell'autore del delitto, ha indubbiamente contribuito alla formazione di una giurisprudenza che formandosi nel meno contestato campo del delitto generico potrà valicarne i confini sino a riguardare i casi in cui gli autori sono pubblici ufficiali.

158. Corte di cassazione, sezione III, sentenza n. 32380 del 25 maggio 2021.

Le interpretazioni meno restrittive sono state ribadite dalla Corte di cassazione anche quando i fatti sono accaduti nei contesti carcerari. Sempre a proposito di decisioni inerenti la fase cautelare, a proposito di quanto accaduto nell'istituto penale di Santa Maria Capua Vetere nell'aprile del 2020, la Corte ha ribadito quanto già espresso nella precedente pronuncia quando i fatti riguardavano torture commesse da cittadini privati. Ha anche affermato a proposito del dolo che «in tema di tortura, anche quando il reato assuma forma abituale, per l'integrazione dell'elemento soggettivo non è richiesto un dolo unitario, consistente nella rappresentazione e deliberazione iniziali del complesso delle condotte da realizzare, ma è sufficiente la coscienza e volontà, di volta in volta, delle singole condotte».

Repressione e prevenzione della tortura

La lunga assenza del delitto di tortura nel nostro Codice penale evidenziava una diretta responsabilità dello Stato per le violenze dei propri funzionari. Uno Stato che decide di non formalizzare il crimine di tortura è co-responsabile del crimine stesso. Nel *caso Furundzija*, nel dicembre 1998, il Tribunale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia, proprio partendo dalla considerazione che la proibizione della tortura fosse norma di *ius cogens*, è giunto a sostenere una responsabilità dello Stato per il mancato adeguamento interno agli obblighi punitivi internazionalmente imposti.

Non è però la sola legge che ci immunizza dal rischio di tortura. Sarebbe illusorio credere che sconfiggeremo la tortura con una legge, anche se la più ben scritta delle leggi. La tortura è questione sì giudiziaria, ma principalmente culturale e antropologica. La legge che criminalizza la tortura è necessaria, ma non sufficiente, a ridurre i rischi di tortura. Ciò vale per tutto il diritto penale, tortura compresa. Attenzione a non cadere nella trappola della sola efficacia deterrente delle norme. Dunque,

prioritaria resta la prevenzione, anche quando è prevista la punizione ed è possibile la punizione dei torturatori.

La tortura in uno Stato di diritto non è mai qualcosa che avviene inaspettatamente. È più o meno sempre possibile intuire che potrebbe accadere in un luogo piuttosto che in un altro. Un episodio di tortura non giunge mai inatteso. Oggi che abbiamo il reato nel Codice, nell'*advocacy* dobbiamo concentrarci sulla prevenzione della tortura. In una democrazia che funziona, la prevenzione passa non solo dalle norme ma anche dai comportamenti degli attori pubblici. La tortura si nutre di spirito di corpo, il quale non è altro che la costruzione di un'identità comune violenta e non di rado machista. Contro lo spirito di corpo servirebbero alcuni anticorpi istituzionali. Ecco quali potrebbero essere dieci azioni per la prevenzione della tortura nei contesti di privazione della libertà personale: 1) adozione di un codice etico di condotta degli appartenenti alle Forze di Polizia e sicurezza; 2) istituzione presso le Procure di sezioni specializzate in fatti di tortura e violenza; 3) tutela dei testimoni che hanno il coraggio di raccontare quanto visto, applicando le stesse regole dei testimoni di giustizia nei processi di mafia; 4) indicazione all'Avvocatura dello Stato di costituirsi parte civile ogniqualvolta si giunga a dibattimento per fatti di violenza commessi da parte di operatori delle Forze di sicurezza; 5) interruzione di ogni relazione sindacale con quelle organizzazioni che offrono tutela legale a coloro i quali si macchiano del crimine di tortura; 6) riconoscimento dell'identità di ognuno dei poliziotti o agenti di sicurezza coinvolti in azioni di ordine pubblico; 7) cambiamento profondo nell'iconografia del lavoro delle polizie, ovvero utilizzazione di un vestiario e di un portamento personale che non rimandino a un'idea di uso greve e collettivo della violenza; 8) organizzazione di momenti alti di formazione sui diritti umani a favore del personale di polizia con compiti di sicurezza pubblica; 9) predisposizione di video-sorveglianza di tutti gli ambienti carcerari comuni, anche

dei luoghi bui dove più frequentemente è praticata la violenza individuale e di gruppo sui detenuti; 10) esercizio pronto e non corporativo dell’azione disciplinare.

La prevenzione della tortura richiede una vera e propria trasformazione culturale delle istituzioni che devono recuperare un rapporto fiduciario e orizzontale con i propri cittadini. La legge dello Stato che consente di indagare e condannare per tortura vorremmo anche che aiuti indirettamente le istituzioni a decostruire lo spirito di corpo delle Forze dell’ordine e a favorire tutti i meccanismi di prevenzione.

Un bilancio

Stefania Amato e Michele Passione¹⁵⁹

Introduzione

Trascorso ormai un lustro dall'*Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano* (così è intitolata la legge n. 110 del 14 luglio 2017) si può tentare un primo bilancio, necessariamente embrionale e cauto, sul funzionamento della nuova fattispecie. La cautela è imposta dal numero esiguo di applicazioni di cui si ha notizia, sebbene alcune vicende eclatanti, soprattutto in ambito carcerario, abbiano guadagnato le prime pagine dei giornali destando grande sconcerto nell'opinione pubblica e più limitato stupore, purtroppo, negli addetti ai lavori¹⁶⁰: che la violenza nelle carceri italiane esista è fatto noto a chi ha occasione di frequentarle; ed è fenomeno che ha visto accendere più

159. Stefania Amato è avvocatessa del Foro di Brescia. Michele Passione è avvocato del Foro di Firenze; entrambi sono abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori e da anni si occupano del reato di tortura e dei temi a esso sottesi.

160. Riflette sugli ultimi episodi di Santa Maria Capua Vetere, con uno sguardo al passato, L. Romano, *La Settimana Santa. Potere e violenza nelle carceri italiane*, Monitor Edizioni, Napoli 2021.

volte i riflettori della Corte europea dei diritti umani¹⁶¹.

Come osservato dalla Ministra della giustizia nella relazione al Parlamento del 19 gennaio 2022, però, «la pandemia ha fatto da detonatore di questioni irrisolte da lungo tempo». Questo impone di «farci carico fino in fondo dei mali del carcere – in primo luogo perché non si ripetano mai più episodi di violenza»¹⁶².

Preso atto di una nuova sensibilità a livello politico, occorre ragionare dello strumento giuridico di cui finalmente l'ordinamento italiano si è dotato, seppur con spaventoso ritardo: quasi trent'anni dal recepimento della Convenzione Onu contro la tortura del 1984, avvenuto con legge 3 novembre 1988 n. 498.

Si registrano le prime decisioni dei giudici di merito e di legittimità, sia in sede cautelare che a definizione del merito dei primi pionieristici giudizi in cui è contestato l'articolo 613-*bis* del Codice penale. È il banco di prova di una norma che, frutto di una gestazione a dir poco problematica, ha convinto poco nel momento in cui il Parlamento l'ha consegnata agli interpreti: molte sono state le voci critiche, costrette a segnalare quanto il testo infine approvato fosse macchinoso e ridondante, non in linea con la Convenzione Onu per le eccessive limitazioni da cui risulta connotata la fattispecie di tortura e, soprattutto, come fosse stato tradito lo spirito stesso della Convenzione, che prevede (all'articolo 1) che il reato sia com-

161. Si pensi alla pronuncia *Cirino e Renne contro Italia* del 26 ottobre 2017, che riconobbe lo Stato italiano colpevole della violazione sostanziale e procedurale dell'articolo 3 della Cedu: divieto di trattamenti inumani e degradanti e di tortura. Si trattava di episodi di violenza ai danni di detenuti nel carcere di Asti, rispetto ai quali per la prima volta un giudice italiano (Tribunale di Asti, sentenza 30 gennaio 2012) affermava che episodi di violenza in carcere «potrebbero essere agevolmente qualificati come tortura» ai sensi della Convenzione Onu. Tuttavia, non esistendo a quei tempi il reato specifico, l'accusa aveva potuto contestare solo i reati di maltrattamenti (articolo 572 cp), lesioni personali (articolo 582 cp), abuso di autorità contro arrestati o detenuti (articolo 608 cp). Strumenti poco efficaci per la repressione di fatti di questo tipo: il processo era terminato con la prescrizione di tutti i reati ipotizzati. Cfr. in questo volume pp. 110ss.

162. Relazione al Parlamento della Ministra della giustizia Marta Cartabia sull'Amministrazione della giustizia. Inaugurazione dell'Anno giudiziario 2022, 19 gennaio 2022 - Comunicazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, Parte terza, 6.1.

messo da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale¹⁶³.

L'introduzione di un reato comune, anziché di un reato proprio del pubblico ufficiale, veniva peraltro stigmatizzata, poco prima del voto definitivo della Camera, in una dura lettera del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa. Pochi mesi dopo l'entrata in vigore della legge, il 6 dicembre 2017, le osservazioni conclusive del Comitato Onu contro la tortura tacciavano il nuovo articolo 613-*bis* del Codice penale italiano di incompletezza, ristrettezza della definizione e, al contrario, ridondanza per la presenza di elementi superflui, evidenziando il rischio di spazi di impunità.

Anche noi che abbozziamo oggi queste riflessioni fummo aspramente critici, pur dalla nostra modesta prospettiva di 'pratici', rispetto al risultato consegnato alla Gazzetta Ufficiale, dopo anni di peregrinazioni del disegno di legge tra Camera e Senato: quella norma ci sembrava nata male e destinata forse ad affondare tra i marosi dell'applicabilità concreta¹⁶⁴. Soprattutto, a fronte di una serie di falle nella costruzione della fattispecie, di cui si sta per dire, ci pareva poco rassicurante il mantra scandito da quanti avevano visto comunque con favore l'entrata in vigore di una norma difettosa: *ci penserà la giurisprudenza*. Ci penseranno, cioè, i giudici a raddrizzare il ramo storto, interpretando e plasmando le nuove norme per renderle operative, adattandole alla realtà.

163. Tra le tante voci critiche A. Pugiotto, "Una legge "sulla" tortura, non "contro" la tortura (Riflessioni costituzionali suggerite dalla L. n. 110 del 2017)", in *Quaderni Costituzionali*, fasc. 2, 2018; S. Buzzelli, "Tortura: una legge tanto per fare", in *Sicurezza C.G.S.*, 23 febbraio 2018; T. Padovani, "Tortura: adempimento apparentemente tardivo, inadempimento effettivamente persistente", in *Criminalia*, 2016, 30, pp. 27ss.; E. Zucca, "Chiamatela come volete: è sempre tortura. La legge italiana, tra cattivi maestri e principi delle Convenzioni", in *Studi sulla Questione Criminale*, Carocci, anno XIII, n. 2, 2018; A. Zamperini, M. Menegatto, F. Vianello (a cura di) "Il reato di tortura in Italia", in *Studi sulla questione criminale*, anno XIII n. 2 2018, Carocci editore.

164. Sia consentito un riferimento a S. Amato e M. Passione, "Il reato di Tortura – Un'ombra ben presto sarai: come il reato di tortura rischia il binario morto", 15 gennaio 2019, *Diritto penale contemporaneo* – Archivio 2010 – 2019.

Terreno scivoloso. Il nostro sistema penale, sostanziale e processuale, prevede un presidio costituzionale al principio di legalità, sancito dagli articoli 25 comma 2 e 111 comma 1 Cost., che pone un limite all'argomentazione giudiziaria. Ne è fondamento la «consapevolezza secondo cui “qualunque uomo che ha un potere è portato ad abusarne, (e) va avanti finché non trova dei limiti” e pertanto “perché non si possa abusare del potere bisogna che, per la disposizione delle cose, il potere arresti il potere” (così Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, 1748). Ed è proprio questa la funzione del principio di legalità»¹⁶⁵. Se è ovvio che il giudice non può essere mera bocca della legge, poiché il giudizio non è un'operazione meccanica e il sistema garantisce il libero convincimento del giudicante, che ha ampi spazi di discrezionalità valutativa, è pur vero che «questa non può estendersi sino a determinare una rottura del quadro legale»¹⁶⁶. Il nostro sistema non ammette un diritto di formazione giurisprudenziale, mentre accoglie la funzione nomofilattica delle giurisdizioni superiori.

Non vi è spazio, in questa sede, per addentrarsi in un ambito delicato e controverso (non mancano gli entusiasti del *formante giurisprudenziale*); quel che è certo è che si assiste, negli ultimi anni, a una deriva del fenomeno del *diritto vivente*, partorito nelle aule di giustizia, che si sostituisce al *diritto vigente*: il giudice che fa dire alla norma cose che la norma non dice; il giudice che integra là dove la norma tace. Non è un buon segno: il rischio è quello di snaturare il principio democratico della legislazione come espressione del mandato popolare al Parlamento.

Per questo avremmo voluto una norma più chiara, meglio

165. F. R. Dinacci, “Legalità processuale e nomofilachia tra limiti ermeneutici e diritto giurisprudenziale”, *Archivio Penale* 2019, n. 3.

166. *Ibidem*.

strutturata, al riparo da ambiguità che nelle vicende concrete rischiano, nell'avanzare delle scansioni processuali, di provocare ribaltamenti nei giudizi dovuti non solo alla fisiologica, diversa valutazione del materiale probatorio, ma a difformi, opinabili interpretazioni giuridiche di elementi della fattispecie difettosi sin dall'origine.

Ogni alba ha i suoi dubbi¹⁶⁷

In estrema sintesi, gli aspetti critici sui quali avevamo sollevato molteplici dubbi all'alba dell'introduzione del reato di tortura in Italia investivano:

- la tortura concepita come reato comune, senza l'immediata stigmatizzazione dell'abuso di potere del pubblico ufficiale; reato perpetrabile da "chiunque", seppure nell'ambito di una relazione con la vittima;
- la descrizione della condotta, con particolare riferimento alla necessaria pluralità delle condotte (una volta si può?) in alternativa alla crudeltà;
- quanto all'evento, a parte la discutibile nozione di «verificabile trauma psichico», forti perplessità derivavano dalla configurabilità del reato solo a fronte, in alternativa alla pluralità delle condotte, di un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona: nozione che notoriamente, per la giurisprudenza della Corte Edu, indica qualcosa di meno e di diverso rispetto alla tortura;
- quanto all'elemento psicologico, la previsione di un dolo generico;
- il difficile nodo dell'inquadramento della previsione del secondo comma dell'articolo 613-bis cp (fatto commesso dal

167. A. Merini e A. Casiraghi, *Se gli angeli sono inquieti*, Shakespeare and Company editore, Roma 1993.

- pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio) come fattispecie autonoma ovvero come circostanza aggravante;
- oltre ad alcuni punti relativi alle norme diverse da quella incriminatrice introdotte dalla legge n. 110/2017.

Non poteva lasciare indifferenti, in aggiunta, il silenzio della legge sulla prescrizione, affidata ai termini ordinari anche per l'ipotesi di reato commesso dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; mentre, alla luce dell'esperienza pratica circa la particolare laboriosità dell'accertamento di questo tipo di illeciti, sarebbe risultato ragionevole prevedere termini più lunghi.

Insomma: una certa dose di razionale pessimismo induceva a essere cauti sugli spazi di applicabilità concreta di una norma, l'articolo 613-*bis* cp, connotata, come si è detto, da sensibili zone di fragilità. Né, del resto, lo *Zeitgeist* del 2017 consentiva di immaginare come immediatamente praticabile quella massiccia insufflazione, nella società e in particolare tra chi riceve in custodia persone private della libertà personale, di *cultura* e *coscienza* della centralità del rispetto della dignità umana, oltre che dell'integrità del corpo, quale unico vero antidoto alle degenerazioni registrate in passato (G8 di Genova in testa alla lista).

Ma dal 2017 sono accadute molte cose.

Uno sguardo alle prime vicende e decisioni dei giudici di merito

La tortura "comune"

Poiché il reato di tortura è stato configurato dal Legislatore, nella fattispecie base, come reato comune, era prevedibile che le prime applicazioni della norma investissero fatti di tortura

fra privati, sebbene la tortura possa in qualche modo definirsi come reato bifronte: a quella “privata”, che vede persecutore e vittima su di un piano paritario, si contrappone la tortura del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, connotata da una verticalità di rapporto (sopra sta il rappresentante del potere pubblico, sotto il privato cittadino) spesso, significativamente, riprodotta nella dinamica dei corpi descritta dagli atti giudiziari: uno o più uomini in piedi, a schiacciare la vittima sul pavimento.

Priva di squilibrio immediatamente correlato alla qualifica dell’agente, la tortura fra privati racconta di crudeltà inferte a soggetti deboli per condizioni esistenziali o relazionali.

Si può qui tentare una prima sintetica ricognizione delle vicende – alcune delle quali rese pubbliche dai *media* – in cui è stato formalmente contestato il reato di tortura e si sono pronunciati giudici di merito e di legittimità (nei subprocedimenti cautelari, in un caso anche sulla responsabilità). Alcune delle sentenze, come si vedrà, affrontano anche i principali temi giuridici posti dall’articolo 613-*bis* cp, già discussi in dottrina.

Il primo pare essere stato un caso pugliese, riportato da Angela Colella¹⁶⁸, oggetto della pronuncia più risalente in ordine di tempo (oltre che la più sintetica): riguarda due giovani che, dopo che la persona offesa era salita a bordo della propria autovettura, l’avevano minacciata con una pistola e l’avevano costretta a rimanere dentro l’auto e a raggiungere quindi la località appartata dove, agendo in concorso tra loro, i due avevano ripetutamente percosso l’uomo con un bastone, gli avevano fatto stendere la mano su un cordolo e poi lo avevano

168. A. Colella, “La Cassazione si confronta, sia pure in fase cautelare, con la nuova fattispecie di “tortura” (art. 613 *bis* cp)”, in *Sistema penale* 16.1.2020, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/colella-cassazione-tre-sentenze-nuova-fattispecie-di-tortura>. L’Autore richiama E. Scaroina, *Il delitto di tortura. L’attualità di un crimine antico*, Cacucci, Bari 2018, p. 262, nota 185, che indica la vicenda come la prima in cui è stato contestato il nuovo reato.

colpito sulle dita al fine di spezzarglielle, gli avevano tirato un bastone sui denti, rompendoglieli, gli avevano immerso più volte nell'acqua la testa avvolta in una coperta, come per affogarlo, e lo avevano infine umiliato, costringendolo a restare nudo e a pulire il suo stesso sangue¹⁶⁹.

Sempre in Puglia, a Manduria, si è svolta una vicenda molto enfatizzata dai media (a differenza della precedente) che ha visto contestato l'articolo 613-*bis* cp (oltre ad altre ipotesi delittuose: lesioni personali, percosse, molestie, furto, sequestro di persona e violazione di domicilio) a un gruppo di giovani (la maggior parte dei quali minorenni) per le ripetute violenze e umiliazioni inferte a un pensionato affetto da disturbi psichici, poi deceduto il 23 aprile 2019. Sul caso si sono succedute tre sentenze della Corte di cassazione in relazione alla misura cautelare¹⁷⁰ (per alcune delle problematiche giuridiche affrontate v. *infra*). Il 29 maggio 2020 i tre imputati maggiorenni sono stati ritenuti responsabili del reato di tortura all'esito del giudizio abbreviato, con esclusione dell'aggravante della morte della vittima. La Corte d'Appello di Taranto, il 10 giugno 2021, ha confermato il giudizio di responsabilità riducendo le pene.

Vi è poi una vicenda campana: con sentenza della Corte di cassazione, sezione III penale, in data 25 maggio 2021, depositata il 31 agosto 2021, n. 32380 è stato rigettato il ricorso proposto da un imputato condannato per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e tortura aggravata dalle lesioni dal Gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (confermata la sentenza di primo grado dalla Corte d'Appello di Napoli). Il caso riguardava, per quanto qui interessa, gravi minacce e

169. Sul caso si registra la sentenza n. 37317, resa dalla Prima Sezione della Corte di cassazione il 15 maggio 2018 nel procedimento cautelare.

170. Sezione 5, n. 47079 del 08/07/2019, che ha rigettato i ricorsi; sezione 5, n. 50208 del 11/10/2019 e sezione 5, n. 4755 del 4./2/2020 che hanno dichiarato inammissibili i ricorsi.

violenze agite da un uomo nei confronti della donna con cui intratteneva una relazione sentimentale, tra le quali, solo a titolo esemplificativo, un marchio a fuoco con una forchetta arroventata, la costrizione per più di un'ora sotto la doccia fredda, violenze sessuali ripetute e percosse. Su alcuni passaggi della pronuncia della Cassazione utili alla definizione della fattispecie di tortura si veda *infra*.

La tortura in carcere

Muovendo dalla tortura “orizzontale” tra soggetti privati a quella “istituzionale”, in particolare in ambito carcerario, oltre al caso che ha suscitato profondo sconcerto e grande clamore mediatico, relativo ai fatti di Santa Maria Capua Vetere dell'aprile 2020¹⁷¹, sono note due sentenze di merito pronunciate in relazione a vicende in cui il Pubblico ministero ha contestato il reato di tortura a carico di appartenenti alla Polizia penitenziaria.

Con l'ovvia premessa che, trattandosi in entrambi i casi di sentenze del giudice per le indagini preliminari, sono possibili evoluzioni diverse nei successivi gradi di giudizio e gli imputati sono assistiti dalla presunzione di innocenza sino all'irrevoocabilità della condanna, si possono qui riassumere, in estrema sintesi, i passaggi essenziali di questi provvedimenti.

La prima sentenza in assoluto a condannare per tortura un agente di Polizia penitenziaria in Italia è stata emessa dal Gip del Tribunale di Ferrara il 14 gennaio 2021, a carico di uno

171 · Mentre scriviamo queste righe, il procedimento ha appena superato la fase dell'udienza preliminare, che ha preso avvio il 15 dicembre per 108 imputati e si è conclusa lo scorso 12 luglio con il rinvio a giudizio di tutti gli imputati (salvo uno), per tutte le imputazioni elevate nei loro confronti. Il dibattimento comincerà davanti alla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere (attesa la contestazione – *inter alia* – di un'ipotesi di tortura aggravata, ex articolo 613 bis, ult. comma, cp) il 7 novembre prossimo, mentre il 25 ottobre vi sarà la discussione con rito abbreviato richiesto da due imputati. All'udienza del 3 febbraio è stata ammessa la costituzione di parte civile del Garante nazionale, oltre che di altri Enti e Associazioni, così come accaduto nei giorni successivi nel processo in corso a Torino, malgrado le richieste di esclusione articolate in vario modo dai difensori degli imputati.

degli imputati che aveva scelto il giudizio abbreviato: si tratta di accadimenti verificatisi presso la Casa circondariale di Ferrara il 30 settembre 2017, denunciati lo stesso giorno dal detenuto: nella sostanza, un pestaggio nel corso di una perquisizione arbitraria. Il giudice di primo grado ha ritenuto provate condotte esorbitanti l'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti, essendosi trattato di un «pestaggio organizzato e con intento ritorsivo nei confronti di soggetto che aveva creato svariati problemi nel corso della sua detenzione».

Citando una delle sentenze della Suprema Corte sul caso di Manduria¹⁷² il Gip ravvisa, quanto alla condotta, la pluralità richiesta dalla norma, pur trattandosi di fatti commessi nel medesimo contesto spazio temporale: ciò che appare provato nel caso di specie (gravi percosse sia a mani nude che con uno strumento di offesa, minacce gravi con un coltello puntato alla persona, parole di scherno e successivo abbandono del detenuto ammanettato in cella e nudo per un consistente lasso temporale di qualche ora) integra le «più condotte», locuzione che secondo la Cassazione «va riferita non solo a una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche ad una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico». In ogni caso, il giudice osserva che, anche laddove non si vogliano ravvisare le condotte reiterate, l'azione può comunque dirsi realizzata con crudeltà (con ciò dovendosi intendere una particolare efferatezza, insensibilità e gratuità delle sofferenze inferte). Aggiunge il Gip che appare configurabile senza dubbio, nel caso concreto, un trattamento inumano e degradante che ha cagionato sofferenze fisiche e psichiche intense. Il fatto è commesso da un assistente della Polizia penitenziaria: ciò rende *ictu oculi* sussistente, secondo il giudice, la *circostanza aggravante* di cui all'articolo 613-bis comma 2 cp,

172. Corte di cassazione, sezione V, sentenza n. 50208 dell'11 ottobre 2019.

soggetta al giudizio di bilanciamento ex articolo 69 cp. Pur dando conto dell'esistenza di opposto orientamento dottrinale che, nel silenzio del Legislatore (che non ha fornito utili indicazioni nella lettera della norma), inquadra la fattispecie prevista dal comma 2 come reato autonomo, il giudice reputa non dirimenti gli indicatori evidenziati da più parti a sostegno di quest'ultima tesi, evocando, tra l'altro, quanto emerge dai lavori parlamentari per l'approvazione della legge n. 110/2017. È fatto riferimento, altresì, a un criterio analogico rispetto alla circostanza aggravante comune dell'articolo 61, n. 9 cp (aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio), che presenterebbe la medesima *ratio* di disciplina; il risultato cui si perviene in forza di tale criterio, in quanto più favorevole al reo, è pienamente legittimo; anche il criterio "strutturale", solitamente utilizzato dalla giurisprudenza di legittimità, conduce, secondo il giudice ferrarese, a inquadrare l'articolo 613-*bis*, comma 2 cp come «circostanza aggravante speciale, intrinseca, a efficacia speciale (*rectius indipendente*) e soggettiva».

Ulteriori punti affrontati sono quelli dell'applicabilità, nel caso di specie, della fattispecie di cui al comma 4 dell'articolo 613-*bis* cp (questa sì, senza dubbio, circostanza aggravante: lesioni derivanti dai fatti di tortura), che viene esclusa in quanto la norma si riferisce unicamente all'evento lesivo come conseguenza non voluta del fatto costituente il delitto di tortura; nonché del concorso formale (articolo 81 cp) tra tortura e lesioni, che il giudicante risolve positivamente, senza spendere particolari argomenti.

La seconda sentenza, in ordine cronologico ma non per ampiezza di motivazione, a condannare per il reato di tortura in ambito carcerario, è quella pronunciata il 17 febbraio 2021 (depositata il 7 maggio successivo) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, che ha ritenuto colpevoli,

all'esito del giudizio abbreviato, dieci dei quindici imputati (per gli altri il dibattimento è in corso) per un fatto accaduto nella Casa di reclusione di Ranza-San Gimignano l'11 ottobre 2018: il pestaggio ai danni di un detenuto trentunenne di origini tunisine, ristretto nel reparto isolamento del carcere.

Anche qui, come nel caso ferrarese, la precisa ricostruzione del fatto è stata resa possibile anche dalla tempestiva acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza prima che fossero "sovrascritti", come di norma accade in breve tempo.

L'articolata motivazione della sentenza dedica approfondite argomentazioni all'analisi della nuova fattispecie criminosa: reato comune, di evento, eventualmente abituale, a condotta vincolata; in alternativa, più condotte gravemente minatorie, più condotte (anche non gravemente) violente o (anche solo) una condotta crudele, oppure una condotta unitaria che comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona, così discostandosi il Legislatore italiano, anche in questo, dalle fonti sovranazionali e, in particolare, dalla giurisprudenza della Corte Edu: tortura e trattamenti inumani e degradanti vengono equiparati, così come "inumano" e "degradante" vengono considerati alla stregua di sinonimi. Quando la condotta del soggetto agente sia singola è necessario che essa comporti un trattamento allo stesso tempo degradante (umiliante e svilente delle dignità e della reputazione individuali) e disumano (inflittivo di sofferenze connotate da un particolare grado di gratuità e arbitrarietà); esso stesso, quindi, qualificato come tortura. Reato, infine, caratterizzato da un requisito soggettivo relativo alla persona offesa, che deve trovarsi in una delle condizioni indicate dalla norma: privata della libertà personale o affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza di taluno, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa.

L'evento è descritto in termini alternativi e consiste in «acute sofferenze fisiche» o in un «verificabile trauma psichico». Il giudice evidenzia, al netto della profusione di aggettivi che non agevola l'interpretazione, gli aspetti rilevanti per la vicenda al suo esame: «le sofferenze fisiche non sono da assimilare alle lesioni, poiché la sofferenza fisica non implica una malattia del corpo e poiché le lesioni costituiscono oggetto di una circostanza aggravante del reato»: non possono, quindi, costituire anche un elemento descrittivo dell'evento. Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità nell'ambito cautelare di vicende di tortura tra privati¹⁷³, «il "verificabile trauma psichico" non esige necessariamente l'accertamento peritale, né l'inquadramento in categorie nosografiche predefinite, potendo assumere rilievo anche gli elementi sintomatici ricavabili dalle dichiarazioni della vittima, dal suo comportamento successivo alla condotta dell'agente e dalle concrete modalità di quest'ultima».

A differenza del collega ferrarese, il Gip di Siena perviene all'affermazione per cui l'ipotesi del secondo comma dell'articolo 613-*bis* cp costituisce reato autonomo, e non circostanza aggravante, spendendosi in un'analisi dettagliata che trova fondamento in argomenti letterali e sistematici.

Si afferma che il criterio che resiste al maggior numero di obiezioni, per discernere fra ipotesi autonoma di reato e circostanze, è quello "strutturale" della descrizione del precetto mediante rinvio al fatto reato previsto da altra disposizione, evocato nella sentenza a sezioni Unite nel *caso Fedi*¹⁷⁴. Nel caso di specie, il secondo comma dell'articolo 613-*bis* cp non dà una nuova descrizione del fatto (la condotta è descritta mediante

173. Cfr. Corte di cassazione, sezione V, sentenza n. 47079/2019.

174. Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza n. 26351 del 26 giugno 2002.

rimando al primo comma) ma vi è un elemento di differenziazione non relativo all'oggetto materiale, ma alla modalità della condotta; peraltro, la previsione della pena non è fatta tramite aumento o diminuzione rispetto alla pena prevista dal primo comma, ma in maniera autonoma. Quanto alla condotta, non si incrimina il mero reato commesso dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ma il reato commesso da quei soggetti «con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio». Ritene il giudice che anche l'esame dei lavori parlamentari dia indicazioni nel senso del reato autonomo, posto che la progressiva specificazione, da parte del Legislatore, di termini e modalità della condotta del pubblico ufficiale, con l'introduzione, da ultimo, dell'elemento di distorsione dell'esercizio del pubblico potere, di cui al necessario abuso dei poteri o dei doveri inerenti il servizio o la funzione, «offre argomento ulteriore nel senso dell'autonomia della fattispecie, in virtù della specificazione delle modalità commissive del reato e del conseguente mutamento dell'oggettività giuridica». Del resto, si tratta di fattispecie plurioffensiva: oltre alla libertà morale della persona offesa, a essere pregiudicato in questo caso è il buon andamento dell'Amministrazione di appartenenza dei pubblici agenti autori del reato, irrimediabilmente leso dall'abuso dei poteri o violazione dei doveri da parte di costoro.

L'applicazione di un ulteriore criterio, quello sistematico, rafforza la ricostruzione del capoverso dell'articolo 613-*bis* cp come fattispecie autonoma: al comma successivo è prevista una limitazione dell'ambito di operatività della fattispecie incriminatrice, laddove si dice che essa non si applica quando le sofferenze risultino da legittime misure privative o limitative di diritti: trattasi di causa di esclusione dell'antigiuridicità (scriminante), che in quanto tale può afferire solo a un reato autonomo, non a una fattispecie circostanziata.

Così come, essendo prevista al quarto comma, una circostanza aggravante in caso di eventi lesivi o mortali, non potrebbe concepirsi l'“aggravante di un'aggravante”, dunque il secondo comma prevede un reato autonomo. Da ultimo l'articolo 613-ter cp, introdotto sempre con legge n. 110/2017, punisce l'istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura, con ovvio riferimento al comma 2 dell'articolo 613-bis cp. Il nostro ordinamento non prevede la punibilità di un soggetto per l'istigazione a commettere un'ipotesi aggravata di un delitto; la deroga al principio di materialità, e dunque l'arretramento della soglia di punibilità sino alla mera istigazione, ammesso per delitti particolarmente gravi, non può che afferire a una fattispecie autonoma, tanto che l'articolo 613-ter cp parla espressamente di delitto di tortura commesso dal pubblico ufficiale.

In un ulteriore passaggio, il Gip di Siena ritiene integrata, nel caso di specie, l'ipotesi aggravata di tortura ex articolo 613-bis, comma 4 cp, essendo derivata dalle condotte di tortura una lesione: l'utilizzo del termine «derivare» nella formulazione della norma implica, a suo avviso, «il richiamo ai principi che governano l'accertamento del nesso di causalità, ai sensi degli articoli 40 e 41 cp e, dunque, occorre accertare se l'evento aggravatore può essere obiettivamente attribuito alle condotte poste in essere dagli imputati» (richiama, sul punto, la giurisprudenza formatasi sull'analoga fattispecie aggravante del reato di maltrattamenti in famiglia).

La fattispecie aggravata di tortura concorre, ad avviso del giudice, con il reato di lesioni, contestato e ritenuto nel caso di specie, poiché i due reati tutelano beni giuridici differenti (l'integrità fisica, il delitto di lesioni, la libertà morale, il delitto di tortura) e la struttura dei due reati prevede elementi non completamente sovrapponibili.

Primi orientamenti della Cassazione

Si è già fatto cenno in precedenza alle prime pronunce di legittimità che (*inter alia*) si sono misurate (per il profilo cautelare) anche con il tema del rapporto tra le ipotesi contemplate dai primi due commi del delitto di tortura. Si è detto anche che molto più di recente¹⁷⁵, la Corte ha rigettato il ricorso presentato avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Napoli (di conferma di quella di prime cure del Gip di Santa Maria Capua Vetere), così offrendo la prima interpretazione giurisprudenziale compiuta di una complessa vicenda processuale, non limitandosi ai profili afferenti la libertà personale.

In questa sede ci si limiterà a raffrontare le prime letture giurisprudenziali concernenti le due diverse forme di tortura, con ciò riferendosi alla differente veste che può assumere il soggetto attivo del reato.

Di Ferrara e di Siena si è già detto, e non occorre ripetersi; di queste due vicende processuali, e del loro esito, del resto, autorevole dottrina¹⁷⁶ ha chiaramente evidenziato i tratti comuni e le differenze tra le sentenze in alcuni passaggi motivazionali (concernenti, appunto, la natura dell'ipotesi del secondo comma e il concorso – formale o apparente – tra il delitto di tortura e quello di lesioni).

Come è agevole immaginare, e come purtroppo dimostra la dura cronaca di questi anni (questo forse il maggior merito della legge n. 110 del 2017, aver favorito – pur tra tante difficoltà, soprattutto investigative – l'emersione di fatti criminali

175. Corte di cassazione sezione III, sentenza n. 32380 del 25 maggio 2021, v. *supra*.

176. M. Pelissero, "Tortura: una norma scritta male al banco di prova della prassi applicativa", in *Questione Giustizia*, 12 luglio 2021; sulla sentenza emessa dal Gip di Siena, cfr. anche, volendo, S. Amato, "Fermare l'onda blu", in *Diritto Penale e Uomo*, 3 giugno 2021.

prima destinati a un carsico destino), è sul versante detentivo che in questi tempi si concentrano maggiormente gli episodi qualificati come tortura, portati all'attenzione dell'opinione pubblica e al vaglio dei giudici.

31 ottobre 2019; decidendo in sede di riesame, il Tribunale di Torino annullava la misura cautelare emessa nei confronti di un appartenente alla Polizia penitenziaria della Casa circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino, rilevando (tra l'altro) nell'ultimo capoverso dell'articolata ordinanza «la previsione dell'aggravante di cui al primo capoverso». Per inciso, per quei fatti di reato (articoli 110, 613-*bis*, 608, 378, 361, 582, 583 comma 2, 110, 61 n. 2 e 5, 610, 61 n. 2, 326 cp) è da poco iniziato il processo dinanzi al Gup del Tribunale piemontese.

Un anno dopo, con la sentenza emessa in data 8 luglio 2019, la Suprema Corte¹⁷⁷ ha affrontato per la prima volta la questione, sia pure nell'ambito di una vicenda avvenuta tra privati, dunque non necessariamente implicante detto distinguo.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza convenzionale, che certamente colloca sotto l'ombrello protettivo dell'articolo 3 Cedu anche episodi commessi da soggetti privi di qualifica pubblicistica, la Corte osserva come «la nuova legge [...] accoglie una sorta di terza via, consistente nella previsione di un reato comune, accompagnata da un aggravamento afflittivo nell'ipotesi in cui la tortura sia commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio: il Legislatore ingloba nel nuovo reato sia il fenomeno della tortura comune, commessa da chiunque, sia quello della cosiddetta "tortura di Stato"»¹⁷⁸. Nel caso di specie, come si vede, la Corte non prende ancora espressamente posizione, limitandosi a scattare una

177. Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza n. 47079 del 20 novembre 2019.

178. *Ibidem*, 5.2 *Considerato in diritto*.

fotografia che certifica «un aggravamento afflittivo», ma segnala l'importanza «dell'esperienza proveniente dalla realtà criminologica che dimostra come la tortura possa assumere anche una dimensione inter privatistica»¹⁷⁹.

Prodromi; in effetti, trascorsi tre mesi, la stessa sezione (nuovamente impegnata sulla medesima vicenda occorsa tra privati) affermava che «la norma di nuovo conio prevede un reato comune – contemplando l'eventualità che esso sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio come circostanza aggravante»¹⁸⁰.

Su queste (scarne e, per vero, apodittiche sul punto) decisioni, non sono mancate voci critiche¹⁸¹, alle quali aggiungiamo la nostra, autorevolmente preceduta da una ulteriore pronuncia di legittimità, questa volta emessa non in via cautelare, come già segnalato.

Con la sentenza del 25 maggio 2021, la Terza sezione era stata investita (anche) di un motivo di ricorso concernente la contestata privazione della libertà personale e minorata difesa della vittima, ritenuta necessariamente antecedente quale elemento implicito della fattispecie, da non confondere con l'evento. Per affrontare, e risolvere rigettandolo, il ricorso proposto sul punto, confermando il concorso tra maltrattamenti, violenza sessuale e tortura¹⁸², la Corte di legittimità, «... per dare conto

179. Plaude a questa ricostruzione sul punto C. Ferrara, "Il nuovo delitto di tortura: la Cassazione amplia l'ambito applicativo della fattispecie? Un commento alla sentenza 8 luglio 2019 n.47079", in *Giustizia Insieme*, 14 febbraio 2020.

180. Cfr. § 1.1. *Considerato in diritto*

181. A. Colella, "La Cassazione si confronta, sia pure in fase cautelare, con la nuova fattispecie di "tortura" (art.613 bis cp)", *cit.*; M. Pelissero, *cit.*, pp. 7 e ss.

182. Commenta favorevolmente la sentenza citata F. R. Garisto, "Quando i maltrattamenti divengono anche tortura: la Cassazione riconosce il concorso tra 572 e 613 bis cp in un caso di violenze reiterate ai danni della partner", in *Sistema penale*, 28 ottobre 2021.

dell'infondatezza della doglianza» non si è limitata a un *obiter* inconferente con il caso da trattare, ma ha diffusamente preso posizione nei termini che seguono.

Richiamate le fonti internazionali e le diverse formulazioni del delitto di tortura ivi disciplinato, la Corte ha rilevato come la Convenzione Onu del 1984 «consente agli Stati di prevedere una fattispecie di più ampio raggio e perciò maggiormente comprensiva, purché nel rispetto della soglia minima fissata dagli standard definitivi del trattato. In buona sostanza, il modello legale di reato configurato negli ordinamenti giuridici nazionali non può restringere l'area di punibilità minima fissata dal trattato, con la conseguenza che non può scalfire, limitandone la portata, gli elementi costitutivi della tortura di Stato fissati nella Convenzione»¹⁸³.

Non basta

La Corte evidenzia come il delitto di tortura introdotto nel 2017 sia strutturato «a geometria variabile» (§ 3 Considerato in diritto) [...] potendo l'ambito di operatività della norma penale ricomprendere sia la tortura privata (cosiddetta comune o orizzontale o impropria: articolo 613-*bis*, primo comma) e sia la tortura pubblica (cosiddetta di Stato o verticale o propria: articolo 613-*bis*, secondo comma). Ne deriva che, con la legge citata, sono stati configurati due autonomi titoli di reato e, quindi, due diverse e autonome fattispecie incriminatrici, a disvalore progressivo, secondo la qualifica del soggetto attivo del reato: la tortura pubblica (reato proprio) se il soggetto attivo sia un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio che commetta il fatto tipico descritto nell'articolo

183. Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza n. 32380 del 31 agosto 2021.

613-*bis*, comma 1 del codice penale, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio; tortura privata (reato comune) negli altri casi. La norma penale è stata collocata in seno ai delitti contro la persona, tra i delitti contro la libertà individuale e, in particolare, alla fine della sezione relativa ai delitti contro la libertà morale».

Ancora, la Corte osserva che «l'asse della lesività del delitto è [...] calibrato sulla natura della condotta nella tortura privata, dove non rileva affatto la qualifica giuridica soggettiva dell'agente se non limitatamente ad un elemento costitutivo di fattispecie rappresentato dai rapporti di affidamento, affrancati però completamente dalla componente pubblicistica, mentre il fulcro dell'offesa, nel reato di tortura pubblica, è spostato sull'esercizio illegale del potere o del servizio pubblico, cosicché la medesima condotta acquista un maggiore disvalore, risultando perciò il fatto di reato più gravemente (e autonomamente) punito, in considerazione, come è stato opportunamente osservato, della perversione del potere coercitivo affidato al funzionario pubblico, vulnerando nel suo significato più sostanziale il principio di legalità, perno di qualsiasi Stato di diritto e la cui osservanza è, *in primis*, imposta agli organi pubblici».

Chiarito altresì che la reificazione dell'uomo dovuta alle sofferenze inflitte alla vittima non esaurisce il disvalore sotteso alla fattispecie incriminatrice, essendo piuttosto la «dignità umana» la «cifra comune della lesività specifica», questa volta «tanto del reato di tortura privata quanto del reato di tortura pubblica», la Corte aggiunge un'ulteriore specificazione, davvero preziosa per quanto qui ci occupa. Si legge infatti della possibilità di «ampliare il raggio dell'incriminazione rispetto alla soglia minima richiesta, come *ius cogens*, dal diritto internazionale, riconoscendo la configurabilità del reato anche nelle relazioni private, fermo restando che la tortura pubblica

non può assumere la forma circostanziale rispetto a quella privata, ma costituisce un reato autonomo sia per la natura del soggetto attivo sia per l'indipendenza del trattamento sanzionatorio rispetto alla tortura privata e sia per la necessità di un obbligo di incriminazione specifico di quest'ultima fattispecie, non anche dell'altra, obbligo che sarebbe da considerare disatteso, con diretta collisione del diritto interno con quello internazionale, nel caso in cui si considerasse il secondo comma dell'articolo 613-*bis* del codice penale una circostanza di un altro reato, e cioè della tortura privata, il cui obbligo di incriminazione non era vietato ma neppure imposto, diversamente dalla tortura di Stato, dalle carte internazionali».

Parole chiare, alle quali se ne aggiungono brevemente altre.

La prima. I diritti fondamentali, tanto nella Costituzione quanto nella(e) Convenzione(i), sono riconosciuti in norme principio, che fanno sorgere in capo alle Autorità un fascio di obblighi. La centralità dei diritti fondamentali pone la norma principio (articolo 3 Cedu) a fondamento della disciplina ordinaria. I giudici non solo hanno l'obbligo di interpretare le disposizioni legislative in conformità con i principi ma, in caso di lacune o smagliature sul piano della legislazione ordinaria, dovranno colmarle attraverso l'applicazione dei principi che riconoscono i diritti fondamentali, in ciò guidati dalla lettura offerta a tal proposito dalla Corte alsaziana.

Quanto all'argomento speso dalla Corte di cassazione, concernente l'indipendenza del trattamento sanzionatorio indicato nel secondo comma dell'articolo 613-*bis* cp rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, si deve invece ricordare come il sistema già preveda numerosi casi di circostanze cosiddette autonome.

La seconda. La Corte non richiama altri argomenti evocati dal giudice estense e dal Gip di Siena per affermare (rispettiva-

mente) la natura circostanziale o autonoma della tortura di Stato, concernenti il richiamo all'aggravante dell'articolo 61, n. 9 cp (che in effetti presenta identica struttura rispetto alla previsione del delitto di cui al secondo comma dell'articolo 613-*bis* cp), né insiste diffusamente sull'argomento derivante dall'applicazione del criterio strutturale¹⁸⁴. Secondo quell'autorevole arresto, infatti, è stato assunto a indice pregnante forte della natura accessoria di una norma (e dunque della sua natura circostanziale) il richiamo ad altra fattispecie *per relationem*, in difetto di una sua propria autonomia.

Tuttavia, come dimostra la diversa lettura giurisprudenziale concernente gli articoli 640-*bis* cp, 12, comma 3 decreto legislativo n. 286/98 (entrambe ritenute circostanze aggravanti) rispetto a quella speculare sulla corruzione in atti giudiziari – pur costruita in egual modo ma pacificamente ritenuta fattispecie autonoma rispetto ai delitti di corruzione ai quali rinvia¹⁸⁵ – anche detto criterio non consente una chiara soluzione del problema.

Altro ci pare davvero risolutivo sul punto per ribadire la natura autonoma della tortura di Stato.

Si allude, all'evidenza, al fatto che il *caveat* del terzo comma non avrebbe senso laddove si attribuisse natura circostanziale al comma precedente¹⁸⁶ (e comunque anche questa disposizione non può comportare un lasciapassare all'uso della forza indiscriminato da parte dei pubblici ufficiali che pure¹⁸⁷ agisca-

184. Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza n. 26351 del 26 giugno 2002.

185. *Contra*, F. Bellagamba, *La corruzione in atti giudiziari nella teoria generale del reato*, G. Giappichelli Editore, Torino 2017.

186. L. Marchi, "Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art.613 bis cp", in *Diritto penale contemporaneo*, fasc. 7-8/2017.

187. *Ex multis*, cfr. Corte Edu, seconda sezione, 5 aprile 2011, *Caso Sarijanis contro Italia*.

no nell'ambito delle loro legittime prerogative).

Ancora, parrebbe irragionevole considerare plausibile l'aggravante di un'aggravante (secondo l'indicazione prevista dal quarto comma, nei casi ivi disciplinati «le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate»), ma è pur vero che non mancano ipotesi costruite analogamente per le quali circostanze operano su altre circostanze (articolo 416 *bis*, comma 6 cp, come ricorda il Gip di Ferrara).

Piuttosto, una ulteriore esplicazione della natura autonoma della tortura di Stato è avvalorata dalla lettura in combinato disposto degli articoli 613-*bis* e *ter* cp non potendo che riferirsi il richiamo all'ipotesi autonoma del secondo comma del 613-*bis* cp quello operato al "delitto di tortura" contenuto nella fattispecie che sanziona la condotta istigatrice del pubblico ufficiale¹⁸⁸.

Infine, soccorrono in aiuto le autorevolissime considerazioni di chi per anni a Strasburgo si è fatto interprete delle letture più avanguardiste dei diritti umani¹⁸⁹, secondo cui «con riferimento, poi, al comma secondo, la cosiddetta tortura di Stato – il vero valore aggiunto della novella – si tratta dal mio punto di vista di un vero e proprio reato autonomo, non certo di una circostanza. E questo per due ragioni. Primo: si prevedono elementi tipici connotati da un alto grado di offensività, ossia l'abuso dei poteri e la violazione dei doveri funzionali. Vi è quindi un accresciuto grado di offensività, vale a dire un più intenso grado di lesività. Secondo: il terzo comma, che prevede la clausola scriminante, afferma molto chiaramente che non si applica in caso di tortura di Stato, il che significa logicamen-

188. G. Flora, "Il nuovo articolo 613 *bis* cp: meglio che niente?", in L. Stortoni e D. Castronuovo, *Nulla è cambiato? Riflessioni sulla tortura*, (a cura di), Bologna University Press, Bologna 2019.

189. P. Pinto de Albuquerque, "Il nuovo delitto di tortura. Tutto sommato, un passo avanti", in *Nulla è cambiato?, cit.*

te che la tortura di Stato è un autonomo e distinto reato».

Insomma, è l'uso distorto del potere pubblico, la particolare «perversione del potere coercitivo affidato al funzionario pubblico» che *infanga* la divisa che *colora* il delitto di tortura di Stato del significato e disvalore suo proprio, in linea con quanto a suo tempo previsto dalla Convenzione Onu contro la tortura.

Infine, ma senza prendere posizione rispetto alla natura giuridica della fattispecie di cui all'articolo 613 *bis*, comma 2 cp, si segnala la sentenza emessa il 9 gennaio 2021 (depositata il 16 marzo 2022), con la quale la Corte di cassazione, sezione V, ha respinto il ricorso proposto ex articolo 311 cpp dal Comandante dell'Istituto Paolo Uccella, teatro dei fatti di reato verificatisi nell'aprile 2020, ritenendo correttamente contestati gli addebiti di tortura, calunnia, falso e depistaggio, sussistenti condotte concorsuali commissive, e non omissive, confermando altresì la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del ricorrente¹⁹⁰.

Scenari

Non è possibile qui dar conto nel dettaglio di tutti i procedimenti penali pendenti, anche solo in fase di indagine¹⁹¹.

Come si è cercato di evidenziare, la giurisprudenza si è misurata (inevitabilmente) con una norma scritta male, sideralmente distante dal testo convenzionale e piena di aggettivazioni; non

190. Commenta favorevolmente la sentenza S. Bernardi, "Carcere e tortura: la cassazione si esprime (in sede cautelare) sui fatti di Santa Maria Capua Vetere", in *Sistema penale*, 10 aprile 2022.

191. Cfr. *I processi*, in www.antigone.it/cosa-facciamo/i-processi; all'elenco indicato nel *report* sfugge la vicenda processuale concernente contestati fatti di reato del 2018 e 2020 (anche di tortura) all'interno del carcere di Firenze Sollicciano. Anche in questo caso, il Garante nazionale è parte civile costituita.

occorre qui incomodare la migliore dottrina¹⁹² per comprendere il rilievo (anche costituzionale) della distinzione tra *disposizione* e *norma* (il risultato dell'interpretazione che il diritto vivente assegna alla lettera della legge), anche perché si è ben lungi dal poter dirsi consolidata una lettura stabile dei tanti problemi che un Legislatore controvento ha consegnato all'interprete.

Solo un'irrinunciabile fiducia nella tenuta di un sistema fondato sulla sovranità del Parlamento ci fa chiudere queste brevi riflessioni con l'auspicio che un Legislatore illuminato possa rimettere mano, possibilmente presto, a una norma nata male, per sottrarla alle tante ambiguità denunciate e per spazzare via quel sentimento di vergogna che le devastanti immagini filmate nelle nostre carceri suscita – o dovrebbe suscitare – in ogni cittadino di uno Stato democratico.

192. V. Crisafulli, *Disposizione (e norma)* in Enc. Dir., vol. XIII.

DA DOVE

Volumi pubblicati

1.
Lo Stato non uccide

2.
Il reato impossibile

3.
In gabbia

4.
Nelle mani altrui

Finito di stampare
nel mese di settembre 2019
presso la Print Company
Monterotondo
Roma

Nelle mani altrui

La democrazia, la libertà, i diritti non sono conquistati una volta per tutte. Essi rappresentano un patrimonio da tutelare, rafforzare e consegnare alle generazioni future. È dunque in questa prospettiva che si pone Da dove, per ricordare le battaglie fatte e vinte, ma anche la strada ancora da percorrere per continuare la marcia per l'affermazione, il consolidamento e il progresso dei diritti delle persone.

Il quarto volume, Nelle mani altrui, è sulla tortura, reato entrato nel Codice penale italiano solo nel 2017. È suddiviso in tre parti – Presenza, Persistenza e Prevenzione. Nella prima il libro ripropone alcuni testi del secolo scorso che hanno

disvelato la Presenza della tortura in Europa, come il pamphlet di Henri Alleg sull'uso di tali pratiche nel conflitto franco-algerino e il discorso di Filippo Turati alla Camera dei deputati; nella seconda prende atto della Persistenza del problema in Italia, negli Stati Uniti, in Egitto e in Libia, con documenti giudiziari e contributi di protagonisti e studiosi; nella terza dà conto della Prevenzione come arma messa in campo in ambito nazionale e sovranazionale per impedire, mediante l'azione di appositi Organismi di vigilanza, che la tortura si verifichi e proponendo un'analisi e un bilancio della legge sulla tortura a cinque anni dalla sua approvazione.

Nella copertina,
dettaglio di
M. Gothart Nithart
(Matthias Grünewald),
Altare di Isenheim
(1512 ca.),
Museo di
Unterlinden, Colmar.



Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale